OPUSCOLI

DI

AUTORI SICILIANI

TOMO QUINTO.

OPUSCOLI
DI AUTORI SICILIANI
TOMO QUINTO

ALLA GRANDEZZA

DI PIETRO
VALGUARNERA, E GRAVINA
PRINCIPE DI VALGUARNERA,

GANGE, E GRAVINA,

Conte di Assoro, Marchese di Regiovanni, Barone delle Baronie, e Feudi della Buzzetta, di Pasquasia, Vicaretto, Rampigallo, Montefranco, Casuto, e Montagna di mezzo, Signore delle Terre delle Plache, e di S. Giovanni di Galermo; Cavaliere dell' Ordine Gerosolimitano, Gentiluomo di Camera, e General di Battaglia del Re di Sardegna, e Deputato del Regno di Sicilia.

IN PALERMO MDCCLXI.
Nella Stamp. de'Ss. Apostoli in Piazza Vigliena
per Pietro Bentivenga.

Con licenza de' Superiori.

Quatenus nobis denegatur diu vivere, relinquamus aliquid, quo nos vixisse testemur.

Plin. lib. 8. ep. 7.

SIGNORE.

E col mettere ad ogni Tomio il glorioſo Nome di qualche Magnate di queſto Regno ò procurato finora a queſta mia Raccolta un maggior decoro di quello, che da ſe le darebbero quelle Opere ragguardevoli, che contiene; ben a ragione prom ettermi poſſo queſta volta

da

da chi abbia anche una lieve cognizione del vostro eccelso merito la piena approvazione nell'essermi determinato ad offrire a Voi questo Quinto Volume della medesima, cui non può senza fallo non dare il vostro padrocinio un distintissimo pregio. I due eccelsi caratteri, che proprj sembrano, e singolari della vostra cospicua Famiglia (1), stabiliti già per lunga serie d'illu-

(1) La Famiglia *Valguarnera* è originaria del Contado di Ampurias, o Ampurdan nella Catalogna ben illustre fin da' tempi di Carlo Magno, qualora dalla Spagna nella celebre giornata Urgelense rispinti furono i Saraceni da quei valorosi Capitani, tra' quali un Signore di *Valguarnera*, scelti dagli Spagnuoli, e poi nella coronazione del detto Imperadore da lui, e dal Sommo Pontefice armati, ed ascritti all'ordine de' Cavalieri. Barda *Cent. di Barcellona cap.* 78. *f.* 84. *e cap.* 91. *f.* 100. Sin dacchè venne in Sicilia nel XIII. secolo à avuti sempre i primi posti del Regno, e le prime dignità sì nel militare, sì nel civile, sì nell' Ecclesiastico, contandosene Colonelli, Brigadieri, Generali, Tenenti Generali, Capitani Generali, Generali di mare, Conduttieri d' Eserciti, Maestri, e Marescialli di Campo, Gentiluomini di Camera, Capitani, e Pretori di questa Capitale, Deputati del Regno, Stradigò di Messina, Camerlinghi, Vi-

lustri Antenati, e continuati fin fino a Voi, voglio dire quello di promuovere gli altrui vantaggi a costo ancora de' proprj (2), e l'altro di essere cotanto interessa-

Vicarj Generali, Ambasciadori, Gran Ciamberlani, Consiglieri, ed Aj di Re, e fin Vicerè, e Capitani Generali degli altri Regni; Abati Mitrati, Vescovi, Cavalieri, e Gran Croci di diversi Ordini Militari. I loro maritaggi sono stati colle più nobili Case del nostro Regno; ed àn posseduto, e posseggono molte Terre, e Feudi, come di tutto possono vedersi gli Autori.

(2) Va per la bocca di tutti il costume di questa Casa di beneficar sempre gli altri, e d'indurre i Principi portati a moltiplicar loro i più eccelsi gradi a veduta de' meriti, che l'assistono; acciò ne ornassero altri. Senza ricorrere a' tempi andati basta ascoltare chiunque venga a' nostri giorni dalla Savoja, per trovare un costante testimonio di questa pratica osservata nel gran Personaggio di *Francesco Emmanuele Valguarnera* fratello del Mecenate, il quale dopo d'essere stato Capitano delle Guardie del Corpo del Re Vittorio, Marescialllo di Campo, Tenente Generale de' di lui Eserciti, Ambasciadore in Madrid al Re Filippo V., Vicerè e Capitan Generale di Sardegna, gode oggi i gradi, e gl'impieghi di Cavaliere Gran Croce dell' Ordine Militare de' SS. Maurizio e Lazzaro, di Cavaliere del supremo Ordine della Ss. Annunziata, di Capitan Generale di Cavalleria, e di Gran Ciamberlano del Re Carlo Emanuello di Savoja. Intorno poi al nostro Mecenate basta il generoso rifiuto del Genera-

la-

fato per il pubblico bene, e per il maggior lustro della propria Patria (3) mi ren-

lato di mare della Religione di Malta, a cui fu prescelto a veduta del suo valore dal Gran Maestro Manuel, per conoscere il carattere di non curare i proprj vantaggi.

(3) Sarebbe un non mai finirla il dir per minuto quanti Eroi di questa Famiglia segnalati si siano e ne' pubblici impieghi, ed anche da privati a proteggere, difendere, ed illustrare questo Regno. Non solo quel valoroso Campione *Simone Valguarnera*, che il primo circa il 1282. col Re Pietro di Aragona venne ad illustrar la Sicilia, nel 1302. soccorse, e difese la Città di Sciacca contro Carlo d' Angiò (Ramon Montanier cap. 197., e Geron. Surita Ann. di Aragona), e dopo di aver con tanta destrezza governata la Sicilia (Surita, Minutoli, Lett. ed Ordin. della Città di Palermo nel 1317.) rimasto Ajo dell' Infante Pietro, e di Manfredo al passaggio del Re Federico in Calabria contro il Re Roberto, difese, e sostenne 22. Città, e Villaggi nel 1325. contro il furore di Carlo Duca di Calabria figlio del detto Re Roberto di Napoli (Surita, Montanier, Fazellò), e ricuperò il Castello di Palermo già preso per tradimento l'anno 1333. (Surita) reggendo questa Città da Pretore: non solo il di lui figlio *Francesco* vinse e disfecce la fazione de' Chiaramonti, e Palizj l'anno 1349. afficurando così la tranquillità al Regno, e l' altro *Francesco* figlio di costui entrato in Palermo l'anno 1392. per ordine del Re Martino la ricuperò alla Corona dal potere del Co: Andrea di Chiaramonte (Ann. della Città di Palermo): non solo nelle attuali cariche, e ne' governi del Regno, o del-

rendono sì fattamente animoso a presentarvi un opera, in cui ad onore di questo Re-

delle Città àn sempre difesa con sommo zelo la Sicilia, ma, quel ch'è più, con non veduto esemplo un *Giuseppe* bisavolo del Mecenate vivendo in Assoro nella quiete de' suoi Stati al sapere una popolare sedizione di Palermo nel 1648. volò subito a portarvisi di presenza accompagnato da' suoi due figli *Francesco*, e *Fortunio*, e con 107. uomini a cavallo, che mantenne a sue spese, finchè la Città ridusse alla sua antica quiete; siccome il detto di lui figlio *Francesco* al sentir nell'anno 1674. le rivoluzioni di Messina spedì 80. uomini, che spesò egli del suo per un'anno intero; e nell'anno appresso offerse una compagnia di cavalli al Vicerè in servigio del Regno; imbarcandosi anche da venturiere nel giorno, in cui avvenne la battaglia avanti Messina, sulle galee, tenendo a freno la ciurma delle medesime, che già tentava di scatenarsi. E tutto ciò operò egli da privato, senza dire ora il di più, che indi fece nel resto degli attacchi de' seguenti anni in grado di Vicario generale nelle tre Sargenzie di Taormina, Patti, e S.Fradello, qualora scacciò dal Forte, e Terra della Motta il nemico, impedendo anche, che in Traina non penetrasse. Amante, com'egli era, sommamente de' fasti di Palermo, e tutto zelo per esaltarsi la gloria della Santa Concittadina Rosalia, introdusse con magnifica ammirabil pompa di solennizarsi la festa a 15. di Luglio. Egli fu, che ornò di fonti, e statue così la riva della nostra marina, come la strada, che da Palermo a Morreale conduce; nè ad altro, che alla di lui pietà, dee ascriversi l'incominciamento della magnifica scala del Monte Pellegrino. Fece

Regno si pubblicano le fatiche de' nostri dotti Siciliani, ch' io deggio viver sicuro della vostra costante protezione. E ciò altrettanto più m' incoraggisce per farlo, quanto in Voi miro un Personaggio, che sin dalla sua più verde età impaziente fu sempre di quell' ozio molle, cui le carezze domestiche, e l' opulenza trar sogliono; ma sulle gloriose vestigia de' suoi Maggiori (4) correndo a gran pas-

egli finalmente ammirare la sua splendidezza, e nobilissimo portamento nella ricchezza, nel gusto, e gran copia di equipaggi, servitù, e cavalli in congiuntura delle nozze del Re Carlo II. dando come Capitano della Città cominciamento alla Giostra. Nè fu meno magnifico, e grato al pubblico il di lui figlio *Giuseppe* Conte di Assoro padre del Mecenate, data avendone pubblica testimonianza tutto il Popolo di Palermo, che amavalo da vero Padre della Patria, qualora lo compianse con tre giorni di lutto, che portò al vederselo immaturamente dalla morte rapire, mentre con tanta dolcezza, e providenza, e con maniere le più gradite reggea da Pretore questa Capitale.

(4) Oltre i tanti valorosi Eroi di questa Famiglia sovra accennati, ed altri, di cui occorrerà favellare appresso, ba-

passi non meno degl' incliti suoi Germa-

ma-

basta rammentare un *Francesco*, che in compagnia di Orlando di Aragona naturale di Federico II., e del Co: Ramon di Peralta l'anno 1338. in una imboscada nella marina di Brocato resistè in maniera a' Conti di San Severino, e di Antiochia, e ad Aldoino Ventimiglia mandati dal Re Roberto contra la Sicilia, che li costrinse a ritornar precipitosamente in Napoli; e che fu da prode alla conquista di Messina cinque anni appresso sotto il Duca Giovanni di Randazzo (Fazello Dec. II. l. 9. c. 5. Ant. Filoteo Amodei lib. VIII.): Un *Simone*, e un *Vitale* fratelli venuti nel 1392. col Re Martino per conquistare il Regno molta gente mantenendo sì di cavalleria, che di fanteria a proprie spese (Privil. della conceff. della Terra, e Baronia di Assoro a 20. Gennajo 1397. regiftr. nella Cancell. f. 179.): un *Valguarnera* di Valguarnera, che pel suo invitto valore, onde ebbe i primi gradi nella milizia, fu dichiarato nel 1400. General di mare con suprema autorità sovra de' rubelli (Cedola dispacc. in Gaeta): un *Giovanni*, che pugnò nel 1409. insieme col Re Martino nel riacquisto della Sardegna, e ridusse indi nel 1421. alla ubbidienza di Alfonso di Aragona le Città ribelli del Regno di Napoli (Priv. in Napoli 4. Settembre 1421.): l'altro *Giovanni*, che dopo essere stato Stradigò di Messina nel 1473., e Presidente del Regno unitamente al Barone di Licodia Raimondo di Santapau nel 1484. fu eletto due anni appresso Capitan Generale, e Conduttiere dell' Esercito, che Ferdinando il Cattolico mandò in soccorso del Re di Napoli Ferdinando di Aragona (Lett. patenti nella Cancell.);

mani (5) nella via della gloria andar volle,
ne-

---

passando anche a fortificare l' Isola di Malta, e guardarla dalla invasione de' nimici: e'l terzo *Giovanni* di lui nipote, e I.Co:di Afforo anch'egli Stradigò di Messina, che servendo, siccome un *Antonio*, l' Imp. Carlo V. in Allemagna, fu nella battaglia, in cui restaron prigioni il Duca Federico di Sassonia, e il Principe Langravio d' Assia nel 1543.

(5) La gloria acquistata da' rinomati Fratelli del nostro Mecenate è stata, e sarà sempre memorabile ne' fasti Siciliani. Il primogenito *Francesco Saverio*, il di cui vivo talento vedesi oggi con ammirazione di tutti trasfuso nelle due figlie, che sopravivono, dopo di aver con somma avvedutezza, ed integrità governato questa Città da Capitano Giustiziere fu prima Colonello di un Reggimento di fanteria del Re Vittorio Amedeo; indi Capitano delle sue guardie del Corpo: Colonnello e Generale della guardia Svizzera, e di tutta la medesima nazione de' Vallesani ne' Stati del sudetto Re di Savoja, Cavaliere del supremo Ordine della Ss. Annunziata, e Gentiluomo di Camera del Re Carlo III. di Napoli, e di Sicilia, oggi invitto Re delle Spagne. Del secondogenito *Francesco Emanuele* abbiamo già detto di sopra (2) a quali eminenti gradi il suo gran merito, ed il valore l' abbia innalzato; e come ancor oggi in sommo pregio sia presso il suo Principe, e venerato per tutto, lungo sarebbe tesser la storia. La saviezza, e il merito di *Giovanni* terzogenito Abate Mitrato di S. Nicola di Termine fu da tutti riconosciuta negli anni del suo vivere. *Domenico* finalmente quintogenito, ch' è stato colla sua
mor-

negli anni più teneri (6) a far prova in-
ri-

morte in età immatura di comune pianto e alla nostra Città, e alla Diocesi di Cefalù, di cui era Vescovo, per quanto col suo ritiro fatto nel nostro Oratorio di S. Filippo Neri procurato avesse di ascondere i suoi talenti, non potè la fama non farli presenti a' Monarchi, onde non avvalersene a quell' arduo, ed eminente destino. Quanto abbia e coll' esemplo e colla dottrina faticato a prò del suo gregge, quai buoni studj, quali Accademie, quali saggi regolamenti introdotti abbia nel Clero oltre di sapersi da tutti, danno a divederlo i dotti allievi di quella Diocesi, che altra forma, ed altro sembiante prese, dacchè fu retta da un sì santo, e virtuoso Prelato.

(6) L'anno 1714. compiti appena i tre lustri andò il nostro Mecenate co' suoi fratelli maggiori a servire il proprio Padrone in Piemonte Vittorio Amedeo allora Re della nostra Sicilia. Ma poichè era egli insieme Cavaliere Gerosolimitano, mosso dallo zelo della Cristiana Religione fu uno de' valorosi Campioni, che guerreggiarono nella gloriosa battaglia della Morea, e liberarono l' Isola di Corfù dalla invasione de' Barbari. Avea allora presenti le famose gesta di *Simone* Valguarnera uno de' Capitani dell' Ampurdan, che sotto Ramon Berenguer conquistò la prima volta l'Isola di Majorca dal potere de' Mori nell' anno 1115. (Pietro Tomic. *cap.* 31.), e di *Giuffrè* Valguarnera, che nell' anno 1212. col Re Pietro di Aragona nella famosa giornata di Ubeda andò al soccorso del Re Alfonso di Castiglia contra il Maramolino Mahomet il Verde; onde ne seguì la liberazione della Spagna (Francesco Diago *Hist. de los antiguos Condes de Barçelona cap.* 110.).

rimoti paesi dell' innato coraggio , e ad acquistarsi fra le armi a prezzo di continovati sudori quel vero onore , che nasce dalla propria virtù , anzichè ogni altro , che o dalla nobiltà del sangue , o da' Progenitori in uom si trasfonde .

*Quid genus imperiis gravidum , quid
stemmata prosunt?* (7).

Qualora poi nel centro delle vostre valorose imprese (8), che a que' primi gradi già eran per farvi ascendere , ove a somma gloria della nostra Città à veduto il Mondo saliti i vostri immortali Fratelli , richiamato suste alla patria a stabilire il vo-

(7) Così comincia un elegante epitaffio d'un marmoreo sepolcro nella Chiesa de' PP. di S. Agostino d'Afforo fatto a *Giuseppe* Valguarnera , ed a Maria del Carretto sua sposa Conti di detta Città.

(8) Fece egli spiccare il suo invitto valore , e i rari talenti militari , siccome la sua generosità , e grandezza a benefizio de' suoi uffiziali nelle battaglie d' Italia del 1735. della Lombardia, e Mantuano da Colonnello di Fanteria, e da General di battaglia al servigio del Re di Sardegna .

vostro nobil Casato (9); impiegato sempre vi siete o a proteggerla co' vostri savj consigli, e colle più convenevoli providenze ne' più rilevanti, e scabrosi affari del Regno tutto (10), o ad illustrarla colle sontuose fabbriche del più raffinato gusto (11); ch' è una

(9) Fu richiamato in Sicilia ad impalmare la primogenita del Principe suo fratello: dalla qual coppia n' è già spuntato il felice germe da propagar la Famiglia.

(10) Nell' orrevole impiego di Deputato del Regno, ch' esercita con gran decoro, e con universale approvazione, ammirasi il talento nel pensare, e nel prevedere, la destrezza, e la savizza nel provvedere al pubblico bene. Basta il sapersi, che nel breve corso di anni tre, dacchè è egli stato in questa carica avendo la sovraintendenza de' Ponti, tre di nuovo magnificamente ne ha fatti, e sei altri parte nuovamente rifatti, e parte ristorati; senza far parola dello zelo da lui palesato pel Re, e pel Regno ne' Parlamenti. Si omette quì ancora di riferire l'instancabile attenzione, e pietà, con cui ha governato da tanti anni, e governa l' Opera, o Reclusorio di Sifuentes detto *delle Croci*, il Conservatorio de' figliuoli Dispersi, e ogni altra Opera, in cui ha avuta mano.

(11) La magnifica, e superba Casina e Villa della Bagheria intrapresa già dal Signor Principe *Francesco Saverio* primogenito, e da lui semprepiù di nuove maraviglie ar-

arricchita, e il Palazzo in questa Città, che và con immensa spesa, e delicatissimo gusto rifabbricandosi, adornato già di nobili appartamenti, di superbe gallerie, di speciosi orti pensili, non fanno soltanto ammirazione a' nostri, ed a' Forastieri, nè invidia agli altri Palagi, e Ville delle nostre contrade, ma alle Ville altresì, e a' Palagi d' Italia; e sarebbero al certo non già con rincrescimento, ma con sommo piacere, e stupore laudate da Orazio, che nel Libro II. Ode 15. disse:

,, *Jam pauca aratro jugera Regiæ*
,, *Moles relinquent: undique latius*
,, *Extenta visentur Lucrino*
,, *Stagna lacu: platanusque cœlebs*
,, *Evincet ulmos: tum violaria &*
,, *Myrtus, & omnis copia narium*
,, *Spargent Olivetis odorem*
,, *Fertilibus domino priori.*
,, *Tum spissa ramis laurea fervidos*
,, *Excludet ictus.*

,, Già dovranno all' aratro Regie fabbriche
,, Lasciar poco terreno, e ormai vedrannosi
,, Peschiere in ogni parte del Locrino
,, Lago vie più distese, e gli olmi vinti
,, Da li platani casti: i Violarj,
,, Le Mortelle, e altri fiori soavissimi
,, Spargeranno fragranza agli Oliveti
,, Già sì fertili al lor primo Padrone.
,, Quindi il lauro da i rai del Sole fervido
,, Diffenderà co' rami suoi foltissimi.

A que-

nio (12), onde concorresi alla difesa, e alla gloria della Patria; o con agevolarne, e promuoverne ad esemplo de' più celebri Personaggi (13) della vostra prosapia gli avanzamenti delle arti (14), e delle scien-

A queste cotanto superbe fabbriche può aggiugnersi quella della Chiesa, e Casa del Conservatorio dell' antichissima, ed ampia (Aretius *de situ Siciliæ f.*18. *cap.*1.) Città di Afforo, oggi sua Terra Baronale, da lui edificato, ed eretto con gusto soprafino, e tanto più ammirevole, quanto vedesi in un picciol paese.

(12) *Dum ornare Patriam studemus, pariterque & defensioni, & gloriæ deservimus*. Plin. Sec. Lib. I. ep. 5.

(13) *Fabrizio* Valguarnera Barone del Godrano fu Fondatore, e Protettore dell' Accademia de' *Risoluti* nell' anno 1570., che radunava nel suo Palazzo ogni Domenica (Mongitore, Emanuele, ed altri). Monsignor *Domenico* Valguarnera fratello del Mecenate istituì la Letteraria Adunanza Teoripolia nel Seminario de' Cherici di Cefalù. Omettiamo quì la dottrina, e le opere date in luce da *Vincenzo* Valguarnera, da *Simone* figlio del sudetto Barone del Godrano, e finalmente da *Mariano* Valguarnera sì celebrato dalle penne de' nostri Letterati, e Forastieri; de' quali può vedersi la Biblioteca Sicola del Mongitore.

(14) Fu egli uno de' primi Promotori della Scuola di Musica introdotta nel Conservatorio de' Figliuoli Dispersi di que-

ſcienze. Sè amate dunque cotanto la fatica, ſe tanto vi cale il luſtro, e il vantaggio di queſta Iſola, anzi ſe tanto avete a cuore la Virtù, e i Virtuoſi, accoglierete ſenz' altro queſta mia offerta, che ſiccome in queſto Tomo, che aggiraſi nella ſua

---

queſta Città, onde oggi vedeſi de' più virtuoſi in ogni muſicale ſtromento provveduta e la Città, e il Regno tutto; oltre di averlo in miglior forma ridotto in quegli anni, che lo reſſe da Deputato. In Aſſoro poi è memorabile tanto quel Conſervatorio di dodeci Donzelle Vergini, le quali non ſolo iſtruir fece nelle arti meccaniche; ma anche ſenza riſparmiar ſpeſa alcuna ammaeſtrate le volle nella muſica, con provvederle di tutti i neceſſarj ſtromenti; facendo indi, che le acquiſtate virtù andaſſero a ſpargerſi in varj Monaſterj di quella Città, o del Regno, ove egli dotandole fece paſſarle: quanto la ſcelta di dodeci Ragazzi, che colà iſtruir fece nelle lettere, e nella muſica, provvedendoli de' migliori Maeſtri, di ſtromenti, di vitto, finchè fuſſero in iſtato di fare le loro comparſe nelle pubbliche orcheſtre, e di così procacciarſi onoratamente quel ſoſtentamento, che altronde non averebbero potuto ottenere: coſe tutte alcerto, in cui non ſi ſa, ſe la pietà, ſe lo zelo, ſe la generoſità, ſe la provvidenza, ſe la brama di mettere in voga la virtù, e di accreſcere i virtuoſi maggiormente riſplenda.

ſua gran parte nelle glorie de' noſtri Principi Aragoneſi, potrà inſieme farvi preſenti quegl' invitti Eroi di voſtra Famiglia con eſſoloro venuti la prima volta ad onorar la Sicilia, così ſarà anche un manifeſto indizio di quell'oſſequioſo riſpetto, con cui mi pregio di eſſere

Voſtro Umiliño, Diviño, ed
Obbliño Servidore
Pietro Bentivenga.

LO STAMPATORE

A CHI LEGGE.

A mia promessa fatta nel Tomo di avanti di pubblicare alcune dell' Esercitazioni, che andava facendo il Signor Rosario Bisso sulle Consultazioni del celebre Jacopo Cujacio onore della Giurisprudenza con cavarle dal diritto della Natura, della metodo sistematica servendosi, l'ò attesa sul principio del presente Tomo, in cui due ne ò stampate sulli primi due Consulti di quell'Autore, il primo de' quali porta il titolo: *De Testamento inter Liberos*, l' altro quello: *De Legato a Presbytero filiæ suæ spuriæ relicto*. Nella prima oltre di una distinta, e adeguata notizia de' testamenti, del dominio, della dichiarazione della volontà, della necessità de' testimonj, e di molte altre cose a queste spettanti mostra il dotto Scrittore gli abbagli presi dal Buddeo, dal Leibnizio, dal Pufendorfio, dal Feldeno, e dall' Einecio, dando a divedere spezialmente contra quest' ultimo, della cui incostanza nelle sue opinioni meritamente si duole, benchè del di lui sapere faccia il dovuto elogio, che il disporre del suo dopo morte, o sia il far testamento, non è mica opposto al gius naturale, anzi a quello molto conforme. Nella seconda mettendo in chiaro la diversità de' figli le-

gittimi, ed illegittimi, e tra questi i naturali distinguendo da' non naturali, fa vedere, come niun dritto abbiano i spurj nella successione, esclusi essendone dalla natura e per la loro condizione, e per la condizione de' Padri. Molte dottrine egli sparge sulla varietà delle successioni, sulla naturà de' legati, sulla fornicazione, che illecita anche dimostra secondo la legge naturale, attaccando quì in alcune sentenze parecchi Autori, tra quali il Volfio; facendo dappertutto vedere, come le risoluzioni del Cujacio siano alla natura uniformi, e come le leggi civili da chi à buon occhio, come il nostro dotto Giovane, si leggano nel libro della Natura. Avranno da questo saggio non già solo gli Amanti di questo studio, ma tutti gli altri a conoscere, quanto giovi il metodo analitico nelle scienze, per isviluppare, e mettere a chiaro giorno le cose; e sapranno grado a questo nostro virtuoso Concittadino, che tanto di buono in verdè età sa produrre.

Fu anche opera di un Giovane Sacerdote Messinese di grande espettazione l'Opuscolo, a cui abbiamo dato in questo Tomo il secondo luogo. Si versa egli sul pronosticare la varietà de' venti ventiquattr' ore prima da' fumi di Vulcano: esperienza costante riferita all'Accademia de' Pericolanti di Messina da quel Signor Sacerdote D. Ignazio Rosso, di cui abbiam fatto parola nel II. Tomo di questi Opuscoli in congiuntura di riferire un discorso sul nascimento di detta isola di Vulcano. Ora il nostro Autore, ch' è il Signor D. Salvadore Paparcuri detto in quell' Accademia l' *Imperfetto*, e che poi morto nel contagio sterminatore del 1743. fu compianto meritamente da quelli, che sopravissero, recitato avea colà agli 11. di Dicembre del 1737. questo Discorso, in cui, come un buon Filosofo era egli, oltre di andar molto avanti nello studio delle lingue, e in tutto ciò, che va sotto nome di belle lettere, fa vedere

e le

e le cagioni della variazione de' venti confiderati fotto diverfi climi, e l'incoftanza, ed imperfezione de' barometri, e finalmente come que' fumi or più, or meno denfi, e di diverfi colori debbano indubitatamente avanti tempo la varietà de' venti avvifare. Dalla gentilezza del Signor Andrea Gallo, che non lafcia o con fuoi, o con altrui dotti lavori di arricchire quefta raccolta, me n'è ftata trafmeffa copia.

Mi avea fatto fperare il dotto noftro Signor Gaetano Sarri, che in quefto Tomo con pochi fogli venuto farebbe al fine della fua erudita fatica del Diritto della Succeffione Reale in quefto Regno, poche cofe effendovi nella fucceffione de' Principi Aragonefi, degli Auftriaci, e de' Borboni, che ricercaffero lunga difcuffione; ed io a quefta fua dichiarazione affidato avea promeffo al pubblico nel Tomo IV., che il rimanente di quell'opera dato farebbefi in quefto Tomo. Ma crefciutagli infenfibilmente, come fovente accade, nelle mani la materia, tanta è ftata, che ò potuto appena inchiudervi il folo capo degli Aragonefi, e de' Caftigliani fucceffori dell'Aragona, e della Sicilia, fenza poter frattanto dar luogo ad altro opufcolo, come di poter fare da prima ragionevolmente mi lufingava. Buon è, che queft' opera è ftata tanto comunemente applaudita, e che, febbene abbia ognuno la giufta brama di vederla ben prefto condotta a fine, trovi fempre nuova materia in effa di ammirar la fatica, e la dottrina dell' Autore, ficcome in quefto capitolo vedrà molto dilucidati que' punti, che moftrano non aver giammai la Chiefa Romana avuto alcun diritto ful temporale dominio della Sicilia, ed eftorta, e perciò di niun valore effere ftata la ceffione del Re Giacomo, ficcome quella di Federico di lui fratello; vedrà efaminate le ragioni, per cui regnar poffano le Donne, o fiano efclufe dal Regno; vedrà chi debba effere il Giudice delle controverfie nella

fuc-

fucceffione reale, e tante altre cofe degne di efame.

Soltanto non ò voluto intralafciare la folita poefia; con cui è ftato mio coftume di chiudere i Tomi, mettendovi quattro fublimi Sonetti del Sacerdote Dottor D. Francefco Carì, del di cui merito fi è parlato nel Tomo II., e il Catalogo de' libri ftampati nel 1755. in quefto Regno.

Gli Autori d' altri eruditi Opufcoli, che preffo di me confervo, dalla loro bontà confegnatimi avranno prefente il fovradetto motivo, per non credere mia difattenzione, fe non poffo così follecitamente fervir tutti con pubblicarli, andandolo facendo di mano in mano.

Nel feguente Tomo fi darà il Catalogo de' nuovi Affociati nell' Italia, ed in Sicilia in fupplemento di quello già dato nel Tomo III., in cui fono fcorfi certi piccioli errori, che adeffo correggo; cioè, che i Signori Pravatà, e Marchefe fono ambedue Palermitani, ed il Signor Buongiorno non è Sacerdote.

IN-

INDICE
DEGLI OPUSCOLI
DEL QUINTO TOMO.

Con-

		Errori.	*Correzioni.*
pag. 14.	l. 21.	si ad ea animum	si ea ad animum
18.	24.	eventum	eventu
24.	15.	repetas	referas
48.	12.	genus	generis
69.	25.	quas	quos
171.	27.	*præmissam*	*promissam*

Ogni altro errore men considerabile correggasi dal Lettore.

ROSARII BISSO JC.

PANORM. ET ADV. REG. SICIL.

JURISPRUDENTIÆ POLEMICÆ

AD JUS NATURALE REVOCATÆ

SIVE

Juris Civilis a Bono, & Æquo Naturali per rectam rationem derivati

EX JACOBI CUJACII

CONSULTATIONIBUS

CONSPECTUS.

EXERCITATIONES JURIS NATURALIS

Ad singulas Consultationes

Methodo Systematica propositæ.

JURISPRUDENTIÆ POLEMICÆ

AD JUS NATURALE REVOCATÆ

EXERCITATIO JURIS NATURALIS I.

De Testamentis, eorumque in Jure Naturæ fundamentis, solemnitatum Juris Civilis cum Jure Naturali convenientia, signanter de Testibus, & minus pleno dominio.

AD JACOBI CUJACII

CONSULTATIONEM I.

Quæ est; *DE TESTAMENTO INTER LIBEROS.*

ΣΥΝΟΨΙΣ.

§. I. E*Pitome primæ Consultationis*. §. II. 1. *Testamentum quo jure fiat?* 2. *Quid in Jure Nat. significet, & quæ sint ejus in eodem jure fundamenta?* 3. *Testamentum quatenus in pactum coalescat, ideoque Jur. Nat.*

 sub-

subnitatur. 4. *Solvitur ad id vulgatum quoddam argumentum*. 5. *Rejicitur opinio Leibnitii testamentorum validitatem ad immortalitatem animæ provocantis*. *Sententia totius paragraphi*. §. III. 1. *Terminus testatoris, testati, intestati, & ultimæ voluntatis explicatur*. 2. *Heinecii plurima loca, quibus testamentum Juri Nat. adversari contendit*. *Quid minuat ad validitatem testamenti facultas id mutandi, ejusque revocabilitas?* 3. *Quod testamentum non sit contra leges successionis intestatæ contra Heinecium, & Feldenum dispicitur*. 4. *Quid sibi velint leges successionis intestatæ, ejus fundamenta, & quatenus per testamentum non lædatur successio intestata*. §. IV. *Solemnitatum Juris Civ. in testamento adhibendarum in Jure Nat. utilitas demonstratur; Quid deinde Princeps testamentorum factioni addere possit*. §. V. 1. *Testes, utpote majorem Juris Civ. solemnitatem, & tamquam actum necessarium in testamento adhiberi*. 2. *Objectionibus ad id Jo: Francisci Buddei respondetur*. 3. *Opinio Wolfii circa validitatem testamenti quoad modum testandi, ejusque solemnitates, declaratur*. *Testibus deficientibus voluntatem in obscuro manere, ideoque testamentum non valere firmatur*. §. VI. 1. *Testes in testamento connaturales esse infertur*. 2. *Substantiam testamenti esse coram testibus voluntatem declarari, de moribus omnium Gentium deducitur*. §. VII. *Quomodo intelligatur testamentum ad obligationem naturalem*

sub-

subsistineri, etsi testibus non signatum? Ubi locus Pufendorfii examinatur, & declaratur. §. VIII. *Quomodo substineatur ad mentem Cujacii testamentum in facti specie non valere ut testamentum, ut electionem valere?* §. IX. 1. *Adpendices Electionis nullas esse Jure Civ. firmatur.* 2. *Idem in Jure Nat. esse concluditur.* §. X. 1. *Rerum, juriumque transmissio aut plena, aut minus plena.* 2. *Quando ultra licitum in transmissione minus plena quid fieri dicatur; Ubi quid in facti specie.* 3. *Conclusio paragraphi.*

§. I.

§. I.

Ater filiæ hæredi institutæ unum ex filiis suis, quem ipsa elegisset, substituit: Ea moriens superstitibus quatuor filiis testamento Cajum filium fideicommisso paterno elegit, suorum insuper bonorum hæredem scriptum. Electioni, & institutioni conditionem adjecit, si Mæviam non duceret uxorem, & substitutionem precariam. Testamentum porro aliena manu scriptum, ab ea vero signatum, nullis adhibitis testibus confectum. Quæsitum, an valeat hujuscemodi testamentum, an vero Electio? Recte respondet Auctor testamentum non valere. Jure quippe Civili nec testamentum, nec Codicillus dici potest ea volun-

tas,

tas, cui testes desunt (*a*). Quamvis deinde obstare videatur Constitutio, quæ testamentum imperfectum valere censet inter liberos, ea vero testamentum imperfectum non vocat, quod testibus omnino caret, sed quod a testibus, qui interfuerunt, neque subscriptum, neque subsignatum est (*b*). Si adhuc vero dicatur in testamento inter liberos qualiacumque verba, vel indicia sufficere (*c*), hoc ita testes non excluderentur: Verba enim, ac indicia non ad conjecturas, & argumenta, quibus voluntas eliciatur, sed ad comparationem verborum referenda sunt, ne scilicet intersit, an verbis, an notis testamentum contineatur. Non inde vero colligendum in testamento inter liberos minutissimum quodque vitium non negligi, dum vel illud maximè attenditur, quod nulli nimirum adhibeantur testes. Hæc Auctor ita recte, ut nihil supra.

§. II.

(*a*) *L. hac consultissima* §. 1. *L. Cum antiquitus* §. *ult. L.* 7. & *L. ult. C. de testament. L. ult. C. de Codicillis.*

(*b*) *L.* 6. *D. ad l. Corn. de fals.*

(*c*) *L. ult. C. Famil. Ercisc.*

§. II.

1. Solidior ibi profecto arguitur ratio æquitatis naturalis. Testamentum Jure Naturæ idem refert inter liberos, ac inter extraneos: Nam quia Jus Naturæ voluntatem Domini sequitur, nec ad conditionem spectat accipientis; *Testamentum inter liberos iisdem prope regulis scatet, quibus testamentum inter alios quoscumque vigere dicendum erit*. Quæram igitur, quod primum est, an, si Jus Naturæ spectaveris, testamentum adhuc non valebit, ubi nulli testes adhibentur? Respondebo cum Cujacio, minime. Plane testamentum ipsum Juris Naturæ est; eo enim jure testamentum fit, quo quisque rei suæ Dominus est. Hugo Grotius (*a*) liquido innuit, ritus, atque cæremonias quasdam a Jure Civili addi testamentis posse; interim ipsam facultatem bona sua in alium in eventum mortis transferendi, a Natura esse concessam; quum in testamentis non aliter res se habeat, ac in dominiis. Sane nullam Jo: Franciscus Buddeus (*b*) rationem sibi probari docet, cur non unus-

(*a*) Grotius *de Jur. Bell. & Pac. Lib. II. Cap. VI.* §. 14.

(*b*) Jo: Franciscus Buddeus *Dissert. de Testament. Sum-*

unusquisque naturaliter habeat facultatem de rebus suis disponendi, earumque post mortem suam possessorem constituendi. Immo nulla plane vis esset dominii, & proprietatis, si Pufendorfio deferendum, nisi Domino liceret ejusmodi quid sancire, quod etiam post mortem ejus valeret (a). *Quandoquidem ergo non aliter quis rei suæ Dominus est, quam Jure Naturali; & testamentum eo jure fit, quo quisque rei suæ Dominus est*; (nulla quippe vis esset dominii, nisi eidem liceret rerum suarum post mortem suam possessorem constituere, quod *testamentum* dicitur [§. II. 2.]) *Testamentum Juris Naturalis esse plane consequitur*.

2. Expressa igitur declaratio voluntatis defuncti de translatione dominii rerum post mortem suam relictarum, & de eo, quod præterea post mortem suam fieri velit, ea lege facta, ut nonnisi post mortem suam acceptatio fieri possit, Testamentum dicitur. Dominium porro in alterum transferri posse ea lege, ut nonnisi post mortem suam acceptari possit, ex sequentibus patebit.

Ete-

Summor. Imperat. §. *IV.* *inter Selecta Juris Naturæ*.

(a) Pufendorf. *de Jur. Nat.& Gent. Lib.IV. Cap.* X. §. 4. 5.

Etenim a Domini voluntate unice pendet, quomodo dominium rei suæ in alterum transferri velit. Nulla deinde est necessitas, ut consensus transferentis cum consensu accipientis eodem tempore, & simul existant. Actus transferentis absolvitur sola declaratione voluntatis, & quamdiu is subsistit, (subsistit autem tamdiu, quamdiu voluntas non mutatur) acceptatio quocumque tempore accedere potest. Quamobrem quum moriens velle desinat, & consequenter quamprimum quis moritur, certum sit eum voluntatem suam non mutasse, non est porro ambigendum, quin post mortem ejus acceptatio, tamquam actus ex parte recipientis, ad actum transferentis accedere possit, ad quod tempus præterea a transferente fuit restricta. *Quum igitur vi dominii Dominus de re quacumque sua disponere possit arbitrio suo, & in alterum transferre, ut nonnisi post mortem suam acceptatio fiat, in testamenta autem dominium rerum post mortem testatoris relictarum ea lege transferatur; naturaliter testamentum facere licet.*

3. Rursus quia pactum in Jure Naturæ nihil significat, quam duorum, vel plurium in idem placitum consensum; quemadmodum in translatione dominii rerum post mortem suam relictarum ex parte transferentis accedit consensus, ex parte hæredis acceptatio; (quæ nihil refert an eodem tempore, & simul cum consensu Testatoris existat [§. II. 2.]) ita & *testamentum sequuta hæredis* ac-

acceptatione nihil denique præfefert, quam pactum duorum, Teftatoris fcilicet, & hæredis, de transferendo in hunc dominio rerum fuarum poft mortem fuam relictarum. Quemadmodum deinde pactum ejufmodi Juri Naturæ convenire nullus dubitaverim, ita & teftamenta, quia demum in pactum coalefcunt, eidem convenire neceffario fequitur.

4. Fruftra igitur illud opponitur argumentum: Hæres adquiritne a teftatore vivo, an mortuo? Non vivo teftatore, quia hæres eo vivo nec adquirit, nec adquirere poteft; Non eo mortuo, quia tum nemo concedit. Etfi enim hæc fatis fua fponte concidant ex his, quæ nuper diximus, [§. II. 2. 3.] quia vero nihil ad ubertatem prætereundum, refpondetur cum Buddeo (a), hæredem omnino jus aliquod adquirere vivo teftatore; & ab eo quidem adquirere, dum teftamentum conditur: Ex parte enim teftatoris, quum confenfus accefferit, jus ab eo abdicatum eft; quod quia non in tempus præfens, fed quum tandem mortuus fuerit, effectum habebit, non ideo dicendum eft, non fuiffe revera abdicatum, ea lege fcilicet, ut poft mortem fuam experiri poffit, quod fieri poffe jam docuimus [§. II. 2.]: Non jus autem abfolutum, & perfectum ex eo tempore, quo tefta-

(a) Buddeus *cit. Differt.* §. *V.*

mentum conditur, sed quod tamen in perfectum evalescat, si mors testatoris accedat, & acceptatio hæredis: Quum enim, sequuta acceptatione hæredis, testamentum in pactum coalescat, [§. II. 3.] jus ita, quod tempore testamenti ex uno latere oriebatur, sequuta mox hæredis acceptatione, quod erat alterum ex altero latere ad eruendum pactum apprime necessarium, ex omni latere ex pacto erit; adeo ut recte quidem admittatur, quod Leibnitius ait (*a*), *per successionem non tantum produci novum jus, sed vetus transferri.*

5. Non ita vero Leibnitio adsentiendum, ut aliam ab eo excogitatam rationem probare possis; Ea quippe nescio quid invenusti, immo & ridiculi involvit. *Testamenta*, fatetur ipse (*b*), *mero jure nullius essent momenti, nisi anima esset immortalis; sed quia mortui revera adhuc vivunt, ideo manent Domini rerum; quos vero hæredes reliquerunt, concipiendi sunt ut procuratores in rem suam.* Ita ergo vix quisquam toto in Orbe reperitur, qui rerum, quas possidet, plene Dominus sit: Immo ita, si quid inter homines agatur, respiciendum erit, an voluntati ejus, qui primum Domi- nus

(*a*) Leibnit. *Method. Nov. discendæ docend. Jurispr. Par.* 2. *special.* §. 15.
(*b*) Idem *loc. cit.* §. 20.

nus erat, plane consentiat. Concludendum denique esset, non ita quemque in hoc orbe rerum suarum dominum esse, ut non prius ab Adamo primo rerum absoluto Domino procuratio repetenda sit. Ceterum, est Heinecii sententia (*a*), quum alioqui verum sit, animam esse immortalem, non id tamen consequi videtur, ut mens corporis vinculis exsoluta fluxa hæc, & terrena curet, & dominium adfectet earum rerum, quibus ipsa non magis, quam gallina unionibus uti possit:

Id cinerem, & manes credis curare sepultos?

recte quærit apud Virgilium (*b*) Anna. *Licet itaque unicuique Jure Naturæ de re sua pro lubitu suo disponere per Testamentum, quod etiam eo mortuo pariturum erit effectum* (*c*).

§. III.

1. Præterea quum hæc tradita sint de Testamentis, eorum definitione, & in Jure Naturæ fundamentis; patet adeo *Testatorem* esse, qui testa-

---

(*a*) Heinec. *Dissert. de Testamenti fact. Jure Germ. arctiss. limit. circumscript.* §. *III.*

(*b*) Æneid. *IV. v.* 92.

(*c*) *Conf.* Barbeyrac. *ad* Pufendorf. *lib. IV. cap. X.* §. 4. *Not. n.* 2.

ſtamentum facit; *teſtari* idem referre, ac teſtamentum facere, ſeu ſuam de translatione dominii rerum poſt mortem relictarum voluntatem declarare. Unde *teſtatus* decedere dicitur, qui teſtamento facto moritur; *inteſtatus* vero, qui nullo teſtamento condito decedit. *Voluntas* denique *ultima* eſt, qua quis ea vult, quæ poſt mortem ſuam fieri debent.

2. Hæc omnia vera ſunt, a quibus tamen vir alioqui celeber Heinecius Thomaſio inhærens, & Merillio toto cœlo aberrat. Quandoque Grotii definitionem impugnat (a); Quandoque Jure Naturæ mortui voluntati nos parere non debere contendit (b): Abſurdum inſuper eſſe, ut leges de ſucceſſione ab inteſtato voluntate privati tollantur: Quandoque demum argumento jam ſupra a nobis extricato, [§.II.4.] tamquam firmiſſimo præſidio, inhæret (c). Quæ vero omnia (neſcio in quam partem dictum hoc recentes accipiant) falſa ſunt. Definitio tamen teſtamenti, quam Grotius concinnat, mihi nequit arridere, ſi ad ea animum revoces, quæ de teſtamenti explicatione monuimus.

(a) Heinec. *Prælect. ad* Grot. *de Jur. Bell. & Pac. Lib. II. cap. VI.* §. 14.

(b) Idem *Element. Jur. Natur. & Gent. lib. I.* §. CCLXXXVIII.

(c) Idem *cit. Diſſertat. de Teſtamenti fact.* §. *III.*

mus. [§. II. 2.] Si cui deinde videatur cum Heinecio, quod ea nihilominus definitione mortui voluntati adhuc parere cogeremur, quia scilicet, quoad vivus erat Testator, revocandi testamentum habuerit facultatem, is profecto hallucinabitur. Quamvis enim verum sit, tunc posse sciri, an Testator sententiam mutaverit, quam poterat mutare usque ad mortem, nempe quum jam mortuus fuerit; is vero Testator, si quum vivus erat, non revocavit, eo vivo sua dispositio veluti in pactum coaluit, praeterea perfectum, quum haeredis acceptatio post mortem sequuta est. [§. II. 3.) Deinde velle, aut non velle, voluntatemque mutare, aut non mutare, semper actus viventis est, etsi tunc demum deprehendi possit, quum quis jam mortuus fuerit. [§. II. 2.] Ergone quia testamentum revocabile est, non erit pactum, quum non revocabitur? aut quia facultas revocandi manet, (& si quae diximus deprehendantur) Juri Naturae repugnare dicendum est? cordate animadvertit Barbeyracius (a). *Verificata igitur conditione, si non revocaverit*, (etiamsi illud testamento inesse concedendum) *quum id non fecerit testator*, (quod ex eo tacite infertur, quod immutata voluntate decesserit) *pactum a principio con-*

(a) Barbeyrac. *ad* Pufendorf. *loc. cit. n.* 1.

contraxisse dicendus est. [§. II. 3.]

3. Denique quod Heinecius cum Feldeno contendit (*a*), absurdum esse, ut leges successionis intestatæ voluntate privati tollantur, hoc malo testamenti factionem laborare non est admittendum. Quandoquidem enim successio ab intestato revera non est, nisi præsumptum testamentum; ideo *si testamentum facere non liceret, nec ab intestato succedere liceret*. Etenim quando ab intestato succeditur, ex præsumpta voluntate defuncti succeditur; dispiciendum quippe, quæ maxime fuerit defuncti voluntas, quem res suas post mortem suam habiturum; Jure namque Naturæ unicuique facultas est rerum suarum post mortem suam possessorem constituendi; [§. II. 1. 2.] consequenter, quum sit colligendum, quem probabiliter in bona sua succedere voluerit defunctus, successio ab intestato est quasi tacita declaratio voluntatis defuncti de translatione rerum post mortem suam relictarum (*b*). Quamobrem, quum expressa de hac translatione voluntatis declaratio testamentum sit, [§. II. 2.] successio ab intestato ex testamento veluti tacito successio est. Ergo Feldenus

(*a*) Heinec. *cit. Dissertat. de Testament. fact.* §. *IV.* & *Prælect. ad* Grot. *loc. cit. n.* 1.

(*b*) *Conf. Exerc. nostram Jur. Nat. II.* §. *II.* 2.

nus, quum negaret testamenta esse Juris Naturalis, recte quoque negavit, successionem ab intestato esse hujus juris. Qui verò cum Heinecio negant prius, at posterius concedunt, non satis sibi consentiunt, quum præsumtæ voluntati plus tribuant, quam expressæ.

4. Sed si aliunde, quam a præsumta voluntate defuncti, quod adhuc nemo dubitavit, successionis intestatæ fundamenta erunt revocanda, leges adeo naturales intestatæ successionis regulæ quadam servantur in testamento, ut id Jure Naturæ valere intelligatur. Nimirum ita cuique licet testari, ut eos, qui ab intestato succedere natura deberent, non defraudet. Non defraudari autem dicuntur, quum iis portio quædam legitima contigerit. Scilicet eo res demum redire potest, si Natura inspiciatur in deferendis successionibus, nempe quod Jus Naturæ non patitur, ut quos generavimus fame perire compellamus, si alioqui de bonis nostris fruendum aliis committimus. Fundamentum hujus juris luculenter Cicero prodidit (a): *Quemadmodum communis est animantium conjunctionis appetitus, ita cura quoque eorum, quæ procreata sunt. Nam* (b) *hæc inter se congruere*

(a) Cic. *de Offic. Lib. I.*
(b) Idem *de Finib. Lib. III.*

re non possent, ut procreari quidem Natura vellet, diligi autem procreata non curaret. Si vero ita portione aliqua successoribus cautum est, ut non egere possint, reliquum quisque pro lubitu suo in quemcumque voluerit trasmittet; non enim ita successores intestato venientes bonorum Dominos fingere poteris, quantumcumque vis naturalis illa prævaleat, ut aliquid Domino in rem suam non liceat. Ceterum id eveniret, ut nemo vivens per pactum, aut moriens per testamentum ullo modo res suas transmittere posset; jus quippe filiorum, successorumque ab intestato pari ratione obstaret. Ergo tunc successio ab intestato in omne jus morientis datur, quum ille voluntatis suæ nullam edidisset testationem, ex præsumta primum ejus voluntate, deinde ex officiis Juris Naturæ, quæ tandem eodem redire videntur, ut eam præsumtionem voluntatis faciant: Et si adhuc voluntatem suam testatus esset, successoribus intestato venientibus id tantum jus dari potest contra tabulas, in quantum Natura non patitur, ut quos generavimus fame perire compellamus; reliquum ad hæredem institutum pertinebit. Hoc denique satis exaratum est, quum in omni eventum concludendum sit: *Nemini licere Jure Naturali testari, si liberi, proximique hæredes intestati damnum, famem, aut inopiam patiantur* (*).

§. IV.

(*) Ita ergo intelligendum, quod Wolfius *Jur. Nat. Part. VII.*

§. IV.

Quem verò testamenti factionem, hæredisque institutionem ejusmodi actum esse, qui variis hominum fraudibus, dolisque sit obnoxius, latere potest? Lepide senex ille Periplectomenes apud Plautum (a) hæreditatis captandæ desiderium his verbis depinxit:

Mea bona (ait) *morte cognatis dicam, inter eos partiar.*

VII. Cap.V. §.983. ait dari hæredes *Naturales*, & *Voluntarios*, hæredes naturales scilicet, quos ipsa Natura constituit; voluntarios verò, quos defunctus voluntate sua sive expressa, sive tacita, aut præsumta instituit. Liberos item esse hæredes naturales parentum, & parentes hæredes naturales liberorum improlium. Scilicet, ut parentibus eatenus testari liceat, quatenus hæredes hi naturales damnum, inopiamve non patiantur. Qui recte eatenus hæredes dicuntur, vel quatenus portio hæc legitima iis debetur, vel ultra eam, si parens intestatus obierit; naturaliter enim intelligatur eos alterutro modo parentes ad successionem admitti voluisse. Quæ ratio si procul abest, non erit, quominus in quoscumque voluerint, queant parentes hæreditatem suam transferre. Quod si quas recipit interpretationes, alibi erit dicendi locus.

(a) Plaut. *Milit. Glorios. III. v.* 113. *seqq.*

Illi apud me edunt, me curant, visunt quid agam, ecquid velim?
Priusquam lucet, adsunt, rogitant, noctu ut somnum ceperim?
Eos pro liberis habeo; quin mihi mittunt munera:
Sacrificant: dant inde partem majorem mihi, quam sibi:
Adducunt ad exta: me ad se, ad prandium, ad cœnam vocant:
Ille miserrimum se retur, minimum qui misit mihi.
Illi inter se certant donis: Ego hæc mussito mecum:
Bona mea inhiant, certatim mittunt dona, & munera.

Quid denique sacra fames auri mortalia pectora non cogit? Principes igitur, Legumque latores merito ad fraudes omnes cohibendas cæremonias quasdam testamenti factionibus, ritusque, & solemnitates addiderunt, quæ Juri tamen Civili natales suos adscribunt (a). Idipsum verò naturalem æquitatem habet, & ipsum Jus Naturale est, & ratio naturalis. Quid enim tam Juri Naturæ congruum

(a) Pufendorf. *de Jur. Nat. & Gent. Lib. IV. Cap. X. §. 7.*

gruum est, quam id cavere, ut fraudes hominum in actu potissimum talia passo vitentur, tollanturque additis solemnitatibus, cæremoniisque, ut facti veritas quam solide innotescat? Rem omnem ita exprimit Jo: Hedricus Boeclerus (*a*): *De forma testamentorum liberè, & indifferenter Legislator decernit, prout suæ Reipublicæ, & temporum intuitu, hominumque captu, fraudibus, & iniquitatibus potissimum obviam iri, reique authoritatem, & fidem conciliari opportunum judicat. Potestatem vero ipsam disponendi de re sua per testamentum, ut Jure Naturæ fundatam, neque auferre prorsus potest, & ad Æquitatis Naturalis normam sua legislatione explicare studet, & interdum ad tempora, & rationes suæ reipublicæ limitat, reducitque*. Quandoquidem ergo nihil tam Juri Naturæ congruum est, quam fraudes vitare in actu talia plurimum passo, & solemnitates Juris Civilis nihil proprius efficiunt, quam fraudes omnes cohibere, quibus testamentum ut plurimum scatet, consequenter *ritus, & solemnitates Juris Civilis ad validitatem testamenti Jure Naturali substinentur, ut via*

(*a*) Jo. Henr. Boeclerus *Comment. ad* Grotium *de Jur. Bell. & Pac. lib. II. cap. VI. pag.* 232.

deus obnixe concludens, non ita Jure Civili cautum esse, ut veritas innotescat; non inde pensum habens, quod ultra Juris Civilis solemnitates aliquot ipse expeteret. Ceterum si non ita concludis, & Buddeo non ita facile largiris, fraudes existimans aliqua Juris Civilis solemnitate posse demum interverti, testium certe necessitatem in testamento non omittes; eam enim solemnitatum omnium praecipuam, securioremque [§. V. 1.] esse non ibis inficias.

3. Non negaverim porro naturaliter ad testamenti validitatem quoad modum testandi id sufficere, ut quocumque modo constet hanc esse defuncti voluntatem. Negaverim autem, si ad ea animum repetas, quae de tot fraudibus in testamento obviis mox dicta sunt, testes ad id unice comparatos non esse, ut voluntas praeclarius constet, utque ipsam scripturam, si de ea contendatur, nec falsam, nec supposititiam esse deprehendatur [§. V. 1.]. Quum enim, ut de voluntate constet, solemnitas aliqua ex Jure Civili accersenda sit [§. IV. V. 2.], & nulla alia suppetat, quam testium adhibitio, quae si ad alias omnes comparetur, securior est [§. V. 1.], saltim quae securior esse debet [§. V. 2.], & quae major a Jure Civili reputatur [§. V. 1.]; ideo, si ad effectum respicias, ad testamenti validitatem testes adhiberi necessarium est. Des mihi porro voluntatem certam esse, & de ea indubitate constare,

tunc

tunc neque scripturam, neque testes, neque ullam ex Juris Civilis solemnitatibus possum desiderare. Unum quæro, an scriptura, testibus, qui interfuerunt, & omni alio modo, quo possit de voluntate constare, (eo enim tendunt omnes Juris Civilis solemnitates [§. IV.]) penitus prætermissis, aliquis Deus voluntatem illam esse declarabit? Inde mihi non contrarius Wolfius (a) *naturaliter testamentum validum esse*, ait, *quoad modum testandi, si quocumque modo constet hanc esse voluntatem defuncti. Quoniam enim testamentum non est, nisi declaratio expressa voluntatis defuncti de translatione dominii rerum suarum post mortem relictarum, ut valeat testamentum, alia re non opus est; quam ut constet hanc revera esse voluntatem defuncti. Quod si ergo certo constet testatorem hoc modo declarasse voluntatem suam, in modo testandi nihil desideratur, consequenter quoad eum testamentum habet omnia requisita, quæ naturaliter habere potest . . . . . Solemnitates, quas requirit jus Romanum, etsi apud Romanos suas habuerint rationes, nulla tamen naturali ratione nituntur, nec nostro statui conveniunt*. Hæc Wolfius recte, prudenterque, quum possit de voluntate constare. Hoc addimus præterea, quid ad hoc re-

---

(a) Wolfius *Jur. Nat. Part. VII. Cap. V.* §.1026.

deus obnixe ... ...tibus accersendum esse; cautum ess... ...e adhibendæ sint; sed qua sum ha... ...ntate constare. *Non autem* ali... ...stare, ipsemet Wolfius (a) di... ...as *coram testibus aperiatur*, f... ...uram *redigatur, aut ab alio re*... *...manu testatoris subscribatur*. Si ...o ex his modis opus est ad volunta... ...m, quo facilius deinde, & securius id ..., jam a nobis concludendum est. Quan... enim oportet ad fraudes omnes tollendas ...itum aliquod, sive modum, aut solemnita... *in testamento* requiri, & præterea ut de ipsa ...ptura constet, quæ est alteruter ex dictis mo... ..., testes requiri jam a nobis demonstratum est; [§. V. 1.] unum & securiorem ex modis hisce omnibus, quibus voluntas constare potest, testes esse per se patet. Quum ergo demum eo res redeat, ut nullo modo, præterquam testibus, voluntas constet; testamentumque tunc validum intelligatur quoad modum testandi, quum possit de voluntate constare; plane sequitur, *Testes ad voluntatem revocari, nec posse intelligi sine testibus constare de voluntate. Si ergo, quum non constat de voluntate, testamentum nullum est*, (quod undique patet)

(a) Idem *loc. cit.* §. 1027.

tet) *quandoquidem sine testibus de voluntate non constat, sequitur testamentum sine testibus confectum omnino nullum esse.*

§. VI.

1. Immo si adhuc inhærebis amplissimo Auctori, hoc ipsum facilè animadvertes, testamenti naturam esse, ut coram testibus voluntas instituendi hæredis aperiatur. Quandoquidem enim ea actus cujusque natura est, ut iisdem pene membris absolvi dicatur, quibus modis in hominum conspectum prodire potest; quum non aliunde testamentum, quam solis testibus, in fidem hominum recipi queat, quod jam abunde demonstratum est; [§.V. 1. 2. 3.] *Ea profectò natura testamenti dicenda est, ut coram testibus voluntas hæredis instituendi aperiatur.*

2. Quod si mores omnium Gentium sibi quidquam loci hac in re vindicant, hoc ego de moribus omnium Gentium deduci posse comprobaverim. Penes antiquissimos Romanos si repeterem testamenti condendi mores; rem agerem supervacaneam. Hi vel ante leges Decemvirales in comitiis calatis, ut facilius voluntas præter alias caussas innotuisset, condidere testamenta, ceu patet ex Gellio (*a*). Unde ab iis comitiis, ceu ex

(*a*) Gellius *Noct. Attic. XV.* 27.

testimonio, mulieres, impuberes, servos, furiosos, surdos, mutos abfuisse observavit Thomasius (*a*). Transiit idem jus in XII.tabulas, ubi his fere verbis legebatur: *Qui se sinit testarier, libripensve fuerit, ni testimonium feriatur, improbus, intestabilisque esto* (*b*). Hinc tum demum penes eosdem ratum erat militare testamentum, quamvis eidem omnes fere solemnitates remitterentur, quum quis præsentibus commilitonibus aliquot hæredem nuncupasset, vel gladio in arena; aut literis sanguine rutilantibus in vagina scripsisset (*c*). Exempla testamentorum Atticorum haud pauca extant apud Diogenem Laertium (*d*). Leges Solonis Atheniensibus, non extantibus liberis, concessisse liberam coram hominibus testandi voluntatem, quem sua bona post mortem suam vellent habiturum, Plutarchus tradit (*e*). Quid denique circa modos testandi omnes Græciæ populos, institutis alioqui diffidentes, convenisse, te-sta-

(*a*) Christ. Thomasii *Notæ ad Instit. de testam. ordinand.*
(*b*) Gell. *Noct. Attic. VI. 7. XV.* 13.
(*c*) *L.* 1. *&* 5. *C. de testam. milit.*
(*d*) *Conf.* Pfeiferri *Antiq. Græcar. p.* 770. *seq.*
(*e*) Plutarch. *in Solone p.* 90. *Conf.* Demosthen. *Orat. in Stephan. II. p.* 983.

ftatur Isocratès in *Ægenetico*. Ut non hic moneam de sequioris ævi testamentis, Alexandri, Micipsæ, Augusti, Constantini M., Justiniani, qui accersitis viris Principibus, Pontificibusque, voluntatem hæredis in Regno, in bonis, in tota denique fortuna instituendi, declararunt (*a*) *Substantia denique testamenti est*, [§. VI. 1.] *eaque diutius fuisse deprehenditur, eorum testibus voluntatem declarari, ut ita fraudes evitentur, & voluntas testatoris solide emergat.* [§. V. 1. 3.]

§. VII.

Non ita verò excluderem sustineri ad obligationem naturalem testamentum posse, etsi testibus non signatum. Sed hoc eodem fere sensu acciperem, quo supra cordatus Auctor dixit, legem intelligi, quæ valere ait testamentum inter liberos etiam imperfectum: Scilicet quod in eo testes non signati sint, & adhuc tamen interfuerint. Ceterum si mihi videatur obstare Pufendorfius (*b*), is

(*a*) *Conf.* Q. Curtius *De reb. gest. Alex. Magn. Lib. X. cap. VIII. alias V.* Sallustius *de Bello Jugurthino*. Sveton. *in August.* Suidas. Murator. *Annal.*

(*b*) Pufendorf. *de Jur. Nat. & Gent. lib. IV. cap. X.* §. 8.

is mihi profecto non obstat, etiamsi apud illum sit, valere testamentum ad naturalem obligationem solemnitatibus destitutum. Is porro de testibus non intellexit, nec intelligere potuit, quum ii ad voluntatem cognoscendam in testamento substantiæ sint [§. V. 2.]: Denique in subjecto, dum de voluntate constet, de ceteris deinde solemnitatibus disputat. Hoc a nostra thesi quam alienum sit, nemo non videt.

§. VIII.

Quid ergo, quæram denique, scriptum illud, de quo sermo est, valebit? Id profecto, ut testamentum valere non potest [§. V. 3.], ut electio, potest. Hoc idem æque recto subjicit Auctor. Quo vero jure valebit hæc electio? Eodem porro, quo testamentum non valere autumavimus. Quisquis vero strueret argumentum; quod quum ejus scripti voluntas constet in electione, eodem modo & constare debeat in institutione hæredis, scilicet & in toto testamento. Responderem, de electione eo scripto constare, de testamento non item: Ut electionis quippe voluntas constet, vel etiam nutum sufficere posse: ea enim electio non est voluntas hæredis instituendi, sed declaratio voluntatis jam perfectæ ab Auctore suo: Testamentum verò est voluntas hæredis instituendi, cui testes connaturales sunt, & substan-

stan-

stantiam faciunt [§. VI. 1. 2.]. Rursus scriptum illud, non ut testamentum Jure Naturæ recipi potest, sed ut electio, cui nihil ex solemnitatibus Juris Civilis accersendum est, uti in testamento; [§. IV.] earum deinde solemnitatum testes primas habere manifestum est, [§. V. 1.] *Jus Naturæ igitur in reliquis actibus, ut mera electione, scripto, quod adhuc infimum non est, sibi satisfacit ad voluntatem eruendam.*

§. IX.

1. Quærit postremum Auctor, an valeat conditio, an substitutio, quam filia hæredis institutioni, electionique adjecit? [§. I.] Respondet neutrum valere, Rationes adfert, quia illas Avus non injecerat fideicommisso. Rursus quia de suo, non de alieno quemque largiri oportet (*a*). Itaque ego secundum Jura Civilia facile adsentior, & distinctione utor. Quo quidem loco valere potest hæc conditio, aut hæc substitutio? An in testamento? Sed id nullum, infectumque est. [§. I.] An vero, quod fortius est, in Electione? Et non utique cum Auctore respondeo, quum ea simplex sit electio,

(*a*) *L.* 6. & 7. §. *ult. D. de legat.* 3. *L. Unum ex familia* §. *sed si fundum D. de legat.* 2.

Illi apud me edunt, me curant, visunt quid agam, ecquid velim?
Priusquam lucet, adsunt, rogitant, noctu ut somnum ceperim?
Eos pro liberis habeo; quin mihi mittunt munera:
Sacrificant: dant inde partem majorem mihi, quam sibi:
Adducunt ad exta: me ad se, ad prandium, ad cœnam vocant:
Ille miserrimum se retur, minimum qui misit mihi.
Illi inter se certant donis: Ego hoc mussito mecum:
Bona mea inhiant, certatim mittunt dona, & munera.

Quid denique sacra fames auri mortalia pectora non cogit? Principes igitur, Legumque latores merito ad fraudes omnes cohibendas cæremonias quasdam testamenti factionibus, ritusque, & solemnitates addiderunt, quæ Juri tamen Civili natales suos adscribunt (*a*). Idipsum verò naturalem æquitatem habet, & ipsum Jus Naturale est, & ratio naturalis. Quid enim tam Juri Naturæ congruum

(*a*) Pufendorf. *de Jur. Nat. & Gent. Lib. IV. Cap. X. §. 7.*

gruum est, quam id cavere, ut fraudes hominum in actu potissimum talia passo vitentur, tollanturque additis solemnitatibus, cæremoniisque, ut facti veritas quam solide innotescat? Rem omnem ita exprimit Jo: Henricus Boeclerus (*a*): *De forma testamentorum liberè, & indifferenter Legislator decernit, prout suæ Reipublicæ, & temporum intuitu, hominumque captu, fraudibus, & iniquitatibus potissimum obviam iri, reique authoritatem, & fidem conciliari opportunum judicat. Potestatem vero ipsam disponendi de re sua per testamentum, ut Jure Naturæ fundatam, neque auferre prorsus potest, & ad Æquitatis Naturalis normam sua legislatione explicare studet, & interdum ad tempora, & rationes suæ reipublicæ limitat, reducitque.* Quandoquidem ergo nihil tam Juri Naturæ congruum est, quam fraudes vitare in actu talia plurimum passo, & solemnitates Juris Civilis nihil proprius efficiunt, quam fraudes omnes cohibere, quibus testamentum ut plurimum scatet, consequenter *ritus, & solemnitates Juris Civilis ad validitatem testamenti Jure Naturali subsistinentur, ut* *via*

(*a*) Jo. Henr. Boeclerus *Comment. ad* Grotium *de Jur. Bell. & Pac. lib. II. cap. VI. pag.* 232.

via fraudibus intercludatur, veritasque solidius innotescat (a).

§. V.

1. Jam ergo quæ major Jure Civili in testamentis desideratur solemnitas, quam testium adhibitio; aut quid unquam Jus Naturæ tutius recepit, ut veritas facti, hominumque voluntas deprehendatur, quam eorum, qui interfuerunt, testimonium? Hoc vel Deus ipse expetit in sacris literis, ubi, si adhuc veritas quæratur, testibus omnia expediri pronunciat: *In ore duorum vel trium stet omne verbum*. Sed si cui videatur posse objicere, quod scriptura viva voce & diuturnior sit, & securior, & nulla fraus subesse possit, si testator aut manu sua testamentum scribat, aut ei ab alio scripto subscribat; quid vero tum, si quis summus fraudum politicarum artifex manum testatoris imitetur; si supprimat verum testamentum, atque supponat aliud, illudque pro vero venditet? Tunc certe testes adhiberentur. Quandoquidem enim iis securius fraudibus cavetur [§. IV.], ut de ipsa testatoris scriptura constet, in qua tot fraudes subesse possunt, omnino necessarii sunt.

Quam-

(a) Barbeyrac. *ad* Pufendorf. *loc. supr. cit.*

Quamobrem quum illum actum dixeris necessarium, sine quo via fraudibus intercludi non potest, & non aliter securius in testamento via fraudibus præcludatur, quam testibus, ii enim, ut de ipsa scriptura constet necessarii sunt, testes in testamento tamquam actum necessarium ad vitandas fraudes, voluntatemque sedulo deprehendendam, adhiberi plane consequitur.

2. Nec ergo potest, quum jam testibus ad omnem effectum opus sit [§. V. 1.], cum Buddeo (*a*) replicari, quod testes falsi, corruptique possint adhiberi. Ceterum si hoc ultimum contendas, id non potes, nisi impius contendere. Mente id repetas, malum quemque non præsumi, quin immo (quod honestati adsentitur) quemque & bonum, & justum esse. Quod vero quis vir improbus quandoque reperiatur, itane tota humani generis fides plane labetur? Dum vero si concludis cum Buddeo tantas esse,& ubique versari hominum fraudes, captionesque, ut nec scriptura, nec testes sufficiant ad veritatem solidius eruendam; eo ipso requiris omnes Juris Civilis solemnitates, quibus omnibus forsan non ita veritas in obscuro maneret, facilius quippe est unum, aut duo deficere, quam tria, vel plura. Fallitur ergo Bud-

deus

(*a*) Buddeus *loc. cit.* §. xxxvi.

deus obnixe concludens, non ita Jure Civili cautum esse, ut veritas innotescat; non inde pensum habens, quod ultra Juris Civilis solemnitates aliquot ipse expeteret. Ceterum si non ita concludis, & Buddeo non ita facile largiris, fraudes existimans aliqua Juris Civilis solemnitate posse demum interverti, testium certe necessitatem in testamento non omittes; eam enim solemnitatum omnium praecipuam, securioremque [§. V. 1.] esse non ibis inficias.

3. Non negaverim porro naturaliter ad testamenti validitatem quoad modum testandi id sufficere, ut quocumque modo constet hanc esse defuncti voluntatem. Negaverim autem, si ad eam animum repetas, quae de tot fraudibus in testamento obviis mox dicta sunt, testes ad id unice comparatos non esse, ut voluntas praeclarius constet, utque ipsam scripturam, si de ea contendatur, nec falsam, nec suppositiam esse deprehendatur [§. V. 1.]. Quum enim, ut de voluntate constet, solemnitas aliqua ex Jure Civili accersenda sit [§. IV. V. 2.], & nulla alia suppetat, quam testium adhibitio, quae si ad alias omnes comparetur, securior est [§. V. 1.], saltim quae securior esse debet [§. V. 2.], & quae major a Jure Civili reputatur [§. V. 1.]; ideo, si ad effectum respicias, ad testamenti validitatem testes adhiberi necessarium est. Des mihi porro voluntatem certam esse, & de ea indubitate constare,

tunc

tunc neque scripturam, neque testes, neque ullam ex Juris Civilis solemnitatibus possum desiderare. Unum quæro, an scriptura, testibus, qui interfuerunt, & omni alio modo, quo possit de voluntate constare, (eo enim tendunt omnes Juris Civilis solemnitates [§. IV.]) penitus prætermissis, aliquis Deus voluntatem illam esse declarabit? Inde mihi non contrarius Wolfius (a) *naturaliter testamentum validum esse*, ait, *quoad modum testandi, si quocumque modo constet hanc esse voluntatem defuncti. Quoniam enim testamentum non est, nisi declaratio expressa voluntatis defuncti de translatione dominii rerum suarum post mortem relictarum, ut valeat testamentum, alio re non opus est, quam ut constet hanc revera esse voluntatem defuncti. Quod si ergo certo constet testatorem hoc modo declarasse voluntatem suam, in modo testandi nihil desideratur, consequenter quoad eum testamentum habet omnia requisita, quæ naturaliter habere potest . . . . . Solemnitates, quas requirit jus Romanum, etsi apud Romanos suas habuerint rationes, nulla tamen naturali ratione nituntur, nec nostro statui conveniunt*. Hæc Wolfius recte, prudenterque, quum possit de voluntate constare. Hoc addimus præterea, quid ad hoc re-

(a) Wolfius *Jur. Nat. Part. VII. Cap. V.* §.1026.

requiratur, ex solemnitatibus accersendum esse; non plane, ut omnes eæ adhibendæ sint; sed quæ facilius potest de voluntate constare. *Non autem potest de voluntate constare*, ipsemet Wolfius (a) ait, *nisi aut voluntas coram testibus aperiatur, aut eadem in scripturam redigatur, aut ab alio redacta propria manu testatoris subscribatur*. Si igitur alterutro ex his modis opus est ad voluntatem eruendam, quo facilius deinde, & securius id comparetur, jam a nobis concludendum est. Quandoquidem enim oportet ad fraudes omnes tollendas requisitum aliquod, sive modum, aut solemnitatem in testamento requiri, & præterea ut de ipsa scriptura constet, quæ est alteruter ex dictis modis, testes requiri jam a nobis demonstratum est; [§. V. 1.] unum & securiorem ex modis hisce omnibus, quibus voluntas constare potest, testes esse per se patet. Quum ergo demum eo res redeat, ut nullo modo, præterquam testibus, voluntas constet; testamentumque tunc validum intelligatur quoad modum testandi, quum possit de voluntate constare; plane sequitur, *Testes ad voluntatem revocari, nec posse intelligi sine testibus constare de voluntate*. *Si ergo, quum non constat de voluntate, testamentum nullum est*, (quod undique patet)

(a) Idem *loc. cit.* §. 1027.

tet) *quandoquidem sine testibus de voluntate non constat, sequitur testamentum sine testibus confectum omnino nullum esse.*

§. VI.

1. Immo si adhuc inhærebis amplissimo Auctori, hoc ipsum facilè animadvertes, testamenti naturam esse, ut coram testibus voluntas instituendi hæredis aperiatur. Quandoquidem enim ea actus cujusque natura est, ut iisdem pene membris absolvi dicatur, quibus modis in hominum conspectum prodire potest; quum non aliunde testamentum, quam solis testibus, in fidem hominum recipi queat, quod jam abunde demonstratum est; [§.V. 1. 2. 3.] *Ea profectò natura testamenti dicenda est, ut coram testibus voluntas hæredis instituendi aperiatur.*

2. Quod si mores omnium Gentium sibi quidquam loci hac in re vindicant, hoc ego de moribus omnium Gentium deduci posse comprobaverim. Penes antiquissimos Romanos si repeterem testamenti condendi mores; rem agerem supervacaneam. Hi vel ante leges Decemvirales in comitiis calatis, ut facilius voluntas præter alias caussas innotuisset, condidere testamenta, ceu patet ex Gellio (*a*). Unde ab iis comitiis, ceu ex te-

(*a*) Gellius *Noct. Attic. XV.* 27.

testimonio, mulieres, impuberes, servos, furiosos, surdos, mutos abfuisse observavit Thomasius (a). Transiit idem jus in XII. tabulas, ubi his fere verbis legebatur: *Qui se sinit testarier, libripensve fuerit, ni testimonium feriatur, improbus, intestabilisque esto* (b). Hinc tum demum penes eosdem ratum erat militare testamentum, quamvis eidem omnes fere solemnitates remitterentur, quum quis præsentibus commilitonibus aliquot hæredem nuncupasset, vel gladio in arena; aut literis sanguine rutilantibus in vagina scripsisset (c). Exempla testamentorum Atticorum haud pauca extant apud Diogenem Laertium (d). Leges Solonis Atheniensibus, non extantibus liberis, concessisse liberam coram hominibus testandi voluntatem, quem sua bona post mortem suam vellent habiturum, Plutarchus tradit (e). Quid denique circa modos testandi omnes Græciæ populos, institutis alioqui diffidentes, convenisse, te-

sta-

(a) Christ. Thomasii *Notæ ad Instit. de testam. ordinand.*

(b) Gell. *Noct. Attic. VI. 7. XV.* 13.

(c) *L.* 1. & 5. *C. de testam. milit.*

(d) *Conf.* Pfeiferri *Antiq. Græcar. p.* 770. *seq.*

(e) Plutarch. *in Solone p.* 90. *Conf.* Demosthen. *Orat. in Stephan. II. p.* 983.

flatur Isocrates in *Ægenetico*. Ut non hic moneam de sequioris ævi testamentis, Alexandri, Micipsæ, Augusti, Constantini M., Justiniani, qui accersitis viris Principibus, Pontificibusque, voluntatem hæredis in Regno, in bonis, in tota denique fortuna instituendi, declararunt (*a*) *Substantia denique testamenti est*, [§. VI. 1.] *eaque diutius fuisse deprehenditur, coram testibus voluntatem declarari, ut ita fraudes evitentur, & voluntas testatoris solide emergat.* [§. V. 1. 3.]

§. VII.

Non ita verò excluderem substineri ad obligationem naturalem testamentum posse, etsi testibus non signatum. Sed hoc eodem fere sensu acciperem, quo supra cordatus Auctor dixit, legem intelligi, quæ valere ait testamentum inter liberos etiam imperfectum: Scilicet quod in eo testes non signati sint, & adhuc tamen interfuerint. Ceterum si mihi videatur obstare Pufendorfius (*b*), is

(*a*) *Conf.* Q. Curtius *De reb. gest. Alex. Magn. Lib. X. cap. VIII. alias V.* Sallustius *de Bello Jugurthin.* Sveton. *in August.* Suidas. Murator. *Annal.*

(*b*) Pufendorf, *de Jur. Nat. & Gent. lib. IV. cap. X.* §. 8.

is mihi profecto non obstat, etiamsi apud illum sit, valere testamentum ad naturalem obligationem solemnitatibus destitutum. Is porro de testibus non intellexit, nec intelligere potuit, quum ii ad voluntatem cognoscendam in testamento substantiæ sint [§. V. 2.]: Denique in subjecto, dum de voluntate constet, de ceteris deinde solemnitatibus disputat. Hoc a nostra thesi quam alienum sit, nemo non videt.

§. VIII.

Quid ergo, quæram denique, scriptum illud, de quo sermo est, valebit? Id profecto, ut testamentum valere non potest [§. V. 3.], ut electio, potest. Hoc idem æque recto subjicit Auctor. Quo vero jure valebit hæc electio? Eodem porro, quo testamentum non valere autumavimus. Quisquis vero strueret argumentum; quod quum ejus scripti voluntas constet in electione; eodem modo & constare debeat in institutione hæredis, scilicet & in toto testamento. Responderem, de electione eo scripto constare, de testamento non item: Ut electionis quippe voluntas constet, vel etiam nutum sufficere posse: ea enim electio non est voluntas hæredis instituendi, sed declaratio voluntatis jam perfectæ ab Auctore suo: Testamentum verò est voluntas hæredis instituendi, cui testes connaturales sunt, & substan-

stantiam faciunt [§. VI. 1. 2.]. Rursus scriptum illud, non ut testamentum Jure Naturæ recipi potest, sed ut electio, cui nihil ex solemnitatibus Juris Civilis accersendum est, uti in testamento; [§. IV.] earum deinde solemnitatum testes primas habere manifestum est. [§. V. 1.] *Jus Naturæ igitur in reliquis actibus, ut mera electione, scripto, quod adhuc infimum non est, sibi satisfacit ad voluntatem eruendam.*

§. IX.

1. Quærit postremum Auctor, an valeat conditio, an substitutio, quam filia hæredis institutioni, electionique adjecit? [§. I.] Respondet neutrum valere, Rationes adfert, quia illas Avus non injecerat fideicommisso. Rursus quia de suo, non de alieno quemque largiri oportet (*a*). Ita ego secundum Jura Civilia facile adsentior, & distinctione utor. Quo quidem loco valere potest hæc conditio, aut hæc substitutio? An in testamento? Sed id nullum, infectumque est. [§. I.] An vero, quod fortius est, in Electione? Et non utique cum Auctore respondeo, quum ea simplex sit electio,

(*a*) *L. 6. & 7. §. ult. D. de legat. 3. L. Unum ex familia §. sed si fundum D. de legat. 2.*

ctio, non institutio; ceterum ut institutio non valeret [§. VIII.]. Sed si electio simplex est, ea dispositionem præmittit ab Auctore suo; hinc non ut testatricem, dominanive, sed ut procuratricem ea, quæ elegit, haberi oportet. [§. X.]

2. Idem prope est in Jure Naturæ. Ea quidem conditio, & substitutio hæredis institutioni minime suffragatur. Quum enim, quod majus est, testamentum nullum sit [§. V. 3.], & conditionem, & substitutionem, quæ non sunt, nisi hæreditatis, institutionisque adpendices, plane nullas esse oportet.

§. X.

1. Quæstio jam remanet an Electionem adpendices afficiant, quæ sola valida est? [§. VIII.] Eodem prope scopulo inhærebimus. Nec enim solemnitatum, aut voluntatis, ut de testamento docuimus, sed facultatis, dominiique defectus obstat. Duplex porro Jure Naturæ usuvenit rerum, juriumque per voluntatem Domini transmissio, aut *plena*, aut *minus plena*. Quum enim Dominus rem suam ita in alium transfert, ut is jure, quod ipse habuit, utatur; tunc plenam dixerim transmissionem; ut inde nihil sit, quod posteriori domino non liceat. Si vero ita rem Dominus transferat, ut non inde omne licere accipienti, nisi unum, aut duo, quæ ipse peculiariter præceperit, arguatur; tunc minus plenam intellexerim transmis-

mis-

missionem ; nec ita dominum fieri , sed procuratorem , aut administratorem ; *Domino quippe nihil in rem suam non licere debet.*

2. Sane hæc de re non domina Filia est , sed uti simplex procuratrix haberi debet. Quum enim ei non liceat de re Patris , nisi favore unius ex suis filiis , quem ipsa elegisset , disponere ; facile patet , nec liberam ei competiisse hæreditatis dispositionem ; quod certe pleno dominio adversari nemo non videt . Atqui adpendices struere , uti conditionem , si Mæviam uxorem non duceret , & substitutionem precariam , idem esset , ac de re tamquam sua , & pro libito suo decernere . Ceterum dum plena domina Filia non est , ea facultas , de qua contendimus, a Domino demandari expresse debuit , ac ipse de illa eligendi fecit , quæ vero eo ipso non plenam dominam fecit . Quod si verò nec illa eligendi facultas data fuisset , vera , plenaque domina censeretur , nihil enim adpareret , quod non liceret , liceretve . *Dum itaque unum concessum est , nihil licere potest ultra illud unum , quod concessum est : Quandoquidem si nihil specialiter concessum , facta transmissione , omne licere argueretur.*

3. Jam vero postremum patet , quum quis plene Dominus non est , plura sibi adrogare non posse, quam a priore Domino accepisset : *Uti enim Domino nihil non licere debet in rem suam ; ita & non Domino nequidquam in rem alterius licere potest.*

Ergo si Filia hoc casu nihil a Domino accepit, nisi electionem, electione facta, quantum sibi licuit fecit; quodque insuper adjecit, id non Domina fecit. Conditio demum, & substitutio, quam electioni adjecit, quum meram eligendi habuisset facultatem, ita nulla est, uti *quod ultra ea fit, quorum facultas a Domino signanter transmissa est, id plane faciendi nulla facultas est.*

S. D. G.

EXER-

EXERCITATIO JURIS NATURALIS II.

De Spuriis, & ex nefario coitu procreatis factione testamenti passiva carentibus, legitimorum scilicet, & illegitimorum notione, & quatenus intestatæ, aut declaratæ successionis incapaces Jure primum Civili, deinde Naturali habeantur: Præterea de Legatis sub modo, aut sub conditione relictis; hujus quotuplicitate, & J. Civilis vulgari exceptione: Dolo facit petens, quod qui si haberet, restituere oporteret.

AD JACOBI CUJACII CONSULTATIONEM II.

Quæ est: *DE LEGATO A PRESBYTERO FILIÆ SUÆ SPURIÆ RELICTO.*

ΣΥΝΟΨΙΣ.

§. I. E*Pitome secundæ Consultationis*. §. II. 1. *Quotuplex sit successio, & undenam derivetur?* 2. *Successionem ab intestato niti defuncti voluntate, ejusque rei demonstratio.* 3. *Quæ*

 sint

sint ejus rei in Reipublicæ tranquillitate fundamenta? 4. *Quid Jus Civile in intestata successione constituat? Liberorum successio a præsumta defuncti voluntate derivatur.* 5. *Liberos cuique suos in successione potiores esse.* 6. *Qui sint in Jure Civ. filii naturales, qui legitimi, & naturales; qui vero nec naturales?* 7. *Quæ sit in Jure Nat. conjugalis societas, quæ vetita coitio; & quare vetita coitio Juri Nat. contraria sit?* 8. *Qui dicantur in Jure Nat. legitimi, & illegitimi; qui naturales, & non naturales?* 9. *Naturam hominibus in propriam sobolem amorem impertiri. Quos deinde secundum Naturam amare videamur?* 10. *Liberos illegitimos ab intestata successione excludendos esse demonstratur.* §. III. 1. *Conjugalem societatem ad Reipublicæ tranquillitatem proditam esse, ut constaret partus cujusque pater. Cur mater certa sit, pater vero incertus? Quæ sit hac de re certitudo juris?* 2. *In vetita coitione nullatenus dari certitudinem juris, multo minus facti, demonstratur.* 3. *Quare liberi illegitimi patrem non habere dicantur?* 4. *Cur ergo ex hac incertitudine originis ad Parentum intestatam successionem admitti nequeant?* §. IV. 1. *An & in declarata voluntate liberi illegitimi a successione excludantur?* 2. *Declaratam successionem eatenus sequendam esse, quatenus Jur. Nat. officiis, & Reipublicæ tranquillitati expediat.* 3. *Quatenus filium illegitimum alicujus filium dicere possimus?* 4. *Duplex in filios illegitimos ad hæ-*

re-

reditatem declaratam impedimentum. 5. *Alterum scilicet ex ipsorum filiorum conditione, & natura.* 6. *Alterum ex eo Parentum, qui generarunt. Quodnam morientes gaudium capiant, si filios suos bonis suis ditare possint?* 7. *Parentes liberis illegitimis nequidquam relinquere posse demonstratur.* 8. *Quatenus illegitimi a successione declarata excludantur, ne jus legitimis hæredibus adimatur. Opinio* Wolfii *refellitur. Sententia totius paragraphi.* §. V. *Presbyterorum filios, utpote vetita coitione natos, illegitimos esse, ideoque ab omni Parentum successione excludendos esse probatur.* §. VI. *Terminus legati, legandi, & legatarii explicatur. Quæ sit legati cum hæreditate quoad successionem similitudo? Filium Presbyteri legati incapacem esse firmatur.* §. VII. 1. *Altera Consultationis pars.* 2. *Quæ sit Modi natura, ejusque a Conditione differentia?* 3. *Conditiones aliæ Potestativæ, aliæ Casuales, aliæ Promiscuæ.* §. VIII. 1. *Legatum, de quo in præsenti, utpote conditioni subjectum, ad hæredes minime transmissum fuisse.* 2. *Anne & si sub modo relictum fuerit, ad hæredes, non adimpleto modo, transierit?* 3. *Summa æquitas demonstratur in vulgari illa juris Civ.exceptione:* Dolo facis petens, quod mihi te, si haberes, restituere oporteret.

§. I.

§. I.

Uidam Presbyter testamento hæredem scripsit, & ab eo filiæ suæ spuriæ legavit centum, his verbis adjectis: *Ut sit unde exhibeatur, & collocetur in matrimonium*. Filiam educavit hæres, decessit tamen illa antequam nuberet, & legatum perciperet. Primum quæritur, an valeat legatum; deinde si valet, an ad hæredem transierit? Respondet Auctor non valere, quasi incapaci relictum. Nam Novella Justiniani ex quacumque vetita coitione natos incapaces reddit (*a*), exceptis natu-

(*a*) *Nov. quib. mod. natural. eff. sui. L.* 4. *C. de Episc. & Cler.*

turalibus, qui ex concubina procreantur, quæ uxorem justam imitatur. Ceteri nec naturalium nomine veniunt. Uti denique naturales capaces sunt alimentorum, & dotis, quos nimirum Natura novit (*a*), ita & legatorum incapaces omnino sunt, quos Natura non novit (*b*). Unde scite Justinianus eos, qui ex nefario coitu nati sunt, nec naturales esse censet. Quæritur secundo, an dato quod filia Presbyteri sit legati capax, ea vero legatum ad hæredes transmisisset? Si hæc verba: *ut sit unde exhibeatur, & collocetur in matrimonium*, accipiantur pro modo, resp. non transmisisse. Nam etsi modus non suspendat, conditio vero suspendat, tamen cavere oportet de restituendo eo, quod acceperis, nisi modum impleveris (*c*). Et hac ratione modus in legatis adscriptus pro conditione observatur (*d*). Ergo ex priori ratione patet, tantum abesse, ut hæredi ejus legati petitio competat, ut potius contra eam non sequutis nuptiis daretur repetitio, si hæres gravatus lega-

(*a*) *L. eas obligationes. L. legatum D. de cap. min. L. servos D. de ann. leg. L. ex parte §. servo D famil. ercisc.*

(*b*) *L. probrum D. de V. S.*

(*c*) *L. si tibi D. de leg. 3.*

(*d*) *L. 1. C. de his, quæ sub modo.*

gatum præstiterit. Igitur legatum petenti recte objiciet hæres vulgarem exceptionem: *Dolo facis petens, quod mihi te, si haberes, restituere oporteret.*

§. II.

1. Hæc ita porro Juris Civilis sunt, ut vero a Naturali ratione discedere vix dubitaverim. Legatum quærit Cujacius an valeat a Presbytero filiæ suæ spuriæ relictum: Respondet non valere ex Novella Justiniani, quæ vetita coitione natos incapaces reddit. Videamus igitur, an hæc rationem naturalem habeant. Equidem si de successione ab intestato quæramus, Spurii multis de caussis a jure succedendi excluduntur, scilicet incapaces sunt; quum vero hic quæramus an possint, quum de voluntate declarata agatur, succedere, aliunde præsidium a Jure Naturali repetendum erit. Ut vero radicitus cognoscamus hoc verum, quo de Jure Civili non tantum a jure succedendi excluduntur, sed etiam instituti hæredes removentur, videndum nobis erit, quibusnam rationibus a successione intestata Spurii removeantur, & quibusnam successionis testatæ incapaces Jure Naturali etiamnum habeantur. Interim omnis successio a voluntate Domini pendet, quæ, si expressa deficiat, præsumta quærenda erit; Illa declarata, hæc intestata successio audit. *Nam quia domini ea vis erat,*

erat, Grotius (*a*) ait, *ut Domini voluntate transferri in alium posset etiam mortis caussa*, ... *si quis voluntatis suae nullam edidisset testationem, quum tamen credibile non esset ejus eum mentis fuisse, ut post mortem suam bona occupanti cederent, sequebatur, ut ejus esse bona intelligerentur, cujus ea esse voluisse defunctum maxime erat probabile*. Defunctorum voluntatem intellexisse, *inquit Plinius junior* (*b*), pro jure est.

2. Enimvero aut quis testamento facto moritur, aut nullo condito testamento. Priori casu testatus quis decedere dicitur, posteriori intestatus. *Qui intestatus decedit non praesumitur voluisse, ut bona post mortem suam relicta sint res nullius*. Non enim putamus facile repertum iri aliquem, cui perinde sit, quinam post mortem suam res a se relictas habeat, & non velit eas haberi ab eo, quem maxime amat; aut cui non sint rationes, cur hujus potius eas velit, quam alterius. Quando homo moritur, quum nulla re post mortem amplius indigeat, maxime opportuna nascitur benefaciendi occasio. Atqui hominem velle benefacere, vel quum maxime nullum sibi oritur incommodum, facil-

(*a*) Grot. *de J. B. & P. Lib. II. Cap.* VII. §. 3.
(*b*) Plin. *Lib. IV. Ep.* X. & *L. II. Ep.* XVI. & *Lib. V. Ep.* VII.

Reipublicæ expediat bona capere, ut hæc eorum fiant, qui defunctum sanguine repræsentent, civemque iterum hoc nomine substituant (*a*). Duplex ergo formari potest successionis ab intestato fundamentum, præsumta primum Domini voluntas [§. II. 2.], hujusque in Jure Naturæ fundamentum, Reipublicæ nimirum tranquillitas, Civium commodum, & ubertas; quæ tandem cum Domini voluntate conjuncta sunt.

4. Rectissimum ergo Jus Civile, quum de successione intestata quæritur, nihil a voluntate Domini abeundum esse constituit, illam imo sedulo indagare, & ita demum bona decedentium ab intestato ad Fiscum redire, quum non supersit, apud quem defunctus bona sua perventum iri voluerit, præsumere: ut ecce primo ad filios, deinde ad consanguineos alios, dein ad cognatos, postremo omnibus deficientibus ad Fiscum successio redeat (*b*). Jam vero liberorum intestata successio a præsumta primum Patris voluntate pendet [§. II. 2.]: Ordo autem Juris Civilis, quem monuimus, ita propemodum Jus Naturale servat, ut facilius in tam

(*a*) Grot. *de Jur. Bell. & Pac. Lib. II. Cap.* VII. §. 3. Henric. de Coccej. *ad* Grot. *loc. cit.* Pufendorf. *de Jur. Nat. & Gent. lib. IV. cap.* XI. §. 1.
(*b*) *L. unic. D. unde vir, & uxor.*

abstrusa rerum materia publica quies promoveatur (a). *Unusquisque nimirum, dum ejus voluntas quærenda est, res suas præsumitur ei relinquere velle, quem habuit charissimum* (*). *Optima quippe*, ait Diodorus (b), *Magistra Natura est, cunctis animantibus, non tantum ad sui, sed & ad prolis suæ conservationem, ut cognata hac charitate continua successio ad æternitatis circulum perveniat*. Si ergo quæ-

---

(a) *Conf.* Boecler. *ad* Grot. *Lib. II. Cap.* VII. §.3.

(*) Hic iterum peccat Heinecius in suum systema. Is enim, ceu in præcedenti Exercitatione §. *III.* 2. monuimus, testamenti faciendi facultatem Juri Naturæ non congruere contendit, ne forsan voluntatem mortui, quæ nulla est, sequi debere videremur: unde liberorum successionem ad leges naturales intestatæ successionis provocat. Nunc vero in *Prælect. ad* Grot. *de Jur. Bell. & Pac. Lib. II. Cap.* VII. §. 3. fundamentum successionis intestatæ ad voluntatem Domini refert, ut ei nimirum addicantur bona defuncti, quem is videretur habuisse charissimum. Ergo si in hoc voluntatem defuncti sequitur, aut voluntatem mortui, quæ jam nulla esse potest, sequi debet; aut cuicumque facultatem de rebus suis disponendi per testamentum concedere, necesse habet. Rectius nostro systemati hanc doctrinam congruere palam est. Heinecius vero dum testamentum negat Juris Naturæ esse, utique vero successionem intestatam, non bene sibi consentit, si ea ad animum revoces, quæ in *Exerc. I.* §. *III.* 3. monuimus.

(b) Diodorus Sicul. *Lib. II.*

quæras, quos habere videamur charissimos, experientia docet amorem descendere; si non habet quo descendat, tunc adscendere; si nec adscendere possit, ad latus divergere. Rectissimus ergo patet ordo succedendi Juris Civilis, ut *prima successio sit descendentium; his deficientibus adscendentium; tertia denique collateralium*.

5. Liberi porro cuique sui in successione primas tenent (*a*), quos Jus Civile nomine suorum, & necessariorum hæredum insignivit; ut ideo pateat, hæredes suos speciem esse quamdam hæredum naturalium, quos nimirum quasi ipsa Natura constituit (*b*). *Liberi*, ait Plutarchus (*c*), *hæreditatem ut sibi debitam expectant*. Immo *leges*, testatur Procopius (*d*), *quæ ceterum inter homines plurimis differentiis invicem pugnant, hac in re tam apud Barbaros, quam apud Romanos consentiunt, atque conspirant, ut liberos Dominos pronuntient rerum a Patre relictarum*.

6. Sed jam qui liberi succedant videndum est.

(*a*) Rom. *VIII.* 17. Corinth. *XII.* 14.

(*b*) Grot. *de Jur. Bell. & Pac. Lib. II. Cap.* VII. §. 5. *Conf.* Bynkersoek *Observ. Lib. I. Cap.* XIX. Julian. Imper. *in Cæsaribus pag.* 334.

(*c*) Plutarch. *in libello de prolis amore.*

(*d*) Procopius *Persicor. I.*

est. Sane liberi legitimi, qui ex societate conjugali oriuntur, nullus dubito, quin ad successionem intestatam admittantur: De liberis verò illegitimis dubitarem. Jus Civile liberos Naturales esse censet, qui ex concubina procreantur, quæ uxorem justam imitatur; legitimos vero, & naturales, qui ex eo conjugio nati sunt, cui solemnitates a Jure eodem Civili accesserunt: ceteros ex quacumque vetita coitione natos nec naturales communi nomine adpellat (*). Ergo Naturales omnes ad successionem intestatam admittit, quos nimirum Natura novit; ex alia quacumque vetita

(*) Nimirum liberi omnes vel ex matrimonio sunt, vel orti extra matrimonium. Rursus extra matrimonium vel nati sunt ex concubina, quæ uxorem justam imitatur, vel ex alia quacumque, cum qua nuptiæ nunquam consistere possunt. Ex matrimonio nati adpellantur legitimi, & naturales, nimirum quos & leges civiles, & Natura novit. Ex concubina procreati, naturales tantum dicuntur, quos scilicet sola Natura novit. Ceteri nec naturales dici vere possunt, ex ea enim generantur, cum qua nec Jure quidem Naturæ societatem conjugalem iniisse dicendi sumus. Speciali ergo nomine alii Spurii dicuntur, sive vulgo quæsiti, scilicet ii, qui ex muliere quæstuaria prodierunt. §. 12. *Instit. de nupt. L.* 23. *ff. de stat. hom.*, alii Adulterini, qui ex adultera, alii Incestuosi, qui a persona proxime conjuncta, alii denique Sacrilegi, qui ab ea prodierunt, cum qua coire, ex alterutro latere sacrilegium est.

ta coitione natos incapaces reddit, quos nimirum Natura non novit.

7. Porro Jure Naturali conjugium, sive matrimonium nihil aliud est, quam societas, quam quis init cum fœmina ad procreationem, & educationem sobolis (a). Extra hanc societatem vetita coitio intelligitur; quam idem esse, ac simplicem fornicationem vel ex eo patet, quod hæc sit concubitus cum tali fœmina, quæ quæstum corporis facit, aut alio quocumque fine se prostituit, ad solam libidinem restinguendam tendens (b). Natura homines feruntur ad sobolem procreandam, consequenter *actiones naturales quoad potentiam generandi tendunt ad procreationem sobolis*. Ergo quum actiones liberæ per easdem determinandæ sint, per quas rationes determinantur naturales; *nonnisi ad sobolem procreandam concubitum appetere licet*. Quoniam vero concubitus non appetendus, nisi sobolis procreandæ caussa; *omnis concubitus naturaliter illicitus est, qui solius voluptatis percipiendæ gratia appetitur*. Quandoquidem ergo concubitus cum tali fœmina, quæ quæstum corporis facit, ad solam libidinem restinguen-

(a) Koehler. *Jur. Socialis, & Gent. ad Jur Nat. Revocati Specim. II.* §. 153. *pag.* 23.
(b) Idem *loc. cit.* §. 157. *p.* 24.

gueadam tendat, & fornicatio simplex, quæ eadem est, ac extra societatem conjugalem coitio, eo fine fiat; *fornicatio natura illicita est*. Quo magis igitur coitio maris cum fœmina procreationi sobolis, ejusque educationi adversatur, eo magis Juri Naturali, & conjugali societati contraria est. Si ergo duo coeant nec ad procreandam, nec ad educandam sobolem, eo ipso fornicationem simplicem committere dicendi sunt. Inde liberi ex conjugali societate orti, quum hæc in Rempublicam augendam, propagandumque genus humanum intendat, ad bonum Reipublicæ, & ad genus humani perennitatem, geniti sunt. Qui non ex ea societate, sed ex vetita coitione generantur, quum ea fine injusto, nulloque Reipublicæ bono inita dici possit, Jure Naturali resistente, & Reipublicæ malo procreati dicuntur. Quum igitur societas inter marem, & fœminam sobolis procreandæ, & educandæ caussa inita dicatur societas conjugalis, sive matrimonium; interim societas sit pactum de fine quodam conjunctis finibus consequendo; *matrimonium quoque pactum est, quod mas, & fœmina ineunt de sobole procreanda, & educanda* (o).

8. Ce-

(o) Wolfius *Jur. Naturæ Par. VII. Cap.* 11. §. 170.

8. Ceterum liberi omnes Jure Naturali aut ex conjugali societate, pactoque oriuntur; aut ex aliqua vetita coitione; Ex societate conjugali, pactoque orti legitimi dicuntur, ex vetita coitione illegitimi (*a*). Justam vero societatem inire dicuntur, quibus perinde est, an velint pactum illud de procreanda, & educanda sobole inire; vetitam autem coitionem, aut quibus facultas amplius non est in hoc pactum, societatemque conveniendi, aut qui revera non convenerunt. *Quandoquidem ergo legitimi, quum ex societate conjugali legibus naturalibus probata oriantur, Naturales dici merentur; ita illegitimi, quum ex coitione legibus naturalibus contraria oriantur, nec naturales adpellari queunt.* Quo nomine cordatus Auctor, *si naturales essent*, ait, *fateor non esse incapaces alimentorum, non esse incapaces dotis, nam hæc præstari iis, quos Natura novit, consequens est* (*b*). *At abhorret hæc probra Natura, adulterium scilicet, & stuprum* (*c*). *Ideoque recte Justinianus ait, eo genere procreatos, nec naturales censeri* (*d*).

9. Jam

(*a*) Wolfius *J.N.Part.VII.Cap.*11.§.537.& 541.

(*b*) *L. eas obligationes. L. legatum D. de cap. minut. L. servos D. de ann. legat. L. ex parte §. servo D. Fam. ercifcund.*

(*c*) *L. probrum D. de verb. signif.*

(*d*) *Conf.* Wolfius *loc. cit.* §. 537.

9 Jam vero, quum omnis liberorum successio a Patris voluntate pendeat [§.II.4.], facile patet qui liberi intestatam successionem capiant. *Natura homines fert ad sobolem procreandam* [§.II.7.], *ergo & eadem amorem impartitur in eos, quos ea ductrice generavimus*. Non enim aliunde amorem in fœtus concipi posse, quam a Natura inditum, ipsa experientia docet (*a*). Instinctu scilicet solo naturali cetera quoque animantia proli suæ, quantum necesse est, alimenta suppeditant. Unde Euripides hanc unam omnium legem esse ait Naturæ, quæ & hominibus inter se, & cum ceteris animantibus communis est: proprios fœtus summa cura diligere:

Cunctis hominibus liberi vita altera.

Ita & Apollonius Tyanæus hunc locum efferebat:

Animantibus quasi vita sunt partus sui (*b*).

Scite Plinius (*c*) de hirundinibus, eorum in fœtus proprios amorem his verbis indicavit: *In fœtu summa æquitate alternant cibum*. Patet adeo iis amorem convenire, quos Natura novit; quos vero Natura non novit, amore nos prosequi non posse,

per.

(*a*) Wolfius *Jur. Naturæ P. VII. Cap.* II. §. 257.

(*b*) *Conf.* Philostrat. *Lib. VII. cap.* 7. 8. Oppian. *de Venat. Lib. III. & de Piscat. Lib. I.*

(*c*) Plinius *Hist. Nat. X.* 33.

per ipsam Naturam palam est. Quum igitur non aliter amor in fœtus concipiatur, quam Natura; facile patet *eos amore nos prosequi*, *quos naturali ratione suadente generavimus*; *consequenter quos Natura repugnante generavimus*, *nullatenus amare posse*.

10. Quandoquidem igitur Natura amoris auctrix sit [§. II. 9.]; & liberi legitimi dicantur ex conjugali societate orti, illegitimi vero ex alia quacumque vetita coitione [§. II. 8.]; interim manifestum sit societatem conjugalem in Jure Naturæ habere fundamentum, vetitam coitionem ei penitus contrariam esse [§. II. 7.]; facile patet *liberos legitimos amore prosequi nos debere, illegitimos vero amore prosequi non posse*. Quare quum erga liberos legitimos amor conveniat in illegitimos prorsus deceat; dum conjectura voluntatis sequenda est [§. II. 2.], quum ea non aliter, quam secundum communem Naturam facienda sit (quod per se patet); *liberos legitimos videmur habere charissimos, illegitimos prorsus odisse*: Quod erat unum. Propterea quum omnis liberorum successio a Patris voluntate, hæc autem a conjectura charitatis pendeat [§. II. 4. 5.]; quandoquidem liberos legitimos habere videmur charissimos, iis ergo bona nostra relinquere velle præsumendum sit; *liberi legitimi proculdubio intestatam successionem capiunt*: Quamobrem deinde quum liberos illegitimos videamur odisse, eos ergo a bonis nostris arcere velle præsumendum sit; *liberi il-*

legitimi penitus ab intestata successione excludendi sunt: Quod erat alterum.

§. III.

1. Quum igitur illegitimis intestata successio ex ipsa Parentum præsumta voluntate, a qua tota intestatæ successionis fundamenta accersenda [§. II. 2.], penitus deneganda sit [§. II. 10.]; videndum an & ex alia caussa, puta filiorum conditione ejus præsumtionis oriatur impedimentum. Proditum est Jure Naturæ, & Gentium ad Reipublicæ tranquillitatem, quo facilius constaret, quem esse partus cujusque patrem, matrimonium, sive conjugalis societas mutui auxilii, & procreationis caussa. Illud quippe in Republica pessimum vitari summopere debet, quem cujus esse filium ignorari; quum præterea incertæ originis homines, qua ex ipsamet eorum natura, qua educationis defectu, namque ea difficilius in hujuscemodi coitionibus procurari potest, in pessimos evadere soleant. Ergo multis hujus generis vitiis in Republica tollendis prodita est conjugalis societas ad procreandam, educandamque sobolem, quæ ad id præcipue necessaria, ut origo cujusque quam facile adpareat. Verum est nullatenus de factis hisce esse certam perceptionem, nec posse quemquam revera partus cujusque dici patrem. Ea verò tantum, quæ in hominum conspectum prodire solent, sui generis cer-

certitudinem habent ex testimonio. Hoc igitur sensu mater certa esse dicitur, quia inveniuntur qui, quæve partui, & educationi adfuerint. At de patre hujus generis certitudo haberi nequit (a). Quia quum vis paterna res sit adeo obscura; ut vix tot subdolas mulierum fraudes, captionesque effugere possit, in hominum conspectum prodire non potest. Eleganter hac de re Menander:

Mater (ait) *tenerius liberos adamat Patre,*
Quia Mater esse scit suos, Pater autumat.

Quum igitur vi facti quem esse partus cujusque patrem constare non posset, interim Reipublicæ expediret, quem cujus esse genitum deprehendi; ratio aliqua reperienda fuit, qua id in jure saltem probabiliter constaret. Ea ratio est conjugalis societas sumta in terminis naturalibus, idest ea consociatio maris, & fœminæ mutui auxilii, & procreationis caussa inita. Quando igitur ea jure inventa est ratio, qua quemquam esse partus cujusque patrem probabiliter constaret, sequutum est illud Juris Civilis Juri Naturæ, & Reipublicæ saluti expeditissimum: *Semper certa est mater, etiamsi vulgo conceperit: Pater verò is est, quem nu-*

(a) Wolfius *Jur. Nat. Par. VII. Cap.* II. §. 539.

nuptiæ demonstrant (a). Adeo ut recte cautum de jure civili, quandoquidem ea ratio inventa est, ut constaret quem esse partus cujusque patrem, quod adeo in Republica necessarium erat, nullis unquam posse ab ea præsumtione probationibus recedi. Hac ratione tam in Jure Naturali probata se tuebatur Leutichides adversus fratrem Agesilaum, quum ab hoc a Regni successione excluderetur exceptione, quod non esset Agidis Lacedæmoniorum Regis filius; nempe a legibus probata societate se ortum, a qua partus eorum patris esse legitimi præsumi debeant. Replicabat Agesilaus matrem suam fassam fuisse Leutichidem revera non esse Agidis filium, insuper Patrem ipsum a se illum abdicasse, nunquam deinde in filium recognovisse: Adferebat Agidem tempore conceptionis Leutichidis plusquam decem mensibus ab uxore abstinuisse (b). Non ita demum Leutichidem a Regni successione excludi debuisse, utpote qui Jure Naturæ Agidis filius esse negari non posset, celeber Fabrotus recte contendit.

(a) *L. 5. D. de in jus vocando.* Christoph. Besold. *Dissert. Nomicopolit. IX. De successⁿ. Regni.*
(b) Xenophont. *Histor. Græcor. Lib. III. p.* 289. *ed.* H. Stephan. *cap.* 3.

dit (*a*). Patrem ergo jus civile protinus quem esse pronunciat, qui ex conjugali societate recte inita liberos susceperit; extra matrimonium vero patrem non esse, immo solam matris conditionem sequendam esse (*b*).

2. Hoc Jure Naturali ita verum est, ut si quis eam, quam diximus [§. II. 7.], societatem cum fœmina ineat, partus omnes, quos ex ea susceperit, suos esse possit autumare; ex vetita vero coitione si quos habuerit, tunc demum suos dicere potest, quum eos pro talibus recognoverit; quod quia tales esse certitudine juris constare non potest, prorsus nihil differt ab eo, qui filium prorsus alienum in adoptionem susceperit, quasi filium suum, quum revera non sit. Ratio hujus rei talis est. Etenim quia talis incertitudo facti est, ut nemo revera cujusvis dici possit filius [§. III. 1.]; tunc demum quis alicujus filius dicetur, quum ea certitudine juris, quam diximus [§. III. 1.], constare possit. In conjugali societate ad terminos Juris Naturalis inita, eatenus quem esse cujusvis filium constare potest, quatenus eam re-

ℭte

(*a*) Car. Hannibal Fabrotus *in Dissert. de justo partu.*

(*b*) *Conf. Cultiora Elementa Jurisprudentiæ Civ. nostra Lib. I. Tit. IV. §. 2.*

cte inierint parentes mutui auxilii, & procreationis caussa [§. III. 1.]. Ex hoc ergo nascitur certitudo juris, ut qui nimirum ex tali justa societate prodierint, ex eo natos esse probabiliter credendum sit. In vetita vero coitione præterquam certitudine facti, uti & in conjugali societate, quem esse cujusvis filium constare non potest, id præterea addendum est, quod neque certitudine juris conjici possit. Enimvero quid difficilius creditu est, eum esse partus patrem, qui extra societatem ad procreationem initam generaverit; quandoquidem ad id præsumendum sola Reipublicæ utilitas certitudinem illam juris apta est operare; etsi revera quis talem inierit societatem, quæ Jure Naturæ, & Gentium inventa est, ut constaret, quem esse partus cujusque patrem [§. III. 1.]. Quamobrem quum ad id malum tollendum in Republica, partus esse cujusque Patrem ignorari, inventa sit conjugalis societas mutui auxilii, & procreationis caussa [§. III. 1.], ideoque ex ea societate ortos certitudine juris ex eo parente genitos dicere possimus; consequenter ubicumque illa societas non deprehenditur, nec certitudo illa juris deprehendi potest. *Quandoquidem deinde ubi certitudo juris est, quis dicitur partus cujusque pater, ita ubi certitudo juris non est, quis esse cujusvis filius dici non potest.*

3. Quando nunc igitur liberi illegitimi incertæ originis sunt, & ille tunc patrem habere dici

tur,

tur, quum illud demonstrare possit, recte liberi illegitimi patrem non habere dicuntur (*). Quamobrem quum quis moritur, tunc liberos reliquisse dicere potest; quum eos habeat ex conjugali, quam iniisset, societate superstites; ii nimirum soli filii recte sui dici possunt ex certitudine juris: sine prole autem decedere quis dicendus est, vel quum nullam coierit societatem, ex qua filios habere potuisset, vel quum in vetitam tantum coitionem descendisset. Quia enim ubi conjugalis societas non est, nec filii esse intelliguntur; liberi ex vetita coitione nati penitus incerti sunt, an ejus sint patris

(*) Ita priscis Romanis illegitimi duabus literis signari solebant S. P. idest *sine Patre*. Plutarch. *Quaest. Rom. p.* 316. Caj. *Instit. l.* 4. 8. *p.* 41. Gruter. *Inscr. p.* 434. 4. item S. P. F. *sine Patre filii*. Heinec. *Comm. ad L. Jul. & Pap. Lib. II. Cap. IV.* Postea ejus generis, vulgo quaesiti, Spurii dici coeperunt. Ita vero, quia Patrem non habebant, juribus omnibus agnationis carebant, nec sub patria erant potestate, tamquam legitimo parente destituti. Strauch. *Exerc. IV.* 3. Unde nec gentile patris nomen ferebant spurii. Car. Sigon. *Emendat. II.* 7. Sane propterea tamquam singulare quid de Caesare refert Svetonius *Jul. LII.*, quod natum e Cleopatra filium *adpellari nomine suo passus sit*. Ast Dio Cassius *L. p.* 497. addit inter alia, quae Octavianus Caesar objecerit Antonio, etiam hoc fuisse maxime, *quod Caesarionis nomen filio Cleopatrae indidisset, & eum in Caesaris genus retulisset*.

tris filii, siquidem certitudo facti omnino esse non potest, certitudo juris omnino deficit [§.III.2.].

4. Quare quum omnis liberorum intestata successio a patris præsumta voluntate pendeat [§. II. 4. 5.]; tunc demum quis præsumitur liberis bona sua relinquere velle, quum certus esse possit filios suos habere: Non autem potest quis certus esse habere filios suos, nisi eos habeat ex conjugali societate ortos [§. III. 3.]; ergo tunc demum filiis suis bona relinquere velle præsumitur, quum eos habeat ex conjugali societate procreatos. Atqui quum quis econtra certus esse nequit filios suos habere, quod numquam assequi potest extra societatem conjugalem [§. III. 3.], bona sua filiis, quos suos autumare nequit, relinquere velle non præsumitur. Propterea quum omnis successio nitatur præsumtæ voluntati defuncti [§. II. 4.], quia ubi ignorantur Parentes, quod fit extra conjugalem societatem, eorum præsumtio voluntatis cessat, ita & successionis intestatæ fundamentum deficit. Quum igitur in liberis illegitimis ignorentur Parentes, eorumque voluntas cesset; quum eorum successio præsumtæ voluntati Parentum inhæreat; *liberorum illegitimorum nulla datur ad Parentes intestata successio*. Rursus: Eatenus Jure Naturæ quis patris sui intestatam successionem capit, quatenus illum vere Patrem habeat, & ejus filius dici possit [§. II. 4. §. III. 3.]; at quia liberi illegitimi patrem non habere dicuntur

[§.III.

[§. III. 3.] , *consequenter liberi illegitimi intestatam defuncti successionem capere non possunt*.

§. IV.

1. Hæc adeo sibi locum vindicant, quum quis voluntatis suæ nullam edidisset testationem. Videamus modo, an, si expressa voluntas testatoris sit, liberi illegitimi declaratam successionem capere possint. Quandoquidem enim tunc successionis intestatæ oritur impedimentum, quum nulla præsumtio voluntatis oriri potest [§. III. 4.]; ita si expressa voluntas sit, quibusnam rationibus Jure Naturæ liberi illegitimi excludantur, videndum erit.

2. Quia in successionibus omnibus defuncti voluntas servanda est [§. II. 2.], quemadmodum in successione intestata voluntatem præsumtam defuncti sequi ex his, quæ diximus, in Juris Naturæ officiis, & Reipublicæ tranquillitate omnimodam rationem habet [§. II. 3.]; ita tunc demum ejus expressa voluntas sequenda videtur in declarata successione, quum hæc Juris Naturæ officiis, & Reipublicæ tranquillitati omnino non adversetur (*a*).

(*a*) Pufendorf. *de Jur.Nat. & Gent. Lib.IV. Cap.* XI. §. 2. Jo:Henric.Boecler. *ad* Grot. *cit.Lib.II. Cap.*

Nam uti inteſtata filiorum naturalium ſucceſſio eatenus in Juris Naturæ officiis, & Reipublicæ tranquillitate fundamentum habet, quatenus huic conveniens non erat defunctorum bona vel in medio eſſe, vel Fiſco, & Principi cedere [§. II. 3.]; ut potius Jure Naturæ, quia ea vis dominii erat, ut transferri in alium res poſſent mortis cauſſa [§. II. 1.], cujus ea eſſe voluiſſe defunctum præſumendum eſſet [§. II. 2.]: ita & illegitimorum declaratam ſucceſſionem adeo Juris Naturæ officiis, & Reipublicæ tranquillitati contrariam eſſe, ut nulla poſſit naturali ratione ſubſtineri, ex ſequentibus patebit.

3. Porro quia extra conjugalem ſocietatem filii eſſe non intelliguntur [§.III.3.], & nobis hic ſermo eſt de illegitimis, ideſt extra ſocietatem conjugalem generatis; hos liberos illegitimos eatenus alicujus filios dicere poſſumus, quatenus ille in ſuos recognoſcat, alias obſtaret incertitudo originis. Quia vero quum de declarata ſucceſſione agimus, ut de ea agatur, defuncti voluntas præmittenda, qua filium ita procreatum inſtituat, conſequenter in ſuum recognoſcat; ideo eatenus filium defuncti adpellare licet, quatenus & extraneum

---

Cap. VII. §. 3. Daumat *Loix Civil. dans leur ordr. Natur. Part. II. Tom.* 1. *Sect.* 1.

neum in proprium filium adsumere cuique licet [§. III. 2.].

4. Si ergo illegitimos ad Parentum successionem ex declarata eorum voluntate admittere volueris, consequenter eorum fierent Civium bona, qui Reipublicæ malo geniti, & sceleris consequentia sunt [§. II. 7.]. Quia igitur nullatenus expedit Reipublicæ pessimos homines ditari, insuper & scelera impunita reddi; quandoquidem in successione declarata illud etiam attendendum est, quod Reipublicæ tranquillitati summopere consentaneum sit [§. IV. 2.]; ita duplex nascitur in filios illegitimos impedimentum, quominus rerum a Patre relictarum capaces habeantur. Unum scilicet ex ipsorum illegitimorum conditione, alterum ex ea Parentum, qui generarunt. Quia vetita coitio idem est, ac simplex fornicatio ad solam libidinem restinguendam tendens [§. II. 2.]; quando filios ex vetita coitione suscepimus, non ex eo fine suscepimus, ut generemus, deinde & educemus, qui conjugalem societatem absolvit [§. II. 2.], sed ut solam libidinem restinguamus. Patet adeo ita dissimilem esse oportere legitimorum, & illegitimorum naturam, quantum dissimilis est actus, a quo oriuntur. Quia liberi legitimi ex actu Natura probato oriuntur [§.II. 8.], secundum communem hominum naturam fieri oportet. Quia vero illegitimi ex actu ipsi Naturæ contrario oriuntur [§. II. 8.], & ipsos a natura homi-

minum communi penitus aberrare oportet. Quando autem nihil magis hominum naturæ confert, quam educatio, quam si quis optimam habuerit, bonus, si pessimam, pessimus erit (*a*); ideo quando nullam habere quis poterit, fræno laxatus gliscentibus suapte natura vitiis in pessimum ocyori tempore evadet.

5. Ergo quum ex ipsa vi coitionis, a qua oriuntur, & ex defectu educationis, hujuscemodi liberi illegitimi in pessimos evadant [§. IV. 4], & nullatenus Reipublicæ expediat pessimos homines ditari, certumque ejus hostem bonis augeri [§. IV. 4.]; nullum est declaratæ successionis pro liberis illegitimis fundamentum, quandoquidem ab iis, tanquam hominibus pessimis bona defunctorum arceri Reipublicæ expedit: Unde scite Christophorus Besoldus (*b*) *infelicem adulterinorum successionem* vocat. Jam vero, quia in omni successione præterquam quod id spectari debet, quod defunctorum voluntati congruit, id imprimis attendendum, quid Reipublicæ expediat [§. IV. 2.]; huic autem nullatenus expedire potest, pessimos homines ditari [§. IV. 4.]; consequenter *liberos illegitimos*

(*a*) *Conf.* Wolfius *Jur. Nat. Par. VII. Cap.* 11. §. 256. & 265. *not.*

(*b*) Christoph. Besold. *cit. Dissert. Nomicopolitic.* IX. *n.* 12. Richter. *Axiom. œconom.* 20.

mos Parentum hereditatem capere non licet.

6. Ceterum quando omnis successio pendet a defuncti voluntate [§. II. 2.]; si ejus ita voluntas cohibeatur, ut quemadmodum vellet, testari nequeat, talem ejus dispositionem nullam esse oportet. Jamvero ex ipsa Parentum conditione liberi illegitimi eorum declaratam successionem capere non possunt: Quandoquidem enim eorum facultas in pœnam coarctari debet in dandis hujuscemodi successionibus, nullatenus iis liberis remanere potest, unde ex eorum Parentum dispositione lucrari possint. Magnum quidem est Patris cujusque gaudium, quum filios suos bonis aliquibus ditare valeat. Undenam quis tot bona adquirere curat, tot fideicommissa instituit, nisi ut filii sui beatius vivant, nomenque suum ita per posteros continuetur, ut nulla temporum injuria aboleri queat? Unica, si quæ unquam morientes recreat, lætitia, ea porro est propriam speciem produxisse, quæ eos vicaria successione repræsentet; major deinde, si ita quis possit obtinere, ut bonis omnibus provisi fœtus sui longius nomen suum protrahere possint. Præterea quando quis moritur, quum maxime opportuna nascatur benefaciendi occasio [§. II. 2.], quamvis liberos non habeat, id tamen habet, ut alios rebus suis benefacere possit. Patet ergo nullum econtra dari majus morientibus supplicium, quam eam ipsorum benefaciendi facultatem cohibere. Quandoquidem enim homo suapte natura fertur ad be-

benefaciendum, idque velle præsumitur vel quum nullum sibi oritur incommodum, siquidem quando quis moritur nulla post mortem re indigeat [§. II. 2.]; merito supplicii nomine insignitur ejus facultatis cohibitio.

7. Si igitur Parentes, qui liberos habent illegitimos, vel ita tales recognoverunt, iis bona sua relinquere possent, uti expresse declararunt; consequenter gaudium omne ex eorum scelere reportarent. Quandoquidem autem Jure Naturæ, quando quis nefariam inierit coitionem, omne detrimentum ex ea reportare debet, quod per se patet; quum si ei liceret filiorum ex tali coitione natorum bona augere, ei commodum tale pareretur [§. IV. 6.], quum immo ex ea debeat omne detrimentum reportare; facile patet *ei omnino licere non debere*, *pro talibus filiis voluntatem suam declarare*. Ergo si ita Parentum dispositio favore liberorum illegitimorum Jure Naturæ cohibenda venit, ut nihil iis relinquere possint; consequenter *talis Patrum dispositio*, *qua liberis illegitimis aliquid relinquunt*, *omnino illicita est*.

8. Rursus, quia qui hosce illegitimos liberos generant, vel aliunde ligati sunt, vel se in conjugalem societatem ligare non possunt [§. II. 8.]; altera patet potissima ratio, cur hi fœtus illegitimi ab omni patris hæreditate excludendi sint. Si quis enim conjugatus vetitam talem coitionem cum altera egisset, illico jus Naturalium obstare

vi-

videretur, non enim decere debet, legitimis filiis per illegitimos iniquam conditionem inferri. Atqui si talis Pater filiis etiamnum illegitimis, quos habet, tale quid relinquere posset, damnum proculdubio legitimis inferretur; dum, si eos illegitimos non haberet, omnia forsan legitimis relicta forent (*). Quod si liberos quis non habeat, nisi illegitimos, tunc dici non posset, liberis legitimis per illegitimos pessimam conditionem inferri. Sic sane est. Difficile autem puto quem inveniri, qui nullis jungatur cognatis: etsi ergo filios quis non habeat, æque tamen agnatorum jura proculdubio

(*) At nos hic nobis contrarios dicere quis posset. Supra enim (*Exercit. I.* §. *III.* 4.) diximus cuique licere testari, nisi quatenus hæredes ab intestato succedentes damnum, famem, vel inopiam patiantur. Ergo si hæredibus hisce cautum sit, ut non egere possint, reliquum moriens in quem voluerit transmittet. Responderem id deinde in testamenti factione spectandum esse, quod nimirum Reipublicæ expediat; quum igitur propter hanc Patri non liceat favore liberorum illegitimorum testari (§. *IV.* 5. 7.); utique liberi legitimi, hæredesque ab intestato venientes, si utrique conferantur, apti sunt tales liberos illegitimos repellere; quum eorum Patri, cognato, defunctoque, de cujus successione agitur, successuri essent, si illegitimi liberi non extarent. At quare, dicet aliquis, liberi hi illegitimi fame peribunt? Et a quo, responderem, alimenta petent? an a Patre, quem demonstrare non possunt (§. *III.* 3.)?

bio obstarent; quum illegitimi nullam habeant proportionem ad jus hæreditatis cum iis, qui sanguine defuncto junguntur secundum Naturam. Sed etsi nec hi quidem reperiantur, quoniam Fiscus in omni eventu defunctorum denuó successionem capit [§. II. 4.], melioris eum puto conditionis, quam liberos illegitimos; propterea quod magis expediens Reipublicæ tranquillitati sit Fiscum bona capere, quam eos, qui Reipublicæ malo geniti, pessimi homines, & libidinis monstrum dici merentur [§.II. 7.]. Quia ergo demum omnis successio, aut intestata est, aut declarata [§.II. 1. 2.]; filiique illegitimi ab intestata successione multis rationibus excludendi sunt [§.II. & III.]; dupliciter deinde successionis declaratæ incapaces habentur, nempe a duplici eorum, & ipsorum Parentum conditione [§.IV.]; consequenter *liberi illegitimi ab omni Parentum successione excludendi sunt* (*).

§.V.

(*) Hinc porro non ambigendum, quammaxime falli Wolfium, dum naturaliter liberos ex illicito concubitu natos æquale jus habere contendit ad hæreditatem Parentum cum liberis ex justis nuptiis natis. (*Jur. Nat. Part. VII. Cap.* II. §.546. & *Cap.* V. §.1079.) Quum enim duplex sit eorum ab intestata successione exclusio, nempe præsumta Parentum voluntas, suæque incertitudo originis (§.*II.III.*); nihil ei remanere potest, quo intestatam illis liberis successionem conferri posse contendat; dum

enim

§. V.

Jam ad facti speciem redeamus. Diximus hanc esse Auctoris sententiam, ut filia Presbyteri legati capax non sit ex Novella Justiniani, quæ vetita coitione natos incapaces reddit [§. I.]: patet adeo Presbyteri filiam, illegitimam Jure Naturali dici, utpote vetita coitione natam. Tot modis scilicet Jure Naturæ illegitimus dicitur partus, quot vetita coitio fieri dicitur. Vetitam ve-

enim ipsam Parentum voluntatis præsumptionem illorum favore esse posse negamus (§. *II.* 9. 10.); quum omnis illorum successio a Patris præsumta voluntate pendeat (§. *II.* 4.), frustra dicetur iis æquale jus esse cum legitimis. Rursus dum alicujus filios dici eos posse negamus (§. *III.* 2.), frustra Patris, quem non habent (§. *III.* 3.), successionem petent. Ceterum si de declarata successione agit, quum tunc alicujus filium illegitimum dicere possimus, quum ille in suum recognoscat (§. *III.* 2.), non ideo ea cessare possunt, quæ duplici impedimento illius successionem impediunt. Nam si Patrum voluntas inspiciatur, eos negavimus ita posse testari, ut tales filios abhorrente Natura genitos bonis suis ditare possint (§. *IV.* 6, 7.); cui addas quam Reipublicæ saluti contrarium sit hujuscemodi homines bona defunctorum capere (§. *IV.* 4. 5.). *Conf.* Jo: Bapt. Almicius *Traductor* Pufendorfii *de Jur. Nat. & G. Lib. IV. Cap. XI.* §. 6. *pag.* 398. *Tom. II. in Not. num.* 3. ubi Barbeyracium recte refellit.

ro coitionem fieri diximus, vel quando revera conjugalis societas inita non est, vel quum facultas eam ineundi non manet [§.II.8.]. At ecce in Presbytero facultas amplius non est in tale pactum de procreanda sobole, educandaque conveniendi. Quum enim procreatio sobolis Juris Naturæ quidem sit, tamen Juris Naturæ permissivi tantum, cui cuipiam licet renunciare, nulli dubium est, quin talem facultatem quis a se abdicare possit, & renunciare: maxime si accedat Reipublicæ utilitas, qua cælibatum adprobetur. Nam quia Reipublicæ interest Presbyteros adesse, qui sacramenta religionis ministrent, & non aliter quis Presbyter fieri potest, quam si cælibatum Deo voveat, ideo *Presbyterum fieri, & cælibatum vovere licet*. Ergo quia qui cælibatum vovit, tali facultati naturali, quam quis habet, ut in societatem conjugalem convenire possit, renunciavit, facile patet illi non adhuc manere naturalem in societatem conjugalem coeundi facultatem. *Quia ergo vetita coitio est, quum facultas conjugalem societatem ineundi non manet* [§.II.8.], *quandoquidem Presbyter in societatem conjugalem convenire non potest, consequenter vetitam coitionem inire dicitur*. Elegantissimum hac de re Augustini (*a*) effatum: *Pres-*

(*a*) August. *de Civit. Dei Lib. VI. Cap.* XXI. *alias* XXXVII.

Presbyteros sane non puto, qui opere, & animo se cælibes non ostendant; sunt enim Christi, atque Ecclesiæ ornamentum. Quomodo ornamentum, nisi maculam, & rugam deponant? Quomodo autem deponant, nisi cælibatum non tantum voto, sed etiam corde, & animo exercere videantur? Quamobrem quum filii illegitimi ii sint, qui ex vetita coitione oriuntur [§.II.8.]; quandoquidem Presbyter vetitam coitionem init, consequenter *filii ex coitione Presbyteri orti illegitimi sunt*. Quia denique liberi illegitimi ab omni Parentum successione excluduntur [§.IV. 8.]; quandoquidem filii Presbyteri filii illegitimi sunt; consequenter *filii Presbyteri ab omni Parentum successione excluduntur*.

§. VI.

Nunc igitur quia filiam Presbyteri diximus ab omni Parentum successione excludendam [§. V.]; quandoquidem nomine successionis etiam quæcumque minima venit: successionis item particularis nomen legatum complectitur: recte quoque dicetur filia Presbyteri legati incapax esse. Etenim quia legatum dicitur donatio rei cujusdam, vel etiam certæ pecuniæ ultima voluntate facta, idem refert quoad effectus Juris Naturæ, quas diximus, hæreditatem conferre, ac legatum: Uti nimirum ab ea illegitimi excludendi

funt, ita & iifdem rationibus ab hac excluduntur. Perfona vero, cui legatum relinquitur, Legatarius vocatur, & qui ultima voluntate quid donat, alteri legare dicitur. Ceterum quandoquidem legatum in eo folum differt ab hæreditate, quod illa in univerfitate rerum a defuncto relictarum, hoc in re quadam particulari confiftat; manifeftum eft, jura omnia illa legato competere, quæ hæreditatem complectuntur. Quum ergo eorum fit natura fimilis, quæ fimilem naturam in jure habent, plane fequitur, quod quando hæreditates legi Naturæ conformes funt, legata quoque eidem conveniunt, quando item illæ legi Naturæ repugnant, hæc itidem illi repugnare oportet. *Quemadmodum temere hæres instituendus non eft, ita nec temere legatarius; quemadmodum hæreditas temeraria non valet, ita nec legatum temerarium valet*: funt verba Wolfii (*a*). *Quandoquidem igitur filia Presbyteri ab omni patris fucceffione excludenda fit* [§. V.]; *interim eadem fit natura legati quoad ejus fucceffionem, ac natura hæreditatis, omnifque fucceffionis nomine legatum comprehendatur; manifeftum eft filiam Presbyteri legati omnino incapacem effe.*

§.VII.

(*a*) Wolfius *Jur.Nat. Part. VII. Cap.*v. §.1003. *in not.*

§. VII.

1. Jam ad alteram Consultationis partem descendamus. Vidimus ex mente amplissimi Auctoris filiam Presbyteri omnino legati ab eo facti incapacem esse [§. VI.]: Videamus nunc an dato, quod filia ea Presbyteri legati capax sit, ea vero legatum ad hæredes transmisisset? Hujus porro quæstionis nulla in thesi, de qua agimus, esse potest utilitas, quia quum filia illa legati incapax Jure Naturæ habeatur [§. VI.], esse profecto nequit, cur ejus legati capax esse possit. Sed quia nihil ad ubertatem prætereundum putavit Auctor, ita & nos facere oportet. Ceterum quum ea quæstio fieri possit nedum de incapaci ad id legatum, sed & de capaci, puta filia legitima, aut alia quacumque ejus generis legataria, hinc etiam omittendam non esse existimamus. Porro eo vertit hæc quæstio, quatenus ad id facti respiciatur, quod diximus, nempe ita legatum filiæ relictum fuisse, *ut sit unde exhibeatur, & collocetur in matrimonium*; quia tamen illa decessit, antequam nuberet, & legatum perciperet, recte quæritur, an ad hæredem transmisisset? Cujus quidem quæstionis ut intelligatur resolutio, attendendum est, qua ratione id legatum ei relictum fuerit, an sub *modo*, an vero sub *conditione*.

2. Modus a conditione differt: *Modus* enim pro-

proprie eſt finis, propter quem legatur, vel cauſa legandi collata in futurum, quæ protinus agentem de legato admittit, cautione oblata de reſtituendo eo, quod acceperit, niſi modum impleverit (*a*). Nec igitur per omnia pro conditione obſervatur, ſi ita concipiatur: *Illi tot aureos do, lego, ut monumentum faciat*; ſed ſi ita: *Illi tot aureos do, lego, ſi monumentum faciat*; per omnia pro conditione obſervatur (*b*). *Conditio* autem eſt futuri eventus caſus incertus; ideſt lex, qua quis aliquid vult tunc demum fieri, aut acquiri, quum caſus ille evenerit. Patet adeo quo ſenſu illud intelligendum, quod Auctor ait, *modum non ſuſpendere, conditionem vero ſuſpendere*. Quia per *modum* intelligimus cauſam quid tale faciendi, tunc demum quis modum explere intelligitur, quum rem habuerit ſub modo relictam. Ut ecce filia hæc centum habuit, ut collocetur in matrimonium; tunc autem hanc in matrimonium ſe collocare debere intelligitur, quum revera centum ha-

(*a*) *L. eas cauſas D. de cond. & dem. L.* 19. *D. de legat.* 3. *L. Cum in teſtamento D. de fideic. libert.*

(*b*) *Conf. V. C.* Cujac. *Paratil. in Codicem Lib. VI. Tit.* XLV. Wolfius *Jur. Nat. Part. IV. cap.* 1. §. 71.

habuerit. Recte igitur in modo quis offerre debet cautionem de restituendo eo, quod acceperit, nisi modum impleverit; quia etsi modus impleri nequeat, nisi legatum præstetur; non expleto attamen modo, legatum non debetur.

3. Inde fluit *modum* revera idem esse, ac *conditionem*; modus enim, & conditio in modo legandi solum differunt, in effectu autem non differunt. Conditio in eo differt a modo, quod illa præstationem impediat, modus non impediat; revera autem nisi modus, aut conditio adimpleatur, legatum non debetur; quod quia conditio suspendit, ea non impleta, suspendi oportet: quia modus non suspendit, eo non impleto, repeti oportet (a). *Præterea* ea est quoad præstationem modi a conditione differentia, fortiorem nempe esse modum, quam conditionem; scilicet, quia modus pene omnis potestativus est: quod non ita in conditionibus observatur, quæ vel potestativæ sunt, vel casuales, vel promiscuæ. Casuales nec potestativæ, nec promiscuæ esse possunt; potestativæ non casuales, sed promiscuæ esse possunt; promiscuæ nec casuales solum, nec solum potestativæ esse possunt. Potestativa quippe conditio dicitur, quæ est in potestate, & arbitrio hæ-

re-

(a) Wolfius *loc. cit.*

redis, aut legatarii: Casualis, quæ in casu, & eventu futuro, fortuitoque consistit: Promiscua, cujus eventus partim a voluntate hæredis instituti, partim ex casu pendet (a). Quum ergo casuales in casu, & eventu futuro, fortuitoque consistant, potestativæ autem in potestate, arbitrioque hæredis repositæ sint, facile patet, cur casualis conditio potestativa esse nequeat. Quo nomine, *Casualis*, ait Cujacius (b), *non potest esse potestativa, veluti, si fulserit cras, si tonuerit*. Promiscua autem quum sit, cujus eventus pendet partim ex casu, partim ex hæredis arbitrio, nec solum casualis, nec solum potestativa esse potest; uti, *si Titio reverso ab hostibus x. dederit*, aut *si Titio Consule Capitolium adscenderit*; ea conditio penitus promiscua dicenda est.

§. VIII.

1. Si ergo hæc verba Testatoris legato adjecta: *ut sit unde exhibeatur, & collocetur in matrimonium*: accipiantur pro modo, recte respondet Auctor ad hæredes non transmisisse. Si accipian-

(a) *L. unic. §. sin autem C. de caduc. tollend. L. ult. C. de necess. hæred.*

(b) Cujac. *Observ. Lib. XVI. cap.* 11.

piantur pro conditione, quum ea penitus legati petitionem suspendat [§. VII. 3.], mortua filia non sequutis nuptiis, legatum non debetur. Quum enim a voluntate Domini unice pendeat, quomodo dominium rei suæ in alterum transferri velit [Exerc. I. §. II. 2.]; facile patet & sub modo, & sub conditione quemquam posse pro libito suo disponere. Propterea quum ea conditionis natura sit, ut nonnisi ea impleta, legatum præstari possit [§. VII. 3.]; facile patet mortua filia non sequutis nuptiis legatum non deberi, si ea verba: *ut sit unde exhibeatur, & collocetur in matrimonium* pro conditione obferventur. Quandoquidem deinde, quia legatum debitum non erat, quidquam juris in eo filia non habebat, & nemo plus juris in alium transmittere potest, quam ipse habet [Exercit. I. §. X.]; consequenter, *id legatum filia ad hæredes non transmisit*.

2. Si autem ea verba (quod verius cum Auctore putamus) pro modo accipiantur, ad hæredes transmisisse difficilius adfirmandum est. Quandoquidem enim ea modi natura est, ut, nisi modus impleatur, legatum non debeatur, immo datum repetatur [§. VII. 3.]; consequenter ita Filia hæc ad hæredes transmittere non potuit, uti nequidquam in eo juris adquisivit, immo si habuisset, id restitui oportuisset. Quando nunc ita mortua filia, antequam nuberet, proponitur, quum legatum sub modo accepisset, nempe, ut collocetur in

ma-

matrimonium; tantum abest, ut ejus hæres legatum sibi transmissum esse contendat, ut potius contra eam, si adhuc viveret, & matrimonium non contraheret, legati daretur repetitio, ea nempe modi natura est, ut eo non impleto, repetitio danda sit [§.VII. 3.].

3. Hinc denique summa deprehenditur æquitas vulgaris illius Juris Civilis exceptionis: *Dolo facis petens, quod mihi te, si haberes, restituere oporteret*. Quandoquidem enim ejus justa petitio est, quod debetur; & tunc demum quid vere debitum intelligitur, quum amplius repeti non possit; facile patet, *ejus, quod restitui debet, injustam penitus esse petitionem*. Quamobrem quum injustam petitionem dolum continere negari non possit; & ejus, quod repeti potest, injusta petitio sit; consequenter *Dolo facit petens, quod qui si haberet, restituere oporteret*. Postremum denique patet; ita hunc hæredem a legati petitione arcendum esse [§.VIII.2.], uti qui *dolo facit ab eo petens, cui, si haberet, restituere oporteret*.

S. D. G.

DISCORSO
FISICO-MATEMATICO
SOPRA
LA VARIAZIONE DE' VENTI

Pronosticata ventiquattr' ore prima dalle varie, e diverse qualità, ed effetti de' Fumi di Vulcano.

DEL SIGNOR
DON SALVADORE PAPARCURI
MESSINESE.

L'Ordine portentoso, Eruditi Accademici, e la bella nobile armonia, onde legate veggiamo le cose tutte, che nell' ampio mirabil teatro della machina mondiale vengono dall' Alto Facitore alla nostra fievole considerazione proposte, sono a dir vero quella segreta natural magia, dalla quale traggono loro nascenza i più occulti, e strani miracoli di natura. Sovente spettatori siamo d' infiniti prodigj nelle regioni dell' aere, le quali altronde non ànno il lor primiero cominciamento, se non se da un solo semplice moto di quelle varie menomissime particelle, onde composta viene l' atmosfera tutta, le quali o più spedite svolazzando, o meno sciolte unendosi, o in differente guisa ordinate, tutte le altre cose, che

àn-

ànno con esso loro armonicamente attacco, sforzano alla produzione di tanti, e tanti varj effetti, che indi ne risultano.

La Folgore, il Baleno, il Tuono, le Nubi, la Gragnuola, la Piova, l' Iride diversamente colorata non sono come tanti figliuoli, che uno dopo l' altro dal vario movimento de' vapori, e dell' esalazioni, e dalla diversa costruzione dell'aria, quasi da un sol Padre, generati si veggono?

Certamente non v' ha chi ne dubiti: così và dottissimi Signori, e se mai ciò non fusse, com' egli certamente è, ad ogni Filosofante palese; quel fenomeno sì intricato, che fu dalla vostra cortese indole alla mia poca abilità proposto, perchè quest' oggi ubbidiente lo mettessi in disamina in questo sì virtuoso consesso, lo farebbe senza fallo assai più del meriggio manifesto, e chiaro. Molte, e molte a prima vista strane cose, che in questo mio ragionamento da una sola fonte derivate si mostreranno, scorgerete nel cambiamento de' tempi pronosticato ventiquattr' ore prima da' fumi di Vulcano secondo la dotta relazione di un nostro Accademico, che dall' Isole Eolie in sì fatta guisa ci scrive: *La variazione de' tempi*, dic' egli, *viene avvisata dal monte ventiquattr' ore prima con un certo rimbombo oltre al solito, che fa come lo scoppio de' tuoni a noi lontani, e se con diligenza si osserva quel fumo, che allora più del solito tramanda, si conoscerà ancora la qualità del vento,*

che

che dovrà seguire, secondo la maggiore, o minor densità di quello, o dal colore più o meno oscuro, che nasce dalla qualità, e quantità della polvere, che nel fumo rimbalza, essendo qualche volta cenericcia, qualche volta tutta bianca, qualche volta tutta nera, e qualche volta più oscura del colore, che noi chiamiamo cenericcia: onde credo che gli antichi da questo esperimento attribuirono ad Eolo il comando de' venti; poichè dalle sudette osservazioni prediceva il vento avvenire.

Scende poscia al particolare l'erudito Collega, e soggiugne queste sue diligenti osservazioni dicendo così: *Io intorno a ciò ho osservato, che dovendosi cambiare il vento in Sirocco; o Sirocco, e Levante; o Sirocco, e Mezzodì: il fumo sale in alto così denso, e nero, ed in tanta quantità, ed altezza, e si discioglie poi in polvere così nera, che ci mette spavento, e fa degli urli assai grandi, che spesso vi unisce qualche scossa, che ci fa temere da dovero, tuttocchè avvezzi a' suoi strepiti. Quando poi mutar si deve il vento in Tramontana; o Greco, e Tramontana; o Tramontana, e Maestro: allora il fumo, che và in alto, placidamente si va ergendo, e men denso, d'un colore totalmente bianco, e sciogliendosi il fumo la polvere, che ci cade addosso, è bianchissima, nè urli cotanto strepitosi ci fa sentire, nè mai in tal caso ò inteso alcuna scossa, nè mai i più antichi di quest' Isola se ne ricordano. Quando però cambiar devesi in Levante; o Gre-*

o Greco, e Levante; o Sirocco, e Levante, allora si sente strepito nel profondo del monte, d' onde mandasi poco fumo, ma di color cenericcio, e tale poi è la cenere, che cade, dileguandosi quella nebbia: scoppia però interpolatamente con tal vigore, e grido, che spesso con qualche tremuoto ci fa di che paventare. E finalmente predice di dover cambiarsi in Ponente; o Ponente, e Libeccio; o Ponente, e Maestro con elevare alcune quasi montagne di fumo di color cenericcio oscuro, che dà nel color di piombo, ma così spesse, che pello più dileguandosi fanno una continua pioggia di quella cenere.

Queste sono le belle osservazioni questi gli arcani, che porgono materia al mio ragionamento, i quali, poichè sono già posti sotto l' occhio del vostro sublime intelletto; m' incamino all' inchiesta, e ricerca della loro origine.

Richiede però la disposizione di questo mio discorso, che si vada su 'l principio rintracciando la qualità de' mentovati venti, e i loro effetti nell' orizonte di Sicilia, e sue convicine Isole, e spezialmente dell' Eolie. Perciò senza che io mi diffonda nell' investigare qual sia la cagione de' venti, basta alla presente materia, che soltanto si accenni altra non esser la loro essenza, che un dibattimento successivo dell' atmosfera. Quindi dice il saggio Seneca nelle sue fisiche ricerche altro divario non correre tra 'l vento, e l' aria tranquilla, che tra un lago stagnante, ed un fiume;

e pri-

e prima di lui il Filosofo Poeta Tito Lucrezio Caro così cantò nel sesto del suo Poema.

Sensus enim fit, ubi est agitando percitus aer.
e lui seguendo il nostro celebre Tomaso Campailla in sì fatta forma fa, che Raffaelo vada filosofando col suo Adamo (a):

Ciò ben compreso, Adam, chiara scienza
Puoi dell' esser de' Venti aver spiegata,
Perchè di loro altra non è l' essenza,
Che in progressivo moto aria agitata;
Agitata da estrinseca potenza
Da molti, e varj agenti originata:
Un mar più tenue è l'aria, e sono i venti
Dell' Aereo Ocean flussi, e correnti.

Questa è poi l' unica verace ragione, perchè varianti sieno le qualità di un medesimo vento sotto i diversi climi; imperciocchè dalla differente situazione de' punti, e de' principj, onde parte l' impetuositade dell' aria, e di quelli, che la riflettono, nasce una mescolanza di eterogeneo; conciòsia cosa che i corpi, che da un luogo si partono, non soltanto seguono la direzione ricevuta nel principio del loro dipartirsi, ma altresì quanto incontrano d' altri vapori, ed esalazioni con esso loro portano verso il segno, cui sono spinti. Quindi è, che

(a) *Adamo Canto IX.* l' Aria *Stanza* 15.

che altra è la natura della Tramontana, e dello Scirccco in Francia, che in Constantinopoli, e nel Bosforo della Tracia. Colà in Francia il vento del Settentrione ordinariamente serenità produce, ed al contrario l' Australe rende l' aria torbida, nugolosa, ed umida: nel Bosforo però il primo è cagione di molta piova, il secondo altro seco non apporta, che un poco di umido.

Ciò posto prendiamo in mano la prima Figura, e mettiamoci a considerare la naturalezza de' venti nell'Orizonte ivi segnato. Come si vede (*Fig.I.*), i quattro punti cardinali sono additati in questo circolo dalle lettere A, N, I, ed E. Il punto A mostra l' origine del vento da noi *Levante* appellato, il quale prima, che giunga all' Isola di Sicilia, come abbiamo da' Geografi, debbe attraversare parte dell' Asia minore, passare per l' Egeò, varcare l' Ionio, e le bocche dell' Adriatico, e per conseguente seco condurre non poca quantità d' umido, e di esalazioni, e debbe parimenti varcare i stretti del nostro canale, perchè giunga all' Isole Eolie; e nella nostra topografica figura si vede, ch' egli altro non varca, che mare. Dal punto N spira a noi la *Tramontana*, che passando dal Polo Artico per tutto il continente d' Europa, viene dall' Appennino, che continua fino all' estremità d'Italia nella nostra figura segnate, a sboccare verso l' Isole, e perchè immensa copia di nitrose particelle da i rigidi paesi, onde spira, è solito portar

le-

(a) Hippocr. *Sect.* 3. *Aphor.* 3.

dall' Appennino, che continua ſino all' eſtremità d'Italia nella noſtra figura ſegnate, a sboccare verſo l' Iſole, e perchè immenſa copia di nitroſe particelle da i rigidi paeſi, onde ſpira, è ſolito portar le-

seco, va l'aria rarificando, e fa pompa di bel sereno, mentre nel medesimo tempo freddissimo si esperimenta: onde cagiona le tossi, i dolori più acuti nel torace, e sì fatti morbi, come ne' suoi divini aforismi insegna il vero Apolline della medicina a' Ministri di Natura (a) ἢν δὲ βόρειον ᾖ, βῆχες. φάρυγγες. κοιλίαι σκληραὶ. δυσουρίαι, φρικώδεες. ὀδύναι πλευρέων στηθέων. *Sin aquilonia tempestas fuerit, tusses movet; fauces exasperat, alvos indurat, urinam supprimit, horrores excitat, laterum, & pectoris dolores.*

Dal punto I, che nella nostra figura per lungo tratto di mare giunge alla Sicilia, e così parimente all' Isole di Vulcano, spira il *Ponente*, con altro nome chiamato Zefiro, venticello del secol d'oro; ma egli non è di sì fatta condizione nel nostro orizonte. Soffia egli alle volte impetuoso, e molto piovevole; perchè dall' Oceano Atlantico introducendosi pe' stretti di Gibilterra passa buona parte del Mediterraneo prima di giugnere al mar Tirreno, e per conseguente non è poca la quantità de' vapori, che seco adduce.

Dal punto E sorge dal Polo Antartico verso l' Isole nostre di Mezzogiorno vento caldo, ed umido, perchè non solamente da più ardenti Paesi ori-

---

(a) Hippocr. *Sect.* 3. *Aphor.* 3.

originato trae seco particelle focose, ma queste altresì va mescolando cogli aliti del mar d' Africa, e di Sicilia, oltrecchè tutte l' esalazioni di Mongibello seco trae prima di giungere all' Isole Vulcane. Quando però si accosta allo *Sciloc-co*, e spira dal punto D, viene appellato *Mezzo-giorno*, e *Scilocco*, ed è un poco più attivo, come per esperienza abbiamo; e non altrimente soffia qualora verso *Libeccio* pella linea F all' Isole nostre s' indirizza. Partorisce egli secondo l' oracolo del citato Principe de' Medici (a) languori, gravezze di celabro, caligini, impedimenti negli organi dell' udito Νότοι βαρυήκοοι, ἀχλυώδεες, καρηβαρικοὶ, νωθροὶ διαλυτικοί. *Austri auditionis hebetudinem, & visionis caliginem inducunt, & capitis gravitatem, corpus torpidum, & languidum reddunt.*

La *Tramontana* parimente, quando dal punto M al fianco del *Maestrale* viene alla nostra Sicilia, perchè declina verso l' Oceano Settentrionale, e passa per l'Oceano Germanico, ed il mare Baltico sciogliendo coll' umido, che seco trae, non poca quantità di nitro, spira piovosa, e freddissima nel medesimo tempo. Quando però verso *Grecale* si accosta, spira dal clima O meno piovente ma rigida.

Il

(a) *Loc. cit.*

Il *Ponente* ſe ſi avvicina al punto K, acquiſta il nome di *Ponente*, e *Maeſtro*, e traendo ſeco dalla Francia, dall' Alpi, dal Piemonte, e dal Mar Tirreno eſalazioni, e vapori abbondevolmente, s' indirizza verſo noi tutto carico di nembi, procelloſo, e forte.

Se poi verſo *Libeccio* dal punto H trae ſua naſcenza, ſoffia col nome di *Ponente*, e *Libeccio*, e perchè viene da terra non tanto lontana, e da mare inſieme, è carico sì di nembi, ma framette qualche intervallo tra l'una, e l'altra pioggia.

I venti però, che da *Levante* ſorgono dalla linea Q verſo *Greco*, ſono gagliardi, impetuoſi, coſtanti, forti, tutti nembi, e procelle. Ma ſe poi dal punto B verſo *Scilocco* a noi s' indirizzano, ſono pur troppo manifeſti gli effetti, che producono. Gl' impeti ſono troppo violenti, l' acque par che cadano a diluvio, e l' aere in sì fatta guiſa ſi addenſa, che ci rende tenebroſo il giorno, ed il mare ſoverchiamente agitato mena, per così dire, ſmanie sì grandi, che par che voglia affatto la terra ſmantellare. Eccone l' elegante deſcrizione del teſtè mentovato Campailla (*a*).

Quando dall' Orto, e da Sirocco inſorti
Imprendono a ſoffiar validi venti,

Che

(*a*) Ivi *Canto IX.* l' Aria *St.* 2.

Che invigorendo ad or ad or più forti
Urtansi insiem co' spiriti potenti:
Turbasi l' Aere, e in turbini ritorti
S' agita, e sparte in rapide correnti:
Si gonfia il mar: sormonta i lidi, e sbalza,
Nè capendo in se stesso in aria s' alza.

Qual Zefiretto però, che descrive la misteriosa poesia, si porta a queste nostre contrade con ali leggieri, e fiati soavi dolcemente dalla linea P il *Grecale*, che passando per le temperate regioni della Persia traendo seco gli aliti del Ponto Eusino, e tutte l'esalazioni dell' Illirico, e della Grecia, che poi va temperando co' vapori dell' Adriatico, quasi vento etesio annuale periodico, serve di nostro alleviamento per tutta quasi la State. Però dal contrario clima G grave di nugole, e nembi, benchè interpellati, si porta dalla Libia a recarci noja il piovoso *Libeccio*. Dal punto L vento temperato, (nel Mediterraneo, se crediamo al Baroccio (a) nella sua Cosmografia, la prima volta conosciuto) soffia verso noi il *Maestrale*. Dalla linea C, che per diametro gli si oppone, spira turbolento, piomboso, nero più della pece, caldo ed umido, pertinace l' infame *Scilocco*, che precisamente quest' anno da' venticin-

(a) *Lib.* 2. *cap.* 3. de Ventis.

cinque di Settembre in circa costantemente sino agli ultimi quasi dell'andato Novembre si mantenne.

Dalle diverse qualità degli accennati venti nasce non soltanto la differente condizione dell' aria, ma altresì la di lei varia pressione, e maggiore, o minor gravezza; ed essendo mio pensiere il mostrare, che dal mutabil peso dell' aere tragga sua origine quella segreta natural magia, onde viene ventiquattr' ore prima avvisata con tanti segni la mutazione de' tempi, fa di mestieri, che io mostri in quale stato l' Atmosfera si è più, o meno gravante. Ma perchè ciò stabilir non si puote, senza gettar prima stabili fondamenta, mi ritrovo nella necessità di ricorrere al preteso giudice del pondo aereo, ch' è l' argento vivo nel Baroscopo; e perciò pongo sotto gli occhi vostri alcune osservazioni barometriche fanno pella presente materia; e determinato colla maggior verisimiglianza, che mi sia possibile, qual costituzione d' aere rechi maggior gravezza, verremo a spiegare secondo i stabiliti principj il preteso fenomeno.

Si osserva dunque primamente dall' effemeridi Barometriche, che nella Francia, Spagna, ed Italia l' Idrargiro è più compresso spirando dalla parte Australe, che da Settentrione i venti.

In secondo luogo si leva più in alto nel tempo sereno, e secco, che nel piovigginoso,

so, umido, e carico di nugole.

Strana in vero a tutta la Repubblica filosofica sembrò così fatta, ed uniforme osservazione ne' sudetti paesi. Ognuno senza fallo averebbe giurato, prima di questa esperienza, che il Mercurio fusse stato per ergersi più ne' tempi Australi, e ne' piovosi, e per deprimersi nel tempo tutto sereno. A dir vero che l' aere pieno tutto di vapori abbia riportata la sentenza di meno pesante a confronto del tempo più sereno dal tanto accreditato giudice di sì fatte cose, qual' è il mercurio, recò non poco stupore a' più profondi intelletti. Il Ramazzini si ritrasse dalla sua primiera opinione; onde persuaso dalle autorità, ed argomenti del chiarissimo Gian-Alfonso Borrelli credeva assai più gravante l' aere nugoloso, che il chiaro; e non altramente, che il Padre Regnault dottissimo Cartesiano (*a*), e Jacopo Placentino (*b*), per tacere di molti altri, cedendo a sì fatta esperienza si accinge a rintracciare, onde mai possa verificarsi minor gravamento nell' aere piovigginoso, ed umido, come sperimentiamo spirando i venti Australi, che nel sereno, e secco soffiando Settentrione.

Sup-

(*a*) *Tratt. Fisici tom.* 1. *tratt.* 22. Su'l peso dell' aria.

(*b*) *Dissert.* 2. de Barometro.

Suppone dunque che dal globo terraqueo ſorgano eſalazioni aluminoſe, vetriuoliche, mercuriali, ed altre infinite; e che l'aere ripieno ſia di particelle nitroſe, ciò che comunemente da tutti i Medici, e Filoſofi viene approvato. Quindi aſſeriſce, che ſovraſtando la materia piovana vengano precipitate le dette eterogenee particelle ſino alla ſuperficie della terra, non altrimente che i metalli ſciolti in acqua forte vengono rigettati al fondo in forma di calcinaccio, qualora vi s'infonda olio di tartaro; e perciò ſgravato l'aere di sì fatto eterogeneo addivenir più lieve, e per conſeguente il mercurio dover maggiormente deprimerſi nella piovoſa, che nella ſerena coſtituzione dell' atmosfera.

Queſta congettura ſarebbe degna di applauſo, ſe non aveſſe a fronte delle forti difficoltà. E vaglia il vero: come mai può verificarſi, che i detti ſali ſiano precipitati alla ſuperficie del terraqueo globo dalla materia vaporoſa, quando primieramente i vapori non occupano tutt' i piccioli interſtizj dell' aria, e per conſeguente reſta aſſai libero ſpazio all' eſalazioni nel campo aereo? Noi da ſtabile ſperimento abbiamo, che l'acqua non precipiti, ma ne' ſuoi piccioli meati attragga le ſaline particelle ſciogliendole. Siavi un vaſe, nel cui fondo ſi ponga del ſalnitro, del ſalmarino, ed altri ſimili, e poi baſtevole quantità d'acqua vi s'infonda, immantinente i ſali non ſoltanto ſciolti, ma ſa-

glienti fino alla suprema superfizie si vedono, e se più larga copia d' acqua vi si aggiunge, maggiormente si disperdono. Dunque gli umidi vapori non àn virtude di precipitare i sali: dunque nell' aere umido, com' è l' Australe, non sono da vapori mandati in basso i sali.

In oltre come sia ciò possibile, se durando intere settimane, per non dir mesi, talora il nugolato, sempre il mercurio sia compresso? Forse a precipitarsi i sali bisogna, che tutti cadano ancora i vapori in forma di piova? Se questo è, sia con buona pace del Ramazzini, noi siamo fuori d' impaccio; imperciocchè non si dubita, che la piova tragga seco quantità di eterogeneo; ma ciò non fa venirci a conchiusione, che l' umido tempo sia capace di pignere alla terrena superfizie le saline particelle.

Il Padre Regnault (*a*), e Jacopo Placentini (*b*), interpetrando l' ipotesi del dottissimo Leibnizio, sono di parere, che l'aere non contenga minor copia di vapori nel tempo sereno, e da noi tenuto secco, che ne' tempi Australi, ed umidi. Diversamente vanno provando sì fatto paradosso i due accennati Filosofanti. Il primo vuole, che l' aria

(*a*) *Loc. cit.*
(*b*) *Loc. cit.*

aria serena per ciò sembri di vapori men carica, perchè questi da raggi del Sole, o dal calor della Terra più attenuati, e assottigliati, e più dispersi ne' gran cerchi dell' atmosfera, interrompono meno i raggi della luce. Non di meno però è più carica; imperciocchè allora i fiumi, e le sorgenti scemano; la terra è più arsa; le piante, i fiori, le frutta languiscono. Quando però da tetre, e dense nugole vien tolta agli occhi nostri la vista del Cielo, i vapori discesi da' cerchi più alti, e più grandi si ammassano in cerchi più bassi, e più piccioli.

Non sò capire, sottilissimi Accademici, come da sì fatta ragione voglia conchiudere questo Filosofante in favor della sua proposizione. Forse i vapori ristretti in circoli minori, più ammassati, meno dispersi, ch' è quanto dire un corpo più denso ha minor peso del più raro, del più sottile, del meno ammassato? Dunque un cilindro d'aere è men gravoso, quando in se contiene cento milioni di vapori, a cagion d'esempio, che quando cinquanta milioni ne contenesse? Se cento milioni di vapori abbisognano per formare un picciol cerchio in un cilindro d' aere, quando questi si allargano per diametro di maggior grandezza, allora si distendono per più cilindri, che uniti il peso uguaglian del picciolo; e per conseguente impossibil cosa è a concepire, che sia di minor pondo il cilindro in se più denso, che il più raro.

Che le ſorgenti, i fiumi, ed ogni altra coſa languiſca, quando il tempo è ſecco, fa arguire sì, che i vapori ſiano dalla terra arſiccia attratti, e copioſamente ſollevati; ma che perciò? Nell'aere ſono largamente diſperſi per molto, e molto ſpazic aſſai più grande di quello, che viene occupato da' medeſimi in più ſtretta maſſa legati; e perciò ogni aereo cilindro contenendo minor copia di vapori di quello, che ne contiene, quando queſti ſono più riſtretti, è men denſo.

Simili altri paradoſſi ſono le ragioni, che apporta anche il mentovato Placentini, le quali, come quelle, che lunga rifleſſione ricercano, quì non riferiſco, per non tirar troppo a lungo la preſente materia.

Prima però di ſpiegare il mio ſentimento, voglio moſtrarvi ad evidenza falſo il penſiere di coloro, che dicono i venti Boreali perciò cagionare maggior preſſione ſopra il mercurio, che gli Auſtrali, perchè i primi ſpirando dal Polo Artico nel noſtro emisfero vanno ſcendendo, e perciò maggiormente l' aere comprimono; e al contrario gli Auſtrali dal Polo Antartico ſorgendo ſpingono all' in ſu l'atmosfera, e perciò il mercurio nel barometro ſi alza.

Moſtraſi chiaramente la falſità di queſta opinione. Supponiamo a cagion d'eſemplo, che il vento Settentrionale dal Polo Artico N (*Fig. I.*) debba ſpirare verſo L, ſi vedrà manifeſtamente, che s'egli l' agitazione comincia verſo la ſuperfizie della

ter-

terra, debbe certamente scendere; ma questo parimente si verifica del vento Australe; imperciocchè cominciando dal punto E, per giungere al segno L, debbe arrivare al punto K, per giungere da questo al L, debbe scendere non altramente, che fa il Settentrione, dal punto M, e se più alto della superfizie della terra comincia il moto, tanto comprime l' atmosfera il vento derivato dal punto N, che dal punto E, come si vede dagli angoli, che fanno. Dunque non è vero, che il mercurio si abbassa nel Baroscopo, spirando dal Polo Artico i venti, perchè dal moto all' in giù è compresso l' aere, e non così spirando dal Polo opposto.

Nè giusto è, che io trascuri in questo ragionamento la tanto nota proposizione di Gian-Alfonso Borrelli (a), onde prova, che l'acqua cadente non eserciti sua gravezza; perchè le di lei particelle nel cadere ànno un impeto eguale, e perciò, non toccandosi l' una c ol' altra, la superiore non può comprimere la sottoposta.

Sia per cagion d' esemplo (*Fig. VII.*) l' acqua divisa fino al punto B per linee parallele al piano orizontale A: perchè l' impeto, che à l' acqua nella prima linea vicino all' orizontal piano A, è uguale a quello, che à la linea superiore, e così

(a) *De Motion. Natur. cap.* 3. *prop.* 21.

così successivamente fino a B; non mai l'acqua d' una linea più alta può comprimere quella d'una linea inferiore, perchè non à forza a sopragiugnerla; non altrimenti, che saetta scagliata non può giammai pervenire al suo segno, se questi con egual impeto si muove.

Sì fatta Proposizione sia con pace del Borrelli, a me non sembra, che abbia tanta verità; sì perchè è malagevol cosa il provare, che le particelle d'acqua con egual violenza si muovano nell'atmosfera; imperciocchè varj sono gli ostacoli, che possono nel cammino incontrare tanto per la tessitura degli aerei corpicciuoli, uno de' quali può aver maggiore, o minore elaterio; quanto per l'eterogeneo, che può incontrarsi; sicchè una delle superiori particelle può colla inferiore unirsi, renderla più attiva, e pignerla all'in giù; sì perchè l'acqua, tutto che non gravi secondo tutta la sua mole, che à nell'aria, pesa non di meno secondo la sua attività, ed esercita questo pondo sopra le aeree particelle, in quella guisa, che se due globi di lana ognuno di libre quattro siano gettati a perpendicolo uno dopo l'altro, benchè un globo non pesi sopra l'inferiore, non potrà dirsi però, che non si accrescano libre otto di gravitazione nel cilindro aereo, dal quale a perpendicolo si muovono verso Terra. Ed in effetto egli stesso il Borrelli nello stesso aureo suo libro de' moti natura-

li

li (a) questo medesimo conferma, e non sò come possa accordare l'accennata proposizione colla presente, le quali, se io non mi abbaglio, apertamente si contradicono. Dic' egli primieramente contro la notata esperienza, che il mercurio più alto si levi ne' tempi umidi, e piovosi, e si deprima indi dopo la pioggia, e poi ne vede la seguente ragione: *Quandoquidem quid aliud sunt exhalationes nebulosæ, pluviosæ, scilicet aqua gravidæ, quàm aggregatum ex innumeris granulis minutissimis aqueis? & cum prædicta nebula in altissimis aëreis partibus innatat, vel lentissimo motu aqueæ particulæ ejus descendunt, procul dubio suo pondere naturali augent aëris gravitatem, ideoque majori nisu globum terraqueum comprimunt, quàm aër purus, & aqueis particulis omnino privatus constringere eum possit.* Dunque l'acqua nello scendere ha sua gravezza: dunque accresce la pressione dell'aria; dunque com'è vero, che non eserciti il suo peso nel cadere?

Lasciate per tanto da parte tutte le predette opinioni, ed abbracciata per vera la sperienza, io, tutto che il mercurio sia più compresso ad aria umida, e nugolosa, e ne' tempi Australi, che nel-

---

(a) *Cap.* 5. de aëris grav., æquil., struct., & vi elast. *Prop.* 115.

nella secca, e serena, e spirando Settentrione, sono di parere, che l' aria umida, nugolosa, e ne' tempi Australi è assai più pesante di quello, che sia la serena, secca, e quando spira Tramontana.

Sò, che vi sembra certamente un paradosso la presente proposizione; imperciocchè secondo le leggi della Idrostatica il mercurio maggiormente debbe elevarsi nel tubo Torricelliano, quando l' aere è più gravoso, che quando è più leggiero; udite però le mie ragioni. Certo egli è, che l' accennata regola dell' Idrostatica è degna di tutta la considerazione: così dovrebbe essere, ma così non è, poichè gli strumenti, che sono stati fino al presente rinvenuti, per additarci lo stato dell' aere, quali gl' Idroscopi, che servono a misurare i varj gradi dell' umido, e secco; i Termometri a mostrare quelli di elaterio nel medesimo, ed i Barometri a disegnare il vario peso dell' atmosfera, sono tutti strumenti sospetti, e soltanto capaci a denotare le predette cose in genere, ma non in ispezie, nelle varie costituzioni dell' aere: lo che dice ancora il Borrelli (a) delle machine idrostatiche, che nell' Accademia del Cimento si usarono in Firenze: *Nostra instrumenta Hydrostatica non indicant præcisè fluidorum specificas gravitates.*

Gl'

(a) *De Mot. Nat. cap. 9. prop. 202.*

Gl' Idroscopi, ed i Termometri sono strumenti così delicati, che ogni menomissima alterazione produce in loro notabile effetto: un pò di fuoco, che più lontano, o dappresso si ritrovi; l' esser trasportati da una stanza all' altra cagiona insigne variazione; ed i licori de' Termometri si vedono spesse volte alterati dal fievole calore di una mano, che loro si avvicina. Andiamo adunque a credere a sì fatte machine per far giudizio del vario, preciso, specifico elaterio, o costituzione calda, ed umida dell' atmosfera. In quanto a me non posso loro attribuire altra prerogativa, che l' additare in genere gli accennati cambiamenti.

Il mercurio stesso, che qual giudice della specifica gravezza dell' aere siede con tanto credito nel tubo del Torricelli, quasi nel tribunale, è molto sospetto. La sua maggiore, o minore elevazione non dipende soltanto dal preciso gravamento dell' aria. In effetto nella medesima costituzione di tempi se egli si ritrova collocato in tubi di diversa materia, come se altri siano di vetro, altri di ferro, altri d' argento, secondo l' esatte osservazioni del Signor Amontons (*a*) stà inegualmente sostenuto, e lo stesso si verifica ne' tubi ine-

(*a*) *Memoires de l' Accad.* 1705. *Trevoux* 1712. *p.* 1408.

ineguali. Dunque non è la sola colonna dell'aria, che cagiona i diversi movimenti del mercurio: altra cagione certamente debbe assegnarsi. Bisogna, dice il P. Regnault (*a*), che la disuguaglianza de' pori dia accesso ne' tubi ad una materia più o meno sottile inegualmente pesante. Dunque nelle depressioni più o meno del mercurio dobbiamo attendere altre cagioni fuori dell'aereo stato.

Inoltre se fosse fedel giudice l' Idrargiro, sarebbe egli costante nelle sue variazioni; ma ciò certamente non si verifica; poiche talora avviene, che spirando dalla parte Australe i venti s' inalzi, ed all'opposto si deprima ne' venti Boreali: Ecco una testimonianza del citato Placentini (*b*): *Aliquando enim caliginoso, & imbrifero cœlo, aut ventis ab Austro spirantibus mercurius ascendit: aliquando perspicuo aëre, aut serenitatem induente, flantibusque ventis borealibus deprimitur*. Di più non apparendo sensibil mutazione nell' atmosfera notabilmente il mercurio si muove, come accenna il medesimo (*c*): *Sæpe insignes ejus mutationes cernuntur nulla facta in inferiore aëre mutatione sensibili tum in sui temperie, cum in motu*. Ed in fatti il dottissimo Ramazzini nelle sue efemeridi Ba-

(*a*) *Loc. cit.*
(*b*) *In secund. Diss. sup. Barom.*
(*c*) *Loc. cit.*

Barometriche dell' anno 1694. dice, che senza esserſi notato cangiamento o nell' aereo Oceano, o nella ſuperfizie della Terra, a 30. Agoſto ſul mattino il mercurio ſi oſſervò alla linea ſettanteſimaſeconda, circa il meriggio ſi viddero quindeci linee di mutazione, poichè egli aſceſe alla linea ottanteſimaſettima, ſendo coſtante la medeſima tranquillità. Sì fatte mutazioni riferiſce ancora l' eſpertiſſimo Roberto Boile (*a*). Creda dunque chi vuole con rigore al Barometro, ch' io non voglio tanto fidarmi. Nè, perchè manifeſta non veggiamo la cagione, debbo abbandonarmi a' ſenſi, che per lo più la ragione abbagliano, come canta il Padre delle Toſcane Muſe Dante Alighieri:

La Ragion dietro i ſenſi ha corte l' Ale.

Per dire il mio parere, io imagino, che l' eterogeneo, il quale va entrando pe' pori di quella parte, che reſta vota di mercurio nella gamba ſuperiore del tubo (*Fig. V.*), ſia baſtevole a produrre delle ſtrane magie; imperciocchè introducendoſi per quei meati particelle di luce, di ſali, d' aria, d' etere, vengono ad unirſi con quantità di corpicciuoli d' acqua, che ne' tempi piovoſi inſinuandoſi pe' pori del vetro formano un miſto, che richiamando le ſimili particelle d' aria, e d' acqua, le quali ne' piccioli ſpazj del mercurio ſi

N 2 trat-

(*a*) *Exper. Phyſ. Mercur. Exp.* 18.

trattengono; colla loro omogeneità formano un complesso tale, che sia più leggiero dell' argento vivo, e per conseguente atto a sovrastargli; e perchè soverchiamente denso pe' varj aggregati addiviene, stendesi col più forte elaterio, e comprime in quella parte il mercurio; e per tanto la cagion della spinta, che il mentovato mercurio riceve dalla gamba B verso A, non è valevole a restringere quella massa d'eterogeneo verso la parte superiore, e per conseguente ad elevarsi a proporzione del peso, che riceve dalla colonna d' aria C, perchè successivamente da' pori del vetro vi s' introducono i vapori, i quali nelle umide costituzioni sogliono aver ne' corpi agevolmente l' ingresso, ma vien conteso loro l'uscire; imperciocchè folta turba di vapori và affollandosi intorno a i meati de' corpi, e successivamente introducendosi accresce l' umido insinuato, e non permette, ch'egli evapori; e così l' una particella all' altra applicandosi, và sempre più la densità prendendo aumento. E sperimentiamo noi sensibilmente talora ne' tempi Australi, che attorniano cotanti vapori i corpi, che anche i marmi gocciano. Accompagna questo mio pensiere l'autorità del chiarissimo Andriollo (a): *Particularis venti Australis natura*

(a) *In Concil. vent. & neoter.* de cons. valet. *par.* 1. *art.* 7.

ra est, ut eo spirante humidæ particulæ ingressui corporum portas faciles adinveniant, egressui neutiquam, sed ramusculis aqueis sese aliis particulis accommodantes evolare recusant. Sicchè premuto in simil caso l' Idrargiro nella gamba B dal cilindro aereo C, che colla sua gravezza lo pinge all' in su, e quasi rigettato dall' eterogeneo; ed umido, che nel voto della gamba A introdotto viene, sempre più dall' esteriore umido accresciuto, e per conseguente all' in giù dilatato, resta il mercurio sospeso secondo l'attività dell' accennato eterogeneo, e quasi nel mezzo di due gravazioni imprigionato, e ristretto; onde reca a noi d' inaspettati movimenti stupore.

Quando però da Settentrione sorgono i venti, o si fa passaggio dalla pioggia al sereno, cessa l'umido di attorniare il tubo, e pingere sempre più de' vapori ne' di lui meati; e perciò dato libero il varco agl' introdotti corpicciuoli, questi scappano fuori, sì perchè resi in libertà, sì perchè introducendosi nuovi atomi di luce sono assottigliati, e fatti più agili pella fuga. Finalmente perchè messo in moto il mercurio da novella condizione d' aere, e sprigionato dalle due premiture, viene a trovar più spedito il passo verso la parte superiore A, cede agevolmente alla colonna d' aria C, che dalla gamba B lo inalza verso A.

Può tener ferma questa mia congettura lo esperimento da me sopra addotto, che il mercu-

rio patisce alterazione ne'suoi movimenti a cagion de' diversi meati, che si trovano ne' corpi, onde è composto il tubo; quindi è, come abbiam detto giusta le osservazioni del Signor Amontons, che ne' tubi di ferro, e di ottone, di argento, e di legno diversi sono i moti dell' Idrargiro di quelli, che noi osserviamo ne' tubi di vetro.

Che l' umido poi abbia virtude, ed efficacia d' introdursi più che ogni altro liquido ne' corpi, e che sia più dell'aria penetrevole, vi sono delle infinite sperienze oltre l' autorità del citato Andriollo (*a*): *Aqua penetrantior, ac penetrabilior est ipso aëre, cujus globuli ampliores sunt globulis aqueis*. Infatti veggiamo noi, ch' ella s' insinua ne' legni, ed in varie altre materie, ove l' aere non entrerebbe. Ecco una sperienza portata dal P. Regnault (*b*): Per istaccare le macine da molino dalle rocche già intagliate in cilindro, sogliono all'intorno de' sassi buchi in quantità formarsi: indi in questi buchi caccianfi de' cavicchi di legno seccati prima al forno, i quali tutti sono in cerchio disposti seguendo la larghezza delle macine. Ne' tempi umidi i vapori quai piccioli cunei insensibili in queste spezie di cunei più massic-

(*a*) *Loc. cit. art.* 9. de aquis.
(*b*) *Tratt. Fis. tom.* 3. *tratt.* 8.

ſicci s' inſinuano, li gonfiano, e gl' ingroſſano; ingroſſati sforzati ſono ad occupare uno ſpazio maggiore, le rocche pertanto fendono, e le macine ſtaccano. Inoltre ſi ſeparano dal vino le gocciole d' acqua ſenſibilmente, ſe vero è quanto diceſi de' vaſi d' ellera. S' introducono pe' pori d' un vaſe, qualora vogliamo dal ſeno del mare cavar dell' acque dolci; per tacere di tanti altri ſperimenti, che quì addurrei, s' io non fuſſi coſtretto a divorar lungo cammino.

La ſperienza chimica prodotta dal Ramazzini nelle ſue efemeridi barometriche, che da due oncie di mercurio può eſtrarſi una dramma d' acqua; e da Boile (*a*), che riferiſce per detto d' un ingegnoſo Medico da una libra di mercurio eſſerſi cavate alle volte oncie due d' acqua, conferma ciò, che ò detto, che l'umido introdotto nella parte ſuperiore del Baroſcopo richiami il ſuo omogeneo, che nel mercurio ritrova, e perciò queſto viene un poco più a reſtringerſi in ſe medeſimo, il quale umore può di bel nuovo ripigliare, allorchè paſſata l' umida coſtituzione quaſi ſprigionato il mercurio ſi dilata, e lo riceve tra ſpazj de ſuoi menomiſſimi globetti.

Mi perſuado finalmente, che l' eterogeneo in-

(*a*) *In append. ad Clym. ſcept.*

introdotto nel tubo sia cagione d' anomali movimenti nell'argento vivo da una strana osservazione del nostro eruditissimo Ardito (*). Insegna l'Idrostatica, un corpo fluido, il quale debbe con altro simile porsi in equilibrio, qualora viene premuto, e costretto dall' impressione, che riceve, muoversi all' in sù, ed occupar tanto spazio, quanto egli ne perdè pella compressione: così per cagion d' esempio (*Fig. III.*) se un fluido, che si muove in giro, è gravato nel punto A verso C successivamente pelle linee *m. n. o.* debbe dal punto B salire pelle linee *p. q. r.* verso D, perchè altramente non potrà essere in equilibrio col suo simile, giacchè, per darsi equilibrio, due corpi debbono egualmente distare dal comun centro. Così (*Fig. II.*) il peso B, e C sono ad un modo distanti dal comun centro A, come si vede dalla periferia P Q E. All' opposto, perchè il peso D, ed il peso E non sono in ugual lontananza dal centro descrivono il circolo H I L K, ed il circolo M N O.

Non intendo però, che questa lontananza dal centro debba necessariamente formare le linee ca-

(*) Così chiamavasi in quell' Acccademia Peloritana di Messina il fu dottissimo Signor D. Paolo Aglioti onore di quella Città.

cadenti eguali; imperocchè io parlo del centro comune di gravità, e per dirla con più rigore del comun centro dell' equilibrio; che altramente una tromba d' acqua di trentadue piedi non sarebbe mai equilibrata con un cilindro di mercurio di ventisette dita. Infatti nella bilancia Romana (*Figura IV.*) la linea cadente N, che va al contrapeso E, non è distante dal centro O, quanto la linea cadente M, che và al peso D, e perciò ne risultano le due circonferenze ineguali A B C, ed H I L senza pregiudizio dell' equilibrio. Dunque se rigorosamente il mercurio nel Baroscopo si equilibrasse colla specifica gravezza dell' aere, che nasce dalle varie condizioni de' tempi, non avrebbero certamente luogo le osservazioni anomale del nostro Ardito, che son per comunicarvi.

Il mercurio ne' Barometri è costume, che per cagion d' esempio (*Fig. V.*) stagni nel punto E della gamba inferiore, perchè riceve l'impressione della colonna aerea C, ch' entra pella bocca D. Or egli il nostro Ardito volle nell' una, e nell' altra gamba osservare esattamente i moti dell' Idrargiro, e per ciò fare, tolse parte di quello dalla gamba inferiore, e la fece stagnare nel punto B. Sentite ora, che strani effetti egli andò notando dall' anno 1731. fino al 1733. Molte, e molte fiate sendo la stessa costituzione di tempo, o di *Greco*, o di *Tramontana*, o di

Sciloeco, il mercurio si muoveva nel tubo superiore A alla linea L, e si ergeva alle linee M N, ed alle volte più sopra alle linee O P, senzachè egli si muovesse nella gamba B, nella quale restava immobile a quelle stesse linee, dove si era fermato, prima che nella parte superiore egli montasse alle mentovate linee; quando per altro secondo le leggi idrostatiche da noi poco fa stabilite dovrebbe egli abbassarsi tanto nel tubo B, quanto si erge nel tubo A, che altramente addio equilibrio. Alle volte però il mercurio nella gamba B montava le linee F G H I K, senzachè nella gamba A si muovesse dal suo sito; ed alle volte si comprimeva in una gamba per più linee, e nell' altra non sorgeva. Che direte, gentilissimi Accademici, in veduta di sì fatta osservazione? Non mi farete ragione, che il mercurio pur troppo c' inganna nel palesarci la specifica gravezza dell' aere? Procedono altronde sì fatti movimenti, che dalle particelle introdotte in una delle gambe barometriche. Possono menomissimi atomi di fuoco, o di altro simile agente rarificare in due, o tre superfizie, fino alle quali penetrarono, il mercurio, e farlo montare in una delle gambe per alcune linee. All' opposto corpicciuoli o nitrosi, o simili possono condensarlo in alcune laminette, e farlo scendere per due, e tre linee in una gamba, senzachè nell' altra si muova; non altrimenti, che piccolo globo di lana sospeso, può essere leg-

ger-

germente in alcune sue streme parti premuto, senza che patisca alterazione nel rimanente di sua mole; tanto più che i liquidi sono corpi contigui, e non continui, onde possono in alcune sue parti e condensarsi, e liquefarsi, senza recar nocumento al rimanente del loro corpo.

Non bisogna dunque con tanta buona fede, che ha del negligente, pronunziare, che i movimenti diversi del mercurio additino fedelmente la specifica premitura dell' aere nelle di lei varie condizioni, e stabilirne de' principj, senza passar più oltre, come fece fra gli altri Monsieur Comiers presso Vallemonzio (*a*): *Il est bien facile de comprendre la construction de ce petit homme, qui monte plus haut, quand l' air dvient plus pesant, & s' abaisse, & descende quand' il pleut, & meme avant que la pluye commence, parce que les vapeurs diminuent la pesanteur de l' air en descendant.*

Che direste Voi, se per istrana osservazione vedreste il mercurio alzarsi settantacinque dita in un tubo? Forse pronunziereste, che allora si contrapesa con par cilindro d' aere? Ma come, se l' idrostatica sin ora stabilì per termine della di lui altezza il dito ventisettesimo, o al più ventottesimo? E pure non credete, che ciò non sia accaduto

(*a*) *Fis. occ. cap. XI.*

to. Egli viene rapportato da Giovanni Lewthop nel compendio delle Transazioni Filosofiche della Regia Società, e Monsieur Hugens, il Dottor Wallis, Mylord Brounker, ed altri della citata Società, per ispiegar sì strano effetto, ànno ricorso a qualche eterogeneo, che penetrando il vetro, l' argento vivo, ed ogni altro corpo, che noi stimiamo impenetrabile dall' aria, possa cagionare sì fatte stravaganze nel Barometro.

Posso dunque conchiudere, che l' aria è più pesante negli umidi venti Australi, e quando fà pioggia; imperocchè finalmente ella si ritrova impregnata d' acque, le quali secondo una sperienza riportata dal sopracitato Andriollo sono pesanti più dell' aere ottocento volte, e per conseguente i movimenti ne' Baroscopi in sì fatte costituzioni altronde provenire; come pure ne' venti Settentrionali, e nel sereno, quando l' aere è più raro, e meno impregnato di eterogeneo, esser minore il peso dell' atmosfera.

Quello, che dissi de' venti Australi, intendo di tutti quelli, che ànno con esso loro connessione, secondo la proprietà de' venti da noi sopra recata; e così pure sento discorrere de' venti Settentrionali.

Ciò stabilito sarà breve, e facil cosa il far palese, onde mai provengano tanti strani effetti ne' fumi di Vulcano; imperciocchè tutte quelle esalazioni di zolfi, di bitumi, di sali, e di ogni altro

mi-

minerale, onde le viſcere di quel monte ſono ri-
piene continuamente o da fermentazione ſotterra-
nea, o da calore, che le ſcioglie, mentre all' in-
ſu vengono ſpinte, ſe incontrano l'aria denſa, e
perciò più gravoſa, come detto abbiamo eſſer l'
umida, e queſta dell' Auſtrale coſtituzione, o di
ogni altro vento ſimile, non ritrovano così ſpedi-
to il paſſo, e perciò riflettendo in dietro vengono
ad unirſi colle ſucceſſive particelle, che dal crater-
re all' in ſu cacciate ſono, e così addenſandoſi a
perpendicolo ſi fanno medeſimamente ſpeſſi per
tutti i lati, e da ogni parte a cagione, che l'aria
d' intorno non altramente, che una ſiepe, quei
fumi circonda, e da ogni parte l'imprigiona,
ſendo naturalezza de' fluidi eſercitare lor grava-
zione da ogni fianco, come apertamente veder
poſſiamo. Poicchè ſe in un lago d' acqua figura-
to per cagion d' eſemplo da punti A B C D
(*Fig. VI.*) gitteremo il corpo E, che ſie dell'
acqua men grave, allora egli non ſoltanto ſarà
ſpinto all'in ſu verſo A O B da cilindri dell'acqua
H I, ma eziandio tutte le linee dell' acqua da E
a N lo pigneranno verſo M. Quindi è, che i più
denſi fumi da quel monte eſalare ſi ſcorgono,
quando ſpirano i venti auſtrali; come dalle ſopra-
dette oſſervazioni avete potuto notare, e quanto
minori ſono i gradi della denſità atmoſferica, tanto
più ſpedito ſi concede il varco a quell' eſalazioni.
Infatti ſpirando *Libeccio*, e *Maeſtro* i fumi non

ſo-

sono così neri, e densi, come si palesano, allorchè debbe soffiare *Scilocco*, o *Scilocco*, e *Levante*, e gli altri venti, che dalle quarte tra *Levante*, e *Mezzagiorno* spirano verso il nostro orizonte, i quali, come abbiam detto, sono di tutti i più densi, i più umidi, i più efficaci, tutti esalazioni, e vapori; onde maggiormente rendono piombole le nostre atmosfere. Quando però dalle quarte Boreali spirando quei fiati, che rendono l' aere più raro, più suttile, più sereno, allora, perchè i fumi sono premuti meno, trovano assai più aperto il campo verso le parti superiori, e perciò meno densi placidamente sorgono, e bianchissimi a noi si manifestano.

Così osservando una fisica analogia, ed attese tutte le osservazioni, che noi intorno alla naturalezza de' venti nell'orizonte nostro su 'l principio di questo ragionamento notate abbiamo, può congetturarsi la differente gravezza nell' aria, e per conseguente la diversa pressione, che indi ne deriva sopra le materie, che dal monte esalano: e secondo questa varia premitura arguirsi l' origine della varia rifessione di luce, che dalla diversa superfizie de' fumi più o meno densi cagionata palesa agli occhi nostri tante forti di colori.

Quando poi spira *Scilocco*, pertanto nera è la cenere cadente da quel monte, perchè l' umido, il quale è principio di ogni nesso, entrando a piccole particelle nell' esalazioni, e fra loro frameschian-

feblandosi sì, che gli atomi de' bitumi, e de' zolfi si unifcano co' tenui corpicciuoli della cenere intimamente; e gli uni cogli altri per così dire s' impastino, e tal sorta di cenere ne risulti. Nè ciò altramente può giammai accadere; conciosiacosachè non è ella accidental cosa la caduta di sì fatta cenere, ma costantemente osservata, quando soffia l' accennato vento, come dalle relazioni del nostro Accademico sentiste. Danno maggior forza a questa mia maniera di filosofare le dette osservazioni; imperciocchè minorando i gradi dell' umido varia la qualità della cenere; indi è, che dovendo sorgere i *Levanti* verso *Greco*, i *Ponenti* verso *Libeccio*, ed altri simili, i quali nel nostro orizonte recano minore umidità, se vogliamo confrontarli collo *Scilocco*, le ceneri non sono più nere, ma cenericcie a motivo, che scarseggiando l' umido, che tra l' esalazioni va frameschiandosi, manca parte del principio unitivo di quei sali, di quei bitumi, e de' zolfi sciolti con quelle ceneri (le quali di sua natura bianchissime sono, quando spira Tramontana, e l'aria è serena, e secca, e più leggiera) e pertanto non inzuppandosi troppo di quei sali fermentati, e bituminosi vanno prendendo un color mezzano tra il bianco, e nero, qual' è il cenericcio. La costanza delle osservazioni, l' avvenir ciò a motivo de' venti, che ànno l' attuale dominio nell' atmosfera, e secondo le condizioni dell' aria, mi pare, che sia il più convin-

vincente argomento a persuadermi di sì fatta filosofia.

Dalla stessa cagione appunto, onde noi veggiamo trar sua origine la maggiore, o minor densità de' fumi, par che riconoscano loro remota cagione gli altri fenomeni, che io debbo spiegare, cioè il vario scoppio, i tremuoti, e gli urli più o meno strepitosi.

Certo è, secondo l'erudita relazione, che il scoppj, e i tremuoti sono più gagliardi, quando la condizione dell' aere è più umida, e spira *Scilocco*, che ne' tempi più sereni, e boreali; poichè nel primo caso dice l'Accademico avere osservato, che dovendosi cambiare il vento in *Scilocco*, o *Scilocco*, e *Levante*, o *Scilocco*, e *Mezzodì*, il monte fa degli urli assai grandi, e spesso unisce delle scosse, che fa temere daddovero anche coloro, che sono avvezzi a' di lui strepiti; non così però dovendosi cangiare in *Tramontana*, o *Greco*, e *Tramontana*, o *Tramontana*, e *Maestro*; anzi nè egli il nostro Collega, nè i più antichi dell' Isola in simil caso si ricordano d'avere intesa alcuna scossa.

Dunque se ciò vogliamo spiegare, atteso lo stato dell' aria ne' diversi tempi, è da dire, che l' aria, quanto più addensa colla sua gravità e pressione i fumi, impedendo loro il passaggio colla propria densità, vengono a restringersi in se stesse l'esalazioni, e si fanno nel medesimo tempo due

con-

contrarj moti, l' uno riflesso, e l' altro diretto; le particelle ributtate dell' aria cercano tornare indietro là, onde vennero, ma sono impedite dall' altre, che successivamente si levano all' in su, ed ecco una intestina guerra nella cava del monte, un' agitazione, una violenza grande, un frameschiarsi intimamente di particelle nitrose, mercuriali, arsenicali, metalliche, bituminose, sulfuree, e d' ogni altro sale colle particelle medesimamente dell' umido introdotto, e dell' aere intimamente frameschiato, ed ecco nello stesso tempo l' incontro di molte materie preparate, cioè di nitro, di zolfo, e di sali, che componendo con una naturale chimica qualche polvere fulminante, simile a quella di tali cose composta da Malgravio, e riportata da Lemorzio (a), che scoppia con uno strepito a guisa di bombarda, se mai sopra carbone acceso si ripone in una laminetta di ferro, o di altra materia; possono cagionare quei tanto spaventosi strepiti. O pure formandosi entro il cratere del monte qualche mistura, che sia di simile attività, che l' oro fulminante, il quale da menomissimo calore di Sole, di materie putride, e di vivente, scoppia sì terribilmente, che fragne i vasi, può cagionare i fragori cotanto orribili. Non di-

co

(a) *In Collect. Leidensibus Chymicis pag. 153.*

cò già, ch' entrò quelle caverne possano unirsi materie simili a quelle, onde nelle regioni dell' aere si compongono i fulmini, perchè ciò manifestamente può da chiunque, senza tema di errore, sicuramente supporsi. Da questi terribili scoppj, da sì fatti fragori nasce quindi un percotimento sì grande, che cagiona de' tremuoti, e fracassa parte di quel monte, imperciocchè la forza percussiva ha braccio sì poderoso, che vince, supera, abbatte qualunque più gagliarda resistenza, purchè non sia infinita, come prova il dottissimo Gian-Alfonso Borrelli nel suo tanto celebre trattato della virtù di percussione.

Possono in facil guisa accendersi, se fa di mestiere le predette composizioni per iscoppiare; poichè non mancano tra quelle esalazioni picciole particelle di fuoco, che a vista dell' aere, il quale non lascia di penetrare il cratere del monte, possono esercitare la lor virtude.

Finalmente il nitro solo, che non poca parte d' aria in se contiene, non essendo egli secondo la scuola chimica altra cosa, che un acido d' aria condensato (*a*), è di tale attività, ch' eziandio senza commercio d' aere può egli incontrandosi con gli eterogenei sali, de' quali è così abbonde-

vo-

(*a*) Lemery *Dict. univ.*

vole quel monte, esser cagione degli urli, de' fragori, de' scoppj più o meno strepitosi, e nel medesimo tempo de' tremuoti: colla sua virtù mirabilmente elastica dilatandosi, e percuotendo in varie parti le interne cavità di quel monte. Accompagna questi passi di Filosofia da me sin ora addotti l'elegantissimo Tommaso Campailla con due nobilissime stanze nel canto ottavo del suo Fisico Poema parlando del nostro Mongibello:

La materia, che il monte à tra le vene,
E fossili comprende, e Minerali
E di Metalli, e d' Alcali contiene
Giunti co' solfi suoi composti sali,
Che qualvolta con questi a mescer viene
A caso il nitro i violenti sali,
Produce accesa entro le chiuse mine
Scoppj tremendi, orribili ruine.

Benchè non mai tra gli antri il solfo ascoso
Senz' aereo commercio il fuoco apprende,
Pur se seco à commisto il sal nitroso,
Che un aria condensata in se comprende,
Dilatasi con impeto focoso,
E senza influsso d' aria arde, e si accende,
E in furia così valida prorompe,
Che la terra solleva, e'l monte rompe.

Da questi principj fino al presente recati si può con una prudente analogia spiegare il maggiore, o minore scoppio, che variando il peso dell' aere nel soffiar d' altri venti nelle annotazio-

 ni

ni mentovati si sente; imperciocchè dal più o meno urtarsi insieme, che fanno l'esalazioni per il moto diretto, o riflesso, minore, o maggiore è l'intestina guerra, e perciò varia la mistura, e l'incontro delle materie, perchè più o meno libere esalano. Quindi, perchè rarissima è l'atmosfera, quando il vento viene da *Tramontana*, e perchè i fumi ànno senza ostacolo all' in su il loro sfogo, nè urli cotanto strepitosi si fanno sentire, nè mai in tal caso, come detto abbiamo, il nostro Accademico à inteso alcuna scossa, ne i più antichi di quell' Isola se ne ricordano.

Resta solo per disimpegno di mia cieca ubbidienza al vostro comando, gentilissimi Accademici, che io dia a divedere, come tutti questi naturali miracoli, dalle varie qualità d'aria dipendenti, ventiquattr'ore prima a noi si palesino? Questo non altronde deriva, che dalla medesima naturalezza de' venti, i quali dovendo farsi manifesti in qualche clima, non ad un tratto, ma successivamente insorgono, inviando verso le parti, ove indirizzar si debbono, molte, e molte ore prima quell' eterogeneo, che usati sono con esso loro addurre, ed in fatti vanno sgravando sempre di corpicciuoli le parti, onde vengono, e riempiono quelle, ove si portano. Quindi alcuni pratici delle variazioni de' tempi predicono ventiquattr' ore prima il vento avvenire, guardando nell' orizonte qual parte sia più serena, o abbia qualche

al-

altro segno, precisamente ne' crepuscoli vespertini: e nella pesca dilettevole del nostro Pescespada abbiamo per costante esperienza, ch' egli ventiquattr'ore prima riceve le impressioni dalla qualità de' venti, che debbono insorgere, ed in effetto quando il tempo minaccia pioggia, o sovrasta *Scilocco*, l' antecedente giorno scarseggia la pesca.

Vedete dunque, eruditi Signori, come da una sola cagione tragga sua nascenza la magia de' naturali effetti, e che alle volte non altronde nascono i più reconditi portenti, che da menomissima cagione; e che il giudizio delle cose non debbe soltanto da' sensi totalmente dipendere, ma unir con esso loro abbisogna la forza della ragione. Io mi sono sforzato, è vero, di palesare all' ampia vostra erudizione i miei molto fievoli sentimenti, non perchè avessi l'ardire di proporre alcuna novità; certamente a me non piace il nuovo, nè voglio dal vecchio allontanarmi: la ragione solamente mi muove. Ho esposto pertanto, quali si sieno, le mie debolezze, per istimolar vostra gentilezza ad aprirmi ampio teatro da spaziare nell' inchiesta, e ricerca del vero a fronte delle vostre saggie profonde obbiezioni (*), che serviranno di

co-

(*) Si accenna quì il costume di quell' Accademia di proporsi ne' nuovi Congressi da quei Signori Accademici delle difficoltà contro al tessuto Ragionamento.

cote al mio troppo ottuſo intelletto; il quale, ſia pur tenue quanto ſi voglia, non mai però nel corſo de' miei giorni farò, che ſi allontani dal nobil genio di far ſempre profittevoli acquiſti, poichè non altramente, che il nobile M. F. Petrarca,

Altro diletto, che imparar, non trovo.

CONTINUAZIONE

DEL DIRITTO

DELLA

SUCCESSIONE REALE

NEL REGNO DI SICILIA

DEL SIGNOR

GAETANO SARRI

AVVOCATO PALERMITANO.

IL DIRITTO DELLA SUCCESSIONE REALE Nel Regno di Sicilia.

CAPITOLO TERZO.

Diritto della Famiglia Aragonese sulla Sicilia.

SE alla invitta spada de' gloriosissimi Principi Normanni, onde fu al tirannico giogo de' Saracini sottratta, deve ella la Sicilia nostra insieme colla liberazione quella pace, e quel riposo, che quindi godette, memorabile altresì, e felice pur troppo si re-

Origine della Reale famiglia Aragonese.

si rese a prò de' maggiori nostri, e di noi l' introduzione del dominio Aragonese, se mercè le savie ottime leggi, e 'l piacevole governo in nuovo più maestoso aspetto, dopo le lunghe ne' governi Svevo, e Francese sofferte tempeste, rifiorir si vide il Regno nostro. La Reale Famiglia d' Aragona entrata a signoreggiare per uno speciale favore della Provvidenza quest' Isola vantando per suo Progenitore Goffredo detto il Peloso Principe guerriero, che da' Conti di Catalogna sin dall' anno 880. discendeva, unì inseparabilmente nel 1162. alla Contea la Corona di Aragona mercè le ragioni di Petronilla figlia di Ramiro Secondo Re di Aragona moglie a Raimondo Berengario Conte di Barcellona, finchè da Giacomo I. di Aragona tolto al Moro Re Abenazen il Regno di Valenza, il Re Pietro di lui figlio divenne possessore di due Regni, e della Gran Provincia di Catalogna nella Spagna. Questi, che Pietro IX. di Aragona era detto, poichè venne all' acquisto della Sicilia, Primo di questo Nome, e Re Decimoterzo della medesima, compreso il dominio Angioino fu appellato; e sarà il primo, onde daremo principio a riandare il diritto della stirpe Aragonese nella successione della Sicilia, nella quale siccome la Castigliana comprendesi, così dell' una, e dell' altra faremo partitamente parola.

AR

Articolo Primo.

Pietro d' Aragona Re XIII., Giacomo Re XIV. di Sicilia.

I. ATtendeva il Re Pietro sulle spiaggie dell' Africa l'esito della impresa de' Siciliani; li quali scosso avendo il governo Angioino, e sostenuti in quel frattempo i più gagliardi assalti dell' esercito di Carlo d' Angiò, ne affrettarono il soccorso, inviando col Procida la Città di Palermo l'Ambasciadore al Re Pietro a nome, e col consenso di tutto il Regno: *Nuncius Panormitanorum loquitur Regi Petro*: E appresso: *Respondet Petrus Nuncio Siculorum*, così scrisse il Neocastro (*a*); rinovando allora gli Ambasciadori, ed il Procida la volontà del Regno tutto in deporre nelle di lui mani la sovranità della Sicilia, sollecitandone nel tempo stesso la di lui venuta. Volle di tutto ciò il Re Pietro assicurarsene col giuramento; onde spedì subito Calcerano Cruyl-

Il Re Pietro spedisce gli Ambasciadori in Palermo, e questi ricevono in suo nome il giuramento di fedeltà.

(*a*) *Hist. M.S. Cap.* 22. & 23. Inveges *Palermo Nobile*. Mugnos *Vespro Siciliano*. Aprile *Cronol. della Sic. cap.* 30. *an.* 1282.

Cruyllas, e Pietro Queralto commettendo loro di ricevere in suo nome il giuramento di fedeltà nella Reggia Palermo, ove pervenuti i Regj Oratori chiamarono il Popolo a Parlamento nella Chiesa di S. Maria d' Ammirato, oggi detta Martorana. Così resi certi i Siciliani della venuta del Re Pietro, i Palermitani, e gli altri Signori di Sicilia, ch' erano quivi raunati, giurarono fedeltà a lui, e a Costanza sua moglie, acclamandoli per Re di Sicilia.

Il Re Pietro viene in Palermo, e quivi è coronato a 20. Settembre 1282.

II. Ritornati gli Ambasciadori al Re veleggiò subito con cinquanta galee verso quest' Isola, e a 16. di Settembre 1282. approdò al porto di Trapani, ove fu nobilmente accolto da' Siciliani colle rimostranze della più viva sincerità. Dopo tre giorni passò immantinente in Palermo, dove fu coronato dal Vescovo di Cefalù per l' assenza di Pietro Santafede Arcivescovo di Palermo a 20. Settembre secondo il sentimento di Neocastro (*a*), sebbene il Pirri lo noti a 30. Agosto (*). L' anno appresso vi chia-

(*a*) Neocastr. *Histor. M.S. pag.* 21. Pirri *Chronolog. pag.* 61. S. Antonin. *Chron. p.* 3. *c.* 4. Surita *Tom.* 1. *Lib.* 4. *c.* 13. Fazel. *f.* 49. Maurol. *f.* 126.

(*) Di questa coronazione seguita in Palermo ne resta tut-

chiamò anche la Regina Costanza co' figli, la quale lasciato in Aragona il primogenito Alfonso, condusse seco gli altri figli Giacomo, Violante, e Federico, ed approdò in Sicilia nel mese di Aprile 1283. (a), Ricuperato quindi dal Re Pietro tutto il Regno di Sicilia, e riportate più vittorie sopra le armi del Re Carlo, sfidaronsi amendue a duello, perchè così

Intima del duello fra il Re Pietro e Carlo d'Angiò, e perchè non sia seguito.

tuttavia il vestigio nel muro sopra la porta dell' antica picciola Chiesa di S. Maria della Regia Coronazione detta *Incoronata*, situata nella Città di Palermo nella contrada della Cattedrale dirimpetto allo Spedale de' Sacerdoti, e confinante col Monastero detto la Badia Nuova, della quale il celebre Canonico Mongitore non à fatto menzione nel suo *Palermo divoto di Maria*: nel qual luogo si vede dipinto il Re Pietro colla Regina Costanza moglie colla seguente iscrizione, e versi:

HIC REGI CORONA DATVR.
Filia Manfredi Regis Constantia Petro
Hic sua consorti Regia sceptra dedit.
Sponsus, ut est templi Deus, isque homo Virgine natus,
Sic Aquilæ geminum cernis inesse Caput.
Cum sit Divorum altrix Regum, & Regia Sedes,
Et Regni merito dicta Panorme Caput.

(a) Neocastr. *M. S. p.* 37. Anonym. *Gesta Comit. Bartinon. in Marca Hispan. p.* 562. Pirri *Chronolog. pag.* 61.

sì terminassero la gran contesa (*a*); perciò fu concertato per luogo della pugna la Città di Bordeos nella Ghienna, luogo per altro neutrale, perchè soggetto al dominio del Re d' Inghilterra. Si partì per tal motivo il Re dalla Sicilia, lasciando al governo la Regina Costanza, e l' infante Giacomo; non seguì però il duello (*b*); perchè avendo il Papa Marti-
no

(*a*) *Epistola Caroli I. Siciliæ Regis diffiditoria adversus Petrum Aragonum, & Siciliæ Regem conscripta, de anno* 126... presso Lunig.*Cod. Ital. Diplom. Sect. II. de utriusq. Sicil. Regn. n.* XLVII.*Diploma Petri Regis Aragoniæ, atque Siciliæ, in quo, se cum Carolo I. Siciliæ Rege prope Burdegalam certamen singulare die præfixo initurum, & quisnam victoria obtenta legitimus Regni Siciliæ possessor sit evasurus, experturum, omni affirmatione asseveravit d. d.* 3. *Kalend. Januar. anno* 1282. Lunig. *l. c. n.* LIII. *Caroli I. Siciliæ Regis Diploma, in quo Petro Aragoniæ Regi, se loco, cujus superius mentio facta est, statuta die esse comparîturum, promisit. d. d. penult. Decemb. anno* 1283. Ibid. *n.* LIIX.

(*b*) *Martini IV. Pontificis Maximi Breve ad Carolum I. Siciliæ Regem inhibitorium, ut*

no IV. scomunicato il Re Pietro, e dichiaratolo decaduto da' Regni della Corona Aragonese, con investirne Carlo de Valois figlio di Filippo l'Ardito Re di Francia, fu accessitato il Re a ritirarsi al più presto in Ispagna alla difesa di quei suoi Regni, continuando tuttavia al governo la Regina Costanza co' figli nella Sicilia.

III. Molti sono, e pur troppo robusti, ed incontestabili i titoli della Famiglia Aragonese sopra il Regno di Sicilia dalla Svevo-Normanna famiglia in essa tramandati, onde i Siciliani liberati dalla oppressione de' Francesi chiamarono con Pietro d' Aragona la Regina Costanza figlia di Manfredi ultimo rampollo della Casa di Svevia, ne' di cui successori fino al dì d' oggi rispettando eglino il sangue de' suoi dominanti si sono mantenuti ne' doveri della loro fedel-

Si esamina il titolo della Famiglia Aragonese provenuto dall' ultima disposizione di Corradino.

---

ut ne cum Petro Rege Aragonum singulare certamen congrediatur de anno 1282. Lunig. *l. c. n.* LVII. *Martini IV. Pontificis Maximi Breve ad Eduardum I. Angliæ Regem conscriptum, in quo eum, ut duellum inter Petrum, ac Carolum I. Siciliæ Regem apud Burdegalam ineundum omni adhibito studio, atque cura impediat, serio hortatur d. d. non. April. an.* 1284. Ibid. *n.* LIX.

deltà. Ad iscovrire però più da presso la forza di questi titoli, non tralasceremo d'inserirvi quello, che dall'ultima volontà del Re Corradino al Re Pietro d'Aragona proviene. Non potendo egli il Re Corradino altrimenti l'ultima sua disposizione appalesare, volle dal palco, ove stavasi ad aspettare l'ultimo fatale colpo, onde restar doveva in breve estinto lo stame di sua vita Reale, in faccia a tutto il Popolo, come si è detto, manifestarla, con buttare il proprio guanto per recarsi al Re Pietro in segno d'istituzione.

Per qual motivo in buona legge naturale si richiedano nel testamento le solennità delle leggi civili.

IV. Le solennità indispensabilmente volute dalle leggi civili, perchè accompagnassero i testamenti de' Cittadini, non per altro fine richiedonsi, se non se acciocchè possa senz'alcun velame, e indubitatamente tutta, quanta ella è in se stessa, la volontà de' defunti comparire (a). Da ciò ora segue, che qualunque volta venga a costare, che il testatore abbia in tal maniera la sua volontà dichiarato, che non resta luogo a dubitare, in buona legge naturale niente manca alla maniera di far testamento, di sorta che in quanto a quella il testamento ha tutti gli re-

(a) V. Rosar. Bisso *Jurisprud. Polemic. ad Jus Nat. Revocat. Exercitat. Jur. Nat. I. ad Jacob. Cujac. Consultat. I.* §. *IV. pag.* 20. 21. 22. *di questo Tomo.*

requisiti, che naturalmente richiede, secondo quello, che insegna il Wolfio (a): *Naturaliter testamentum validum est quoad modum testandi, si quocumque modo constet hanc esse voluntatem defuncti; quoniam enim testamentum non est nisi declaratio expressa voluntatis defuncti de translatione dominii rerum suarum post mortem relictarum, ut valeat testamentum, alia re non opus est, quam ut constet hanc revera esse voluntatem defuncti. Quod si ergo certo constet testatorem hoc modo declarasse voluntatem suam, in modo testandi nihil desideratur, consequenter quoad eum testamentum habet omnia requisita, quae naturaliter habere potest*. Ora non può ella in altre maniere rendersi manifesta la volontà de' defunti, che con dichiararsi una tal volontà avanti a' testimonj, o con ridursi in iscritto di carattere del testatore, o se da altri scritta, con da lui sottoscriversi. Fra queste tre maniere, onde si possa essere certo della volontà de' testatori, essendo che per provarsi la identità della scrittura medesima vi si richiedono de' testimonj, che lo assicurino (b), ne nasce, che la maniera più tuta, ed immanca-

La maniera più sicura, onde siamo certi delle volontà de' testatori, è quella de' testimonj.

(a) Wolfius *Jur.Nat. Part.VII.Cap.*v.§.1026.
(b) Bisso *l. cit.* §. *V.* 1. *pag.* 22.

cabile sia quella, che da testimonj irrefragabili si raccoglie (*a*). Ciò posto ecco reso evidente, che quanto operò dal palco Corradino in prò del Re Pietro di Aragona, chiamandolo alla successione della Sicilia con una pubblica manifestazione di sua volontà in faccia ad un Popolo, che di quella si rese testimonio, sia stato per diritto naturale un vero, e solenne testamento validato da tutti gli requisiti, che naturalmente aver poteva, anzi vieppiù confermato per simbolo d' istituzione col guanto buttato affine di a lui recarsi, come recato gli venne dal Cavaliere, che il prese.

Si conchiude, che quanto operò dal palco Corradino, sia stato per diritto naturale un solenne testamento.

V. E di vero in parlando de' testamenti de' Sommi Imperanti, non sempre questi si rendono invalidi, come dal Gius Civile, perchè non rettamente fatti, sogliono annientarsi i testamenti de' privati; s' egli è pur vero, come presso tutti gl' interpreti dalla ragion civile passa senza contesa, che i Principi non sono da alcuna solennità del diritto civile astretti, allorchè la loro ultima disposizione producono: perciocchè eglino sono per ogni verso dalle solennità della legge civile liberi, e sciolti, usando in esse un' assoluta incircoscritta podestà.

I sommi Imperanti non sono astretti dalle solenità della legge civile nel fare il testamento.

(*a*) Bisso *loc. cit.* §. *V. n.* 3. *pag.* 24. 25. 26.

tà (*a*). E da ciò ne deriva, che possono presso a morire, o desperanti della loro vita con un qualche simbolo almeno istituire il successore, che forza tiene, e vigore del più solenne testamento, come di sua sovrana assoluta autorità ben consapevole il giovane Re Corradino praticò nella istituzione del Re Pietro d' Aragona col simbolo del guanto; e come presso gli antichi si era praticato col simbolo dell' anello solito mandarsi a colui, che veniva per successore disegnato, essendo allora la consegnazione dell' anello l' insegna, ed il simbolo della istituzione dell' erede (*b*). Così Alessandro Magno dopo sei giorni d'infermità privo di favella tolto dal dito l' anello lo diede a Perdicca, e tanto bastò, perchè sedasse la crescente sedizione degli amici, poichè, sebbene non avesse potuto dirsi istituito erede colla voce, e colle parole, si stimava però eletto dalla suprema volontà del Principe, che moriva (*c*). Nella stessa maniera in-

Ma sogliono alle volte con qualche simbolo dichiarare l' istituzione dell'erede.

Si rapportano gli esempli.

(*a*) Frider. Pruckman. *in* §. *Soluto potestat. Cap.* 4. *membr.* 3. *effectu* 1. *fol.* 645. Christoph. Besold. *Disput. Politic.* 2. *thes.* 34. *class.* 1. & *Dissert. Nomicopolitic. Lib.* 1. *Dissert.* 11. *n.* 9.
(*b*) Guil. Fornerius 1. *Select. cap.* 3.
(*c*) Justinus *Lib.* XII.

infermato Augusto nell' undecimo suo Consolato diede ad Agrippa l' anello (*a*), ed Antonino Pio disegnò il successore, ed erede, allora che il simulacro d' oro della fortuna solito porsi nella camera de' Principi, comandò, che a Marco Aurelio si trasferisse (*b*).

Si stabilisce il diritto della Famiglia Aragonese dal testamēto dell'Imperador Federico.

VI. Nè il testamento solo dell' ultimo defunto rampollo maschio dell' augusta Casa di Svevia nella persona del Re Corradino fu, che successore disegnasse al Regno, e alla Corona di Sicilia il Re Pietro d' Aragona; l' altro ancora più antico solennissimo testamento dell' Imperador Federico II. e I. di Sicilia alla successione non permetteva, che altri fuor che il Re Pietro si chiamasse, perciocchè in forza di una tale testamentaria disposizione è certo, che Manfredi rimase egli legittimo erede del Regno di Federico di lui padre per mancanza di altra successione di Corrado, e di Errico. Quindi è, che si trasfusero nella figlia di Manfredi Costanza, e ne' di lei successori tutte le ragioni agli Regni di Sicilia, ed alle sue pertinenze, cioè al Regno di Gerusalemme, e alle Provincie di Napoli.

VII.

(*a*) Dio Cass. *Hist. Rom. lib.* 53.
(*b*) Jul. Capitolin. *in Pio.*

E dalla succeffione naturale.

VII. Questa volontà però manifestata nel testamento da Federico non fu ella, che una dichiarazione di quella successione naturale introdotta già fin dal suo principio nel nostro Regno, allorchè il Gran Conte Ruggieri nulla espressamente dispose del medesimo; per la quale successione naturale, e per la continuata volontà de' susseguenti Monarchi di Sicilia era stata riconosciuta, ed abbracciata la successione del primogenito (a), mancando il quale, e la sua linea, dalla stessa natura viene surrogato il secondogenito, il quale in tal caso si dirà primogenito, come altresì al terzogenito, estinguendosi il secondogenito colla sua linea, la qualità di primogenito si trasmette (*), come il

(a) *V. Cap. I. Art. IV. Diritto del Conte Ruggieri sulla Sicilia dal* §. XIV. *in poi.*

(*) *At verò tam in legitimo, quam (non aliter disponente Patre) in hæreditario Regno jure Gentium, moreque ita comparatum est vetusto, ex pluribus filiis, Regnum primogenito, ut cedat; Primusque semper habetur maxumus natu ex liberis ejus, qui ultimò regnans discessit. Quippè primogenito sublato, per ipsam naturam surrogatur sequens in ordine nascendi. . . . filium quoque secundogenitum primogenitum rectè dici si decesserit primus.* Christophorus Besold. *Differt. Nomicopolit. lib.* 1. *differt.* IV. *n.* 7. *Conf.* Goldast. 3. *cap.* 5. *n.* 3. *Tract. de Majorat.* Arnisæus *in polit. c.* 9. *fol.* 214.

il diritto della primogenitura là nelle sacre carte pervenuto leggiamo in Giuda, mancato Ruben. Al figliuol primogenito di Federico Corrado premorì il secondogenito Errico, a tal che Manfredi terzogenito divenne l' immediato successore estinta la linea di Corrado, come si estinse nel Re Corradino, di cui non rimase alcuna discendenza, e però nella persona di Costanza figlia di Manfredi dovevano trasfondersi tutti gli diritti, e per essa nel Re Pietro di Aragona per diritto della di lui moglie, la quale, come unico tralcio della Famiglia Svevo-Normanna, estinti tutti gli maschi ancor femina era ammessa alla Reale successione de' Regni, come ammessa era stata la primiera Costanza ultima della famiglia Normanna sposa ad Errico VI. Imperadore, mercè di cui entrò al possesso della Sicilia l'augusta famiglia Sveva. Dapoichè, come avverte il Coccejo (a), sono state ammesse le femine estinti gli maschi per quella ragione, ch' essendo stato costituito una volta il Regno in una famiglia illustre ad evitare qualunque turbamento si ammettono le femine,

ei

(a) Henr. Coccej. *Grot. III. ad Lib. II. cap. 7.* Samuel Coccej. *in Causa Aurelianensi Tom. I. Cons. VII. pag. 602.*

e i loro mariti. E però il Papa Nicolò III. riconobbe il Re Pietro, e Costanza per legittimi successori del Regno di Sicilia, come ci lasciò scritto il Platina (a): *Papa Petro Aragonum Regi persuaserat, ut jure hereditario Constantiæ uxoris suæ Regnum Siciliæ repetere anniteretur*; ed il Ciacconio (b): *Opera Joannis Procitæ Petro Aragonum Regi persuasit, ut jure hereditario Constantiæ uxoris suæ, quæ Regis Monfredi filia fuerat, Insulam Siciliæ Carolo adimeret*; e come lo stesso Re Pietro si protestò nella pistola responsiva all'altra, colla quale il Re Carlo d'Angiò disfidato lo aveva a duello, con queste parole: *Justam namque causam fovemus; nam hereditaria jura Regni Siciliæ, Ducatus Apuliæ, & Principatus Capuæ, Serenissimæ Dominæ uxoris nostræ, filiæ quondam Regis Manfredi, & amitæ Regis Conradi prosequimur* (c).

Come in fatti riconobbe il diritto del Re Pietro per la successione naturale il Papa Nicolò III.

VIII.

(a) *Vita Nicolai III.*
(b) *Vita Nicolai III.*
(c) Lunig. *Cod. Diplom. l. c. n.* XLIIX. *Epistola Petri Aragonum Regis ad antea insertam diffidatoriam responsoria de an. 126... Petrus Dei gratia Aragonum, & Siciliæ Rex Carolo Andegaviæ, Provinciæ, & Forcalcherii Comiti.*

Si conferma la successione naturale nella persona del Re Pietro dal giuramento de' Siciliani, e dalla di loro chiamata.

VIII. Il diritto poi di successione, che veghiamo di stabilire nella famiglia Aragonese, una maggior forza, e robustezza ripiglia dal giuramento de' Siciliani medesimi prodotto in favore del Re Manfredi in morte di Corradino senza figliuoli; e quindi fu, che di un tal giuramento memori i Siciliani, e dell' evidente diritto di successione nella figlia di Manfredi Costanza, pensarono anzi stabilirono in un gran Parlamento tenuto in Palermo d'invitare il Re Pietro d'Aragona di lei marito per mezzo del Procida, e dell' Ambasciadore di Palermo a far valere le ragioni della Casa di Svevia, e venire alla conquista del Regno Siciliano (*), fino a provvederlo di

(*) Intimatosi però un altro Parlamento per discutere un tal punto, ch' era il più importante di tutti gli altri, e radunatisi in Palermo, fuorchè i Messinesi, tutti gli altri Deputati della Città, i Prelati, e Baroni del Regno, fu proposto da quelli, che tenevano segreta intelligenza con Giovanni di Procida, che dovesse invitarsi al dominio della Sicilia il Re D. Pietro di Aragona, il quale ritrovandosi vicino, e con potente armata nell' Africa, ed essendo marito della figlia del Re Manfredi, era, diceano essi, l' unico, e legittimo erede della famiglia Reale de' Normanni, e de' Svevi, che avevano sì gloriosamente, e sì lungo tempo regnato sopra i Siciliani. Abbracciatosi da tutti un tal consiglio, fu concordemente stabilito d' inviare quattro Ambasciadori al Re di Aragona, per d chia-

dì un buono rinforzo di moneta, onde si diede a far leva di gente, e a preparar navi per tale spedizione, e come loro liberatore, e rifugio lo chiamarono coll' offerta del Regno a lui dovuto, come attestò di propria bocca il Re Pietro medesimo agli Ambasciadori del Re Carlo, allorchè lamentossi altamente, che scordandosi dell'amicizia, del parentado, del nome Reale, e della consanguinità, avesse avuto ardire di occupargli per frode la Sicilia, comechè datagli dal Pontefice Romano con patto di pagargli il censo annuale, come feudatario della Chiesa, dicendo: *che non poteva far altro per esser Re, e figliuolo di Re, e professor del nome Cristiano, che muoversi a compassione de' Siciliani, li quali avendo patiti sotto al di lui imperio danni, vergogne, ed ingiurie più che da' nemici, l' avevano chiamato, come loro unico rifugio, e liberatore dalla tirannide, che ingiustamente sopportavano, e che in tutto il mondo avevano fatto elezione di lui, per aver egli in moglie Costanza figliuola di Manfredi Re di Sicilia, dalla quale aveva molti figliuoli, li quali non volevano, e non po-*te-

chiarargli la risoluzione de' Siciliani, e per invitarlo a venirsene al più presto nella Sicilia. Caruf. *Memor. Istor. P.* 2. *Lib.* 1. *vol.* 2. *anno* 1282. *V.* Barthol. de Neocastro.

tevano patire di essere privati delle ricchezze, e del titolo Regio del loro Avo; alle quali cose si aggiugnevano le ragioni, che aveva sopra la Sicilia Corradino suo zio materno, il quale egli aveva empiamente fatto morire, e che finalmente il Papa Niccolò III. aveva loro confermato quel Regno.

Si considera il proprio diritto del Re Pietro alla successione della Sicilia per consanguinità co Roberto Guiscardo, e col Gran Conte Ruggieri.

IX. Oltre al diritto, che al Re Pietro dalla di lui moglie Costanza proviene, un altro ancora ve n' à, che per proprio diritto della sua Real persona di consanguinità con Roberto Guiscardo, e col fratello il Gran Conte Ruggieri per conseguenza scaturisce. Almaida (*) seconda figliuola di Roberto Guiscardo passò ad esser moglie di Raimondo VIII. Conte di Barcellona, da costoro nacque Raimondo IX., da cui Raimondo X., che ebbe in moglie Petronilla figlia di Ramiro II. Re di Aragona: Questi ebbero Raimondo XI., e VI. Re di Aragona maritato a Sancia figlia di Alfonso Re di Castiglia, la quale partorì Pietro d' Aragona Conte XII. di Barcellona, e VII. Re di Aragona, che dalla di lui moglie Maria ni-

(*) Il Muratori *in Antiqu. Estens. p. 1. cap. 3. pag.* 13. l' appella Matilde, e soggiugne di essersi collocata in secondo matrimonio con Aimerico II. Viceconte di Narbona.

nipote dell' Imperadore ebbe Giacomo Conte XIII., ed VIII. Re di Aragona padre insieme con Teresa moglie di Pietro Conte XIV., e IX. Re di Aragona, il quale fu marito a Costanza figlia del Re Manfredi (*), così che traendo egli per sei generazioni non interrotte l' origine dalla figliuola di Roberto Guiscardo Almaida, fu a lui devoluto il Regno Siciliano non solo per diritto della di lui moglie, ma per diritto pur anche de' suoi Maggiori.

Se Costanza fusse morta senza prole, per diritto di sangue avria dovuto succedere Pietro d' Aragona.

X. Non v' à dubio, che mancando nella Regina Costanza figlia del Re Manfredi, e più prossima congiunta all' ultimo defunto Re Corradino la linea Svevo-Normanna, s' ella fusse morta senza prole, doveva il Regno appartenersi al Re Pietro d' Aragona, come consanguineo per sei continove generazioni di Roberto Guiscardo, e del Gran Conte Ruggieri; perciocchè morendo l' ultimo possessore del Regno

Perchè ne' feudi, e ne'

(*) Questa Genealogia, colla quale il Re Pietro numerava fra suoi maggiori Roberto Guiscardo il primo, che sottrasse la Sicilia dalla Tirannide Saracena, si cava dalla storia di Catalogna scritta da Lucio Marineo Sicolo nato in Vizzini Canonico, e Vicario della Chiesa Palermitana.

ne' Regni morendo il possessore senza discédenti, la successione si tramanda in quello, che sopravive *de sanguine antiquo.*

gno senza figli, e discendenti, e senza fratelli, siccome per comun voto de' Feudisti ne' feudi di dignità la successione si protrae all' infinito, checche ne dicano i contrarj già convinti dall' Harpprechtto, dal Bocero, e dall' Arumeo (a), così con maggior ragione la successione de' Regni, la quale moralmente dal Gius delle Genti nasce, da uno in altro, che della stirpe Regia sopravive, ancorchè lontano oltre il centesimo grado, si tramanda, e deferisce (*). Questa cosa sin da' tempi più trasandati non dubitò di scrivere il Baldo, allorchè disse, che se nella Francia morisse tutta la famiglia regia, e non sopravivesse, che

(a) Harpprecht. *ad princ. Inst. de hæred. quæ ab intestat. def. n.* 4 : 2. Bocerus *cap.* 3. *de regalib. n.* 30. Arumæus *Exercit. II. thes.* 13. Bocerus *de feud. success. cap.* 5. *quæst.* 20.

(*) *Et adhuc magis successio Regnorum (quæ meri juris gentium reputatur) de uno in alium, qui superest de stirpe regia, ultra centesimum, & gradum etiam defertur remotiorem.* Christoph. Besold. *l. c. Lib.* 1. *Dissert.* VIII. *n.* 9. *Conf.* Curt. Jun. *de feudis part.* 2. *tertiæ part. princ. n.* 49. Cæphal. *Conf.* 173. *n.* 35. Ranchin. §. 15. *n.* 7. Raudens. *decis. Pisan.* 41. *n.* 45. &c. & *decis.* 48. Joan. Lauterbach *in suo Princ. Christiano cap. ult. n.* 134.

che un solo dell'antico sangue, per esempio della famiglia Borbone, nè vi fosse alcuno più prossimo, comechè distante nel millesimo grado, pure succederebbe nel Regno di Francia per diritto di sangue, e della perpetua consuetudine (*). E così in fatti accadde dopo la morte di Errico III., a cui succedette il Re di Navarra, sebben da lui si allontanasse oltre il ventesimo grado (*a*). Di maniera che, sendosi poi ella la Regina Costanza congiunta in matrimonio col Re Pietro, si unì nella di lui persona, e ne' di lui Serenissimi discendenti un doppio diritto di discendenza, e di successione da' Principi Normanni (*b*).

XI.

(*) *Et idem in Regno, seu Regum successione dicendum est, quia si moreretur tota domus Regia, & extaret unus de sanguine antiquo, puta de domo Borbonæ, & non esset alius proximior, esto quod esset millesimo gradu, tamen jure sanguinis, & perpetuæ consuetudinis succederet in Regno Francorum*. Baldus *de feud. Marchiæ, vel Ducatus, vel Comitatus n.6. lit.d., & infrà* edit. *Augustæ Taurinorum. fol.* 23.

(*a*) Besold. *l. c. n.* 10. *in fine*.

(*b*) Marian. *Hist. Hisp. lib.* 9. *cap.* 14. Pirri *Chronol. Reg. Sic fo.*10.& 39. Aprile *Cronol. cap.* 18. *an.* 1078. *fo.*80. Mons. de la Burigny *Histoir. Universel. de Sicile*.

Il Re Pietro in un Parlamento cōcede molti privilegj alla Sicilia.

XI. Molto deve a questo Monarca la Sicilia, percioccchè egli partitosi da Messina, dalle di cui spiaggie era stato scacciato Carlo d' Angiò, passò in Catania, dove tenuto un Parlamento sgravò il Regno dalle insopportabili gabelle imposte sotto il governo Angioino, e compartì a tutte le Città, e Nobili del Regno de' grandi onori, e al dir di Lucio Marineo Sicolo ogni sorta d'immunità con amplissimi privilegj, e diplomi conferì (*). Quindi portatosi in Ispagna alla difesa di que' Regni contro Carlo di Valois secondogenito di Filippo Re di Francia, a cui era stata concessa, come si disse, l' investitura dell' Aragona, arrivata l' armata di Sicilia in Catalogna l' Almmirante Loria venuto a combattimento con la nemica, ne ottenne una compita vittoria; onde fu obbligato Filippo Re di Francia di abbandonare la Catalogna, ed infermato in Perpignano

E portatosi in Ispagna riporta una vittoria cōtro Carlo di Valois.

(*) *Petrus autem Rex Aragonum, Carolo de Messanæ littoribus expulso, & Siciliæ populis tandem quiescentibus, & Regni totius rebus compositis, Civitatibus, & Oppidis, cunctisque Nobilibus Regni magnos honores, libertates, & omne genus immunitatis cum diplomatibus, & amplissimis privilegiis contulit.* Marin. Sicul. *de rebus a Petro Rege in Sicilia statutis fol.* 392. *n.* 10.

no fra il termine di quattro giorni se ne morì.

XII. In Sicilia però aveva prima l'Ammiraglio Loria in una battaglia fatto prigione il Principe di Taranto Carlo lo Zoppo primogenito del Rè di Napoli Carlo d' Angiò co' suoi Grandi, e 4. galee, sulle quali la Reina Costanza rinvenne la sorella Beatrice rimasta prigioniera del Re Carlo d' Angiò da che restò ucciso il loro padre Manfredi. Fu custodito il Principe di Taranto nella Rocca Guelfonia della Città di Messina, d' onde, per sottrarlo alla furia del Popolo, che la di lui morte chiedeva, fu trasportato nel Castello di Cefalù, e poscia in Ispagna al Re Pietro. Il Re Carlo però nel dì 7. Gennajo 1285. morì in Napoli in età di anni 54., o come altri vogliono in Manfredonia nel 1284., e quindi il di lui cadavere fu trasportato nella Città di Napoli onorata la prima volta da lui col titolo di Capo del nuovo Regno Napolitano, dapoichè quelle Provincie si staccarono dalla Corona di Sicilia, e furono appellate *Regnum Siciliæ citrà Pharum.*

L'Ammiraglio Loria riporta una vittoria cótro l'eserci-to Angioino. Carlo d' Angiò muore.

XIII. Finalmente il Re Pietro vedendo libera dalle armi Francesi l' Aragona, risolvè d' imbarcarsi sull' armata Siciliana, per cacciare dall' Isola di Majorca D. Giacomo suo fratello, perchè disgustato con lui erasi collegato co' Francesi. Arrivato però in Villafranca castello 30. miglia lontano da Barcellona, ammalandosi

Morte del Re Pietro, di lui testamento, e novero de' figli.

non

non potè continuare il viaggio, onde spedì in Majorca l'Infante D. Alfonso suo primogenito. Quindi egli peggiorando nella sua infermità dichiarò suo legittimo erede nell'Aragona l'anzidetto Principe D. Alfonso, e nel Regno di Sicilia l'infante D. Giacomo di lui fratello, con questa legge: *Si sine liberis decederet, in Aragonensi Regno secundogenitus Jacobus; in Sicilia verò tertiogenitus Fridericus succederet* (*a*), e poscia nel dì 8. Novembre dell'anno 1285., ch'era il quarto del suo Regno, in età di anni 56. passossene a miglior vita. Dalla sua unica moglie (*b*) la Beata Costanza Sveva (*) ebbe sei figliuoli, due maschi, e quattro femmine, cioè: Alfonso primogenito Re di Aragona il quale morì in Barcellona a 18. Giugno 1291. in età di anni 18., Giacomo nato nell'anno 1264., Friderico nato nell'anno 1265. amendue poi Re di Sicilia, Pietro sostituito al Regno, se i tre figli maggiori fussero morti senza figli (*c*), e questi nel

1295.

(*a*) Surita *Tom.* 1. *Lib.* 4.

(*b*) Aprile *loc. cit. cap.* 30. *in fine.*

(*) Questa Principessa morto il primogenito Alfonso in età di anni 18. senza figli in Barcellona a 18. Giugno 1291. ritirossi nel Monastero di S. Chiara di Messina. Pirri *Chronol. fo.* 39. *de uxore, & filiis Regis Petri.* Maurol. *lib.* 4. *fo.* 140.

(*c*) Surita *lib.* 4. *c.* 72.

1295. si casò con Guglielma de Moncata figlia di Gastone Visconte di Berna, ma nell' anno susseguente se ne morì (*a*): Jolante, o piuttosto Violante fu moglie a Roberto Duca di Calabria figliuolo del Re Carlo II. di Napoli nell' anno 1297. venuta in Catania nell' anno 1301. vi partorì Ludovico, ed essa se ne morì presso alla Città di Termini, d' onde fu il di lei corpo trasportato in Napoli: S. Elisabetta Regina di Portogallo (*b*) morì a 4. Luglio 1336. Ebbe anche due figli illegitimi, cioè Giacomo Perez maritato in Sicilia con Giovanna di Aragona, la quale in secondo luogo fu moglie di Giovanni di Aragona Barone di Avola figlio di Sancio, di cui parla Fazello (*c*), e Teresa moglie di Artale di Alagona (*d*).

Giacomo figlio secõdogenito del Re Pietro XIV. di Sicilia, è coronato in Palermo a 2. Febbrajo 1286.

XIV. Stabilito già per ogni verso con fortissimi titoli il diritto della successione Reale nel Regno di Sicilia della famiglia Aragonese, questo stesso, come tramandato negl' invittissimi di lei discendenti, regge e costituisce il dirit-

(*a*) Idem *l.* 5. *cap.* 22. Maurol. *l.* 4. *f.* 145.
(*b*) Surita *l.* 4. *f.* 245. & 299. Wadingus *Tom.* 3. *Annal. Ord. Min.*
(*c*) *Fol.* 493. & 494.
(*d*) Surita *l.* 5. *c.* 103.

ritto de' medesimi. Poichè però dopo la morte del Re Pietro si convocò in Sicilia il Generale Parlamento, e fu coronato nella Cattedrale di Palermo a 2. Febbrajo del 1286. dal Vescovo di Cefalù, vacando l'Arcivescovado di Palermo per la morte del Prelato, Giacomo figliuol secondogenito detto Re XIV. di Sicilia, c' intratterremo soltanto ad esaminare il diritto del medesimo. Il Montaner (*a*), che fu uno de' Capitani del Re Pietro, e trovossi presente al tutto, scrive, che nel testamento lasciò espressamente il Regno di Sicilia all' Infante Giacomo, e che a questo sostituì Federico terzogenito. L' Anonimo rapportato dal Rainaldi (*b*), dice, che Giacomo fu coronato Re di Sicilia in virtù del testamento paterno. Niccolò Speciale (*c*), che visse prossimo a quei tempi, riferisce la disposizione del Re Pietro intorno alla Sicilia in queste parole: *Testamentum Regis publicè divulgatum est, per quod Alphonsum primogenitum ejus futurum Regem Aragonum, & Jacobum Regem Siciliæ innuebat; adjecto quod si continge-*

ret

(*a*) *Cronic. cap.* 145. *pag.* 121.

(*b*) *Annal. Tom.* 14. *an.* 1286. *n.*8.

(*c*) Speciale *impresso nella Marca Hispanica lib.* 2. *cap.* 7. *pag.* 627.

ret Alphonsum non relicta virili prole decedere, Jacobus illi in Regno Aragonum succederet, Regnumque Siciliæ ipso jure cederet Friderico.

Per quali motivi non abbia succeduto al Regno di Sicilia Alfonso primogenito del Re Pietro.

XV. L'ordine invero di succedere, che la natura prescrive, da non ometterfi ancora ne' Regni ereditarj, come avverte Cristoforo Besoldo (*a*), richiedeva, che al figlio primogenito Alfonso si appartenesse il Regno di Sicilia, ma siccome la publica tranquillità de' Popoli a lui soggetti, la conservazione de' suoi Stati, e le circostanze tutte altrimenti portavano, che si rassettassero tutti i publici affari della Casa di Aragona, e de' Regni, con provvido saggio consiglio riflettendo Pietro, che il primogenito era chiamato a i Regni di Aragona, Catalogna, e Valenza, ove era necessaria la sua presenza per gli sforzi del Re di Francia, e del Papa intenti ad occupargliel; e che per altro il Regno di Sicilia come dotale della Regina Costanza non poteva dal primogenito possedersi vivente la medesima, maturamente dispose, che il secondogenito Giacomo si rimanesse con la ma-

(*a*) *Fideliter tamen ad finem moneo, naturæ quem ordinem præscribit, nec in hæreditario facilè negligendum esse Regno*. Christoph. Besold. *Dissert. Nomicopolit.* 2. *lib.* 1. *n.* 27.

madre Costanza in Sicilia, perciocchè era a lui ben nota la necessità di un proprio Principe presente in Sicilia per opporsi a' Francesi, ed al Papa, che ogni tentativo usavano, per sottometterla al Re Carlo d' Angiò; e questo appunto era ciò, che ambivano fortemente i Siciliani per la loro difesa, onde ricader non potessero nelle mani degli Angioini. A questa volontà, e al consenso de' Siciliani manifestato nel general Parlamento, in cui il testamento del Re Pietro approvarono, si accordò quello del medesimo primogenito Alfonso, il quale restò ben contento delli Regni paterni secondo la disposizione del Padre, lasciando volentieri, che in Sicilia il minor fratello Giacomo regnasse, quasi che questo una rinunzia volontaria di qualunque suo diritto primogeniale importasse, il quale può rinunciarsi (*a*), come nel Regno di Francia Sigiberto cedè la primogenitura a Clodoveo (*b*), e nella Savoja Tommaso si contentò, che lo zio Filippo I. avesse preferito a lui Amedeo IV. fratello minore (*c*).

XVI.

(*a*) Daluer. *Tract. de Renunciat. cap.* VI. *n.* 40.
(*b*) Girard. *Tom.* 1. *Lib.* 2. *fo.* 153.
(*c*) Lambertus Vandeburch *in Saband. Hist. Gentilit. f.* 38. 39. & 41.

XVI. Questo primogenito però Alfonso Re di Aragona nell'anno 1291. terminò i suoi giorni in età di anni diciotto senza lasciar di se prole alcuna, onde verificatasi in lui la successione pur anche de' Regni di Aragona, Valenza, e Catalogna si partì subito il Re Giacomo a 23. Luglio dal porto di Trapani, ov'era passato a tal effetto da Palermo, per assicurarsi colla sua presenza la successione di quei Regni, che il Papa Nicolò IV. procurava per ogni verso impedire (*a*), ed ivi pervenuto fu coronato a 24. Settembre 1291. in forza del testamento del Re Pietro di Aragona già sopra rapportato, in cui prevedendosi il caso della morte di Alfonso senza discendenza, era stato chiamato alla successione di Aragona Giacomo.

Morto però Alfonso, il Re Giacomo partitosi da Sicilia è coronato Re d'Aragona a 23. Luglio 1291.

XVII. Prima però di partirsi ordinò per suo Vicario nella Sicilia l'Infante D. Federico, e perciò dichiarò egli il Re Giacomo, che prendea il titolo, e 'l possesso del Regno Aragonese non come erede del fratello, ma come legittimo, e presuntivo successore di esso in mancanza del primogenito D. Alfonso; il quale però ordinato aveva nel suo testamento, che D.Gia-

Il Re Giacomo dichiara suo Vicario in Sicilia l' Infante D. Federico.

(*a*) Rainald. *Tom.* 14. *ann.* 1291. *n.* 53. & *seq.* Surita *P.* 1. *lib.* 4. *cap.* 123. *pag.* 348.

D. Giacomo suo successore dovesse prima rinunziare all' infante D. Federico lor comune fratello la corona di Sicilia. Nientedimeno egli con tal mezzo nulla curando la disposizione del fratello Alfonso, e quella del Re Pietro comune padre volle trattenersi insieme coll' Aragona la Sicilia: credendo di sostenersi in tale impegno col matrimonio, che indi contrasse con Isabella figlia di Sancio Re di Castiglia, il quale si obbligò a separarsi non solo dalla lega colla Francia, ma ancora a difendere l'unione dell'Aragona, e della Sicilia.

E non curando la disposizione del Padre si trattiene insieme coll' Aragona la Sicilia.

Manda in Calabria D. Blasco di Alagona con titolo di Governatore.

XVIII. Ad evitare però gli sconcerti, che da tale risoluzione nascer potevano, il saggio Pontefice Niccolò IV. propose il trattato di pace generale tra il nuovo Re di Aragona, il Re Carlo di Napoli, e il Re di Francia; e sebbene si fusse stabilita una tregua sul mare, nientedimeno il Re Giacomo per assicurarsi maggiormente quanto acquistato aveva di là dal Faro, inviò con titolo di Generale della Calabria, di Maresciallo, e Governatore della Provincia D. Blasco di Alagona, il quale fu riconosciuto dall' Infante D. Federico; ma non trovò l'obbedienza a lui dovuta ne' Capitani di primo grado nella milizia, e principalmente in Vitale Sarria, Guerao de Puchuert, e Ponce Queralto, li quali ricusarono di riconoscerlo per Governatore, e Capitan Generale. Ond' egli conten-

Ma non è questi riconosciuto se non da quei di Mōtelcone.

tentossi di essere riconosciuto per Governatore da quei di Monteleone, che rimanevano poco contenti del Sarria; ma essendo accusato al Re Giacomo di molti delitti, fu richiamato a giustificarsi in Aragona, e suppone il Caruso, che avesse egli prima di partire insinuato all'Infante D. Federico i sentimenti per la successione al Regno di Sicilia.

Quindi imputato di molti delitti è richiamato a giustificarsi in Aragona.

XIX. Sperava frattanto l'Infante, che riuscendo il trattato di pace introdotto dal Pontefice sarebbe egli riconosciuto da' Siciliani come legittimo Principe, e che mai, quantunque lo volesse il Re Giacomo suo fratello, non averebbero acconsentito di ritornare sotto il governo del Re di Napoli. Morto però a 14. Aprile dell'anno 1292. il Papa Niccolò IV., restò sul principio interrotto il trattato, ma in vece del Pontefice cercò di accalorarlo il Re D. Sancio di Castiglia, onde fece il Re Giacomo dar parte in Sicilia all'Infante suo fratello, all'Almirante, e a' Consiglieri di Stato di alcune condizioni di pace proposte dal Re di Castiglia, e di Francia, le quali in sostanza contenevano la cessione della Sicilia al Re Carlo II. d'Angiò.

Morto il Papa Nicolò IV. il Re Giacomo māda in Sicilia a proporre la cessione del Regno al Re Carlo II. d'Angiò.

XX. Alteraronsi a tal notizia gli animi de' Siciliani, e perchè temevano, che il Re Giacomo si sarebbe aggiustato co' nemici sagrificando alla loro vendetta la libertà della Sici-

I Siciliani mādano un' ambasceria al Re Giacomo, e questi promette

lia,

te di nõ cedere la Sicilia, che all' Infante D. Federico.

lia, inviarono un ambasceria a rappresentare al Re, che non averebbero i Siciliani giammai riconosciuto il dominio del Re di Napoli. Quindi arrivati gli Ambasciadori in Lerida, ove erano uniti quei Principi per terminare il trattato, furono assicurati dal Re Giacomo, che quando fosse forzato a cedere l'Isola di Sicilia, l'averebbe fatto restare sotto al dominio dell' Infante suo fratello, quando non per altro, per titolo di dote di una delle figlie del Re Carlo da maritarsi a D. Federico. Ma essendosi ostinato il Re di Napoli a non voler cedere a chicchesia l' Isola di Sicilia, restò sciolto il trattato di Lerida.

Il Re Giacomo dipartitosi dal Re di Castiglia conchiude la pace col Re Carlo.

XXI. Ritornaronsene contenti gli Ambasciadori in Sicilia, ed assicurarono i Siciliani di non essere più abbandonati dal Re Giacomo, e di avere in suo luogo l' Infante D. Federico: ma rotta dopo poco tempo l' armonia, che passava tra il Re D. Giacomo col Re di Castiglia, e per conseguenza gli sponsali stabiliti coll' Infanta D. Isabella sua figlia, abboccatosi egli col Re Carlo tra Panisa, e Junquera a 14. Novembre 1293. restò fermata la pace con alcuni articoli segreti da pubblicarsi, quando sarebbero confermati dal futuro Pontefice.

Il Papa Bonifazio VIII. s'impegna a favore del Re Carlo di Napoli.

XXII. A dispetto però di un tal segreto cominciò a sospettarsi del pregiudizio de' Siciliani, e in questo frattempo venne inalzato alla cattedra di Pietro il celebre Pietro da Morone, che

che Celestino V. si disse, da cui rinunziato il Ponteficato dopo cinque mesi, venne acclamato in sua vece a 14. Dicembre il Cardinal Benedetto Gaetano, che nominossi Bonifacio VIII., il quale impegnatosi col Re di Napoli a confermare il trattato di Junquera, e particolarmente, che fosse a lui restituita l' Isola di Sicilia, in fine dopo alcuni maneggi accaduti nella chiamata in Roma dell' Infante D. Federico fatta dal Papa, cominciarono a pubblicarsi gli articoli della conchiusa pace, per li quali doveva il Re Giacomo restituire li tre figli, che teneva in ostaggio in vece del Re Carlo II., e cedere al medesimo i suoi diritti sopra la Sicilia, per essergli restituita in ricompensa dell'investitura della Sardegna, e della Corsica, rimettendo al di lui arbitrio, e del Papa, quali ajuti egli a questo effetto dovesse somministrare in caso di resistenza de' Siciliani ancor colla sua persona contro il proprio fratello Federico; dovea inoltre prendere per moglie Bianca figliuola di esso Re Carlo, ed ammettere altri patti di pagamento di danari, e la rinuncia di Carlo di Valois di tutte le sue pretensioni sopra il Regno di Aragona (*a*).

Capitoli della pace tra il Re Giacomo, e 'l Re Carlo di Napoli.

XXIII.

(*a*) S. Anton. *cap.* 8. §. 5. Murat. *Annal. l. c.* Aprile *l. c. cap.* 31. *an.* 1295. Fazell. Buonfigl.

Ambasciadori de' Siciliani inviati al Re Giacomo, e di loro ambasceria.

XXIII. Pubblicata appena la conchiusa pace in Sicilia, e la cessione del Regno fatta dal Re Giacomo, Giovanni di Procida, Manfredo Chiaramonte, Matteo Termine, Raimondo Alemanno, ed altri del Regno si scostarono dalle Città maritime ad attendere l'accertamento di una tal notizia. La Regina vedova Costanza però Governatrice di quel Regno, a cui per titolo di dote si apparteneva, e D. Federico di lei figlio, che dal padre alla successione del Regno fu sostituito, e chiamato anche per disposizione del fratello il Re Alfonso, tollerar non poterono la vergognosa cessione, ed acerbamente dolendosi della precipitosa condotta del figlio, e del fratello, congregato prima un general Parlamento tenuto in Melazzo risolsero, sebbene i Parlamentarj avrebbero voluto sin d'allora riconoscere l'Infante D. Federico per loro Signore in vece del fratello, di prima inviarsi cinque Ambasciadori al Re D. Giacomo per rappresentargli a nome di tutto il Regno, esser quivi venuto a notizia, *che fra gli articoli della pace ultimamente conchiusa vi era quello di cedere il dominio della Sicilia a Carlo d'Angiò; pregavano perciò, che Sua Maestà dovesse ricordarsi della promessa fatta a' Siciliani di non dover giammai abbandonarli, e che per maggior sicurezza avesse ella la bontà di assicurarli con giuramento, che non dividerebbe dalla*

sua

sua Corona l' Isola nostra, e le adjacenti ad essa soggette, che giurassero l' istesso 50. *principali Baroni insieme coll' Infante suo fratello, che inviasse il Re uno de'* 3. *figli di Carlo d' Angiò, e la metà degli altri ostaggi per far dimora in Sicilia, finchè fusse stabilita la pace senza l' articolo tanto odioso della cessione di un Regno sì benemerito; che si mettessero in mano de' naturali dell' Isola tutti quei castelli, ne' quali erano Governatori Catalani, ed altri Forastieri; che tutti gli altri stranieri, che teneano feudi in Sicilia, li perdessero in caso, che non volessero restarvi, o che acconsentissero alla pace, e finalmente che si sospendesse il matrimonio contratto tra Sua Maestà, e la Principessa Bianca figlia di Carlo d' Angiò* (*a*).

Risposta del Re Giacomo agli Ambasciadori Siciliani.

XXIV. Sembrando a non pochi incredibile, che il Re D. Giacomo avesse voluto accordarsi co' suoi nemici nella maniera, che pubblicavasi, si sospettò, che sotto colore della rinunzia potesse innalzarsi al Trono l' Infante D. Federico. Frattanto arrivati gli Ambasciadori in Lerida, ove trovavasi il Re Giacomo ad attendere la sposa, furono ivi trattenuti senz' alcuna ri-

(*a*) Caruf. *Mem. Istoriche P.* 2. *Lib.* 2. *Vol.* 2. *fogl.* 70.

risposta, finchè sposatosi pubblicamente il Re a 23. Ottobre dichiarò agli Ambasciadori Siciliani, ch' era stato necessitato dall' amor della pace a cedere non senza grave suo rammarico alla Chiesa, ed al Re Carlo suo suocero l'Isola di Sicilia; e cercò di assicurarli, che per altro il Re Carlo aveva promesso di non tener più memoria di quanto erasi fatto contro di lui, e contro del Padre. A questa risposta rappresentarono gli Ambasciadori: *Che abbandonati già i Siciliani dal legittimo suo Re all' arbitrio de' loro nemici, ed essendo così sciolti dal giuramento di fedeltà, che gli avevano giurato, protestavansi essi in nome del Regno tutto, ch' era libero a loro di eleggersi per Signore, e per Re colui, che sarebbe stimato per loro più conveniente* (a).

Repliche degli Ambasciadori al Re Giacomo.

Ammesse dal Re queste proposte, se ne fece un pubblico stromento, e quindi richiesero, che fussero loro consegnati da suoi Alcaidi, e Castellani tutte le terre, che si custodivano in suo nome nella Sicilia, acciocchè fusse ella ridotta nello stato, nel quale avevala trovata il Re D. Pietro suo padre, lo che ancora fu loro dal Re concesso.

Il Re acconsente a queste repliche.

Cataldo Rosso però uno de' principali fra gli Ambasciadori non potè contenersi di non dare al

Sentimenti di Cataldo Rosso uno de'

(a) Caruf. *l. c.*

al Re una manifesta prova del dolore, e dalla maraviglia de' suoi compatrioti, e così parlò: *E chi crederebbe, che dopo tanti giuramenti, e tante promesse fatte da' Principi Aragonesi per la difesa di un Regno sì nobile, ed a loro sì benemerito dovessero essere i Siciliani abbandonati quasi vilissimi schiavi alla servitù di un Principe, e di una nazione implacabilmente irritata contro di essi? Chi mai tra posteri crederà, che dopo tante vittorie, con le quali si era vigorosamente difesa da' suoi nemici l' Isola di Sicilia, e dopo essersi conquistata ancora gran parte della Calabria, e della Puglia, e della Basilicata fosse il Re D. Giacomo, scordato della generosità del suo sangue, venuto a tale risoluzione, e mostrata una sì grande indifferenza per una nazione, che si era offerta liberamente al Re D. Pietro suo padre, e, quel ch' è più, introdottavi la tirannia del figlio di colui, il quale aveva ingiustamente tolto la corona, e la vita al Re Manfredi, ed a Corradino, avo materno l' uno, e l' altro cugin germano di chi faceva una tal cessione?* Il Re Giacomo in vece di accendersi a così ardite, e pungenti parole dell' Ambasciadore Siciliano nulla si mosse, anzi si diede a lodare lo zelo, e l' affetto di tutti gli altri nazionali, e raccomandò loro quanto più caldamente potè la Regina sua madre, e l' Infanta D. Violante sua sorella, e in fine aggiunse le seguenti no-

de' principali Ambasciadori.

Ultime risposte del Re Giacomo agli Ambasciadori Siciliani, e di loro partenza.

notabili parole: *In quanto all' Infante D. Federico niente io vi chiedo, poichè essendo egli Cavaliero saprà bene ciò, che debba operare, e sapranno ancora i Siciliani ciò, che loro spetta* (a). Dopo tutto ciò gli Ambasciadori Siciliani vestiti in gramaglia in simbolo della funesta notizia ferono ritorno in Sicilia con lo strumento giuridico della convenzione tra il Re Giacomo, ed il Re Carlo II. di Napoli.

Risoluzioni de' Siciliani in favore dell'Infante D.Federico.

XXV. Dispiacque tutto ciò a Federico, ed alla Regina Costanza, e ne fremerono di dolore i Siciliani, li quali avendo co' di loro maneggi dato quasi in dono al Re Pietro il Regno, mal soffrivano, che il Re Giacomo avesse vantaggiato i suoi interessi a costo di un Regno, che si apparteneva al fratello, cedendolo, acciò poi fosse in dominio degli Angioini da loro espulsi; e molto più di timore loro cagionò il pensare la lega de' due Re di Aragona, e di Napoli, e del Papa contro la Sicilia. Ma prevalendo l' amore della libertà si radunò un' assemblea in Palermo agli 11. di Dicembre del 1295. di tutti li Baroni del Val di Mazzara, li quali udita la rinunzia del Re Giacomo, e le proteste autentiche fatte a nome del Regno da-

(a) Caruso *l. c.* Surita.

dagli Ambasciadori Siciliani risolsero di riconoscere l' Infante D. Federico non più come Luogotenente del Re suo fratello, ma come Principe Sovrano, e come legittimo erede della Corona. Quindi convocatosi nel prossimo mese di Gennajo del nuovo anno 1296. tutti li tre Bracci, che il Siciliano Parlamento costituiscono, fu proposto dall' Almirante Loria: *Che così per la disposizione testamentaria del Re Pietro, come pure per essersi il Re Giacomo spogliato del diritto al Regno, per rivestirne un nemico, restavano i Siciliani sciolti dal giuramento di fedeltà, e doveano riconoscere l' Infante D. Federico indubitato erede del Regno, ed acclamarlo.* Alla proposta aderì di comune consenso tutto il Parlamento, e prestato l' omaggio al nuovo Re, ne fu decretata la Coronazione per li 25. Marzo (a).

Proposte dell' Almirante Loria.

I Siciliani riconoscono per Sovrano l' Infante D. Federico.

XXVI. Vedeva frattanto il Papa, che la rinunzia del Re Giacomo dipendeva in tutto da' Siciliani, e però spedì in Sicilia Bonifazio Calamandrano Commendatore Generale, o Maestro de' Spedalieri oggi detti Cavalieri di Malta, il quale aveva maneggiato la convenzione col Re Giacomo, accompagnato dal Vescovo di

Il Papa spedisce in Sicilia Bonifazio Calamandrano.

(a) Caruf. *l. c. Lib.* 3. *fo.* 74.

di Urgel, e da una cartapecora segnata in bianco col suggello Papale, acciocchè i Siciliani vi scrivessero quei patti, e privilegj, che loro fossero stati a grado, purchè però si patteggiasse l' immediato, e pieno dominio della Santa Sede sul Regno di Sicilia, dalla quale se ne dovesse prendere pacificamente il possesso. Il Ministro Papale aringando s' impegnava a dimostrare i grandi vantaggi, che da un tal concerto ne ricavava la Sicilia; la pace, e la quiete del Regno, e del Re; la savezza della proposta, che sceglieva il partito di mezzo fra gli estremi amendue pericolosi di soggettarsi al Re Carlo II., o di sostenere una durissima guerra, per la quale non vedeva nel Regno forze bastanti a resistere, quando si fosse fatta la triplice lega, per sottometterla a discrezione di un nemico irritato; e finalmente la giustizia della richiesta, ch' egli allegava a favore del Papa.

Proposte del Ministro Papale.

Risposero concordemente i Grandi del Regno: *Che i Siciliani avendo eletto in loro Re l' Infante Federico secondo il diritto del testamento del Re Pietro non volevano con nota di leggerezza abbandonarlo*. E non volendo il Ministro terminare il discorso, col quale sollecitava i Siciliani a mancare al Re Federico, Pietro Ansalone, ed altri Grandi traendo fuori le spade gl' intimarono di metter fine alla diceria, e di partirsi, soggiugnendo, *che i Siciliani certo-*

Risposta de' Siciliani.

Pietro Ansalone, e seco tutti i Grãdi ordinano al Ministro Papale di partirsi.

cavano la pace non con le pergamene, ma con le spade (*).

ARTICOLO SECONDO.

Federico II. Re XV. di Sicilia.

L' Infante D. Federico è coronato in Palermo a 25. Marzo 1296.

I. ACclamato Federico nella Città di Catania Re di Sicilia (**) fu con gran pompa coronato nella Cattedrale di Palermo a 25. Marzo dell' anno 1296. giorno di Pasqua dall' Arcivescovo Tizio del Colle (*a*) (***). Il diritto di questo Principe è altrettanto chiaro, quan-

Si stabilisce il diritto alla

(*) Il Caruso scrive, che avendo proposto gli Ambasciadori di sbarcare in Messina, non fu loro permesso, e che Pietro Ansalone Cavalier Messinese ito a trovarli sulla loro nave dichiarò, che i Siciliani non volevano altra pace, se non quella, che si avrebbero procurata vantaggiosamente con la loro spada.

(**) *Fuit enim pronunciatus Rex Siciliæ in comitiis Catanæ habitis, omnibus ad unum Siculis non solum suffragantibus, sed etiam instantibus*. Fazell. *decad. poster. lib.* 9. *cap.* 4. Franc. Testa *in notis ad Cap. R. S. Domini Federici III. Const. Regal. lib.* 1. *litt. d.*

(*a*) Nic. Speciale *Lib.* 3. *cap.* 11. *Tom.* x. *Rer. Ital.* Murat. *annal. l. c. ann.* 1296. *Ind.* 9. *Bonifazio VIII. Papa.*

(***) Il nuovo Re concesse molte grazie, ed esenzioni

la successione del Regno di Sicilia in capo al Re Federico.

quanto è chiara la maniera di succedere stabilita dal consenso del Re Giacomo medesimo, il quale in forza del testamento paterno fu Re di Sicilia, comechè secondogenito, e lo fu sotto a quella legge, che morendo Alfonso primogenito Re di Aragona, e verificandosi il passaggio a i Regni posseduti da Alfonso nella Spagna, il Regno di Sicilia doveva restare per Federico terzogenito (*); la qual cosa essendo stata accettata dallo stesso Re Giacomo, dal Re Alfonso ultimo defunto Re di Aragona, dalla Regina Costanza madre, di cui era il Regno dotale, ancor sopravvivente in Sicilia, dal consenso de' Siciliani, anzi dalla necessità di regnare in Sicilia un Principe proprio, e presente per far argine a' nemici che sovrastavano, e pronti erano ognora ad invaderlo, non dà luogo a dubitare, che tutte queste cose importavano, che fat-

a' Siciliani, ed armò di sua mano 300. Cavalieri. Egli fu II. di questo nome fra i Rè di Sicilia, ed è stato detto per errore III., giacchè Federico di Svevia, sebbene fosse stato il Secondo fra Cesari, fu niente di meno il Primo di Sicilia.

(*) *Fridericus enim a Petro ejus Patre secundus hæres in Regno Siciliæ testamento scriptus erat, si Jacobus in Regno Aragoniæ Fratri Alphonso sine liberis decedenti successisset*, Franc. Testa *l. c. lit. c.*

fatto il paſſaggio, e verificataſi la ſoſtituzione in prò del Re Giacomo a i Regni di Aragona, ſiccome riſorſe un diritto al Regno di Sicilia nella perſona di Federico, che da quel momento Re di Sicilia divenne, così, e per neceſſario conſeguente ogni diritto del Re Giacomo ſul Regno di Sicilia ſi eſtinſe coll' acquiſto, ch' ei fece de' Regni di Aragona, di Valenza, e di Catalogna.

II. Queſta verità, che non ammette alcun dubbio, evidentemente fa vedere quanto ineſficace foſſe ſtata la ceſſione della Sicilia fatta dal Re Giacomo al Papa, per darla al Re Carlo d' Angiò, e al di lui figlio Carlo II. lo Zoppo, come fatta da chi non aveva più ſopra la medeſima alcun diritto, e in pregiudizio del Re Federico, che dal teſtamento paterno, da quello del fratello Alfonſo, dal conſenſo materno, da quello in fine de' Siciliani, e dello ſteſſo Re Giacomo ne aveva il gius indubitatamente acquiſtato, purificata eſſendoſi la condizione, e la ſoſtituzione. Il cedere poi il Regno di Sicilia al Papa, per darlo al Re Carlo, era un controvenire alle promeſſe fatte a' Siciliani, di non doverlo cedere a' nemici de' medeſimi fin dal tempo della chiamata, che fecero, della perſona del Re Pietro di Aragona, come ſi dichiararono nel Parlamento a tal uopo tenuto, *che per eſſerſi il Re Giacomo ſpogliato del diritto al Regno, per-*

Si dimoſtra che la ceſſione della Sicilia fatta dal Re Giacomo al Papa fu di neſſun vigore;

E contro la promeſſa fatta a' Siciliani.

rivestirne un nemico, restavano sciolti dal giuramento di fedeltà, e dovevano riconoscere l'Infante D. Federico indubitato erede del Regno, ed acclamarlo; e come lo stesso Re Federico fece risposta all' Ambasciadore del suo fratello il Re Giacomo, allorchè gli fè sapere, che restituisse a lui, non come Re di Aragona, ma come Generale di Santa Chiesa la Sicilia, e che finisse di molestare il Re Carlo di Napoli, altrimenti se 'l vedrebbe addosso collegato co' Francesi, e 'l tratterebbe non da fratello, ma da nemico, e disturbatore della tranquillità della Chiesa; cioè: *Ch' egli difendeva il Regno, che dal comune Padre gli era stato lasciato; che a ciò l' obbligava la ragione, il giuramento, e la fede data a' Siciliani, li quali non volevano renderſi a discrezione di nemici crudeli. Sperava che Dio favorirebbe la giustizia contro gl' ingiusti pretensori del Regno*. Essendo l' ufficio di un onesto Principe il badare a i vantaggi della Società, ed al comun bene de' Popoli. *Rex bonus* (così ammonì il suo figliuolo Principe di Galles (*a*) il Re Giacomo d'Inghil-

(*a*) *Rex Jacobus Angliæ de Just. Principis ad Henricum filium lib. 2. de officio Regis in subditos fol. 70.*

ghilterra) *nihil putat laudatiùs, quam cum laude suo munere defungi, ideoque bonarum legum sanctione, & usu, omnique præterea consilio, & ope tranquillitati, bonoque Populi invigilat, quemadmodum Pater Patriæ, cui ex civium utilitate maxima oritur voluptas, eorumque amore unica securitas, qui suos affectus, & vota saluti Populi postponat, & bonum publicum suam interpretetur opulentiam*. Imperciocchè ella è una massima a noi insegnata dal diritto di natura, e delle genti insinuataci dal Grozio (*a*), che il Principe comechè si servisse *ex vi supereminentis dominii* dell'imperio a lui conferito, nulla che sia di meno anche in tal uso, che ne faccia *primum requiritur utilitas publica*.

Se ne adducono le prove dal diritto della Natura.

III. Perciò fu che in un Parlamento tenuto in Messina prima d' intraprendersi la battaglia navale contro il Re Giacomo al promontorio detto il Capo di Orlando stabilita essendo la difesa dell'Isola, ed armate 40. galee (*b*), giurò il Re Federico di non intraprendere alcun trattato di guerra, e di pace col Papa, o co' suoi nemici, e del Regno di Sicilia senza consenso espresso, e scienza de' Siciliani in tale maniera:

Promesse del Re Federico a' Siciliani intorno alla guerra col Papa.

Ad-

(*a*) *De J. B. & P. lib.* 2. *cap.* 14. §. 7.

(*b*) *V. Franc. Testa in notis ad Cap.* LXXXVI. Nic. Spec. *Hist. lib.* 4. *cap.* 12.

Adjicimus etiam sponsioni, & obligationi praesenti, quod nullum tractatum concordiae, guerrae, vel pacis incipiemus, habebimus, vel faciemus, seu ceptum, vel habitum hactenùs qualemcumque probabimus, vel admittemus cum Papa, aut Ecclesiae Romanae Praelato, aut hostibus, aut impugnatoribus nostris, & status Siciliae suprascriptis, sive cum sequacibus, & fautoribus eorumdem absque consensu expresso, & aperta scientia Siculorum (a). Sopra il quale Capitolo riflette al proposito nelle sue commendabili, ed erudite note Monsignor Francesco Testa (b): *Hujusmodi sacramento Siculi Fridericum rogarunt, ne ab illo, ut a fratre, se desertos, ac arbitrio infensissimorum hostium traditos viderent*.

Vittorie ottenute dal Re Federico sopra del fratello, e suoi Collegati.

IV. Intraprese perciò la guerra Federico per difendersi, e riportò segnalate vittorie conquistando molte Città, e Terre nella Calabria. All' incontro il Papa, ed il Re Carlo obbligarono il Re Giacomo di Aragona a venire con potente armata contro Federico. Alla di lui venuta alcune Terre, e Città prese dal timore gli si resero, ma essendo stato assalito il di

(a) *Cap. I. Regis Friderici.*
(b) *Litt. c.*

di lui esercito disordinatamente da quello di Federico, questi lo ruppe, e ne uscì vittorioso. Vennero di più contro Federico con grossi eserciti Ruberto Duca di Calabria, e Filippo Principe di Taranto figliuoli l'uno, e l'altro del Re Carlo II., siccome ancora Carlo Conte di Valois (a) fratello del Re di Francia, li quali, comechè combattessero con varia fortuna, conquistarono niente di meno molte Terre. Una però delle principali vittorie ottenute dal Re Federico fu quella, in cui diede salde riprove del suo valore, combattendo da invitto personalmente contro il Principe di Taranto alla Falconara tra Marsala, e Mazzara, dove comecchè egli fosse rimasto ferito in faccia, e nel braccio, rimase però vittorioso con avere interamente rotto i nemici, e fatto prigioniere lo stesso Principe di Taranto. Questa disfatta aveva fatto quasi mutar faccia alle cose; onde il Pontefice Bonifazio attribuendone la cagione al Re di Aragona, per aver fatto ritorno in Ispagna, con sua lettera de' 15. Gennajo dell' anno 1300. volle persuaderlo a passare altra volta in Sicilia, la di lui presenza stimando troppo necessaria, per ridurla interamente alla ob-

Il Re Federico fa prigione il Principe di Taranto.

Il Papa esorta il Re d'Aragona a passare in Sicilia contro il fratello; ma egli ricusa passarvi.

(a) Special. *Lib.6. cap. 7. p. 707.*

obbedienza della Chiesa, e degli Angioini. Nell' animo però del Re di Aragona ferono poca breccia le istanze, e le querele del Papa; quindi rispose, che la sua presenza era più necessaria in Aragona, e che avendo egli eseguito più assai di quanto aveva promesso, non poteva essere obbligato a ritornarvi.

Il Re Federico soprafatto da tanti nemici viene alle condizioni di pace, col Duca di Calabria, e con Carlo di Valois.

V. Ma sebbene a Federico non fosse sovragiunto quest'altro nemico, avendo egli però tanto tempo sofferto la guerra, nè potendo levarsi di addosso gli altri, che continuamente lo molestavano, angustiato già, e soprafatto da tante potenze, che unite si erano insieme a suo danno, senza che alcun altro Principe ajuto, e consiglio gli apprestasse, si vide suo mal grado nella dura necessità ridotto di acconsentire all'efficaci persuasioni del Conte di Valois, e del Duca di Calabria, li quali collegatisi insieme alla di lui presenza (*a*) tra Caltabellotta, e Sciacca l'indussero a forza ad accettare la pace con quelle durissime condizioni, che leggonsi nello strumento soscritto nella Città di Castronuovo sotto li 19. Agosto 1302. di cui parte presso il Rainaldi (*b*) ne troviam re-

Condizioni contenute nella pace.

gi-

(*a*) Spec. *l. c. cap.* 10. *p.* 710. Surita *p.* 1. *lib.* 5. *cap.* 56. *pag.* 409.

(*b*) *Tom.* 14. *an.* 1302. *n.* 3.

gistrata, e la di cui sostanza in riguardo a Federico nelle seguenti parole consiste: *Quod nos in tota vita nostra simus, & esse debeamus Rex Insulæ Siciliæ, & quod totam Insulam ipsam cum omnibus Insulis sibi coadjacentibus, ac omnibus pertinentiis suis in tota vita nostra habeamus, teneamus, & possideamus in capite liberam, & absolutam, ita quod exinde ad aliquod servitium personale, vel reale alicui nullatenùs teneamur.*

VI. Dalle riferite parole è ben chiaro, che il Re Federico, abbenchè per il solo tempo della di lui vita, doveva nientedimeno possedere il Regno di Sicilia in assoluta sovranità senza veruna dipendenza, come posseduto lo aveano i progenitori della Reina Costanza di lui madre; ma ben è chiaro altresì, che una tal convenzione non nacque da un consenso libero di Federico, al quale simular convenne per allora di accettarla, per evitare in tal guisa i maggiori mali, che a fronte di tanti, e sì potenti nemici uniti ad esterminarlo, vedeva sovrastargli, certo per altro di non potere egli a' suoi figliuoli un tal pregiudizio arrecare, e insieme a' Siciliani, a' quali giurato aveva di non mai abbandonarli, con queste parole: *Fidem premissam semper intendimus, & promittimus inviolabiliter observare; fidem enim, quando promittitur, etiam hosti, contra quem*

Che la convézione del Re Federico non sia nata da un consenso libero.

E che perciò non siasi arrecato alcun pregiudizio a' Siciliani.

bellum geritur, servandum esse cognovimus; quantò magis amico, pro quo pugnatur. Nos quoque pro fidelibus nostris etiam pugnaturos offerimus ad omnem nostram, eorumque salutem; & pro damno Siciliæ nos apponemus murum defensionis persistentibus quibuslibet ex adverso &c. (a) Quindi è, che non restò mai Federico, e i suoi posteri tenuti per un tal trattato, dopo avere co' suoi vassalli impegnato la sua parola reale ridotta in pubblica legge, colla quale promise di non mai intraprendere alcun trattato col Papa, e co' nemici suoi, e dello stato della Sicilia senza l' espresso consenso, e scienza de' Siciliani, nè lasciare un tal Regno per qualunque altro più dovizioso, che se gli offerisse; non potendo il Principe disporre in qualunque maniera del Regno in danno de' sudditi, nè restare obbligato da simile convenzione, la quale di nessun vigore si rende, non essendovi il consenso de' sudditi: *Non potest etiam*, disse il celebre Cabozio (b), *disponere de Regno in necem, & damnum subditorum; sed nec obligatur ejusmodi conventione Prin-*

(a) *Git. cap. l. in fine.*
(b) Vinc. Cabotius *Var. Jur. Publ. & Priv. Lib. II. Cap.* XII.

Princeps. Rectissime enim nostri definiunt Principem non teneri ex suo contractu, quando contractus subditis noceret; quoniam contractus non tenet invitis subditis.

VII. Era egli all' osservanza di tutto ciò, che co' Siciliani avea convenuto, dall' inviolabile diritto della natura obbligato; perciocchè l'eccelso carattere di Principe, siccome tragge a se indispensabilmente la venerazione, e l'obbedienza de' sudditi, così lo costituisce in grado di dovere osservare i patti, anzi vieppiù ve l' impegna la di lui stessa maestà per la ragione del sopralodato Re d' Inghilterra Giacomo al suo figliuolo dettata (a): *Ut demus tamen pactum intercedere, quo nullum sanctiùs, nullum firmiùs cogitari poterit. Quis tamen, si Rex conventis non steterit, erit læsæ fidei arbiter? Quis Judex inter partes?* E come ancora lasciò scritto il Pufendorfio (b): *Quia non solum Prin-*

Il Re Federico, se fusse mancato a quella pace, non avria rotta la fede.

(a) *Jacobus Rex Angliæ l. c. f.* 54.

(b) *De Jure Nat. & Gent. Lib.* IV. *cap.* 2. *de Jure jurando* §. 2. Grot. *de J. Bell. & Pac. Lib.* II. *cap.* 14. §. 4. *Ibi* Vandermuelen Petr. Gregor. Tholosan. *de Republ. lib.* 7. *cap.* 20. *n.* 26. Ringler. *de Doman. German. lib.* 2. §. 5.

Principum quammaximè intereſt fidem ſacroſanctam haberi, ſed etiam quia majeſtatem eorum dedecet, ſi vel ſuſpicio perfidiæ, aut mendacii, fraudiſve in ipſos cadere videatur. E di fatto l'oneſtiſſimo Principe Federico ſulla baſe di tale inalterabile maſſima governando, comechè a torſi di addoſſo le maggiori Potenze di Europa al di lui eſterminio collegate gli ſia convenuto di accettare per allora il trattato, nientedimeno non volle mai effettivamente eſeguirlo, anzi meditava ſempre di ſottrarſi ad un tal concordato, qualora fuſſe venuto in forze, e in circoſtanze da potere reſiſtere, e disbrigarſene, come ora vedremo di aver fatto.

Conchiuſione del matrimonio tra Federico, e Leonora figlia del Re Carlo, e del trattato di pace.

VIII. Fu ſtabilito dunque con tale trattato il matrimonio tra Federico, e Leonora figlia del Rè Carlo II. di Napoli, e ſi convenne, che i ſudetti Principi dovevano vederſi un' altra volta inſieme, affine di ſtabilire qual Regno ſi doveſſe dare a Federico da poterlo traſmettere a' ſuoi figliuoli da naſcere. E però nel ſecondo congreſſo ſi obbligò il Duca Roberto in nome del Re ſuo padre ad ottenere dal Pontefice la conferma di queſto trattato, ed oltre a ciò far concedere a' figli del Re Federico la inveſtitura della Sardegna, e del Regno di Cipro, per la di cui conquiſta foſſe obbligato il Re Carlo dargli del ſuo cento mila onze d'

oro

oro (*a*), e che si restituissero i prigioni, fra' quali Filippo Principe di Taranto, e tutt' i luoghi di Sicilia tolti a D. Federico, il quale in ricompensa doveva cedere al Re Carlo tutte le conquiste fatte in Calabria (*b*). Questa convenzione di pace vollero, che dal Papa si confermasse, ma Bonifazio VIII. vedendo quanto Federico in istato debole ritrovavasi, a segno che non averebbe potuto far argine a' suoi voleri, negò di confermarla in quella maniera, come stava stabilita, e disse solo, che bisognava regolarla in alcuni punti (*c*), onde scrisse al Re Federico esortandolo a contentarsi, che la riferita convenzione si riformasse, senza però mutarne la sostanza, e mandò a lui due Vescovi ad assolverlo dalle censure, e levare l'interdetto, in cui da tanto tempo l' avea involto; precettò però a' medesimi, che lo facessero con la reincidenza nel caso, che Federico non si acquietasse alla riforma, ch' egli il Papa farebbe di quella convenzione.

Il Papa ricusa confermare quella cõvenzione di pace.

IX. Ve-

(*a*) Caruf. *l. c. f.* 111.
(*b*) Murat. *ann.* 1302. *Ind.* XV. *tom.* 8. *par.* 1. *fogl.* 6.
(*c*) Spec. *l. c. cap.* 18. *pag.* 715. Raynald. *l. c. n.* 5.

Federico manda gli Ambasciadori al Papa con facoltà di aderire a quello, ch' egli avesse voluto.

IX. Vedendosi frattanto Federico da tutti, anzi dal proprio fratello abbandonato, costretto per altro a ciò fare sulla parola del Papa, che mutato non avrebbe parte sostanziale del trattato, mandò a lui gli Ambasciadori con libera facoltà, e plenipotenza di aderire a tutto ciò, che il Papa volesse. Ma il Papa Bonifazio, che non ad altro intente aveva le mire, se non se a deprimere, per quanto potesse, la Sovranità della Sicilia, volle, che Federico quella riconoscesse in feudo da lui, e dalla Chiesa Romana colla imposizione di tre mila oncie d' oro (*), e col servizio militare di cento cavalli, e che a lui non si dasse il titolo di Re di Sicilia, ma di Trinacria, lasciando il primo al Re Carlo, che le Provincie *citra Pharum*, chiamate anche desse *Sicilia*, possedeva.

Il Papa dichiara la convenzione, che Federico debba riconoscere la Sicilia per Feudo della Chiesa.

X. Quindi Federico dalle pericolose circostanze annodato, onde ad uscirsene scampo non ritrovava, e maniera, venne costretto a soccombere, e a mal volentieri acconsentire, dalla sola speranza avvalorato di potersene un giorno liberare, allorchè in più felici, e prospere congiunture avesse far potuto prevalere con

Federico viene costretto ad approvare una tal cõvenzione.

(*) Vagliono queste quindici mila fiorini d'oro. Murat. *l. c. f.* 7.

con le armi alla mano le sue ragioni (*). Non pertanto egli Federico comechè conchiuso avesse un tal trattato a se, a' suoi posteri, e a' suoi vassalli pregiudiziale, cominciò fin da quel punto medesimo a manifestarne, come da se estorto un tal consenso, non volendo in effetto giammai riconoscere il suo Regno per feudo della Chiesa, come non lo era mai stato, nè per vitalizio, nè lasciare il titolo di Re di Sicilia in tutte le sue lettere, e diplomi, numerando in essi gli anni del suo Regno dal giorno, in cui fu da' Siciliani coronato, e mai dal dì della convenzione riformata dal Papa; onde Benedetto XI. successore a Bonifazio un' amorevole lettera gli scrisse in data de' 21. Novembre 1303. (*a*), esortandolo a non controvenire al concordato (**).

Federico non ostante la convenzione non lascia il titolo di Re di Sicilia, e di numerare gli anni del suo Regno, da che fu coronato da Siciliani.

XI.

(*) Dopo conchiuso questo trattato celebrò il Re Federico le sue nozze con Leonora figliuola del Re Carlo II.

(*a*) Rainald. *l. c. an.* 1303. *n.* 49.

(**) Erano già insorte molte liti fra il Papa Bonifazio, e Filippo il Bello Re di Francia, le quali rapporta il Muratori *loc. cit. f.* 7., e però era entrato ancora in disgusto col Re Carlo II., perchè questi gli aveva negato l' ajuto contro il Re di Francia, onde si disse, che, se fosse vivuto, gli averebbe fatto gran male, e che già se la intendeva con D. Federico Re di Sicilia.

Il Re Federico cerca di attaccare il Re di Napoli, ma il Re Giacomo si offre per mediatore.

XI. Stimò per allora dissimulare Federico: ma ecco come cercava in ogni congiuntura propizia di potersi disfare, ed abbattere un nemico, che aveva sempre vicino a suo danno. Appena ebbe agio di nuovamente attaccarlo, che nel 1305. fatto l'avrebbe, se non fosse stato il Re di Aragona, il quale volle offerirsi mediatore delle nuove discordie per timore di non venirgli turbata la conquista della Sardegna; onde spedì a tal fine in Sicilia, ed in Napoli l'Almirante D. Bernando Sarria, perchè fussero dal Re Federico, e dal Re Carlo mandati a lui gli Ambasciadori, per decidere egli qual arbitro sulle insorte differenze, e si noti, che i Ministri del Re Federico sopra ogni altra cosa fecero istanza, che fussero confermate le convenzioni, e l'appuntato dal Visconte di Castelnuovo riguardante la successione della Sicilia nella persona del primogenito del Re Federico, nulla curando tutto ciò, che si era stabilito nel trattato di Caltabellotta, come estorto, e di nessun vigore (*a*), e frattanto le nuove contese col Re di Napoli restarono per allora sopite colla mediazione del Re di Aragona.

XII.

(*a*) Carus. *Memor. Istor. part. 2. vol. 2. lib.* 3. *an.* 1307. *f.* 115. *e* 116.

XII. Ma non perciò si ristette il Re Federico: stiede egli ad attendere delle nuove, e più vantaggiose occasioni, per annientare il concordato, e far valere in tutta la sua estensione, e sossistenza la sua ragione. Morto perciò nel 1309. il Re Carlo II. di Napoli detto lo Zoppo, e succeduto essendovi Roberto Duca di Calabria secondogenito (*), nel 1313. collegatosi coll'Imperadore Errico VII. ebbe campo di muover la guerra contro colui per il riacquisto del Regno Napolitano, e sottomise la Città di Reggio, e molte altre Terre nella Calabria; finchè defunto Errico fu costretto Federico di ritornare in Sicilia, poichè vedendo Roberto rotto il trattato di pace, quelle stesse armi, che contro Errico aveva apparecchiato, pensò di subito trasferirle in Sicilia a rinovare la guerra, alla quale si preparò Federico, per difendere la Sicilia, scrivendo all' Infante D. Ferdinando suo cugino in Ispagna, acciò facesse leva in quelle Provincie di quanta gente potesse raccogliere, e venisse con esso loro in Sicilia. L' Infante D. Ferdinando, comechè fosse cognato del

Il Re Federico collegatosi con Errico VII. Imperadore muove la guerra al Re di Napoli.

Ma è costretto ritornarsene in Sicilia.

L' Infante D. Ferdinado viene in Sicilia ad ajutare il Re Federico.

(*) In morte del Re Carlo II. d'Angiò riuscì a Roberto Duca di Calabria di essere preferito nella successione del Regno di Napoli al nipote Re di Ungheria figlio del primogenito suo fratello.

del Re Roberto, perchè passato era a seconde nozze con Sancia di Aragona sua sorella, se ne venne in Sicilia con una scelta truppa di soldati accompagnato da Bernardo Sarria, il quale abbandonando l'Almirantato di Aragona fè leva di mille pedoni, e di trecento cavalli con altrettanti, che secò loro in ajuto del Re Federico ne condusse Dalmao di Castelnuovo. Arrivati in Messina, dove ritrovavasi il Re Federico, concedette questi all'Infante D. Ferdinando durante la sua vita la Città di Catania, promettendo altre ricompense al Castelnuovo, ed al Sarria; fè quindi ripassare il primo colle sue truppe di là dal Faro, e marciare il secondo colle sue verso Palermo, dove opportunamente pervenne, giacchè sbarcato il Re Roberto con 12. galee nella parte occidentale dell'Isola nel seno detto Castell' a mare, il di cui forte vicino subito a lui si rese, passò da lì ad assediare Trapani, al di cui presidio stavano valorosamente difendendosi Simone Valguarnera, e Berengario Villaragut, e frattanto erasi unito il Sarria colle sue truppe con l'Infante Ferdinando nella Città del monte di S. Giuliano poche miglia distante da Trapani per far fronte a' nemici, finchè stabilita una tregua di sedeci mesi, cioè sino al Marzo del 1316., e terminata questa a 14. Aprile dello stesso anno, Bernardo Sarria s'impadronì per assalto di Castello a mare del

Il Re Federico concede all'Infante D. Ferdinando la Città di Catania.

Il Re Roberto di Napoli s'impadronisce del forte di Castell'a mare; ma gli è ritolto da Bernardo Sarria.

Gol-

Golfo, ritogliendolo al Re Roberto. Quindi, febbene Roberto in tutto il tempo fuffeguente con poderofe armate navali aveffe fpeffo affalito la Sicilia (*), Federico nientedimeno col valore della fua armata, e de' fortiffimi fuoi foldati, ma più coll' ajuto della fincera fede de' Siciliani tutti gli sforzi del nemico ebbe virtù di reprimere, e l'impero Siciliano trattenerfi (*a*) fino alla fua morte (**), la quale feguì a 19. Giu-

Morte del Re Federico a 19. Giugno 1336., e coronazione del suo figlio Pietro.

(*) La maniera penfata dal Re Roberto, per tirare a' fuoi voleri il Re Federico, fu quella di fpedire ogni anno la fua armata a dare il guafto alla Sicilia, acciocchè finalmente rendutifi ftanchi quegli abitanti fe gli daffero in braccio. Murat. *l. c. f.* 184. *ann.* 1326.

(*a*) Michele di Piazza *Manufcritto Continuaz. alla Storia di Speciale lib.* 4. *cap.* 5. *fog.* 37. *nella Biblioteca del Signor Marchefe di Giarratana.* Speciale *lib.* 8. *cap.* 8.

(**) Fu egli il Re Federico uno de' più faggi Monarchi Siciliani, e fegnaloffi non folo nelle azioni militari, onde divenuto era il più bravo Generale, ma nel governo politico pur anche, in cui fi diede a vedere per un Principe favio infieme, e prudente colle fue moltiffime leggi, le quali una profonda prudenza, e giuftizia contengono, e particolarmente con quella, con cui concedendo una fingolare grazia a' Baroni Siciliani nel permettere loro la libera alienazione de' feudi, e Baronie, accrebbe di molto il Regio Erario

 col-

Giugno del 1336., ch' era l' anno 65. dell' età sua, e del suo Regno 40., lasciando di se, e dalla Regina Leonora sua moglie il Re Pietro II., ch' egli aveva nell' anno 1321. a 19. Aprile fatto coronare nella Cattedrale di Palermo, e preso per compagno nel suo Regno, come primogenito in età di anni 16. poco meno che compiti, e sposato inoltre ad Isabella figlia del Duca di Baviera, o Corintia con sommo dispiacere del Papa Giovanni XXII. Volle egli con ciò mostrare al mondo, che tanto era lontano di aderire al trattato, e cedere il dominio della Si-

colla decima parte del prezzo in ogni alienazione per il Capitolo *Volentes*. Cosichè in esso si vide l'idea di un Re egualmente grande, e in guerra, e in pace per la generosità, intrepidezza, e prudenza civile unita alla virtù militare, sostenendo magnanimamente la giusta causa de' Siciliani contro potentissimi, e vicini nemici. Rilusse in lui la pietà verso Dio, e la sua sagrosanta Chiesa, verso cui mostrossi di animo grato, e religioso in ringraziamento de' favori da lui ricevuti, come fu allora, che dopo la stabilita pace nell'anno 1302. eresse, e doviziosissimamente dotò il celebre Monistero de' Cisterciensi sotto nome di S. Maria di Altofonte nella Terra del Parco. Ebbe egli la destrezza di farsi egualmente amare, e temere da' suoi vassalli, colla quale seppe tenere uniti, e concordi tanti Baroni Siciliani co' forastieri Catalani, ed Aragonesi.

Sicilia dopo la sua morte, quanto, per togliere ogni speranza al nemico, fece, che i Siciliani prima ancora della sua morte lo riconoscessero non solo per successore, ma per collega nel Regno; e i Siciliani tanto ne furono contenti, che nel Parlamento a tal uopo tenuto con comune allegrezza vi aderirono, per vieppiù mostrare con tal mezzo di non essere stati mai pregiudicati in quell' insussistente trattato (*). Questa al dir de' Dotti è una maniera la più sicura, colla quale si togliano le controversie ne' Regni, per la di cui successione si temono i sconcerti, e la rovina de' sudditi: Così il Cabozio (a): *Et sane optimum est, quoties metus subest, ne post mortem Regis aliqua de regno con-*

(*) Il Re D. Federico di Sicilia tenendosi ingannato dal Papa Giovanni XXII., e da Roberto Re di Napoli senza volere più intendere parola di pace, non volle più stare alla tregua di tre anni fissata dal Papa. Sfidò Roberto, e il Papa per questo lo scomunicò. Nicol. Spec. *lib.* 7. *c.* 16., avendo fatto coronare Re di Sicilia il suo figliuolo D. Pietro, senza volere attendere i Capitoli della pace degli anni addietro, per cui dopo la sua morte aveva da restituirsi al Re Roberto il Regno di Sicilia. Così il Murat. *l. c. f.* 152.

(a) Vinc. Cabotius *Var. Jur. Publ. & Priv. Lib. I. disp.* XIII.

controversia sit, aut quando alium, quam eum, qui proximior gradu est, Princeps haeredem regni vult scribere, ut generale conventum regni sui Princeps habeat, & in eo de regno suo disponat; quo dispositioni Principis eorum etiam, quorum interest, consensus, & voluntas accedat. Anzi sogliono i Principi in tali congiunture provvedere di successore il Regno ancor essoloro viventi, con assumere per compagni nel Regno, e far giurare la successione a' loro figli, o a quelli, che indubitatamente saranno per succedere. *Non est alienum*, prosegue il Cabozio, *ut Principes sibi filios consortes imperii adsciscant, aut alios, quos sibi successores exoptant; quod millies factum est, non solum in regnis, quae suffragiis deferuntur, verum etiam & in haereditariis*. E appresso: *Interdum etiam procurant Principes, ut dum ipsi vivunt, juramentum liberis suis, aut aliis, quos haeredes habere volunt, tamquam proximè successuris in Regno praestetur.*

Che le convenzioni di Caltabellotta, e quella riformata dal Papa nõ abbiano obbligato internamente il Re Federico.

XIII. E in verità così la prima convenzione di Caltabellotta, che la seconda riformata dal Papa a suo piacere senza timore di potere incontrare opposizione alcuna dalla parte di Federico per le cattive circostanze, in cui era situato, non poterono essere a costui di alcun pregiudizio, e a' di lui successori, non solo perchè in pregiudizio de' Siciliani, e senza espresso loro consenso non poteva cedersi

con

con trattato, il Regno nè al Papa, nè a' nemici de' Siciliani giusta la Real promessa, come ridondante in pregiudizio del terzo, ma perchè ancora un tal consenso, come non libero, ed estorto a fronte di eserciti, che l'opprimevano, e di scomuniche, che lo innodavano, se ricusava di aderire, non poteva internamente obbligare all'adempimento a vista di una falsa causa, sopra cui stava appoggiata la convenzione, vale a dire per essere falso, che la Corte Romana abbia avuto mai diritto di dominio diretto sopra l'Isola di Sicilia. Ciò lasciò scritto il Grozio in dicendo, che, sebbene ciò, che in una solenne guerra, ma ingiusta, si promette, è valido, per cagion di un certo diritto nato dal consenso delle genti, nè può irritarsi col pretesto del timore ingiustamente inferito, per darsi una volta così fine alle guerre, niente di meno, com' egli stesso soggiugne, primieramente ciò è giusto *fictione juris*, per dar fine alle discordie, ma non per ciò ne segue, che se la guerra nasce da ingiusto motivo, possa trattenersi in buona ragione quanto in tal maniera si è ricavato, o pure costringersi l'altro all'osservanza de' patti, o giurati, o non giurati; perciocchè restando sempre l'atto ingiusto naturalmente, questa interna ingiustizia non può ripararsi, se non se da un nuovo, e libero consenso. *Neque tamen hinc sequitur eum, qui tale quid bello injusto extor-*

Come debba intendersi il consenso estorto, e le cause, che lo producono.

I patti tirati da un estorto consenso sono naturalmente ingiusti.

torsit, salva pietate, salvis viri boni officiis posse retinere, quod accepit; aut etiam cogere alterum, ut stet pactis sive juratis, sive injuratis. Intùs enim, & ipsâ rei natura id injustum manet; neque interna hæc injustitia actus tolli potest, nisi ex novò, & verè libero consensu (a). *Fictione tamen juris hoc justum est, ut aliquis finis perniciali discordiæ reperiretur, non per naturam rerum, aut legem morum, aut apud Deum* (b). Anzi aggiugne in secondo luogo lo stesso Grozio, che qualunque altro timore inferito fuori di quello, che da una tal guerra solenne nasce, cioè, come spiega l' Einezio, *ex vi bellica*, è bastante ad irritare anche per consenso delle genti, ed esternamente la convenzione, come nel caso di Federico, nel quale non dal solo timore, che dalla solenne guerra scaturiva, cioè *ex vi bellica*, ma venne forzato ad aderire al trattato dal timore delle scomuniche continove, colle quali lo atterriva il Papa, e coll' interdetto, in cui giaceva il Regno Siciliano, continuato per un lungo

Qual sia il timore ingiusto, e quello, che anche esternaméte annulla il consenso estorto.

(a) Grot. *de J. Bell. & Pac. lib.* 3. *cap.* 19. §. 12.

(b) Gronov. *in notis*. *Verbo* Fictione tamen juris.

go corso di anni sempre da temersi, dal qual timore non poteva in altra maniera liberarsi, se non se con abbracciare a forza non solo il trattato di Caltabellotta, ma quello ancora riformato in quel modo, che a lui piacque, con durissime insussistenti condizioni *tamquam ex falsa causa. Ceterum quod metum dixi haberi pro justo, qui bello solemni infertur, de eo metu intelligi debet, quem jus gentium non improbat. Nam si stupri inferendi metu extortum sit quippiam, aut alio terrore contra datam fidem, veriùs erit rem constitutam intra jus naturale, quia jus Gentium ad talem metum vim suam non porrigit* (*a*).

XIV. Che il trattato era in tutte le sue parti appoggiato ad una falsa causa, perchè mai la Corte Romana ebbe sopra l'Isola di Sicilia dominio nè utile, nè diretto, egli si rende evidente da quanto abbiam dimostrato (*b*). Primieramente perchè in tutti i tempi, percorrendo, come da noi si è fatto (*c*), tutta la Storia Siciliana sin dalla prima età, dopochè dal Console Marco

Che i Papi non abbiano mai avuto alcun dominio sopra la Sicilia sin da' tẽpi dopo la Repubblica Romana.

(*a*) Grot. *l. c.*
(*b*) *Nel Capitolo II. di quest'Opera Art. V.*
(*c*) *Nel Capitolo I. Articolo I.*

co Marcello fu conquistata la Sicilia, questa fu trattenuta sotto quel vasto dominio colla prerogativa di prima Provincia (*), e così seguì ad essere in tempo della Repubblica non solo, ma de' Cesari pur anche per tutto il tempo di Teodosio il Grande, e de' suoi figliuoli nella division dell' Imperio, e per tutto il tempo de' Goti, e Vandali, finchè fu ricuperata da Belisario, e continuò poco men che tre secoli sotto l' Imperio d' Oriente; nè i Papi vi pretesero alcun dominio temporale, nè diretto, nè utile. Anzi la divisione tra Carlo Magno Re di Francia Imperador d' Occidente, e Niceforo Imperador d' Oriente, sotto cui restò la Sicilia, fu dal Papa medesimo approvata: *ind. reversi Romam in Basilica Sancti Petri eumdem pacti, seu fœderis libellum a Leone Papa denuò susceperunt* (a), e nella stessa maniera si siede sotto all' occupazione Saracinica.

XV.

(*) *Prima omnium, id quod ornamentum Imperii est, Provincia est appellata. Prima docuit Majores nostros quam præclarum esset exteris gentibus imperare*. Cic. *in Verrem Lib. II. Orat. VII.*

(a) Eginard. *Annal.* 812. *tra gl' Istorici di Francia di Duchesne Tom.* 2. *pag.* 257.

XV. Nè le donazioni di Costantino, di Pipino, di Carlo Magno, di Ludovico Pio, di Ottone, ed Errico contribuirono a i Papi alcun diritto sopra la Sicilia, perchè parlando di quella di Costantino, oltrechè il primo, che di essa parlò, disse di aver solo donato Roma (a): *Sedem suam, urbem scilicet Romanam, Papæ Silvestro edicto privilegii tradidit, & sedem suam in Civitate sua, quæ antea Byzantium vocabatur, nominis sui civitatem ampliando ædificavit* (*); non

Nè per le donazioni degl' Imperadori Romani fatte alla Chiesa. Primieramente per quella di Costantino.

(a) Hincmerus *in Epistola qua Carlomanni Regis institutionem describit anno 1382. presso Duchesne Tom. 2. pag.* 490.

(*) Ad iscoprire il fonte, onde sia nata la favola della donazione di Costantino il Grande alla Chiesa Romana, vi concorre il testimonio di Leonzio Monaco nel Commentario scritto in Greco, e tradotto in Latino da Francesco Rajato: *De rebus ab Sanctissimo Agrigentinorum Episcopo Gregorio gestis* ritrovato dopo tanti secoli nascosto nella Libreria de' Monaci Basiliani di Messina. Scrive egli, che Costantino Pogonato fu il primo, che abbia donato alla Chiesa Romana una metà del Canone, che il popolo Romano portava nel Regio erario. Quindi il nostro Concittadino D. Gio: Lanza nella sua Dissertazione *de ætate B. Gregorii Agrigentinorum Episcopi num.* XXXIX. impressa nel tomo IV. di questi Opuscoli piena di profonda erudizione, e dottrina, di cui andava egli a dovizia ricol-

non potè neppure asserirla per vera lo stesso Cardinal Baronio, e possono vedersi Lorenzo Valla, il Pagi, il Natale di Alessandro, Pietro di Marca, e gli altri troppo noti agli Eruditi, che falsa la dimostrano (a). Quelle di Pipino, e di Carlo Magno, siccome parlano di quelle Città solamente, che tolto avevano a' Longobardi, non possono parlare, nè parlano di quelle della Sicilia, che mai era stata in dominio de' Longobardi, e della Francia. Della donazione dell' Imperador Ludovico Pio parlan-

Nè per quella di Pipino, e Carlo Magno.

Nè per quella di Ludovico Pio.

colmo, soggiugne, ch' essendo coll' andar del tempo mancata la potenza de' Cesari nell' Italia, e nella stessa Roma, tratto tratto ne invasero il principale gius i Pontefici Romani, ed essendo certo, che uno de' Costantini Cesari abbia dato alla Chiesa Romana una metà di Roma, ne nacque quindi l'occasione d'inventare una nuova donazione, della quale non più Costantino Pogonato, ma Costantino il Grande sia stato l' autore; per la quale non solamente la metà del Canone, ma tutta la Città pur anche sia stata donata col sovrano imperio; nè Roma soltanto, ma per essere più magnifica la donazione, molte altre, e non poche Provincie vi si aggiunsero.

(a) Valla *in Donat. Costantini*. Pagi *Critica in* Baron. *Tom.* 1. *sect.* 4. *pag.* 81. Natal. ab Alex. *Hist. Eccles. Secul. IV. diss.* 25. *pag.* 309.

lando il P. Pagi (*), non l' ha per meno falsa di quella di Costantino; e intorno alla Sicilia era questa allora sotto al dominio degl' Imperadori d' Oriente, co' quali era in pace l' Imperador Ludovico, avendo ratificato alla morte del suo padre Carlo Magno la pace stabilita con Niceforo, e con Michele Curopalata successore, e l' aveva l' anno avanti della pretesa donazione con solenne ambasceria a Leone Armeno successor di Michele rinnovata, e nello stesso anno 817., in cui si suppone il diploma di Ludovico, aveva egli ricevuto l' amichevole ambasceria dall' Imperador Leone (a); cosichè dal solo vedere, che averebbe Ludovico do-

(*) *Donatio, quæ a Gratiano dicitur facta Ecclesiæ Romanæ a Ludovico Pio, non minus commentitia est, quam quæ Constantino Magno affingitur, ut jam aliqui eruditi viderant. . . . . Tertiò Ludovicus ea donatione concedit Apostolicæ Sedi insulas Corsicam, & Sardiniam, & Siciliam sub integritate cum omnibus adjacentibus territoriis, & tamen Sicilia numquam in potestate Caroli Magni, nec successorum fuit . . . . Nullum itaque dubium de ejus falsitate superesse potest*. Pagi *loc. cit. tom. 3. ann.* 817. *pag.* 492.

(a) Astronomo *appresso Duchesne Tom.* 2. *pag.* 296.

donato quello, che non era suo, ma di un suo amico, e confederato, si deduce, che non fece mai dono della Sicilia.

Nè per le altre di Ottone, ed Errico.

XVI. Delle altre finalmente di Ottone, ed Errico, dove non si legge altro, che *necnon patrimonium Siciliæ, si Deus nostris illud tradiderit manibus*, è ben certo che non importa ciò il Regno di Sicilia, ma come spiega largamente il Gaetano (*a*) coll'autorità del Pontefice S. Gregorio, e del Baronio (*b*), il provento di molte eredità, e predj rurali lasciatigli da' Fedeli, i quali importavano la grossa somma di tre talenti, e mezzo, che aveva incorporato al Fisco l'Imperador Leone Isaurico, e non aveva mai voluto restituire, che poi si perdette per l'occupazione, che fecero della Sicilia i Saracini. Or questo fu il patrimonio, che promisero di donare alla Chiesa quegl' Imperadori, se mai avessero conquistato la Sicilia, che mai conquistarono.

Nè per le investiture da-

XVII. Nè diritto alcuno acquistarono quin-

---

296. & 297. & 305. Eginard. *ivi Tom. 2. pag.* 261.

(*a*) *Isagog. cap.* 40.

(*b*) *Tom. 9. ann.* 732. *pag.* 112.

quindi i Papi per le investiture date a' Normanni; perciocchè di Roberto Guiscardo parlando, qualunque omaggio avesse prestato egli alla Corte Romana, come Duca della Puglia, e della Calabria, non potè abbracciar quello l' Isola di Sicilia, di cui non fu mai egli padrone, ma bensì Ruggieri, il quale di propria autorità cacciò gl' infedeli dal paese cristiano, ed a se stesso, e suoi libero, ed assoluto lo conquistò; come lui solo, e non il fratello Roberto riconobbe per conquistatore il Papa Urbano II. coetaneo di Ruggieri in due Bolle una del Vescovado di Siragusa, e l'altra del Vescovado di Catania (*). Fu solo pensiero di Ruggieri posses-

date a' Normanni.

(*) Bolla di Urbano II. data l'anno 1093. per il Vescovado di Siracusa riferita dal Pirri *tom. 3. Not. Eccl. Syracus. pag. 153. Dominator autem rerum omnium Deus, cujus sapientia, & fortitudo quando vult, & quomodò vult Regna transfert, & mutat tempora, quemdam ex Occidentis partibus militem Rogerium scilicet virum, & consilio optimum, & bello strenuissimum ad eandem insulam transtulit, qui multo labore frequentibus praeliis, & crebris suorum militum caede, & sanguinis effusione regionem praedictam a servitute Gentilium opitulante Domino liberavit.* E in quella per il Vescovato di Catania data nell' anno 1091. riferita dallo stesso Pirri *Not. Eccl. Cat.* si legge: *Per strenuissimum Comitem Rogerium Christianorum juri eadem est Insula restituta.*

sore di una parte della Calabria, che guardava la Sicilia, il conquistarla, egli solo vi fece nel 1060., e 1061. con le sue poche truppe le due prime incursioni, egli solo con 300. soldati diedesi ad espugnar Messina, e rendersene padrone: Chiamò in ajuto il fratello, cui era egli solito ajutare nelle di lui imprese, come aveva fatto nella espugnazione della Puglia, e di Bari, ma fu egli solo, che continuò la conquista della Sicilia, e se ne insignorì; Roberto venne soltanto con validi ajuti ad assediare nel 1064. la Città di Palermo; onde questa sola volle per se, la quale poi anche Ruggieri ricuperò dal figlio, e nipote del Duca Roberto (a). Dunque se il principale fu Ruggieri, se il fratello vi venne come ausiliario, se la possedette quegli libera da ogni soggezione con alto, e sovrano dominio per trent'anni, che sopravisse, senza esser tenuto a chiederne Investiture da' Papi, di cui non fa menzione alcuno autore, è da dirsi, che così la trasmise a' suoi successori, che non poterono restarlesi con qualunque trattato sotto la falsa causa di soggezione stabilito. In fatti Simone investitura non prese, nè 'l fratello Ruggieri, mentre fu solo Conte di Sicilia, ma succeduto nel dominio del-

Siccome non le presero Simone, e il fratello Ruggieri.

(a) Malaterra *lib.* 2. *cap.* 1. & *cap.* 10.

della Puglia per la morte del Duca Guglielmo senza figli nel 1127., gliene concedette il Papa l'investitura a 22. Agosto 1128., senza farsi menzione della Sicilia; e quando volle assumere il titolo di Re, che anticamente goduto aveva la Sicilia, altro non volle, che la conferma del titolo Reale intorno alla Sicilia; e di fatti le parole dell' Antipapa Anacleto dicono *honoris titulis adornare, & exaltare decernimus*, e più a basso *Coronam Siciliæ*, che poi il Papa Innocenzo spiegò colla parola *Regnum Siciliæ*, che non può riferirsi all' Isola di Sicilia dal suo padre, dal fratello, e da lui senza contesa pacificamente posseduta, ma alle provincie, le quali in quel secolo abusivamente *Sicilia citra Pharum* si chiamavano (*): Molto più, che Innocenzo volle infeudare sulle vestigia di Onorio, da cui non era mai stata, nè da Innocenzo pretesa l'infeudazione dell' Isola di Sicilia; la qual cosa chiaramente si scorge dalla imposizione del censo in sei cento schifati, in cui disse *sicut statutum est*, intendendo di quello stabilito dal Papa Onorio sopra la Puglia, e le Provincie dal medesimo infeudate, e non sopra la Sicilia, la quale, possedendosi libera, ed assoluta da Rug-gie-

Le quali investiture si debbono intedere della Sicilia *citra Pharum*.

(*) Vedi sopra *Cap. II. Art. V.*

giero, non era mai stata da Onorio infeudata. Tutto ciò vien confermato dalla pace stabilita tra il Papa Adriano IV., e il Re Guglielmo, nella quale il censo espressamente s' impose sulle Provincie, ch' eran feudali, e niente sopra l' Isola, ch' era libera, ed assoluta; e nella stessa maniera si legge di que' susseguenti Principi, che presero una tale investitura; giacchè quella di Guglielmo II. il Buono non viene da alcuno riferita, nè quella della Regina Costanza moglie di Errico VI. Imperadore ebbe effetto, nè omaggio si prestò per la di lei morte, cosichè per quella parola *Regnum Siciliae* non s' intese giammai l'Isola, ma le sole Provincie anch'esse *Sicilia* nominate, come abbiamo provato, e per l'Isola non s'intese, che il solo titolo Reale.

Che la cōvenzione del Re Federico col Papa non sia stata di alcun pregiudizio a' Siciliani.

XVIII. Essendo dunque certo, che la Corte Romana non aveva avuto mai alcun dominio nè utile, nè diretto sopra l' Isola di Sicilia, ne segue bene, che il trattato riformato dal Papa colla soggezione della Sicilia al censo, ed alla riconoscenza di riceverla, come feudo della Chiesa, non poteva sostenersi in pregiudizio de' successori, alli quali era stato tramandato dal Conte Ruggieri, che co' più forti titoli di sovranità avevasela conquistato colla spada alla mano in discacciandone i Saracini, e con tanta benemerenza della Chiesa Cattolica; e però non venivano tenuti a rico-

conoſcerla dal Papa: che anzi la riconoſcevano negli ultimi tempi dal Re Pietro di Aragona, che l'aveva ricuperata, e ne era ſtato riconoſciuto dal Papa per legittimo Sovrano inſieme colla moglie Coſtanza (*), a tal maniera, che non ſuccedendo i ſuſſeguenti Re di Sicilia a Federico, ma bensì al Gran Conte Ruggieri, ed al Re Pietro d'Aragona, il quale non mai preſe inveſtitura, nè preſtò omaggio, com' eſſi al riferir del Baronio ſi dichiararono (*a*), non poterono reſtar pregiudicati da tale convenzione.

Il Re Federico uniſce alla Corona di Sicilia il Ducato di Atene, e di Neopatria.

XIX. Ebbe il Re Federico la ſorte di unire alla Corona di Sicilia il Ducato di Atene, e di Neopatria, allorchè fatta la pace col Re di Napoli, diede licenza all'eſercito de' Catalani, ed Aragoneſi mandato in Sicilia dal Re Giacomo con gran numero di Siciliani, che non poteano vederſi in ozio, di paſſare in Oriente sotto Ruggieri di Brindiſi, ch' era ſtato ivi richiamato dall' Imperadore Andronico Paleologo, per valerſene contro i Turchi. E di fatto ivi arrivato Ruggieri di Brindiſi colle accennate milizie, valoroſamente contro i Turchi pugnando, liberò quelle Criſtiane Città dalla ti-

(*) Vedi ſopra *Cap. III. Art. I.*

(*a*) Baron. *Tom. II. ann.* 1097. *n.* 11. *pag.* 702.

tirannide Saracina, finchè rimasto per gelosia, ed invidia degli stessi Greci, e principalmente di Michele Paleologo figlio dell' Imperadore Andronico, che mal soffriva il di lui ingrandimento, perfidamente trucidato sotto il pretesto d' impedire le scorrerie, e rapine de' Catalani, eletto per nuovo Capitano Berengario di Entenza, si sollevarono le truppe contro i Greci della Tessaglia, della Beozia, e del Peloponneso, e si resero padroni di Gallipoli, onde Gualtiero di Brenna Duca di Atene unitosi a' Tebani, Locresi, Focesi, e Megaresi pensò di discacciarli dall' Attica; accaduta però dissensione fra Capitani, nè avendola potuto sedare l' Infante D. Ferdinando figlio del Re di Majorca dal Re Federico dalla Sicilia inviato, l' esercito de' Catalani si diede a servire lo stesso Conte di Brenna Signore dell' Acaja, e Duca di Atene. Ma insorti tra i nostri Collegati, ed il medesimo Conte nuovi disgusti gli dichiararono la guerra, nella quale i Catalani, Aragonesi, e Siciliani uccisero lo stesso Gualtiero Duca di Atene con la maggior parte del di lui esercito, onde si resero padroni di Atene, e del Ducato di Neopatria a quella contiguo. Quì fu, che per conservarsi un paese sì dovizioso, ed abbondante, interessarono alla loro difesa il Re D. Federico, al quale spedirono alcuni Deputati in Sicilia, per manifestargli di aver di accor-

cordo convenuto di a lui darsi quelle provincie insieme col titolo, pronti a prestargli fedeltà, ed ubbidienza, ed a pregarlo, che di quei Ducati alcuno de' suoi figliuoli investisse, come infatti, accettata una tale offerta, destinò per lor Signore Ruggieri Manfredi secondogenito, e mandò con titolo di Vicario, e Governatore dell'Acaja prima Bernardo Estagnol, e poi il suo figlio bastardo D. Alonso di Aragona (*).

Testamento del Re Federico.

XX. Quindi presso a morte il Re Federico II. Aragonese nella Chiesa dell' Ordine degli Ospedalieri posta tra Paternò, e Catania nell' an-

(*) Il chiarissimo nostro Concittadino Parroco D.Francesco Serio ereditando col sangue quel capitale di vastissima erudizione, di cui fu a dovizia ricolmo il sempre da noi compianto Sig.CanonicoMongitore suo zio, ha già dato alla luce nel tomo II. di questi Opuscoli una Dissertazione istorica del Ducato di Atene, e di Neopatria unito alla Corona di Sicilia, in cui ha esposto l'origine del Ducato di Atene, e come sia passato con quello di Neopatria a' Re di Sicilia, con un Catalogo de' Duchi di Atene, e di Neopatria successori di Federico II. Aragonese Re di Sicilia fino al già nostro Monarca Carlo III.Borbone, e per conseguenza oggi col Regno di Sicilia si sono tramandati i titoli, e diritti di quei Ducati nella Real persona di Ferdinando di lui figlio nostro graziosissimo Sovrano.

anno 1336. scrisse il suo testamento, nel quale lasciò erede, e successore alla Corona di Sicilia, e sue Isole adjacenti, al Ducato di Puglia, ed al Principato di Capua il Re D. Pietro II., ed essendo morto alcun tempo prima, o un anno dopo la morte del padre Federico il suo secondogenito Manfredi di già investito del Ducato di Atene, e di Neopatria, lasciò questo Stato al suo terzogenito Guglielmo, e gli assegnò in Sicilia per appannaggio Noto, Avola, Spaccaforno, e Calatafimi, al quale morto senza eredi sostituì il suo quartogenito Giovanni (*a*), e dopo la morte della Regina madre gli lasciò il Contado di Mineo, il Castello di Jaci, e l' Isola della Pantellaria; e finalmente volle, che morendo tutti senza legittima prole s' incorporassero quei Ducati alla Corona di Sicilia, alla qual Corona volle pur anche, che morendo uno senza figli legittimi maschi succedesse l' altro, ed estinti tutti sostituì il Re Don Alfonso di Aragona suo nipote, escluse sempre le femine. Furono destinati per esecutori del suo testamento la Regina Eleonora sua moglie, Pietro Moncada Vescovo di Siragusa, Francesco Ven-

---

(*a*) Murat. *Annal. ann.* 1337. Gio: Villani *Lib. XI. cap.* 71.

Ventimiglia Conte di Geraci, Federico di Antiochia Conte di Mistretta, e Gran Cancelliere del Regno, D. Blasco di Alagona Maestro Giustiziere, e D. Raimondo Peralta. Quattro altre figlie femine rimasero da lui, cioè Costanza primogenita maritata nel 1317. ad Errico Re di Cipro, e poi dell' Armenia; Elisabetta sposata nel 1328. a Stefano Duca di Baviera; Caterina prima Badessa del Monistero di Santa Chiara di Messina, che poi nell' anno 1341. 18. Febrajo morì in opinione di santità, e Margarita Monaca anch' essa colla sorella nello stesso Monistero. Tra figliuoli illegittimi di questo Principe si annovera una femina, ch' egli ebbe prima di casarsi da una donna nobilissima chiamata Sibilla Sormella. Questa figlia avea egli dato in moglie a Ruggiero di Loria figlio di Ruggiero Seniore Grande Ammiraglio del Regno. Ebbe ancora Sancio Aragonia Barone di Militello del Valdemone; Vinciguerra de Aragonia Conte di Cammarata, Termini, e Novara; Alonso Federico Governatore in Atene; Rolando, o sia Orlando Federico, e Giovanni Conte di Noto, e di Avola.

Figlie femine lasciate da Federico.

Figli illegittimi.

Articolo Terzo.

Pietro II. Re XVI., Ludovico Re XVII.; Federico III. Re XVIII. di Sicilia.

Il Re Pietro intraprende il governo del Regno, e maneggi di lui col Papa, ma non riusciti.

I. Coronato già Pietro II. Re XVI. di Sicilia sin dall' anno 1321. in Palermo intraprese per la testamentaria disposizione del Padre il governo del Regno da se solo nel 1336. a 19. Giugno (*). Destinò quindi Ambasciadori al Pontefice Benedetto XII., il quale altri ancora ne mandò in Sicilia, per trattar della pace tra il Re Roberto di Napoli, e il Re Pietro, che ritrovarono in Messina. Al veder però comparire i Messinesi i Legati Appostolici sotto le insegne del Re Roberto, li scacciarono dal porto, onde fu la Sicilia sottoposta all'

(*) *Si Panormitanam Urbem felicitatis titulo suæ fidelitatis meritis insignitam, in qua Prædecessorum nostrorum sedes, & gloriosa cunabula claruerunt, & ipsi prædecessores nostri Reges, & Principes privilegiis, immunitatibus, & gratiis plurimis decoraverunt; Nos etiam qui Dei nutu ab illis Regibus, atque Principibus originem traximus, atque in eadem Urbe ortum habuimus, & sceptrum Regis suscepimus &c.* Authographa Diplomata inter Urbis Panormi Tabulas 23. Martii, & 19. Maji 1340. Fazell, *dec.* 1, *lib.* 8.

all' interdetto Papale (*a*). Fu egli per quei sei anni, che sopravisse al padre, forzato a vivere in continova guerra col Re Roberto di Napoli, il quale spedì più armate contro la Sicilia, seducendo alcuni de' Baroni più potenti a seguitare il suo partito.

Diritto del Re Pietro sulla Sicilia.

II. Il diritto della successione di questo Re nel Regno di Sicilia non porta con se cosa alcuna di rimarchevole, ma essendovi egli succeduto, qual figlio primogenito del Re Federico II., fa vedere, che questi sulla traccia de' suoi maggiori seguì ad uniformarsi alla successione naturale de' primogeniti da non preterirsi ancora ne' Regni ereditarj; anzi, come abbiamo veduto, volle da se stesso ancor sopravvivente fregiargli le tempia della Real Corona. La Regina Eleonora di lui madre se ne morì in Catania a 9. del mese di Agosto dell'anno 1342., al che seguì la morte dello stesso Re D. Pietro di lui figlio dopo pochi giorni, cioè a 15. dello stesso mese di Agosto trovandosi di passaggio in Calascibetta in età di anni 37., o sia il sesto anno dopo la morte del padre, e fu sepellito in Palermo. Dalla moglie la Regina Isabella figlia di Errico di Carintia, che intitolavasi Re di Boe-

Morte della Regina Eleonora, e del Re Pietro.

Novero de' figli del Re Pietro.

(*a*) Fazell. *dec.* 2. *de Ludovico Rege*.

Boemia, come marito della primogenita di Venceslao a lui sposata nel 1323.o 1324.(*), trasse il primogenito D. Ludovico nato in Catania a 21 Febbrajo del 1337., Giovanni morto senza figli nell' anno 1352., Federico III., che fu poi Re XVIII. di Sicilia; Eufemia, e Costanza monache; Blanca, e Violante, che tradite da' Messinesi furono date in potere di Ludovico Re di Napoli, e poi per lettere del Pontefice Innocenzo VI. del 1. Giugno restituite (*a*); e fu Blanca maritata a Giovanni Conte di Aversa figlio di Raimondo Berengario zio del Re Pietro IV. di Aragona, e di Bianca Principessa di Taranto, e Violante data in moglie a Giovanni II. Re di Castiglia: Leonora, che fu moglie del Re Pietro IV. di Aragona, e madre di Martino Duca di Monblanco, poi Re XXI. di Sicilia; e la sesta, e settima figlia morte bambine.

Disposizione del Re Pietro.

III. Intorno alla successione nulla innovando lasciò per il suo testamento il Regno di Sicilia a Ludovico suo primogenito in età di cinque

(*) Vedi Pirri *Chronol.*, *Præfat. in Cap. Regni Sic. Petrus II.*

(*a*) Fazell. *dec.2. lib.* 9. *cap.* 6. *pag.* 559. 560. Bzov. *ann.* 1359. *n.* 14.

que anni, e sette mesi (*a*) sotto la tutela, e baliato di Giovanni suo fratello Marchese di Randazzo, e della Regina madre Elisabetta di Baviera (*b*). Volle prima di ogni altra cosa il Balio del Regno, che fusse subito coronato il nipote, come seguì in Palermo a 15. Settembre del 1342. (*) per mano di Giovanni Talone Prelato della Morea, avendo per l'interdetto ricusato di farlo i Vescovi di Sicilia.

Coronazione del Re Ludovico primogenito del Re Pietro.

IV. In questo tempo, in cui stava in timore la Sicilia delle armi del Re di Napoli, accadde a 19. di Gennajo 1343. inaspettatamente la morte del vecchio Re Roberto di Napoli; onde restarono i Siciliani, e l'Infante assicurati non solo di non più temere la minacciata invasione, ma di sperare una ferma, e perpetua pace. Succedette nel Regno di Napoli Giovanna figlia di Carlo III. figlio premorto a Roberto, sposata già ad Andrea figlio del Re di Ungheria, ma per la morte di costui nel Castello di Aversa fin nel proprio letto strangolato per le tur-

Morte del Re Roberto di Napoli.

Giovanna succede al Regno di Napoli, e fa la pace col Re di Sicilia; ma si scon-

(*a*) Murat. *Annal. ann.* 1342.
(*b*) Mich. di Piazza *lib.* 9. *cap.* 23. Aprile *l. c. cap.* 33. *ann.* 1342. Fazell. *dec.* 2. *lib.* 9.
(*) Secondo alcuni altri a 17. Settembre, o agli 8. Dicembre. Caruf. *l. c.*

sconclude per la morte dell' Infante Don Giovanni.

turbolenze accadute in quel Regno, volendo il nuovo Re di Ungheria vendicare la morte del fratello propose di collegarsi col giovane Re di Sicilia, offerendogli in moglie la propria sorella; non avendo però voluto in tuttò aderire alle condizioni proposte dall' Infante si ruppe il trattato (*a*), e la Regina Giovanna così consigliata volle prevenire l' Ungaro, e pacificarsi col Re di Sicilia. E di fatto per mezzo degli Ambasciadori mandati a tal effetto in Sicilia si stabilì nel principio dell' anno 1347. col Balio del Regno l' Infante Giovanni senza intervento del Papa la pace, per la quale rinunciavansi scambievolmente le pretensioni al Regno. Ma questa non ebbe alcuno effetto, per non essere stata confermata dal Re, perchè allora pupillo; anzi essendo morto prima, che si publicasse, il Balio Infante D. Giovanni, ed avendo inoltre alcuni Baroni del Regno ricorso al Re di Napoli, nulla si conchiuse (*b*).

V. Molti furono i disturbi, che accaddero nel

(*a*) Murat. *Annal. ann.* 1346.

(*b*) Mich. di Piazza *l.c. cap.* 80. *Cronica in un Codice manuscritto di carattere antichissimo appresso il Signor Marchese di Giarratana cap.* 31. Fazell. Aprile *cap.* 34. *an.* 1347.

nel Regno dopo la morte dell' Infante D. Giovanni per le discordie fra Chiaramontani, e Catalani, che non essendo del nostro istituto, tralasciamo di riferire. Il Re Ludovico però tra tante miserie, in cui per tal motivo era caduto il suo Regno, ritornato in Catania, o in Aci (*), e gravemente infermatosi, fra poco tempo morì quivi alli 16. Ottobre 1355. dopo il duodecimo del suo Regno, e nel 19. dell' età sua. Defunto egli senza prole alcuna lasciò il Regno al suo fratello Federico (**), dichiarandolo successore. Succedette dunque al Re Ludovico il fratello Federico terzo di questo nome tra i Re di Sicilia, e diciottesimo dell' ordine de' Regnanti in età di 13. anni, mentre egli era an-

Morte del Re Ludovico, e di lui testamento.

Il Re Federico III. succede al fratello, è acclamato in un Parlamento,

(*) Secondo il Pirri *Chron. de Ludovico ex Aragonens. V. Siciliæ Rege XVII. in fine.*

(**) Ebbe Ludovico due figliuoli illegittimi educati nel real Palazzo d'Aragona sotto la Regina Leonora, che lo dichiarò nel suo testamento del 1374. a 12. Giugno: Antonio marito a Beatrice figliuola primogenita di Pietro Exercia in Aragona, e Ludovico, che venuto in Sicilia dal suo cugino il Re Martino ebbe la Baronia di Tripi. Surita *tom.* 2. *lib.* 8. 10. *cap.* 60. Pirri *l. c.* Nel 1343. fece la rassegna de' Baroni feudatarj del Regno. *Rollo de' Baroni nel Reg. di Ludovico*. Mugnos *Ragguagli Stor. del Vespro Siciliano f.* 206. e 207.

to, e dichiarata Vicaria del Regno Eufemia di lui sorella.

ancora infermo in Messina, dove radunatosi il General Parlamento, per riconoscerlo, in cui intervennero i Baroni, e gli Ambasciadori delle Città Reali, fu acclamato Re, e di suo consenso, e del Real Parlamento fu costituita Reggente, o, come allora dicevasi, Vicaria del Regno la sorella Eufemia, non ostante che fosse allora Badessa del Monistero di S. Chiara di quella Città.

Maneggi del Re di Aragona col Re D. Federico, e conchiusione del matrimonio di questo con Costanza figlia di quel Re.

VI. Lo stato miserabile, in cui era ridotta la Sicilia per le guerre Civili introdotte dalla stupidezza di Federico, e dalla inespertezza di una Donna, in di cui mano era posta la Reggenza (*), mosse il Re Pietro IV. di Aragona ad interessarvisi con effettuare il maritaggio tante altre volte proposto della sua figliuola Costanza col Re D. Federico, e ne ottenne la dispensa da Innocenzo VI. Ma frattanto venne ciò ritardato e dalle torbolenze del Regno, e dall'essere stato il Re di Aragona distratto a domare i Sardi ribelli, finchè dopo tre anni sul fine del 1360. la

se

(*) *Iste Fridericus Rex quotidie a Siculis contemnitur. Proceres namque ejus ad libidinem omnia habent, Oppida diripiunt, spoliant Regiones, atque Imperia usurpant, Regemque ipsum paupertate ludibrio habent.* Fazell. *decad.* 2. *lib.* 10. *f.* 565.

fe imbarcare per Sicilia ſcortata da una ſquadra di otto galee, colla quale arrivò in Trapani. A tal notizia ſi poſe ſubito il Re in marcia per andare all' incontro della ſua ſpoſa, ma venendo perſuaſo dal Conte di Geraci il debole Principe ad abbandonare l' Infante, e a preferire la Principeſſa di Durazzo, reſtò fortemente diſguſtata l' Infanta; maneggiandoſi però ella col Re medeſimo per via di un Frate Domenicano, e sbarcata nella marina di Sciacca, facilitata da D. Artale Alagona fu condotta nella Città di Mineo. Il Re unitoſi a' Catalani paſsò col medeſimo Alagona in Mineo, e quivi ſi ſposò a 28. Febbrajo del 1360. coll' aſſiſtenza di Marziale Veſcovo di Catania, nella quale Città ſe ne paſſarono dopo il meſe di Aprile a celebrarvi le feſte, d' onde partiſſi quindi per coronarſi in Palermo ma venne trattenuto in Piazza, e poi in Caltaniſſetta dalle turbolenze del Conte di Geraci, e fu quindi obbligato a ritornarſene in Catania.

Morte della Regina Coſtanza.

VII. Si ſtabilì con la ſperanza di una pace nel dì 28. Marzo del nuovo anno 1363. una tregua di pochi meſi prorogata fino al futuro anno, e in queſto tempo nel meſe di Luglio reſtò ſommamente afflitto il Re per la morte della Regina Coſtanza un giorno dopo del parto, in cui diede alla luce una Principeſſa col nome di Maria. Queſto Principe cognominato il *ſemplice*

pli-

Vittorie riportate dal Re Federico sopra la Regina Giovanna, e morte del Re Luigi di Napoli.

plice per la scarsezza del senno ebbe il suo Regno occupato parte da' nemici, e parte da' Baroni pur troppo potenti, sebbene il valore di quegli altri Baroni a lui rimasti fedeli l' avesse molto ajutato; poichè essi avendo riportato molte vittorie contro a' nemici, obbligarono la Regina Giovanna di Napoli, e il di lei secondo marito Luigi a lasciar Messina, di cui si erano impadroniti per tradimento di Nicolò Cesario (*), e ritirarsi in Calabria; e quindi ricuperarono tutte le Città, che si erano date al dominio di quelli. Questa mutazione di scena accoppiata al-

(*) *Nicolaus sanè Cæsarius Messanensis cum Messana Urbe, cui præerat, a Friderico Siculo Rege ad Aloysium defecit, cujus Senescalcum, qui pridiè ad id clam è Neapoli convenerat, Regio honore excipiunt, atque in urbem publica gratulatione, ac civium pompa introducunt, Urbis claves, ac imperium Regis tradunt, deinde ad Palatium Regium delati Blancam, & Violantem Friderici Regis sorores, quæ ibi morabantur, capiunt, & aliquandiu sub custodia detentas Rhegium, ad Aloysium, & Joannam ejus uxorem transmittunt, quos Messanenses Siciliæ Reges consalutant, & 7. Kal. Jan. Regio honore excipiunt. Pervetustum M. S. ex bibl. Ducis Montis Leonis apud Abb. Lasar.* Fra Michele di Piazza *p.* 2. *c.* 1. Fazel. *dec.* 2. *lib.* 9. *f.* 559. Pirri *lib.* 1. *Not.* 2. *Eccl. Messanens. an.* 1352. *fol.* 414. *col.* 2. *lit.* C. D. *Quia Cives Messanæ proditorio modo tradiderunt Civitatem ipsam hostibus nostris*

alla morte del Re Luigi di Napoli, siccome fe cadere le forze de' Napolitani, così ridusse all' ubbidienza del Re Federico quei Baroni, che se n' erano sottratti; sicchè in breve ebbe sotto il suo dominio quasi tutta la Sicilia, fuorchè l' Isola di Lipari, che tuttavia si trattenne per la Regina Giovanna.

VIII. Morto quindi il Pontefice Urbano V., succedè alla Cattedra di Pietro Gregorio XI., e poichè questi non voleva perder di mira quanto il suo Antecessore operato aveva per opporsi alla potenza de' Visconti in Italia, si unì in lega co' Fiorentini, e colla Regina Giovanna. In tal congiuntura persuase questa Principessa a comporre le antiche differenze col Re D. Federico con una pace da stabilirsi in un trattato, che s' introdusse, nel quale si convenne, che il Re D. Federico doveva riconoscere l' Isola nostra dalla Regina Giovanna, *& suis haeredibus ex suo corpore legitimè descendentibus tantùm* (a).

Il Papa stabilisce un trattato di pace tra il Re Federico, e la Regina Giovanna.

IX. A dir vero questa convenzione come pre-

Che forza abbia avuto que-

stris antiquis, eamque Civitatem subjecerunt eorum hostium ditioni, Ideo &c. Rex Martinus *in litteris datis Catanae* 13. *Octobris* 1393. *Reg. Cancell. ann.* 1393. *f.* 82.

(a) Rainald. *tom.* 16. *ann.* 1372. *n.* 5.

questo trattato per obbligare i Re di Sicilia.

pregiudiziale a i diritti della Sovranità del nostro Regno riputata come un mostro al dir del P. Aprile (*a*), non doveva verificarsi, che per la sola vita, e persona della Regina Giovanna, giacchè sebbene si fosse convenuto, che doveva estendersi la soggezione a' soli eredi dal suo corpo legittimamente discendenti, pur non dimeno, ritrovandosi ella in quel tempo in età di anni 46, non aveva prole alcuna procreata, sebbene fosse stata moglie di tre mariti, siccome non ne trasse dal quarto; onde colla di lei vita veniva a cessare ogni ricognizione. Poichè però questa soggezione non altronde traeva origine, se non se da quella falsa causa, per cui sopra (*b*) si è bastantemente dimostrato non avere mai la Corte Romana avuto dominio nè utile, nè diretto sopra l' Isola di Sicilia, non potevasi per questo altro capo alcun pregiudizio indurre a' successori, i quali soffrir non dovevano alcun peso, che o la debolezza di un antecessore, o la necessità delle circostanze, in cui era quegli costituito, aveva fatto accordare; e di fatto il Papa credendo dare una più plausibile forma alla convenzione, il conchiuso trattato con una lunghissima Bolla riformò (*c*), e volle che Fe-

Il Papa riforma il trattato di pace.

de-

(*b*) *Cronol. cap.* 35. *an.* 1372.
(*b*) *Art. II.* §. XIV. *fino al* XIX.
(*c*) Rainald. *l. c. n.* 7.

derico, ed i suoi successori in perpetuo, riconoscessero la Sicilia col nome di Trinacria principalmente dalla Chiesa Romana, e secondariamente ancora dalla Regina Giovanna, e perciò fu costretto il Re Federico ad approvarlo, purchè ottenesse l'assoluzione dalle censure, e si togliesse dal Regno l'interdetto, in cui da gran tempo gemea, come indi a non molto il Papa osservò. Andando però tutto ciò a ferire particolarmente la indipendente, ed assoluta Sovranità del Regno di Sicilia, la quale senza alcuna soggezione era stata trasmessa a' Serenissimi Re di Sicilia dalla invittissima spada del Gran Conte Ruggieri, e quindi dal Re Pietro di Aragona, non potè mai un tale accordo legare i Monarchi Siciliani, come in effetto non fu mai questo trattato dal Re Martino, nè meno sino a dì nostri da' successori di Federico il semplice osservato (a).

Per quali motivi sia restato di nessun vigore questo trattato.

X. Stabiliti gli articoli di questa pace nel mese di Agosto del 1372. volle il Pontefice, che il Re D. Federico si sposasse con Antonia del Balzo parente per linea materna della Regina Giovanna, e figlia di Francesco Duca di Andria,

Seconde nozze del Re Federico con Antonia del Balzo, e di lei morte.

(a) Pirri *Chronol. de Reg. Frid. III.* Fazell. *de Rege Friderico III.* Bonfiglio *Part.* 1. *lib.* 10. *f.* 350.

dria, e di Margarita di Taranto, la quale, come erede di Caterina di Valois, aveva diritto nell' imperio di Costantinopoli; e trasportata da una squadra di galee da Napoli in Messina la sposa, si celebrarono in essa le Reali nozze. Pregato quindi dal Senato Palermitano a degnarsi il Re di venire a ricevere secondo il costume la Real Corona in Palermo colla Regina sua moglie (*), partitosi da Messina dopo alcuni mesi per una infermità sopragiuntagli, arrivò in Palermo agli 11. di Settembre dell'anno 1374., d'on-

(*) Dalle lettere del Re Federico al Senato Palermitano si ha tutto ciò. Sono elleno registrate nel libro della Regia Cancellaria l'anno 1369. f. 165. date in Messina a 17. Decembre 12. Ind., e rapportate dal Pirri *Chronol. Reg. Sic. de Frider. III ex Aragonens. VI. Sic. Rege XVIII. f.* 49. & 50. di cui riferiremo le parole al nostro assunto confacenti: *Grata cordis complacentia recepimus fidelitatis vestræ literas, quarum serie &c. Sindicos vestros per vos ad majestatis nostræ conspectum seriò destinatos per ordinem intellectis, apertè cognovimus; licèt præcognitam indissolubilem fidei vestræ constantiam, a vestris parentibus successiva propagatione patentèr ingenitam erga retroductos Reges, & Principes, & majestatem nostram, eorum prolem superstitem, gloriosa transmissione fundatam; dum nostrum adventum ad Urbem ipsam pro nostra coronatione felici optabilem poposcistis. O Urbs dilecta, felix, inclyta, quid gloriosius, quid ve præstan-*

d' onde andato a sedare di presenza i movimenti

---

stantius hortari tam avidè potuisti! quoniam velut mater diligens, & alumna, desideriis Principis ornare præveniens, non quæsita indagine tui filio lactis proprios principes nutrientis dulcedinem obtulisti; ad illam hauriendam præsidentem Regem, & Dominum quasi materna pietatis instincta precibus devotis invitans: Quam tam jam arduam, tamque excelsam, unde nostrum decus regnandi manifestum sumit initium, diligentius revolventes, & satisfactivum responsum tradere nequientes, illud armario pectoris nostri recondimus, accepto tempore condignis retributionibus servandum. Verum dictorum Sindicorum supplicationi, nostræ propositæ majestati effectu benevolo annuentes, accessum nostrum ad Urbem ipsam pro dicta nostra coronatione votiva undique regio more accelerare Deo favente decrevimus; sicut dilecta vestra fidelitas instrui potuit latius per eosdem Sindicos. Fidelitati vestræ mandantes propterea, quatenus dictorum legatorum relatibus super responsione nostra verbali eis tradita in præmissis fidem sine aliqua dubitatione tradatis .... Concives, & Sindici majestati nostræ litteralem vestram credentiam offerentes, celsitudinem nostram ad recipiendam Coronam, sive regium nobis debitum diadema in Urbe nostra felici Panormi, cui Jus, & Antiquitas tribuerunt Reges Siciliæ sibi coronandos, *suppliciter invocarunt, qua supplicatione satis præcepta auribus, & regali benevolentia intellecta, fidelitatem vestram tamquam Regi soli fidelem, nutricem, & matrem non immeritò commendamus; & propterea exultare, & gaudere vos volumus, quia conce-*

ti di Trapani, ritornò in Palermo. Fu richiamato di là a poco in Messina per l'occupazione, che aveva fatto di essa Errico Rosso, ma dal Popolo Messinese già posto in armi alla comparsa delle Navi Reali non fu al Re permesso di entrare, anzi la notte uscì lo stesso Rosso ad investire con tre navi nella spiaggia di Reggio la galera, sulla quale stava il Re colla Regina sua moglie. Si difese bravamente la gente, ch'era sulla nave Reale, ed ebbe campo il Re di sottrarsi colla Regina, la quale infermatasi per lo spavento del passato conflitto fra pochi giorni terminò di vivere (*).

XI.

---

cedente Altissimo citò in Urbe prædicta nostram personam cum Serenissima Consorte nostra, & Apostolicæ Sedis Legato Joanne Episcopo Sartatensi, cui unctio, & coronatio nostra per Sedem ipsam specialiter est commissa, præsentes videbitis, & more Patrum vestrorum in præteritis felicium Regum prædecessorum nostrorum bonæ memoriæ coronationibus exultantium gaudium recipietis in nostra. Dat. apud Messanam 17. *Decembris* XII. *Ind.* Pirri *Not.* 2. *Eccl. Mess. an.* 1698. Il giorno della Coronazione dal Pirri *l. c.* è notato a 12. Gennajo dello stesso anno 1374. Ind. 12.

(*) Si vegga presso il Pirri *Epist. Regis Frid. dat. Catan. primo Februarii, qua de uxoris obitu certiores facit Jacobum de Balzo Adriæ Ducem Antoniæ fratrem, Raymun-*

XI. Dopo la di lei morte s' introdusse altra volta un trattato di matrimonio tra la figlia del Duca di Milano, ed il nostro Re Federico, ed essendo stato conchiuso, prima di porsi in viaggio la novella sposa caduto infermo il Re nella Città di Messina, dopo essere tornata all' ubbidienza del Re, ivi se ne morì a 27. Luglio dell' anno 1377. (a) (*), del suo Regno 22., e dell' età

Morte del Re Federico, di lui testamento, e figli da lui lasciati.

---

mundum de Balzo Soleti Comitem, & Magnum Siciliæ Camerarium Patruum, atque Margaritam ejusdem Antoniæ Matrem. Not. 2. Eccl. Mess. an. 1374. *R. Canc. ann.* 1374. *fo.* 97. *in Capibrevio Terrarum de Aidone f.* 138.

(a) Surita *lib.* 10. *cap.* 21. Aprile *l. c. c.* 35. *an.* 1377.

(*) Fu sepolto questo Principe nella Chiesa del Real Convento di S. Francesco. Il di lui Epitafio fu scritto dal Maurolico nella seguente maniera. *Sepulchrum Friderici Regis Aragoniæ, Siciliaque*. Ma non essendo mai stato Re di Aragona, e soltanto di Sicilia, avverte quì il Padre Aprile, che la parola *Aragoniæ* doveva scolpirsi prima dell' altra parola *Regis*, cioè *Sepulchrum Friderici Aragoniæ Regis Siciliæ*. Egli il Re D. Federico III. della Casa di Aragona, comechè inetto fosse stato al governo dello Stato, ed alla guerra per la debiltà del suo spirito, onde con il sopranome di *semplice* appellavasi, nientedimeno è da lodarsi in lui la bontà del suo naturale, il rispetto per la religione, e la pietà, colla quale impiegavasi in

età sua 35. Dichiarò prima di morire nel suo testamento erede del Regno di Sicilia, e del Ducato di Atene, e di Neopatria la sua unica figliuola legittima l' Infanta D. Maria nata in Catania dalla sua prima moglie Costanza; al suo figlio bastardo Guglielmo lasciando l' Isola di Malta, e del Gozzo, e il diritto, che gli si ap-

---

in esercizj di divozione anche più del dovere, trascurando quello, ch' era più proprio del suo carattere, e più utile a' suoi vassalli, con lasciare all' altrui disposizione il governo del Regno. Soleva egli assistere vestito da Terziario in una Confraternità da lui eretta in Messina sotto titolo di nostra Signora del Parto, nella quale non erano ammessi, se non se i principali Baroni del Regno. Ivi fuvvi un Plebeo, ch' entrato in Chiesa con un pugnale alla mano tentò di trucidare il Re, ma non potè eseguirlo o intimorito dalla presenza del Re, come egli confessò, o trattenuto dalla folla de' circostanti. Preso, ed interrogato disse di essere di nascita Tedesco, e posto in tormenti, per ritrovarsi l' Autore dell' esecrando delitto, confessò essere Giovanni Castelli nobile Catanese, e quindi fu il mandatario a 9. Gennajo 1372. brugiato vivo. Caruf. *Mem. Ist. p.* 2. *lib.* 8. *f.* 245. *e* 246. Il processo veridico di quest' ultimo avvenimento vien distesamente recato nelle *Memorie per servire alla Storia Letteraria di Sicilia To. II. pag.* 236. *e segu.*, ove è Corrado il nome del Catanese, e la Chiesa di S. Francesco il luogo dell' occorso, e tante altre notizie diverse si leggono.

apparteneva, come erede della Regina Elisabetta di lui madre in Germania, con questo di più, che morta Maria volle, che succedesse Guglielmo, e morto questi senza figli sostituì nel Regno, e nel Ducato i figli, e discendenti di Pietro IV., e di Leonora sua sorella Regnanti di Aragona, alli quali finalmente destinò successori i figliuoli di Leonora figlia dell' Infante Giovanni suo zio, e moglie di Guglielmo Peralta Conte di Caltabellotta, il quale insieme con Artale di Alagona Conte di Mistretta, Manfredo Chiaramonte Maestro Giustiziero, ed il Conte Francesco Ventimiglia lasciò con titolo di Vicarj al governo del Regno. Sicchè non rimasero dal Re Federico III. altri figli, se non la sola legittima Maria in età d' anni 14., e Guglielmo il bastardo.

ARTICOLO QUARTO.

Maria Regina XIX., Martino I. il Giovane Re XX., Martino II. il Vecchio Re XXI. di Sicilia.

I. INtrapresero immantinente dopo la morte del Re D. Federico i quattro Vicarj la tutela della Infante D. Maria, ed insieme il governo del Regno, fintanto che fosse essa pervenuta al diciottesimo anno di sua età; ma

Il Re Pietro IV. di Aragona pretende mettersi in possesso della Sicilia.

frattanto il Re D. Pietro IV. di Aragona cominciò a far palesi le sue pretensioni sopra l' Isola di Sicilia, dichiarando esclusa la successione delle femine, e già minacciava di volersene mettere in possesso colle armi. La Regina era custodita dal Conte Artale di Alagona nel Castello di Catania, e nel tempo stesso molti Prinpi sursero a pretenderla in moglie. Uno di questi era il Marchese di Monferrato sostenuto dal suo cugino Ottone di Brunsvich terzo marito della Regina di Napoli, l' altro era Gio: Galeazzo Conte di Virtù nipote di Barnabò Visconte, ed il terzo Francesco Prignano nipote del Pontefice Urbano VI., il quale non lasciò mezzo per facilitargli un tal matrimonio, minacciando il Re di Aragona a non framischiarsi nelle cose di Sicilia sotto pena d' incorrere nelle censure, e di essere decaduto dal Regno di Sardegna. Ciò però non ostante era riuscito al Visconte Barnabò di concertarne il matrimonio per mezzo dell'Alagona (*a*). Dispiacque-

Pretensori della Regina Maria custodita in Catania dal Conte Artale di Alagona.

(*a*) Corio *Istor. di Milano p.* 3. *an.* 1379., *e p.* 4. *an.* 1395. *Cronica manuscritta antichissima presso il Marchese di Giarratana cap.* 59. Surita *p.* 2. *lib.* 10. *cap.* 23. *p.* 372. & *cap.* 25 *pag.* 373.

quesi il Conte di Modica, che questi avesse da se solo conchiuso un tal maritaggio, ma se ne dispiacquero maggiormente i Catalani, per vedere in tal guisa intronizato in Sicilia un Principe Italiano. Essendo però più d' ogni altro disgustato Raimondo Moncada Conte di Agosta escluso dal governo del Regno, ed emulo dell' Alagona, pensò di rendersi benemerito al Re di Aragona col turbare lo stabilito matrimonio. Quindi fu, che sendosi conferito in Messina l' Alagona, imbarcossi egli il Conte di Agosta sopra una galeotta, ed approdato in Catania scalate le mura del Castello Orsino, trasse l' Infante, e seco la condusse allora nel Castello di Agosta, e poi in quello della Licata (a), e ne diede sul fine del Gennajo del 1379. notizia con un Corriero al Re di Aragona, il quale mandò subito cinque galee Catalane nel porto Pisano, e vi bruciarono l' armata navale del Visconte preparata, per trasferirsi in Sicilia. Essendo però bilanciate nel Regno le forze de' due contrarj partiti, non s' intraprese nè dà quello del Conte di Modica, nè da quel-

Disgusti de' Vicarj del Regno per i maneggi dell' Alagona intorno al matrimonio dell' Infante.

Il Conte di Agosta tragge l' Infante da Catania, e la conduce in Agosta, e poi in Licata.

Maneggi del Re di Aragona per isposarsi l' In-

(a) Fazell. *dec.* 2. *lib.* 9. *cap.* 7. *p.* 573. Surita *p.* 2. *lib.* 10. *cap.* 25. Maurol. *lib.* 5. *p.* 170. Pirri *lib.* 3. *pag.* 49.

Infante al Conte di Eserica figlio del suo secondogenito D. Martino.

quello dell' Alagona allor cosa alcuna. Frattanto vedendo il Re di Aragona difficultarsi vieppiù la sua venuta in Sicilia, comechè avesse prima voluto dare in isposa l' Infante al suo primogenito Giovanni vedovo (*a*), niente di meno poi rinunziò il diritto, che diceva di avere sulla medesima, all' Infante D. Martino Duca di Monblanco suo secondogenito, e a facilitargliene il dominio, ed il possesso determinò, che l' Infante D. Maria si sposasse con Martino il giovane Conte di Eserica, figlio del detto suo secondogenito. Il Pontefice Urbano VI. a tal notizia lusingandosi, che col tempo potesse quella sposarsi con Francesco Prignano suo nipote, proibì a' Vicarj di acconsentire al matrimonio dell' Infante col Conte di Eserica (*b*); ma il Re di Aragona per assicurarsi meglio della medesima, mandò alla custodia di lei D. Ruggiero Moncada con una squadra di quattro galee;

Il Papa Urbano VI. vi si oppone.

Il Conte di Agosta trasporta dalla Licata in Agosta l' Infan-

Tentò il Conte di Modica acquistare il Castello della Licata, ed il Moncada trasferì dalla Licata di nuovo in Agosta l' Infante, ove venne assediato dall' Alagona e per mare, e per terra;

(*a*) Surita *l. c. cap.* 35. *pag.* 392.
(*b*) *Epist. Urbani presso il* Pirri *Chronol. pag.* 79. & *Lib.* 1. *not.* 2. *pag.* 353.

ra; ma ritornate da Levante le quattro galee Catalane, fu da queste soccorso, e allora, perchè non venisse nuovamente assediato, imbarcatala sulle galee fè condurla in Cagliari, dove arrivò a' 22. di Ottobre del 1382. (a), e quindi da Cagliari fu trasferita in Barcellona sotto la cura della Regina Leonora sua zia sorella del Re Federico suo padre.

fante, e quivi è assediato dall'Alagona.

Nuovi viaggi dell' Infante Maria fino in Barcellona.

II. Allora fu, che nel Regno i Vicarj si arrogarono una sovrana autorità disponendo a lor modo. In questo tempo stesso eranvi de' disturbi in Roma, giacchè alcuni Cardinali pretendendo, che nella promozione di Urbano VI. alla Cattedra di S. Pietro fossero forzatamente intervenuti, usciti da Roma, ed unitisi in Fondi dichiararono invalida la elezione, e riconobbero, ed elessero con un nuovo scrutinio per legittimo Papa il Cardinal Roberto, il quale assunse il nome di Clemente VII., lo che partorì uno scisma, essendosi divisi i Principi Cristiani nell' obbedienza. Si dichiararono allora per Clemente la Spagna, la Francia, la Scozia, ed altre provincie, e fu riconosciuto Urbano nella Italia, nella Sicilia, nella Germania, nell' Inghilterra, e nell' Ungheria. Morì frat-

Promozione dell' Antipapa Clemente VII., e scismi da ciò nati.

(a) Surita *part*. 2. *lib*. 10. *cap*. 31. *p*. 373. Inveges *Cartag. Sicil. p*. 355.

frattanto il Re di Aragona, mentre preparavasi alla conquista del Regno nell'anno 1387., ed ottennesi indi dal Re Giovanni di Aragona suo figlio la cessione del Regno di Sicilia nell'anno 1390., rinunziando egli al diritto, che aver potesse alla Corona di Sicilia, dalla quale stimavano esclusi le femine (*a*), e fu differita la venuta del Duca di Monblanco suo zio. Poscia colla dispensa dell'Antipapa Clemente per l'ostacolo di consanguinità fra la Regina D. Maria figlia di Costanza sorella del Duca di Monblanco, e D. Martino di Aragona Conte di Eserica, seguì lo sposalizio in Barcellona a 29. Novembre 1391. (*b*), essendo Martino il giovane di anni 17., e Maria di anni 28., e furono inviati in Sicilia D. Berengario Cruyllas, e D. Gerardo Queralto a disporre gli animi al ricevimento del Re D. Martino. Ebbero molto da contendere essi nel Regno co' quattro Vicarj, e cogli altri Baroni, li quali dichiarato avevano di riconoscere il dominio dell' Infante D. Maria come legittima erede del Re D. Federico III. di lei padre, e che venendo essa l'averebbero ob-

Sposalizio dell'Infante D Maria co D Martino di Aragona Conte di Eserica.

I quattro Vicarj del Regno ad insinuazione del Papa si op-

(*a*) Aprile *Cronol. cap.* 36. *an.* 1385.

(*b*) Pirri *Chronol. pag.*80. & *Lib.*3. *Notit.Eccles. Catan. pag.* 49.

obbedito in quella maniera, che portava il dovere di fedeli vassalli. Ma poichè temeva il Pontefice Urbano, che impadronendosi il Conte di Eserica del Regno dotale, non traesse l' Isola nostra all' obbedienza dell' Antipapa, inviò allora, sotto pretesto di mantenere la tranquillità, un Internunzio, intimando i quattro Vicarj a non riconoscere per valido il matrimonio della Regina Maria coll' accennato D. Martino Conte di Eserica, anzi di non prestare obbedienza alla Principessa medesima fino a tanto, che fosse in potere de' Scismatici: questo bastò a sconvolgere i Baroni, per opporsi all' accennato maritaggio, fino a confederarsi col Re Ladislao di Napoli, con Gio: Galeazzo Duca di Milano, co' Genovesi, e con molti altri Principi d' Italia. Promisero perciò gl'inviati a Manfredo Alagona figlio di Artale Vicario sostituito in luogo del morto suo padre, e agli altri Baroni, che, tutta l' opposizione de' Siciliani essendo appoggiata principalmente all' essere il Re Martino, ed il Duca suo padre del partito dell' Antipapa Clemente, erano dispostissimi a riconoscere per Pontefice Bonifacio IX. Onde parve al principio, che vi aderisse l' Alagona, protestandosi di porre in mano del Duca di Monblanco tutte le piazze del suo Vicariato; e l'averebbe riconosciuto come padre di colui, che era legittimo marito della loro Regina, insie-

oppongono agli Ambasciadori inviati dal Cōte di Eserica.

Concordie proposte dagl' inviati da D. Martino a' Vicarj del Regno.

sieme con tutti quelli del suo partito, e col Vicario Conte di Colisano Antonio Ventimiglia sostituito anch' egli al morto Conte Francesco suo padre; dubitando però la maggior parte degli Baroni, che fusse stata la protesta di volere obbedire al Papa Bonifacio, anche l' Alagona si ritrattò dall' appuntato cogl' inviati, e si unì cogli altri Vicarj, per opporsi al Duca di Monblanco, ed al Conte di lui figlio. Non però si trattenne dal partire il Duca di Monblanco, che anzi imbarcatosi colla Regina sua nuora, e col Re suo figlio, a' primi di Marzo 1392. con potente armata di 100. vele, e buon numero di truppe, a 24. dello stesso mese arrivò in Trapani, ove furono quei Principi ricevuti con ogni dimostrazione di affetto, aprendo incontanente le porte delle loro Città i Trapanesi, ed il Governatore medesimo. Sbarcarono le truppe comandate dal fiore della nobiltà Catalana, Valenziana, e Aragonese, il capo de' quali, e Capitan Generale, come principalissimo autore di questa impresa, era Bernardo de Caprera. Uditosi lo sbarco, e l' arrivo della Regina col Re suo marito, e il Duca di Monblanco padre, vennero in Trapani ad unirsi colli medesimi il Conte di Colisano, il Conte di Aidone Errico Rosso, il Conte di Cammarata, Bartolomeo di Aragona, Giovanni del Castrone, e gli altri nobili Siciliani di contrario partito di quello del

Il Duca di Monblanco col suo figlio D. Martino, e la Regina Maria approdarono in Trapani, e sono quivi ricevuti.

Chia-

Chiaramonte Conte di Modica, e suoi volgarmente detti Chiaramontani, e dell' Alagona; e subito il Re D. Martino passò da Trapani in Palermo, ove trovavasi il sudetto Conte di Modica, il quale eccitando tumulti faceva resistenza. Era egli stato sin da Trapani chiamato dalla Regina, e dal Re suo marito, colla minaccia, che, se fra il termine di giorni sei non vi fusse comparso, si sarebbe proceduto contro di lui, come contro un contumace, e rubello. Onde si pose l'assedio alla Città, e si ebbero alcuni piccioli combattimenti col Conte di Modica uscito ad attaccare i Catalani, finchè a 17. di Maggio 1392. promesso avendo per mezzo dell' Arcivescovo di Morreale di riconoscere il Re D. Martino, e la Regina Maria, come legittimi Sovrani, si conchiuse il general perdono, ed in Morreale, ove erano alloggiati, il Re, e la Regina riceverono da quello il giuramento di fedeltà. Ma ritornati i Chiaramontani alla fellonia Matteo del Carretto allora Pretore di Palermo, ed un Cavaliere della famiglia Valguarnera andavano scorrendo la Città, gridando *Viva il Re, e la Regina, e muojano i Chiaramontani*, e sbarcate dalle galee le truppe, ed introdotte in Città a 19. del detto mese, arrestato già in Morreale il Conte di Modica, si diedero a saccheggiare il dovizioso Palazzo de' Chiaramontani, e restò libera la Città di Pa-

Opposizioni, ed attacchi col Cōte di Modica, e di lui perdono.

Sollevamēto de' Chiaramōtani, e di loro abbassamēto.

Il Re Martino, e la Regina Maria entrano solennemẽte in Palermo.

Palermo. Onde si apparecchiò il festino per l' entrata Reale, la quale riuscì pomposissima a 21. Maggio dello stesso anno, e quindi ricevè il Re il giuramento di fedeltà da tutti i Baroni.

Nuove turbolenze del Regno, ed Ambasceria della Città di Palermo al Re Martino in Catania intorno alla di lui coronazione.

III. Il Re passò da Palermo in Catania, e dopo questa partenza tornò il Regno nuovamente a commuoversi, alla qual cosa dava pur anche fomento lo scisma della Chiesa; ebbe però egli il Re in questa occasione gli ajuti del Re Giovanni di Aragona. In questo tempo, che il Re ritrovavasi nel Regno a reprimere le turbolenze, fu, che la Città di Palermo gl'inviò una splendida ambasceria, supplicandolo, che sedati già gli tumulti del Regno, si degnasse di continuargli l'onore della coronazione, ed egli promise di compiacerla, e in quell' anno nuovamente determinossi, che la coronazione dovesse farsi in questa Capitale (*a*).

Morte del Re Giovanni di Aragona, e partenza di Martino il Vecchio per l' Aragona.

IV. Si differì però questa; imperciocchè frattanto arrivò la notizia della morte del Re Giovanni d'Aragona fratello dell'Infante Martino il Vecchio Duca di Monblanco seguita a 19. Marzo del 1395., il quale perciò fu chiamato alla successione di quella Corona per lo testamento di Pietro IV. confermato dallo stesso

(*a*) *Ex Lib. Priv. Urbis Pan.* 1397. *fol.* 20.

so Re Giovanni di lui figlio. Partitosi Martino il Vecchio per l'Aragona, seguirono in Sicilia alcune sollevazioni, e nello stesso tempo nel dì 13. Aprile dell'anno 1398. si coronò il Re Martino I., e XX. di Sicilia nella Cattedrale di Palermo, ricevendo la Corona, e la Sagra Unzione dalle mani dell'Arcivescovo Gilforte.

Coronazione del Re Martino in Sicilia.

V. Poste ora le sudette cose nella maniera, che dalla Storia ci vengono somministrate, a parlare del diritto della successione Reale dopo la morte del Re Federico III. il semplice, è da dirsi, che non ebbe egli altro legittimo rampollo di sua discendenza, se non se la sola Infante D. Maria, la quale scrisse egli nel suo testamento erede del Regno, e del Ducato di Atene, e di Neopatria, colla sostituzione in favore del suo figliuolo bastardo Guglielmo, se morisse quella senza legittima prole, e quindi nella stessa maniera, se morisse Guglielmo, in prò del Re di Aragona. Per contrario però il Re Pietro IV. di Aragona marito della Regina Leonora figlia del Re Pietro II., e XVI. di Sicilia, e sorella per conseguenza dell'ultimo defunto Re XVIII. di Sicilia D. Federico il semplice padre dell'Infante D. Maria, pretendeva a se dovuta la successione del Regno nostro ad esclusione di Maria, come femina. Parleremo dunque noi del diritto dell'una, e dell'altro.

Si disaminano le controversie nate per la successione al Regno di Sicilia dopo la morte del Re Federico III.

Opinione di quelli, che asseriscono essere le Dóne capaci dell' imperio, ed esempj tratti dalla Sagra Scrittura.

VI. Evvi fra Dotti chi sostiene non essere nè per legge divina, nè per legge naturale proibito l' Imperio delle Donne, per quella ragione, che la natura non ha ad alcuno preclusa la strada della virtù, sia femina, sia maschio, che anzi così l'una, come l' altro con un *simultaneo* concorso ammetta (*a*); cosichè siccome per essere una persona benefattrice, e pia, niente vi fa di osta-

(*a*) *L.* 12. §. 2. *ff. de Judic.* Tholosan. *VII. de Rep. cap.* 11. Vinc. Cabotius *lib.* 2. *cap.* 15. *penes* Mehermann. *Thesaur. Casus Sphær. Civ.* 2. *Cap.* 3. Everh. Bronchorst. *Miscell. II. Assert.* 81. Keckerman. *Disput. pract.* 29. *problem.* 7. Junius *Quæst. polit. XIII.* Thom. Sagittarius *in Templo virtut. Lib.* 2. *Exerc.* 3. *thes.* 2. Christ. Matthias Ditmarsus *Colleg. polit. II. disp.* 1. *thes.* 28. Bachovius *ad* Treutl. *disp.* 8. *thes.* 2. *fol.* 293. Dominic. Arumæus *Disput. feud.* 3. *thes.* 18. Oswald Hilliger. *ad* Donell. *XVII. cap.* 24. *lit. i.* Arithmæus *peric.* 1. *disput.* 11. *thes.* 14. Canonhiero *dell'introduz. alla Polit. VIII. Cap.* 2. Gregor. Robalgius *in Certamine masculo fœmineo, per discursum.* Johan. Selden. *Lib.* 1. *Jani Anglarum fol.* 25. *dove* ex professo *impugna il Bodino.*

ostacolo il sesso, la condizione, la scienza, la sperienza, la nazione, e vi basta la fede, e lo spirito di Gesù Cristo, così perchè uno sia empio nella stessa guisa non vi si ricerca nè il sesso, nè la nazione, nè altro, fuorchè l'infedeltà, e la carne, alle quali, ed a se stesso si abbandona, allorch'è privo dello spirito del Signore (*a*). Quindi è, che i figliuoli d'Isdraello si soggettarono al giudizio di Debora (*), e Maria sorella di Mosè, e di Aronne viene annoverata fra i condottieri, che gl'Isdraeliti trassero dall'Egitto (**). I Sciti, attesta Giustino (*b*), essersi resi illustri non solo per l'Imperio degli uomini, ma anche per quel delle donne; e da Cesare, e da Tacito si sa, che i Germani, ed i Francesi molte, e gran cose fecero per consiglio delle Donne, a tal maniera che nella confederazione con Annibale fu

(*a*) Fr. Lambertus Avenionens. *de Causs. excæcat. tract.* 3. *cap.* 9.

(*) *Erat autem Debbora Prophetissa uxor Lapidoth, quæ judicabat Populum in illo tempore . . . . . ascendebantque ad eam filii Israel in omne judicium.* Judic. *IV.*

(**) *Quia eduxi te de terra Ægypti, & de domo servientium liberavi te: & misi ante faciem tuam Moysen, & Aaron, & Mariam.* Micheæ *VI. v.* 4.

(*b*) Justin. II. *in princ.*

fu stabilito, che se il Cartaginese avesse commesso un delitto contro il Francese, il giudizio al Magistrato si appartenesse, ma se per contrario il Francese avesse aggravato il Cartaginese, dovessero essere i Giudici le Donne Francesi (*a*); d'onde è nata la consuetudine nella Francia, che le Donne esercitano sopra de' loro sudditi l'ordinaria giurisdizione (*b*).

Opinione di coloro, che negano essere le Donne abili ad amministrare un Governo.

VII. Altri però, e forse con maggior fondamento stabiliscono, che per successione naturale le femine sono incapaci della regia successione per le ragioni da noi sopra addotte (*) sulla scorta di Errico, e Samuele Coccejo, e come Cristoforo Besoldo (*c*) rapportati i contrarj in queste parole proferisce la sua oppinione: *Attamen non idcircò eorum mihi sententia arridet, qui autumant, cessante lege probibitivâ spe-*

(*a*) Coras. *ad l.* 1. *ff. de Senator.* Richter. *Axiom. œconom.* 239. 240. 241.

(*b*) *Innoc. III. in Cap. Dilecti* 4. *de Arbitr.*

(*) Vedi sopra *Cap. I.* Del diritto del Gran Conte Ruggieri sulla conquista della Sicilia, e della famiglia Normanna. *Art. IV.* Dell'ordine di succedere nella sovranità del Regno di Sicilia introdotto nella famiglia Normanna dal n. XIX. fino al XXII. Henr. Coccej. *Grot. Illustr. Lib. II. Cap. VII fol.* 709. Samuel. Coccej. *in Causa Aurelianensi Tom.* 1. *Cons.* 7. *p.* 602.

(*c*) *Lib.* 1. *Diss.* XI. *Nomicopolitic. n.* 2.

speciali, etiam ex genere regularitèr succedere fæminas in Regno, proximiores si existant: sed regulam potiùs contrariam firmarem, nempè haud umquam Regiæ capaces eas esse successionis (*); sì per la nota fragilità del sesso, come per la ragione, che in esso più, che in quell' altro de' maschi si ritrovano de' mali (*a*), avvertendo il Bartolo (**) di non esser d'uopo formar delle leggi per le buone Donne, essendo raro il numero di costoro, e molto meno per le prudenti, le quali sono più rare. E però nella Democrazia, o Aristocrazia è sempre esclusa dal Magistrato la Donna, come lo stesso Bartolo scrisse sulla legge prima D. *de legibus n. 7. Ultimò induco in arg. hoc verbum* VIRORUM, *quia mulieres non possunt esse de consilio, undè in condendis legibus, vel Senatusconsultis, vel consili-*

(*) Γυναιξὶ δ' ἄρχειν οὐ δίδωσιν ἡ φύσις. *Natura non dedit imperare fæminis*. Presso il Tiraquell. *de Primog. quæst.* 10. *n.* 13.

(*a*) Jacob. Sprenger *in Malleo Malef. p.* 1. *quæst.* 6.

(**) *In L. Jura cum duab. seq. ff. de legibus n.* 1. *Quia propter bonas fæminas servantes juramentum de non perveniendo ad secundas nuptias non debuit lex nova fieri, quia paucæ sunt, sed propter malas fæminas dejerantes, quia sunt multæ.*

stitutionibus mulieres non debent intervenire (a).

Esempj tratti dalla Storia.

E però a ragione fu per un mostro riputato l'essersi la prima volta sotto all' Imperio del solo Eliogabalo ammessa in Senato la di lui madre Semiamira, tantoche i Romani ucciso l'Imperadore, che ciò fatto aveva contro la costumanza, e gl' istituti de'maggiori, vietarono prima di ogni altra cosa alle Donne sotto pena capitale di entrare in Senato (b). Nè solo i Romani, ma le genti quasi tutte non han voluto ammettere al governo de' Regni le Donne, comechè fossero di grado più prossime, come sono stati i popoli Assirj, Persiani, Ebrei, Egiziani, Greci, Arabi, Cartaginesi, Turchi, Tartari, Moscoviti (c) (*); onde per evitare gl' incomodi, che dal-

(a) Imol. *in L.* 2. §. *fin. de Verb. oblig.*
(b) Lamprid. *in vita Heliog.*
(c) Besold. *l. c. n.* 4.
(*) De' Spartani riferisce Plutarco, che morto Polidatte fratello primogenito di Licurgo, e però Re, regnò per poco tempo Licurgo, fintanto che s' ignorò di esser gravida la di lui moglie, della qual cosa avvertito dichiarò il Regno appartenersi al figlio, *se fosse stato maschio*, come avvenne, poichè partorì un figliuolo, a cui fu imposto il nome Charilao, al quale cedette il Regno. Onde si deduce, che fra Spartani non regnavano le Donne.

dalla *Ginecocrazia*, ossia dall' Imperio delle Donne sogliono derivare, e principalmente per non venire i popoli ad assoggettarsi ad un Principe straniero maritandosi la Regina, o almeno per non uscire il Regno dalla famiglia, moltissimi Popoli ànno stabilito concordemente con le loro leggi l' esclusione delle figlie, e loro discendenti (*a*). I Francesi più di ogni altro ànno abborrito l'Imperio delle femine, e degli esteri (*b*) (*), a segno che, sebbene non fusse bisogne-

(*a*) Cabot. *Lib.* 1. *Cap.* 16. *penes* Mehermann. Cominæ *lib.* 6. *Cap.* 3. *fol.* 511.

(*b*) *Memoires de la ligue tom.* 5. *fol.* 77. & 82. Bartol. *in L.* 1. *ff. de Senat.* Hotoman. *in Franco-Gall. Cap.* 9. & *seq.* Tholosan. 7. *Cap.* 16. *ad fin.* Molina *Tract. de Monarch. Francor. n.* 69. Cabotius *Lib.* 1. *cap.* 16. Etienne Pasquier *des Recherches de la France Lib.* 2. *c.* 14. Claude Fauchet *Trait. de l'Origin. des Dignitez de la France cap.* 2. Pyrrh. Engelberme *Commentatiuncula de L. Salica*. Raudens. *decis.* 41. Girard. *Trait. de l' etat de France fol.* 168. 174. Petr. Heigius *Lib.* 1. *quæst.* 7.

(*) Della etimologia, ed origine della Legge Salica non convengono gli eruditi, onde dieci opinioni rapporta su di ciò il Raudense *Decis. Pisan.* 41. *n.* 24. Se-

gnevole, in maritando le figlie l'obbligano alla rinuncia, come fece Carlo V. Re di Francia casando la sua figliuola Maria nell'anno 1374. a Guglielmo Conte. Non è però, che per la consuetudine, o per il Jus non possa ammettersi alla Regia successione la femina (*a*). Molti

condo il Besoldo però *l. cit. n.* 8. *Lex Salica* è quasi *Aulica lex*, perchè sempre è stata ricevuta nella regia successione, ed eredità, giacchè *Sale* in idioma Francese vale lo stesso, che Aula, *Terra Salica*, terra dipendente *ab Aula*, o dal Principe, e nella stessa maniera la legge Salica. Il principio n'è pur anche oscuro. Quasi tutti credono esser nata ne' tempi di Faramondo primo Re di Francia: Eduardo però Re d'Inghilterra la riconobbe come fatta dagli agnati in pregiudizio delle femine. Vedi i due Dialoghi *de querelis Franciæ, & Angliæ Petri Cardinal. Camaracens.* li quali pubblicò, ed aggiunse alla *Sibilla Francica* il Goldasto. Froissard. *tom.* 1. *cap.* 4. Girard. *tom.* 2. *lib.* 14. *f.* 108. Arnisæus 2. *cap.* 2. *sect.* 12. *n.* 43. *fol.* 374. Raudens. *dicta decis.* 41. *in princ.* Certo è, che in Francia le femine non succedono, sia per la legge Salica, sia per l'antichissima consuetudine nelle tre famiglie de' Re inviolabilmente osservata.

(*a*) Tiraquell. *de Primogen. quæst.* 10. Bodin. *VI. de Republ. cap.* 5. Meth. *Histor. cap.* 6. *Lipsius II. Polit. cap.* 3. *& in notis.* Raudens. *dicta decis.* 41. *n.* 33. Arnis. *Polit. cap.* 9. *fol.* 226. *& Relict. II. cap.* 2. *sect.* 12. Everard. à Wei-

ti sono i testi, in cui viene approvata la successione delle Donne nella dignità Reale *(a)*, e moltissime sappiamo essere state quelle, che ànno succeduto ne' Regni, come nel Regno di Navarra *(b)*, nel Regno di Puglia, o sia di Napoli Giovanna, e prima assai Amalasinta figlia di Teodorico *(c)* nel Regno di Gerusalemme, così in quello di Sicilia *(d)*, di Scozia, d'Inghilterra, e di

---

à Weihe *Tract. de Success. & Election. prærogat. H.* 1. 6. Schonborner. *II. Politic.* 12. *m.* Reinhard. Konig *Disput. de Gynæcocratia anno* 1612. *Giessæ habita.*

(*a*) *Cap.* Significavit *in princ. de Rescriptis. Cap.* Dilecti *de Arbitr. Cap.* Dilecto *de testibus. Cap. ultimo de Concess. præbend. Cap.* Pervenit *de cens. in superscri. Cap.* ex parte, & *Cap seq. in superscri. de Verborum significatione.* C. Cum Devotissimam *in superscript. in C. seq.* 12. *q.* 2. *C.* Si quis 14. *q.* 4.

(*b*) Pet. Jac. *Tit. de Caus. ex quib. Vass.*

(*c*) Bald. *in L. Cum Prætor ff. de Judic. L. Quoties C. de suis & legit.* §. *hoc quoque, col.* 4. *Tit. de success. feudi, dove dice esservi regnata la Regina Giovanna donna di prudenza, e di virtù.* Collenuc. *Hist. Neap. lib.* 2.

(*d*) Bartol. *in L.* 1. *col.* 2. *vers. item Mulieribus Cod. de Muli. & quo loco lib.* 10.

e di Spagna (*a*), e l'Arciducato d'Austria in difetto de' maschi, si devolve alla figlia maggiore (*b*): Poi delle più antiche parlando, oltre di quelle già sopra notate leggiamo nelle sagre carte la Regina Saba, la quale invaghita della fama del Re Salomone venne fino in Gerosolima a visitarlo dagli estremi confini della terra (*c*). Candace anch' essa regnò in Etiopia, anzi secondo alcuni fu costume fra quella nazione di esser sempre comandate dalle Donne; onde le Regine *Candaci* tutte si denominavavano (*d*): I *Sebriti* ancora erano dominati dalle Regine (*e*): Semiramide regnò fra gli Assirj, Tomiri fra gli Sciti, fra gli Egizj Cleopatra

(*a*) Arnisæ. *Il. cap.* 2. *sect.* 12. *n.* 3. *fol.* 358. Sleidan. *l. Comm.* 27.

(*b*) Const. Frider. *II. de Jur. & privil. Ducum Austr.* §. 12. *apud* Goldast. *Tom.* 1. *Const.* *f.* 86.

(*c*) Reg. III. 10. Paralip. IX. Matth. 11. Lucæ XI. *Can.* Vereor 8. *q.* 1.

(*d*) Euseb. *Hist. Ecclesiast. lib.* 2. *c.* 1. Plin. VI. *cap.* 29. *in fin.* Strabo *lib.* 17. Act. 8. *sopra il qual luogo il* Beda.

(*e*) Plin. *lib.* 6. *c.* 30. Strabo *dopo il principio del lib.* 17.

tra (*), fra gl'Indiani la figlia d'Ercole (*a*), e fra i Popoli della *Caria* per consuetudine fin dal tempo di Semiramide era concesso il regnare non solo a i maschi, ma pur anche alle femine (*b*): Regnò fra gl' Illirici Jerica (*c*), fra i Sitini la femina, e non il maschio (**), e fra Parti Erato fu loro eletta Regina (*d*); Sappiamo in fine fra gl'Inglesi Voadica; così in Asia, in Boemia, in Ungaria, ed in altri paesi (*e*) altre Donne. Quel-

---

(*) . . . . *Non Urbes prima tenebo*
Fœmina, Niliaco nullo discrimine sexus
Reginam scit ferre Pharos.
così cantò Lucan. *lib.* 10. e Diodor. Sicul. *lib.* 2. *Bibliotheca cap.* 1. porta cinque Regine fra gli Egizj.

(*a*) Plin. *ibid. cap.* 20. Solinus *in Collect. c.* 65.

(*b*) Diodor. *lib.* 3. *Bibliothecæ & lib.* 17. Arrianus *Histor. lib.* 8. *gestorum Alexandri*. Polyænus *lib.* 8. *Stratagemmatum*.

(*c*) Plin. *lib.* 34. *cap.* 6.

(**) I Sitini popoli fra i Svevi, e Germani. Cornel. Tacit. Strabo.

(*d*) Tacit. *lib.* 2. *dopo il principio.*

(*e*) Tacit. *in Vita Julii Agricolæ*. Curtius *lib.* 9. Æneas *in descriptione Asiæ c.* 20. Albert. Krantzius *Vandalic. Rer. lib.* 1. *c.* 17. Josephus *lib.* 20. *Antiquitatum c.* 2. Eusebius

Quando siano state ammesse le Dône all'imperio.

Quello però, che resta di certo, si è, che dove le femine sono per consuetudine, o per legge ammesse al Regno, questo ha solamente luogo in mancanza de' figli maschi, li quali ancorchè minori di età si preferiscono alle femine maggiori (*), come fra Medi succedevano, se dall' ultimo Re defunto non restavano maschi (**), e nella stessa maniera fra Latini per quel, che cantò Virgilio (a):

Filius huic fato divûm, prolesque virilis
Nulla fuit, primâque oriens erepta juventa est:
Sola domum, & tantas servabat filia sedes,
Jam matura viro, jam plenis nubilis annis.
Multi (***) illam magno è Latio, totâq; petebant
Ausoniâ . . . . .

Co-

bius Cæsariensis *Hist. Eccles. lib.* 2. *c.* 12. Strabo *lib.* 16.

(*) Vedi sopra *Cap. I. Art. IV. n. XXIII.*

(**) . . . . *Medis, levibusque Sabæis*
Imperat hic sexus, Reginarumque sub armis
Barbariæ pars magna jacet.
Claudian. *lib.* 1. *in Eutropium.* Justin. *lib.* 1. *fol.* 5.

(a) Æneid. *lib. VII. vers.* 50.

(***) *Et quia unica esset, & quia senis filia, ex quo Regnum pro dote veniret.* Alcentius *Explanat. ad loc. cit.*

Cosichè non dubita Pietro de Ancarano (*a*), e con esso il Tiraquello, che le femine succedono non essendovi maschi, o se questi sono di grado più distanti; e questo dice osservarsi ne' Regni di Aragona, Gerusalemme, Sicilia, Ungaria, siccome nel nostro Regno per legge feudale succede la femina ne' feudi, dove manca il maschio (*b*). Quindi è, che percorrendo la successione delle Reali famiglie in Sicilia si vede non essere stato riggettato l'Imperio delle Donne non essendovi figli maschi, come avverte il Cabozio (*c*) in queste parole: *At verò alii fuerunt Populi, qui imperium fœminarum non rejecerunt, ut hi, quos supra numeravi: & Cyprii, Hierosolymitani, Siculi; ad quos cum aliquando legimus vivis adhuc matribus regnasse filios, id interpretari debemus concedentibus matribus factum, quæ jus suum ultrò cesserint. Nihil magis alienum a fide historiæ scribi potuisse arbitror, quam nullum*

Cosa si debba osservare nella Storia di Sicilia intorno a questo particolare.

(*a*) *Cons.* 339. *de Regibus, & Regnis.*

(*b*) Andreas Ifernia *in c.* 1. *tit. de his, qui sibi, aut suis hæred & in c.* 1. §. *Sed quia vidimus tit. qui feud. de poss. Cap. Volentes Reg. Friderici per la Clausola del Gius Francorum.*

(*c*) Vinc. Cabot. *Var. Jur. publ. & privat. Cap. XV. lib.* 1. *penès* Meherman.

lum umquam Populum repertum fuisse, qui Gynecocraticam probaverit usque ad illa tempora, quibus deficiente Nortmannorum Principum familia Neapolitanum (sive Siculum) Regnum Constantiæ uxori Henrici filii Friderici Imperatoris delatum est.

Ragioni, per le quali la Regina Maria avea un diritto al Regno di Sicilia poziore a tutti gli altri.

VIII. Premesse ora tutte queste notizie necessarie all' assunto, vede ognuno quali state si fossero le ragioni, che a prò della Infante D. Maria militavano dá una parte, e quali quelle, che stavano per il Re di Aragona dall'altra. Diceva essa a se conceduto l'Imperio, non essendo vietata nè dalla legge divina, nè dalla naturale la successione al Regno; che inoltre la consuetudine nel Regno ammetteva le Donne alla sovranità, perchè così erasi praticato colla Regina Costanza Normanna figlia del Re Ruggieri, che per titolo di dote avevalo trasferito nell' augusta famiglia Sveva, così colla seconda Costanza Svevo-Normanna figlia del Re Manfredi, per cui passò con diritto ereditario nella Real famiglia Aragonese, e che però se tanto nella famiglia Sveva, quanto nella stessa inclita stirpe Aragonese il Regno ebbe sempre principio dalla femina per matrimonio in mancanza di maschio della discendenza dell' ultimo Re defunto, bene appariva, che dessa ancorchè femina era capace della regia dignità di Sicilia, come sosteneva per il Regno di Aragona

Pie-

Pietro Ancarano (a) in tal maniera: *Ex primo quia, ut supra in facto præsupponitur, quod dictum Regnum sumpsit originem in ista inclyta stirpe Aragonum in fœmina, scilicet in Domina Majorali, & successive postea in Domina Petronilla Regina Aragonum, quæ titulo donationis transtulit dictum Regnum in Alphonsum, alias Raymundum ejus filium primum Regem Aragonum; a quo, ut dictum est supra, omnes alii descendunt. Hanc igitur objectionem, quod fœminea proles ad Regnum aspirare non possit, non videtur posse objicere, quia a fœmina trahunt omnes originem, & ab ea tamquam a radice habent in dicto Regno causam, sed in jure originaria causa inspicienda est. L. si id, quod ff. de Donat. L. tutor de fideju. & alibi dicit lex, quod è primordio tituli posterior format eventus. L. 1. C. de impo. lucrat. &c. Cum ergo Regnum Aragonum dicti Reges Aragonum assecuti sint ex Regia prole fœminea, non debent sexum fœmineum impugnare, vel dedignare, ex quo tantum honorem adepti sunt, & commodum: nam dicent fœminæ, & si me culpent alii, te me laudare necesse est, a qua lucrum sentis. L. Cum* in

(a) Cit. conf. 339. n. 6.

in feud. ff. de jure dot. verf. & si quidem. Non enim debet quis id impugnare, ex quo lucrum sentit 19. dist. c. 1. 4. q. 3. si quis testibus 3. q. 8. cujus in agendo, & c. ex eo quod de regu. ju. lib. 6. & ibi concor. & L. ex qua persona ff. eod. in tal maniera, che essendo nel Regno in difetto de' maschi ammesse le figlie femine, non poteva la Infante Maria venire esclusa dal maschio trasversale Martino figlio di Leonora, la quale fu figlia di Pietro II. Re XVI. di Sicilia, e sorella di Federico il semplice Re XVIII. padre della Infante, perciocchè come figlia unica discendente dall' ultimo Re defunto, e come a lui più prossima di grado doveva preferirsi al dir di Oldrado (a): *Regnum defertur ad primogenitum non solum quia de genere, sed quia filius: si enim filius hujus Patris non esset, Regnum utique, quamvis foret de genere, non haberet; ex quo patet, quod de genere esse non est per se causa, ut in Regno succedat: sed esse filium est proxima causa, & immediata, quare succedat: immo filius de genere est, non autem omnis, qui de genere est, filius est, nec causa sola generis cæteros de genere excludere pos-*

(a) *Apud* Petrum Ancharano *citat. conf.* 339. *n.* 6. *in fine.*

possit; Onde soggiugne l'Ancarano: *Ex quibus verbis, & aliis supradictis patet, quod præfati duo, quamquam de stirpe Regia geniti, tamen quia non filii, licet in gradibus distantibus, & remotis ab ultimo, ad prædictum Regnum aspirare non possunt*. Aggiugneva a tutto ciò il testamento paterno, in forza del quale era stata istituita erede nel Regno di Sicilia, e nel Ducato di Atene, e di Neopatria; onde col titolo insieme ereditario succeder doveva la Infante Maria; e perciò con maggior ragione, se anche nella successione intestata veniva al Regno chiamata, per la quale in primo luogo viene l'eredità a' figli maschi, in secondo luogo alle figlie femine, e in terzo agli agnati più rimoti; E finalmente, perchè il diritto della Regina Leonora sorella del Re Federico suo padre non era verificato, nè potea trasmettersi a' suoi figliuoli, comechè maschi, per l'esistenza di Maria, come figlia dell'ultimo possessore; mentre per la regola della successione intorno alle femine, che sono state una volta escluse dal fratello maschio, il diritto, che possono quelle a' loro descendenti abili trasmettere, non altro è, che quello, che passa col suo evento, legge, e prerogativa di dovere aspettare la condizione inserita nel diritto di succedere le femine, cioè se il padre, se i fratelli tutti o maggiori, o minori, li fi-

Altre ragioni, per cui si dovea la successione del Regno alla Regina Maria.

gli maschi de' fratelli, e la figlia dell' ultimo possessore, che non è stata esclusa, mancassero: *Fœminarum autem juri succedendi inest conditio, si pater, fratres omnes, sive majores, sive minores, fratrum liberi masculi, & filia ultimi possessoris numquam exclusa defecerint (a).* Per contrario però il Re Pietro IV. di Aragona marito di Leonora sorella del defunto Re Federico il Semplice, come pronipote del Re Pietro I. di Aragona Re XIII. di Sicilia, e marito di Costanza Sveva, pretendeva a se dovuta la successione del Regno di Sicilia ad esclusione della Infante D. Maria incapace della Regia dignità, come femina su quella oppinione, che vuole escluse sempre le Donne dal Regno; sostenendo, che, sebbene per consuetudine fosse stato il Regno conferito alle Donne, come alla Costanza Normanna, ed all' altra Costanza Sveva; perchè però, dopo il primo passaggio nella famiglia d' Aragona per mezzo della femina Costanza Sveva, il Regno era stato per tanto tempo devoluto a i maschi per tante generazioni,

Motivi, per i quali il Re Pietro IV. di Aragona pretendeva a se dovuta la successione del Regno di Sicilia.

(a) Henric. Coccej. *Grot. Ill. sive Comm. ad Lib. II. Cap. VII. §. 12. propos. 12. Demonstratio.*

ni, il di cui ultimo era stato Federico, era per se un ottima eccezione contro le femine l'aver succeduto per tanto tempo i maschi, non conservando le femine l'agnazione, nè trovandosi nelle Donne tutte quelle qualità, che si ricercano ne' Re; onde inferiva non poter competere a loro il diritto di succedere, ed aspirare al governo, in esclusione de' maschi dell' agnazione, ciò ricercandolo la stessa publica utilità del Regno a favore della Regia successione degli agnati, che sopravivono della stessa Real stirpe piuttosto, che di quella delle femine, per il pericolo del passaggio del Regno ad una straniera famiglia; la quale ragione doveva fare inchinare piuttosto in prò degli stessi agnati maschi, alli quali col dovuto ordine si dovesse conferire per diritto ereditario il Regno: molto più, che comechè il Regno pervenuto fosse nella famiglia Aragonese per via di una femina, non è però, che il Re Pietro I. di Aragona non vantava ancora un' altro proprio diritto, come discendente ancor egli dalla stirpe Normanna, di cui abbiamo parlato sopra (*). In ultimo luogo aringava l'

Ara-

(*) Vedi questo stesso Capitolo *Art. I.* Pietro di Aragona Re XIII. di Sicilia *num. IX.*

Aragonese, che tutte quelle sopra addotte ragioni, erano state quelle, che nel Regno avevano fatto escludere le femine dalla successione per la legge di successione istituita nel suo testamento dal Re Federico II. Aragonese figlio dello stesso Re Pietro I., nella quale stabilì, che morti tutti i suoi figliuoli maschi, escluse sempre le femine dovesse succedere il suo nipote Re di Aragona, facendosi unione di questo Regno a quello di Aragona, come notò il Cabozio (a): *In Italia Fridericus Aragonius Siciliæ Rex, Petro filio herede instituto, cum plures alios filios, & filias haberet, testamento præcepit, ut, si filii omnes masculi decederent, fieret unio Regni Siciliæ cum Regno Aragoniæ, exclusis filiabus suis, quo modo etiam Patrum nostrorum temporibus facta est unio Ducatus Britanniæ cum Regno Franciæ accedente Ordinum Britanniæ consensu* (*). E qui è luogo per far vedere il diritto d'ognuno, di mettere in veduta stesa l'arbore genealogica di questi Re:

Pie-

(a) *Var. Jur. publ. & privat. Cap. XVII. presso il* Meherman.

(*) Vedi sopra l'*Articolo II. n. XXI.* Testamento del Re Federico.

Pietro I. Re di Aragona, e Re XIII. di Sicilia marito di Costanza Sveva.

Alfonso Primogenito Re di Aragona.	Federico II Re XV. di Sicilia.	Giacomo Re XIV di Sicilia, poi Re di Aragona in morte di Alfonso senza figli.
	Pietro II. Re XVI. di Sicilia.	
Leonora moglie del Re Pietro IV. di Aragona, il quale cesse la Sicilia al Secondogenito.	Ludovico Re XVII. di Sicilia morì senza prole.	Federico il Semplice Re XVIII. di Sicilia.
Giovanni Primogenito Re di Aragona rinunciò al fratello la Sicilia.	Martino l'Infante Duca di Monblanco Re XXI. di Sicilia.	Maria Regina XIX. di Sicilia moglie a Martino il Giovane Re XX.
	Martino il Giovane Re XX. di Sicilia.	

Queste, ed altre erano le ragioni, che dall'una, e dall'altra parte proponevansi per la successione al Regno nostro di Sicilia. Quindi fu,

Per quali ragioni il Re Pietro IV. abbia dato in

in moglie l' Infante D. Maria al suo nipote Martino Conte di Eserica.

fu, che con saggio avvedimento il Re Pietro IV. di Aragona pensò di sopire tutte queste pretese colla unione della sua casa con quella di Sicilia, dando in moglie l' Infante D. Maria al suo nipote Martino Conte di Eserica figlio del suo figliuolo Martino Duca di Monblanco, facendo precedere la sua cessione, e poi quella dell'altro suo figlio Giovanni Re di Aragona, e della sua figliuola Violante moglie di Ludovico d'Angiò; e così regnò in Sicilia la Regina Maria col suo marito Martino il Giovane Conte di Eserica. Non è però da omettersi, che comechè il Re Giovanni di Aragona, e lo stesso Infante Martino padre Duca di Monblanco avesse ceduto ogni suo diritto al figlio Martino il Giovane dato in marito a Maria, nientedimeno abbia voluto quest' ultimo riserbarsi la podestà di governare, e corregnare, come si vede da' Capitoli del Regno, dove si legge (a): *Martinus Dei gratia Rex Aragonum, & Martinus, & Maria eadem gratia Rex, & Regina Siciliæ, & Athenarum, & Neopatriæ Dux, & Ducissa, & ejusdem Regis, & Regni Aragonum primogenitus, & Generalis*

(a) *Ex Tom. 1. Capit. Regni Siciliæ Cap. 31. Regis Martini I.*

lis Gubernator, & in dicti Regni Siciliæ, ac Ducatuum prædictorum regimine, & solio omnes tres Confidentes, Corregentes, & Conregnantes.

Il Re Martino parte per l'Aragona, e sconcerti in Sicilia.

IX. Ridotta già all'ubbidienza del Re Martino l'Isola di Sicilia, e cercato avendo i Baroni Siciliani quasi a gara di rientrare nella grazia del Re, accadde nel 1395. la morte del Re Giovanni di Aragona senza aver di se lasciato legittima prole; onde il Duca di Monblanco di lui fratello gli succedè nel Regno di Aragona, ed essendo necessaria la presenza del Re in quelle Provincie, imbarcatosi egli in Messina a 13. Dicembre dello stesso anno partì per quella volta. Questa partenza portò de' nuovi sconvolgimenti di alcuni de' Baroni, e però il Re d'Aragona inviato avendo soccorso di gente in Sicilia, ottenne molti vantaggi sopra i ribelli, i quali all' ubbidienza si ridussero. Rassettate in qualche maniera le cose di Sicilia, a renderne più ferma la quiete, e la pace, molti regolamenti si diedero in un Parlamento generale convocato in Siragusa nel 1398. (*). E allora fù, che alla pubblica tran-

(*) In questo Parlamento quattro furono i principali Capitoli, su de' quali si parlò, per ottenere benignamente la condiscendenza del Re. Il primo fu intorno al ridurre al Regio Demanio tutte le Città, che erano state concesse in feudo a i Vassalli. Il secondo, ed

La Regina Maria partorisce un figlio

tranquillità già introdotta nel Regno si aggiunse la consolazione al Re Martino di vedersi padre

---

il terzo riguardava la maniera, nella quale si dovessero regolare le cose delle Milizie, e de' Regj Castellani, di cui parleremo a lungo in quest' Opera del Diritto Pubblico Sicolo nel Capitolo del diritto della guerra in Sicilia. Ed il quarto conteneva la forma da stabilirsi per la retta amministrazione del governo, della giurisdizione, e del salario degli Ufficiali. Quindi per farsi la dichiarazione dal Re delle Terre, che fossero del Regio Demanio, o Baronia per il dubbio, che sopra le medesime insorgeva, volle eleggere dodici Consiglieri, cioè sei del suo Consiglio, ed altri sei da eleggersi dalle Università del Regno. Gli eletti dal Re furono il Vescovo di Catania Pietro Serra dall' Antipapa Benedetto XIII. fatto poco prima Cardinale, Bernardo Caprera Conte di Modica, Raimondo Xatmor passato col Re in Sicilia, Niccolò Crisafi Maestro Razionale, Giacomo Arizzi Protonotajo del Regno, e Corrado Castelli. Gli eletti da' Parlamentarj furono Salimbene Marchese, e Giacomo Denti Giudici della Gran Corte, Novello Pedilepori Siragusano, Rainaldo Landolina di Noto, Luca Cosmerio di Palermo, Notar Vitale de Falesio di Girgenti. Col conseglio, ed approvazione di costoro dichiarò il Re quali fossero le Terre, e i Castelli del Regio Demanio, e quali del Baronaggio, e insieme molte altre cose sopra i proposti quattro capitoli regolò, che possono vedersi ne' Capitoli del Regno del medesimo Serenissimo Re Martino. *Tom.* 1. *f.* 129.

dre dalla Regina Maria di un figl uolo a 3. di Novembre del 1398. (*). Ma questi a 16. Aprile del 1401. secondo il Caruso, o a 16. Agosto 1400. se ne morì, e quindi a non molto, cioè a 25. Maggio 1402. fu tratta pur anche a morte in Lentini dal dolore della perdita del figlio la Regina Maria sua Madre (*a*).

figl uolo, il quale essendo morto trae a morte anco la Regina.

X. Mancata la Regina Maria senza lasciar di se prole alcuna, e per conseguenza mancata la discendenza del Re Federico suo padre, succeder doveva alla Corona di Sicilia il vec-

Che il vecchio Re D. Martino dovea succedere alla Co-

(*) Il Surita, ed il Maurolico scrivono di essere nato questo Principe a 17. Novembre. Il Pirri nel Settembre. Il Fazello con troppo divario nel luogo, e nel tempo rapporta il Principino esser nato presso Palermo nel 1391., la quale opinione si mostra chiaramente lontana dal vero, perchè in tal anno non erano ancor venuti dalla Spagna il Re, e la Regina. Il certo si è, che nè circa l'anno della nascita, nè circa la maniera, e il tempo della morte abbiamo cosa di certo. Surita *lib.* 10. *cap.* 72. Pirri *lib.* 3. *Sic. Sacræ f.* 52. Fazell. *dec.* 2. *f.* 174. *de Maria*. Quanto al nome il Surita, il Maurolico, ed il Bonfiglio l'appellano *Pietro*. Ma con più ragione il Fazello, il Caruso, ed altri lo nominano *Federico*.

(*a*) Surita *lib.* 10. *cap.* 74. *pag.* 436. Pirri *Chronol. pag.* 81. Caruf. *Mem. par.* 2. *lib.* 10. *fog.* 279. 280.

Corona di Sicilia mancata la Regina Maria senza prole.

vecchio Re D. Martino di Aragona, come figlio di Leonora sorella del Re Federico, e fratel cugino dell' ultima Regina Maria, e per essere insieme terzo nipote, e legittimo discendente del primo Pietro Re di Sicilia, e di Costanza Svevo-Normanna, che portò il diritto alla Corona di Sicilia nella Real Casa di Aragona; perciocchè, oltreche questa linea rimasta in Aragona vantava il testamento del Re Federico II. Aragonese, dal quale era stata invitata alla successione del Regno Siciliano in estinzione della linea di Sicilia, ve la chiamava la stessa successione naturale, come altrove abbiam detto: Giacchè mancando la linea del primogenito Ludovico, e sottentrata quella del secondogenito Federico, estinguendosi la linea di questi colla morte della Regina Maria di lui figliuola, si fece luogo alla successione della terza linea feminina della sorella Leonora maritata anch'essa col Re di Aragona, di cui era figliuolo il Duca di Monblanco Martino in quel tempo già Re di Aragona per la morte del fratello il Re Giovanni, dal quale insieme ne aveva ottenuta la cessione, tanto perchè le femine erano state ammesse al Regno di Sicilia in mancanza della linea mascolina, e con maggior ragione, per esser egli il figlio maschio, sebbene dalla femina; quanto perchè, se si avesse voluto escludere Leonora di lui madre come femina,

la

la successione non avrebbe trovato altro maschio discendente dal Re Pietro I., e dalla moglie Costanza (*). Onde incontrovertibili essendo per ogni lato le ragioni del Re Martino il Vecchio al Regno di Sicilia, i Siciliani lo riconobbero qual legittimo successore, e giacchè egli ritrovavasi a regnare in Aragona, col di lui consenso continuarono sotto l'obbedienza del giovane Re D. Martino come legittimo erede.

Perciò i Siciliani riconobbero il Re Martino il Vecchio qual legittimo successore.

XI. Rimasto frattanto vedovo il Re D. Martino il giovane fu consigliato a passare a seconde nozze con Giovanna sorella di Ladislao Re di Napoli, per terminare in tal guisa i sospetti di guerra, che dava quel Principe alla Sicilia, e perchè, essendo quel Re senza prole, poteva esservi un giorno speranza di succedere al Regno di Napoli. Fu però ordinato dal Re di Aragona suo padre al Re Martino di rompere ogni trattato col Re Ladislao, e nel tempo stesso conchiuse egli stesso il di lui maritaggio con Bianca figlia del Re Carlo di Navarra Principessa di rara bellezza, e di virtù, che passata in Sicilia si unì al Re suo sposo, il quale da lei neppure ebbe prole. Finalmente passato questi in Sardegna a domare

Il Re Don Martino il Giovane passa a secōde nozze con Bianca figlia del Re di Navarra, e di lui morte.

re

(*) Vedi sopra l'Albero della Successione.

re i Sardi ribelli al Re suo padre (*), infermatosi gravemente vi morì a 25. Luglio del 1409. dopo avere riportato una segnalata vittoria (**).

Testamento del Re Martino.

Nel suo testamento, che fece a 24. Luglio, nominò suo erede nel Regno di Sicilia, e nel Ducato

---

(*) Prima di partire il Re per la Sardegna a 13. Agosto del 1408. dichiarò la sua moglie Vicaria, e Luogotenente del Regno, ordinando un Supremo Consiglio, che dovesse assisterla per il buon governo. Vedi Capitolo LXVI. del Re Martino. *Commissio Regis Martini, per quam fecit Reginam Blancam Vicariam, & quod voluit quod ageret, & in quibus haberet administrationem*. e Capit. segu. LXVII.

(**) Il Re D. Martino il Giovane fu un Principe di gran coraggio, e guerriero, e se la morte non l' avesse tolto nel suo più bel fiore degli anni, prometteva grandi conquiste, e di arrivare al colmo della gloria. Non ostante però le sue rare qualità lasciavasi strascinare ad illeciti amoreggiamenti, e particolarmente colle due belle Siciliane, detta una Agatuccia, e l' altra Tarsia, dalla quale aveva avuto un figlio per nome Federico, che pretese la Corona di Aragona, e di Sicilia dopo la morte del Re Martino il Vecchio senza figli. Pietro de Ancarano *Cons.* 339. *n.* 2. Ebbe pure dalla prima una femina appellata Violante; onde il Padre lo persuase a casare amendue, come fece. Fu egli troppo condiscendente verso D. Sancio Ruis de Lihori, e per tal motivo nacquero molti disturbi nel Regno.

to di Atene, il Re di Aragona ſuo padre, e confermò la Regina Bianca nell' ufficio di Vicaria, o Reggente, come l' aveva laſciato in partendo dalla Sicilia per la Sardegna.

Il Re Martino il Vecchio prende poſſeſſo della Sicilia.

XII. Il Re Martino II. di Sicilia XXI., e XVI. di Aragona ſebbene ſi foſſe contentato, che dopo la morte della ſua cugina la Regina Maria ſi foſſe rimaſto il figliuolo Martino a regnare in Sicilia, non laſciava però d'iſtruirlo co' ſuoi conſigli, e indirizzarlo colle ſue ammonizioni, e di ſoſtenerlo colle ſue armi. Ora premorto, che fu a lui il Re Martino ſuo figlio, ritornò il Regno interamente a ſe per quel diritto da noi già dimoſtrato, e ne preſe il poſſeſſo a 19. Settembre del 1409 La prima coſa, ch' ei fece, fu di confermare la Regina Bianca ſua nuora nell' ufficio di Vicaria (a). Eſſendo però egli reſtato ſenza prole, paſsò a maritarſi per la ſeconda volta con Margarita di Prado Damigella di ſua Corte, ma del ſangue Reale, perchè nipote dell'Infante Pietro di Aragona. Eraſi però egli reſo inetto alla generazione per la ſua ſmiſura-

Conferma la Regina Bianca ſua nuora nell' ufficio di Vicaria; di lui ſecõde nozze, e morte.

ra-

(a) *Cap. LXVIII. Regis Martini. Confirmatio ejuſdem Vicariatus facta per Regem Martinum ſeniorem, poſt obitum Regis Martini junioris viri Reginæ Blancæ.*

rata grossezza, e per la sua poca sanità; onde rimasta vergine la Regina, ei se ne morì dopo pochi mesi, che sopravisse al figlio, in Barcellona a 31. Maggio 1410. in età di anni 52. (*a*). Dalla sua prima moglie Maria Contessa di Luna morta nel 1407. a 29. Dicembre ebbe Giacomo, Giovanni, e Margarita morti bambini, e poscia ebbe Martino il nostro Re a lui premorto. Fece egli il suo testamento, ma in questo lasciò di nominare l' erede universale, ordinando, che ne' suoi Regni succedesse quegli, a cui *de jure* si appartenesse la successione per prossimità, e prudenza (*b*). Desiderava il Re, che nel Regno di Sicilia vi succedesse Federico suo nipote, naturale del Re Martino I. suo figlio, che tratto aveva da Tarsia Siciliana sua confidente. Vero è, che i Siciliani, destinato avendo gli Ambasciadori, per condolersi della morte del Re suo figlio, avevano fatto richiedere a nome di tutto il Regno, che in mancanza di altro legittimo erede fosse abilitato al-la

Testamento del Re Don Martino il Vecchio, e di lui intenzione in favore del naturale del Re Martino I. suo figlio D. Federico.

(*a*) Mariana *Hist. Hisp. lib.* 19. *cap.* 19. Surita *p.* 2. *lib.* 10. *cap.* 91. *pag.* 457. Pirri *Chronol. pag.* 85. *de Rege Martino II.* Maurol. *lib.* 5. *an.* 1410.

(*b*) Surita *Tom.* 3. *lib.* 11. *cap.* 2.

la ſucceſſione della Sicilia lo ſteſſo giovanetto D. Federico Conte di Luna, e riuſcita era piacevole molto al Re di Aragona una tale richieſta, perchè vedutoſi egli in iſtato da non potere ſperare alcuna prole aveva ſtabilito di laſciare erede il nipote almeno della Sicilia, onde lo aveva legittimato alla ſucceſſione del medeſimo Regno, al Contado di Luna, ed a tutto lo ſtato d' Avola, non già a' Regni di Aragona, Valenza, Majorica, Sardegna, ed al Principato di Catalogna (*a*) (*).

Riſpoſta del Re Martino il Vecchio al Re Luigi di Napoli.

XIII. Frattanto Luigi d' Angiò Re di Napoli eraſi luſingato prima della morte del Re d' Aragona, eſſendo nota la di lui impoſſibilità di ottenere figliuoli, che doveſſe paſſare ſul ca-

(*a*) Surita *lib.* 11.

(*) Il giovane Federico Conte di Luna dopo la morte dell' avo Martino fu legittimato dal Pontefice Benedetto XIII. con decreto de' 20. Agoſto, che così ſcriſſe: *Legitimamus D. Federicum de Aragonia Comitem Lunæ: Declarantes ejus avum Aragoniæ Regem affirmaſſe eſſe filium naturalem Regis Siciliæ, non obſtante obice natalium diſpenſamus ad ſucceſſionem Regni Trinacriæ, habilitantes eum ad quemcumque honorem, & dignitatem Regalem in Regno Trinacriæ, ejuſque Inſulis coadjacentibus, ita ut ejus filii legitimi in illis ſuccedere poſſint &c.* Pirri *Chronol. de Martino II. ex Aragon. VII. Siciliæ XXI.*

capo del Duca di Calabria la Corona di Aragona, come figlio di D. Violante di Aragona sua moglie, ed avendo a tal fine spediti ivi gli Ambasciadori, ebbe risposta, che giusta cosa era di esaminarsi il diritto del Duca di Calabria in confronto a' competitori, li quali erano il Conte di Urgel, il Duca di Gandia, amendue della Real Casa di Aragona, e l' Infante D. Ferdinando di Castiglia figlio della Regina Eleonora sua sorella; e credette il Re Martino in tal maniera, che resosi fra Pretensori dubbioso il diritto della Reale successione, averebbe potuto intronizzare almeno in Sicilia il nipote Federico. Non volle però nel tempo stesso pregiudicare i diritti de' concorrenti, quantunque le ragioni il movessero a prò di Ferdinando figlio della sorella, e l' affetto a favor del nipote Federico almeno per la Corona di Sicilia, e però altro egli non fece, che raccomandarlo agli Ambasciadori Siciliani: *Siciliæ Legati Fridericum sibi Regem cum fletu, lacrymisque poscebant: quibus Rex ingemiscens verbis, ac vultu quantum poterat, commendabat* (a). Terminò dunque in Sicilia la Real Casa di Aragona colla mor-

(a) Lorenzo Valla *Lib. 2. de rebus gestis Ferdinandi*. Aprile *Cronolog. cap.* 38.

morte di Martino II. XXI. Re di Sicilia, e XVI. di Aragona, dopo che dal 1281. fino al 1410. vi regnò anni 128. con nove Re.

Articolo Quinto.

Interregno di anni due in Sicilia.

I. Bianca Regina vedova di Martino I. governava in Sicilia per volontà prima del marito, e poi del suocero, allora quando per la morte di costui si fece l' interregno fino alla dichiarazione del nuovo Monarca per mancanza di prole legittima dell' ultimo defunto Regnante. Ma Bernardo Caprera Conte di Modica Maestro Giustiziero del Regno, il quale era stato escluso dalla Giunta de' Ministri destinati ad assistere alla Regina nella disposizione testamentaria del Re Martino I. suo marito, confermata dal Re Martino II. padre, si era dichiarato, che il Re non poteva pregiudicare il diritto, che gli dava al governo del Regno la carica di Maestro Giustiziero, e cercato aveva di tirare al suo partito i Baroni, e le Città di Sicilia; e, poichè vide morto il Re senza prole si faceva a sostenere, ch' era già la Regina Bianca rimasta priva dell' autorità di Vicaria, e il Regno a colui soltanto dovevasi, che i Siciliani avessero eletto.

Bianca Regina prosegue il suo governo in Sicilia, e sollevasi Bernardo Caprera MaestroGiustiz. per pretendere il governo del Regno.

Si stabilisce da' Siciliani un Parlamento Generale in Tavormina, per discutersi questo punto.

II. Frattanto i Siciliani, e più che ogni altro i Messinesi proposero di venirsi al più presto ad un General Parlamento, nel quale si avesse a discutere un sì gran punto, ed accettatasi la proposta fu scelta la Città di Tavormina opportuna per la salubrità dell' aere, dove intervennero i Vescovi, ed Abbati Parlamentarj, che formavano il Braccio Ecclesiastico, e il Militare de' Baroni, ma il terzo delle Città Demaniali nella maggior parte non v' intervenne, e fra queste la Capitale Città di Palermo non volle congregarvisi, nè volle al Parlamento soggettarsi il Maestro Giustiziere (a).

Fazioni nel Regno di Sicilia contro la Regina Bianca.

Radunatosi il Parlamento nel fine di Luglio dello stesso anno 1410. si divise in sentimenti, volendosi da una parte, che la Regina Bianca di Navarra rinunziasse spontaneamente l' ufficio di Vicaria, o sia Reggente, morti già essendo i principali, de' quali era stata Vicaria, e che, essendo estinta la linea retta de' Regnanti senza disegnazione del successore legittimo, dovevasi in Sicilia dar luogo all' interregno, colle di cui leggi regolar si dovesse il governo del Re-

(a) Surita *lib.* 11. *cap.* 7. Aprile *Cronol. Interregno di* 2. *anni* 1410. Pirri *Chronol. de Rege Martino II.*, & *Ferdinando*.

Regno. All' oppoſto però in favore della Regina vedova ſoſtenevaſi, che durante l' interregno ſi ſtabiliſſe una Giunta di Stato, la quale il tutto governaſſe, e che coſtaſſe di un Prelato, e di alcuni principali Baroni del Regno della Città di Palermo, e di Meſſina, ma che le lettere ſi ſpediſſero ſotto titolo della Regina Vicaria, e de' Governatori: Che foſſe chiamato Federico di Aragona Conte di Luna figlio del Re Martino I., eſſendo ſtato legittimato, o che la Regina Bianca ſpoſaſſe Niccolò Peralta Siciliano della ſtirpe legittima de' Re di Sicilia per linea materna, e foſſe il Regno diviſo da quello di Aragona (*a*). Quello però, che ſi ſtabilì, lo rapporta il Surita (*b*), cioè che col Prelato aſſiſteſſero due Baroni del Regno, ſei Deputati di Meſſina, due di Palermo, e uno di ciaſcun' altra Città del Regno, e ſpecialmente di Siraguſa, di Trapani, di Girgenti, e due di Catania, e per quel, che ſi apparteneva alla dichiarazione del nuovo Re, ne laſciarono la cura al Reggimento di Stato coll' intervento del Magiſtrato di Meſſina, da ſceglierſi però dalla Real Caſa di Aragona; diſegnando per tale

Partito alla Regina Bianca favorevole.

Ciò, che ſi ſtabiliſce nel Parlamento per formare l' Interregno.

(*a*) Pirri *Chronol. de Rege Martino.*
(*b*) Surita *l. c.* Caruſ. *p.* 3. *lib.* 1. *f.* 4. 5.

tale il giovane Conte di Luna abilitato già dall' avolo alla successione dell'Isola di Sicilia, per la di cui difesa, e per dar maggior forza a quanto erasi stabilito nel Parlamento, si pensò di far leva di truppe, di cui ne fu conferito il comando al Conte di Adernò D. Antonio di Moncada, conservandosi la Sicilia in amistà, ed alleanza coll' Aragona, e co' Catalani; anzi fu insinuato alla Regina di dare in mano de' soldati Parlamentarj la Città di Siragusa, la di cui maggior parte costava di Messinesi.

Il Conte di Modica si oppone gagliardamente al Parlamento.

III. Il Conte di Modica Caprera si oppose gagliardamente al Parlamento, asserendo, che a lui, come Maestro Giustiziero, si apparteneva il governo del Regno, e seco lui trasse al partito molti Baroni, e particolarmente i Catalani, e molte altre Città, e Terre del Regno, onde potesse fare resistenza (a). Conoscendo poi egli comunemente inclinati gli animi de' Siciliani verso il Conte di Luna, vi ripugnò col pretesto di non dover essere la Sicilia distaccata dalla Corona di Aragona, lusingandosi, che sposando egli la Regina D. Bianca, dalla di cui bellezza non men, che dallo splendore della Corona era preso, averebbe potuto ottenere il Tro-

(a) Valla *de gest. Ferdinand. lib. 2.*

Trono della Sicilia. Quindi fu, che pensò prima di ogni altra cosa di assicurarsi della Regina, e andò a sorprenderla nel Castello di Catania; ma fallito essendogli il colpo, risolse di venire alla forza. Publicò per nullo il Parlamento, in cui non si era avuto riguardo alla sua persona, alla quale pretendeva egli, che si appartenesse il Baliato in mancanza di legittimo Principe; e poi con grosso numero di soldatesca posto in istato da temer poco il partito de' Parlamentarj, uscito in campagna, andò ad assicurarsi della maggior parte delle Città del Val di Noto, e quindi passò nel Val di Mazzara, ove pensò, per adescarli al suo partito, di fomentare la discordia fra Palermitani, e Messinesi, perchè questi, non essendo intervenuta nel Parlamento la Città di Palermo, avevano voluto troppo, e troppo avevan disposto, sino a rendersi arbitri dalla elezione del nuovo Re, ed unirsi al governo del Regno, con aver fattosi consegnare alle loro mani il Castello di Siragusa. Tanto s' inoltrò il Conte di Modica, che acquistato avendo Catania, e Siragusa, pose l'assedio al Castello di Marietto, ove erasi ritirata la Regina col Grande Almirante del Regno D. Sancio Ruis de Lihori Visconte di Gagliano, ch' era stato chiamato in soccorso dalla Regina. In tale stato di cose D. Guglielmo Moncada fratello del surriferito

Va ad assalire la Regina Bianca nel Castello di Catania.

E venuto alla forza, esce a sorprendere le Città del Val di Noto, e molte altre del Val di Mazzara.

Piglia Catania, e Siragusa, e mette l'assedio al Castello di Marietto ov'era la Regina.

Guglielmo Moncada attacca, e vince il Conte di Modica, e ricupera Catania, e Siragusa.

D. Antonio Conte di Adernò disgustato del partito del Conte di Modica, andò a soccorrere l'assediata Regina, a segno che non essendo potuto riuscirgli di potersi quella imbarcare su di una galera con l'Almirante Lihori, per esservi occorso ad impedirne l'imbarco il Maestro Giustiziero, fatta aprire una porta del Castello, l'attaccò con tal bravura animando i Siragusani a prender l'armi contro il detto Maestro Giustiziero, che l'obbligò ad uscir fuori le mura, onde ricuperò Siragusa, e appresso ancora Catania.

Fazioni nel Regno in favore di NiccolòPeralta, ma sēza effetto.

IV. Mentre fomentavansi nel Regno queste fazioni, onde nati erano tanti sconcerti, fuvvi fra i Palermitani chi propose di riconoscere per Re D. Niccolò Peralta, il di cui padre era nato dalla Infante Eleonora figlia del Re Federico II. Aragonese, la di cui nascita lo rendeva legittimo discendente de' nostri Monarchi, e fu proposto a tal fine, che si sposasse colla Regina. Ma poichè la maggior parte delle Città Siciliane erano, come si è detto, dalla parte del Conte di Luna, non venne approvata una tale risoluzione.

Che sorta d'Interregno siasi in questo

V. Non è da negarsi, che secondo i principj da noi rapportati (*), questo sia stato un se-

(*) Vedi sopra *Cap. II. Articolo VI.* dell' interregno nel

condo perfetto interregno nella Sicilia per la morte dell' ultimo defunto Re senza nominare il successore dopo il primo fino alla venuta del Re Pietro di Aragona; per la qual cosa il Popolo Siciliano entrò nel diritto di provvedere da se a' bisogni dello Stato, ed alla conservazione della pubblica tranquillità fino alla dichiarazione del nuovo successore, costituendo una imperfetta Democrazia, o una Democrazia a tempo. Ma questa volta per li motivi di già addotti non potè conservarsi nel Regno la pubblica pace; dapoichè quante volte la volontà di tutti i Cittadini non è indirizzata che al particolare interesse, per natural conseguenza ne deriva la perturbazione, e lo sconvolgimento dello Stato; e così si vide governare in Sicilia discordemente la Regina Bianca Vicaria, o Reggente del Regno, e il Maestro Giustiziere oltre i Ministri costituiti dal Parlamento.

sto frattempo costituito in Sicilia.

VI. Arrivata frattanto in Catalogna la notizia delle turbolenze di Sicilia, fu approvata la condotta del Conte di Modica contro lo stabilito nel Parlamento di Taormina, mostrando gli Sta-

Risoluzioni della Corte di Catalogna per le turbolenze di Sicilia.

nel Regno di Sicilia fino alla venuta del Re Pietro di Aragona.

Stati di Catalogna gelosia intorno alla separazione per sempre della Sicilia dalla di loro Corona; sebbene fatta istanza a i medesimi Stati a nome del Re, e della Regina di Navarra per le insolenze usate dal Conte di Modica verso la loro figlia la Regina Bianca, in qualche maniera si alienarono da lui gli animi de' Catalani, onde fece a i medesimi rappresentanza il Governatore del giovinetto Conte di Luna D. Raimondo de Terrellas a favore del medesimo. Frattanto quei Stati risolvettero d' inviare alcuni Deputati in Sicilia, affine di procurare, che si posassero le armi, finchè venisse dichiarato il legittimo successore, e nel tempo stesso rispettassero nella maniera dovuta la Regina D. Bianca. Arrivarono questi in Trapani, e da lì in Palermo, ove trovavasi ancora la Regina, la quale per salvarsi dal Conte di Modica, che da Alcamo con grosso numero di gente era venuto a sorprenderla, imbarcatasi sopra una galera con poche sue Damigelle nel piccolo seno della Garita (*) portossi in Solanto, ove andarono a tro-

Gli Ambasciadori della Corte di Catalogna arrivano in Palermo, e si abboccano colla Regina.

(*) In quel tempo appunto, in cui la Regina era corsa a piedi a salvarsi sopra la galera, entrò il Conte di Modica nella Città, e corso al Palazzo trovò vuoto il letto della Regina, onde diede in ismanie per essergli fallito questa seconda volta il colpo, per cui avesse potuto averla nelle sue mani.

a trovarla gli Ambasciadori Catalani, e i Baroni Siciliani in di lei soccorso. Ciò arrivato alla notizia del Conte di Modica, vi si avviò anch'egli con 700. cavalli, ma fratanto stabilitasi una convenzione fra lui, e i Baroni del contrario partito (*), la Regina potè andare a salvarsi in Catania. Caduto però infermo il Conte di Modica si venne ad una nuova rottura, e riavutosi dalla infermità pose l'assedio al Castello di Palermo, nella quale occasione fu obbligato alla fine di rendersi prigioniero a discrezione dell' Almirante Lihori, e fu trasportato nel Castello della Motta (*a*) (**). Non terminarono tuttavia col-

Il Conte di Modica si oppone colle armi agli Ambasciadori. Concordie proposte, e nuove rotture.

(*) Le condizioni, sotto le quali si divenne ad un tale accordo, furono, che tutte le Città, e Castelli del Regio Demanio, e della Camera Reginale restassero sotto l' ubbidienza del Maestro Giustiziere a nome di colui, che sarebbe stato dichiarato Re di Sicilia. Che si osservasse una esatta tregua. Che alla Regina si assegnassero 20. mila fiorini, e che si ritirasse in Catania, senza che vi potesse entrare nel Castello alcun Barone del partito dell'Almirante Lihori,

(*a*) Surita *lib*. 12. *cap*. 3.

(**) Ella è memorabile l' indegna burla fatta dall'Almirante Lihori al Conte di Modica in questa occasione. Pensò questi di potersi guadagnare colla promessa di mille scudi d' oro il Custode della carcere; Non lasciò corrempersi il Castellano, e ne avvisò l' Al-

Nuova fazione del Conte di Caltabellotta in favor del Conte di Modica.

colla di lui prigionia le civili discordie della Sicilia, poichè il Conte di Caltabellotta si fece egli a sostenere il partito del Conte di Modica.

Risoluzione de' pretensori alla Corona di Aragona, e di Sicilia.

VII. Mentre che queste cose si operavano in Sicilia, i molti pretensori, che vi erano, della Corona di Aragona con maravigliosa moderazione si contentarono di astenersi di decidere colle armi la controversia della successione, e di determinarsi per le vie della giustizia. A questo effetto per varie assemblee tenute da' due Regni di Aragona, e di Valenza, e dal Principato di Catalogna si convenne nella elezione di nove Personaggi da scegliersi, e deputarsi per Giudici, tre, vale a dire, da ciascheduna delle tre Provincie, e i Siciliani si accordarono anch' essi a chiedere dall' Aragona il suo Re, cioè colui, che sarebbe stato dichiarato legittimo successore, ed erede di tutti i Regni posseduti dal morto Re D. Martino.

Giudici eletti a deci-

VIII. Furono i Giudici eletti uomini tutti in-

Almirante, il quale gli ordinò, che tutto accordasse al Conte, e poi facendo sembianza di farlo fuggire, lo calasse di notte tempo con una fune da una finestra del Castello dentro una gran rete, in cui restasse avvinto, affinchè fatto giorno restasse ivi esposto alla vista di tutti; ciò, che indi accadde.

insigni per integrità, e dottrina, cioè Domenico Ramo Vescovo di Huesca poi Cardinale, Francesco Aranda Cavaliero di tanta bontà di vita, che abbandonato il Mondo erasi ritirato in un eremo, e Berengario Bardaxino famoso Giurisconsulto per il Regno di Aragona; per la Valenza Ludovico Ferreri Certosino, Vincenzo suo fratello Domenicano poi ascritto al Catalogo de' Santi, e Pietro Beltrano celebre Giurisperito; Francesco Sarriga Arcivescovo di Tarragona, Guglielmo Valseca Giurisconsulto eccellente nella pietà, e nella dottrina, e Bernardo di Gualbes per la Catalogna, li quali tutti si racchiusero nel Castello di Caspe dell' Aragona.

cidere la cōtroversia della successione Reale di Aragona, e di Sicilia.

IX. Poichè furono un tempo i Regni introdotti dal diritto delle Genti, onde non debbono le loro successioni regolarsi dal diritto Civile Romano, quindi è, che nelle contese de' Regni non possono allegarsi le regole del jus privato (a) (*); perciocchè, sebbene i Re avess-

Qual sia la legge, che debba regolare la successione Reale, e dāno, che risulta dalla mancanza di quella.

(a) Bertius *de natura Jur. Majest. Cap.* 4. *Thes.* 12. *ad fin.* Anton. Colerus *disput. de Jure Imper. German. Thes.* 63.

(*) Vedi la Prefazione della presente Opera del Diritto pubblico Siculo.

avessero ne' loro Regni le leggi Romane introdotto per la più comoda amministrazione della giustizia, non per questo mutarono essi le semplici leggi naturali della Reale successione (*a*). A rinvenire però qual sia questa legge di successione Reale, come in tutte le altre quistioni di Jus publico, debbesi prima di ogni altro riguardare la legge di ciascun Popolo, e con maggior ragione quella dello stesso Regno, che la legge, di cui si avvagliono le altre genti (*b*). Ma la fatale negligenza degli uomini nelle pubbliche cose ha fatto, che i diritti di ciascun Regno se ne stassero allo scuro, ed ascosi, come introdotti dal lungo uso, e consuetudine tante volte fallace, e come non stabiliti in iscritto. Non vi è luogo, in cui i litigj de' privati non sieno da certe leggi disciolti, e in cui le leggi successorie dell'eredità de' privati non si trovino stabilite, di sorta che allora, che si viene ad allontanarsi da quelle, tutto rimane incerto, ed involuto. Gl' Imperj soltanto sono stati quelli, fra quali pochi si trovano,

(*a*) Hier. Connestag. *lib.* 3. *fol.* 152. 153. 157. Alberic. Gentil. 1. *de Bello cap.* 1.

(*b*) Besold. *Comment. ad L.* 1. *n.* 19. *De J. & J.*

Profitto, che si ricava dall'essere il Regno soggetto alla legge scritta.

no, che abbiano una certa, ed espressa Reale successione determinata con certe leggi in tutti gli casi, che possono avvenire, e però la mancanza di queste leggi è stata la funesta scaturigine di tante maligne, e crudeli contese domestiche, onde avvertono i Dotti appartenersi al buon Principe sopra tutto il formare col consenso di coloro, a cui si appartiene, una legge espressa, e prudente della successione del Regno, sia ereditario, o legittimo, colla quale determini, e comprenda in iscritto quanto dal lungo uso, e costume de' maggiori è stato stabilito, e colla quale dia fine a' varj casi, che potessero una qualche volta avvenire (*); perchè in tal maniera si verrebbe facilmente a riget-

(*) Ella è ben dovuta questa gloria sopra ogni altro Principe, che signoreggiato avesse in Sicilia, all'amorevole sollecitudine, colla quale questo Regno, più che da Re, da Padre governò il saggissimo Carlo III. Borbone ora poderosissimo Monarca delle Spagne. Egli chiamato per incontrastabile diritto di successione a reggere da vicino più vasta Monarchia, facendo a noi dono per nostra alta ventura dell' amabilissimo Figlio il Re Ferdinando, che felicemente ci regge, lasciandoci l' ultima ripruova del suo paterno amore una certa, ed espressa legge di successione stabilì, colla quale per un parto della savia sua mente tutti prevede, e definisce i casi, che in tutti tempi avvenire accader potrebbero. Di questa legge ne abbiamo dato

gettare qualunque pretesa, di chi volesse le leggi evidenti infrangere, e i diritti chiamare in contesa. Per tal ragione l'Imperador Carlo IV. la Bolla d'oro compose, in cui pur anche della successione degli Elettori tratta, e nel Regno di Castiglia una certa legge di successione evvi decretata (*a*), come nel Portogallo (*), e nella Svezia (**).

Qual debba essere il Giudice nelle cōtroversie della successione Reale.

X. Quello però, che in simili congiunture riesce il più difficile, si è il determinare, chi debba essere il Giudice, che a tali controversie imponga fine. Il compenso più opportuno, e prudente, che in tali circostanze possa aver luogo, egli è il rimetterne ad altri Principi,

to un saggio in una nota della Prefazione di quest' Opera, ed al suo luogo la rapporteremo interamente, come in tutte le sue parti è stata ella prescritta. E su di questa legge, e sopra il diritto del graziosissimo nostro Sovrano Ferdinando, ci fa sperare di vedere alla luce le sue dottissime Dissertazioni Politico-Legali lo scienziato Sig. Giuseppe Antonio de Espinosa Giureconsulto Palermitano, lavorate con soprafino gusto, ed erudizione, sostenendo egli per sode ragioni l' incapacità al Regno del primogenito Principe D. Filippo, prescritta dall'Augusto già Sovrano Nostro Carlo III. delle Spagne.

(*a*) Lud. Molina *de Majorat.*

(*) Detta *Lex Mentalis*.

(**) Detta *Unio hæreditaria*, Chytræ. *Chron. Saxon, lib.* 15. *fol.* 407.

pi, come arbitri, la discussione (*a*), e ne' quali l'una, e l'altra parte de' contendenti di buon piacere convenisse ad evitare in tal guisa le reciproche offese. Così altra volta ferono i Parti, da' quali fu eletto Arbitro l'Imperadore Augusto (*b*): così ancora di una maniera veramente propria si servirono in simile congiuntura i Scozzesi; perciocchè non potendo i Primati del Regno giudicare da per loro la controversia insorta fra posteri di Odintonio ultimo Re defunto per la successione del Regno, sì perchè i Popoli tutti per la potenza de' Pretensori erano divisi in contrarie fazioni, come anche perchè nè meno sarebbero stati ubbiditi, per non esservi nella Scozia potenza tale da obbligare i Pretensori a stare al giudicato, si determinò per comune consenso di tutti, che si deferisse in Eduardo Re d'Inghilterra di tal quistione l'arresto. E di fatto arrivato questi in Beroico (*) chiamò a se i Rettori di Scozia,

Come si sia praticato altre volte per simili cõtroversie nella Scozia, nella Sassonia, ed altrove.

egli

(*a*) Cothmannus *Conf.* 1. *n.* 86. *lib.* 3.

(*b*) Sveton. *in vita Augusti. cap.* 21. *ad fin. ubi* Beroald.

(*) Beroico paese situato in una collina del Monte Tauro, che divide la Scozia dalla Brittannia; è, al dir di Plinio, circondato da tre fonti d'acqua, la quale invelena senza dolore, e senza rimedio: *Ibi*, dic'

e gli Ambasciadori degli Ordini, protestandosi con loro di non averli chiamato come sudditi al padrone, ma come amici all'arbitro da loro eletto in quella differenza. Ricevuto quindi il giuramento di non dipartirsi dal decreto, che averebbe egli fatto, e di ubbidire altresì a colui, ch' egli averebbe significato per Re, elesse degli ordini di Scozia dodeci valentuomini, a' quali unì altrettanti degl' Inglesi, commettendo loro di decidere un punto così rimarchevole secondo la giustizia, ed esiggendone per sicurezza un solenne giuramento(*a*). Ciò anche praticarono con applauso comune i Principi della Sassonia, commettendo all' arbitrio de' Primati delle Provincie soggette la concordia (*b*), e mille altri esempli possono vedersi presso gli Autori

---

dic' egli, *tres fontes sine remedio, & sine dolore mortiferos. Hist. Nat. Lib. II. cap.* 103.

(*a*) Buchanan. *lib.* 8. *nel principio.* Conneftag. *de Conjunct. Cast. & Portug. f.* 120. 132. 133. *Dissert. de Successore ordinando fo.* 135. 136. *Dissert. de Successore f.* 143. *Actio de successione f.* 144. Besold. *Diss. Nomicopolit. cit. diss.* 14. *de Judice, & legibus successionis Dissert.* 2. *n.* 22.

(*b*) Joan. Lauterbach. *in Princ. Christian. Cap. ult. n.* 135.

ri (a); cosicchè l'essersi commessa alla decisione de' Giudici eletti la dichiarazione del legittimo successore fra tanti, e sì potenti pretensori per la successione alla Monarchia delle Spagne, e della Sicilia, fu il ripiego più savio, e politico da intraprendersi in simili circostanze, da' Dotti inculcato, e da tante nazioni praticato, come al diritto delle genti uniforme, onde tanti, e varj sconcerti si evitassero, e lo spargimento di tanto sangue si risparmiasse.

Che sia stato un giusto ripiego quello degli Aragonesi di eligere que' Giudici per la successione Reale.

XI. Molti furono i Pretendenti della Corona, che cercarono di far valere, in tutti modi il proprio diritto. Il primo di essi fu Ferdinando di Castiglia figlio di Giovanni Re di Castiglia, e di Eleonora di Aragona figlia del Re Pietro IV. di Aragona, e sorella dell'ultimo defunto Re XXI. di Sicilia l' Infante Martino Duca di Monblanco: Indi Violante secondogenita del Re Giovanni d' Aragona fratello dell'ultimo Re Martino II., e moglie di Ludovico d' Angiò, la quale aveva rinunziato qualunque suo diritto, e pretensione alla Corona di Aragona, e di Sicilia allo zio Martino II.: Il Conte Matteo Foix, o Fosci figlio di Giovanna primogenita del Re Giovanni di Aragona moglie del Conte di Foix: Giacomo Conte di Urgel cu-

Quanti siano stati i Pretesori alla Corona di Aragona, e di Castiglia, e quali le loro ragioni.

(a) Goldast. *II. de Majorat. cap.* 18. *n.* 5. Philipp. Camararius *III. Medit. Histor. cap.* 43.

cugino del defunto Re Martino per linea mascolina della Casa di Aragona: Alfonso Duca di Gandia nipote di Giacomo II. Re di Aragona per linea feminile: Il Peralta discendente per linea feminile della stirpe legittima de'Re di Aragona, e di Sicilia: Federico di Aragona figlio illegittimo del Re Martino I. di Sicilia legittimato espressamente dal Re Martino II. per la Corona di Sicilia, e poi dal Papa Benedetto XIII. (a). Si osservi la sottoposta arbore.

Pietro d' Aragona marito di Leonora figlia di Pietro II. Re XVI. di Sicilia.

Martino II. Duca di Monblanco Re XXI. di Sicilia, e di Aragona ultimo defunto.	Giovanni Primogenito Re di Aragona.		Eleonora di Aragona moglie del Re Giovanni di Castiglia.
Martino I. Conte di Eserica Re XX. di Sicilia.	Giovanna Primogenita moglie del Cōte di Foix.	Violante figlia Secondogenita moglie di Ludovico d'Angiò Duca di Calabria *Pretendente.*	Ferdinando di Castiglia eletto da 9. Giudici per Re di Aragona, e di Sicilia con tutte le sue dipendenze.
Federico figlio illegittimo di Martino I. da Tarsia Siciliana *Pretendente.*	Conte Matteo Foix *Pretendente.*		

Tra

(a) Petrus de Ancharano *Cons.* 339.

Tra tutti questi, e molti pretensori Giacomo Conte di Urgel parve al principio di avere ad ottenere la Corona, perchè, oltre di esser nato dal Real sangue di Aragona, godeva l'universal favore de' Catalani, usando tutt'i mezzi, che la di lui ambizione somministravagli, onde avesse potuto ottenere il Regno, ad esclusione ancora del Duca di Gandia anch' esso della Real Casa di Aragona, e di spirito pacifico, e privo di ambizione; e molto più perchè ritrovavansi lontani Ludovico d' Angiò Duca di Calabria, l' Infante D. Ferdinando di Castiglia, ed il Conte di Luna, del quale veramente poco curavasi, per non essere sostenuto da altro, fuorchè da' Siciliani. Onde morto appena il Re Martino volle prendere il titolo di Re di Aragona, che gli venne contrastato da' suoi parteggiani medesimi Catalani, ed Aragonesi; la qual cosa era stata la sorgente di molti contrasti, e di tanto sangue sparso in quelle provincie.

Sessione del giudizio stabilito, ed aringhe de' Procuratori del Conte di Luna.

XII. Eletti però i nove Giudici, e radunati, come si è detto, in Caspe cominciarono le sessioni, e comparvero subito i Procuratori del giovinetto D. Federico Conte di Luna, per assistere alla decisione, e sostenerne il diritto, fra quali segnalaronsi il Vescovo di Segorbe, e D. Raimondo di Torellas, rappresentando esser ragionevole l' ammettere alla successione de' suoi avi l'unico figlio del Re Martino, il quale,

le, sebbene illegittimo fosse, era stato purnondimeno legittimato dall' avo, e dal Pontefice, e da amendue abilitato alla Corona della Sicilia; Che pertanto per non dismembrare questo Regno dall' Aragona dovevasi egli il Conte di Luna dichiarare erede di tutta la Monarchia, quando per altro escludendolo non sarebbe stato così facile farvi acconsentire i Siciliani.

Rappresentanze degli Pretensori.

XIII. Nella stessa maniera, e col maggior calore tutti i pretensori rappresentarono il proprio diritto a' Giudicanti; ma finalmente discusse, e maturamente disaminate le ragioni di ciascheduno, furono riconosciute più valide quelle di Ferdinando di Castiglia nato, come si è detto, dalla sorella dell' ultimo defunto Re D. Martino II.; onde a 25. Luglio dell'anno 1412. se ne pubblicò la sentenza, e a' 28. dello stesso mese fu confermata agl' Inviati delle tre Provincie di Aragona, Valenza, e Catalogna da S. Vincenzo Ferreri, il quale dopo un esordio, col quale dispose gli animi de' Popoli a ricevere il nuovo Re, come dato da Dio, pronunciò, che per comune sentenza de' nove Giudicanti la Corona di Aragona con tutte le sue dipendenze si doveva all' Infante Ferdinando di Castiglia figlio di Giovanni Re di Castiglia, e di Leonora d' Aragona sorella dell' ultimo Re Martino defunto. Quindi dagli Stati delle tre divisate provincie di Aragona, Va-

L' Infante D. Ferdinãdo di Castiglia è eletto Re di Aragona.

S. Vincenzo Ferreri pronunzia la sẽtenza de' 9. Giudicanti.

len-

ALBERO GENEALOGIC

Opusc. Sic. To. V. pag. 281.

Alfonso primogenito Re di Aragona, morto senza prole nell' anno 1291. a 18. Giugno.

GIACOMO secondogenito Re XIV. di Si Re di Aragona per la morte del Re Alfonso p senza figli. Nacque nel 1264. Promise di spo betta figlia del Re di Castiglia, ma essendo in do di consanguinità, col permesso del Papa VIII. la rifiutò, e poi sposò Bianca figlia di C di Napoli, e di Maria figlia di Stefano V. R ria; la quale Bianca morì nel 1310. a 14. Ott seconda moglie Maria sorella di Errico Re di terza moglie Elisabetta sorella di Ottone di M

Dalla prima moglie Giacomo primogenito nato nel mese di Febbra del 1299. il quale nel 1319. rinunciò il Regno, e si fè Cavaliero Geroso mitano, e di Calatrava.

Alfonso secondogenito. Sua prima moglie Costanza Visconteſsa di Ma sano sorella di Guglielmo Moncada, inaugurato Re di Aragona a 15. Se ... vivente il padre.

L' Infante MARTINO II. Duca di Monblanco Re XXI. di Sicilia, poi Re di Aragona ultimo defunto. Sua prima moglie Maria Contessa Luna. Sua seconda moglie Margherita de Prades.

Dalla prima moglie MARTINO I. Conte di Eserica Re XX. di Sicili marito di Maria unica figlia legittima del Re Federico III. il Semplice Sua seconda moglie Bianca figlia secondogenita di Eleonora Infante di C stiglia, e di Carlo Re di Navarra.

Dalla prima moglie Federico nato a 7. Settembre del 1398. Morì nel 1400. a 16. Agosto.

Figli illegittimi.
Federico Conte di Luna da Ta sia Siciliana *Pretendente*, e
Violante da Agatuzza Siciliana.

lenza, e Catalogna furono eletti gli Ambasciadori, affine di portarne la notizia al nuovo Sovrano, ed invitarlo a passarsene senza dimora nell' Aragona.

Ambasciadori all' Infāte D. Ferdinando.

ARTICOLO SESTO.

Re Aragonesi discendenti da' Re di Castiglia.

Ferdinando I. Re XXII., Alfonso Re XXIII., Giovanni Re XXIV., Ferdinando II. Re XXV. di Sicilia.

I. AVvisato già per via degli Ambasciadori delle Provincie il Re Ferdinando della sentenza caduta in suo favore, per la quale venne chiamato alla vasta Monarchia di Aragona, e di Sicilia, posesi quindi a non molto in viaggio, e giunto a' confini del suo Regno venne con applauso universale ricevuto da' suoi più qualificati nuovi vassalli, ed entrò così al dominio dell' Aragona, e della Sicilia la Real Casa di Castiglia nella persona del Re Ferdinando, qual più prossimo maschio all' ultimo defunto Re, perchè figlio della sorella Leonora Regina di Castiglia.

L' Infante D. Ferdinādo si mette in viaggio, ed è ricevuto con applauso universale.

II. Certo egli già dell' affetto, ed obbedienza degli Aragonesi il Re D. Ferdinando, tut-

Il Re D. Ferdinando invia

via in Sicilia alcuni Ambasciadori, per indurla alla sua ubbidienza.

tutto il suo pensiero rivolse a conciliarsi quella de' Siciliani; perciocchè avendo eglino palesato la inclinazione, che nudrivano per il giovanetto Conte di Luna, era entrato in sospetto, che, per non esservi stato tra Giudici eletti alla decisione alcuno de' suoi nazionali, ricusassero di riconoscere il suo diritto alla Corona di Sicilia; non volle egli pertanto titolarsi Re di Sicilia fino a tanto, che non gli venne resa ubbidienza dal Regno tutto, ove tuttavia erano in vigore le due fazioni della Regina, e del Maestro Giustiziero il Conte Caprera (a). Onde spedì al più presto in Sicilia Romeo de Corbera Gran Maestro dell' Ordine di Montesa, D. Martino de Torres, D. Ferdinando Velasquez suo Cancelliero, e Lorenzo Redon suoi Ambasciadori colle istruzioni, che loro diede al primo Ottobre 1412., per le quali ordinò loro, che arrivando nell' Isola s' informassero dello stato delle cose, e ritrovando, che tutta, o la maggior parte di essa dopo la prigionia del Maestro Giustiziero fusse sotto l'ubbidienza della Regina D.Bianca, le presentassero una cedola, colla quale veniva ella eletta Vicaria, o Governatrice del Regno, al di cui sollievo, e con-

(a) Surita *Lib.* 12. *Cap.* 2.

consiglio dovevano assistere molti Ministri, la metà de' quali era prescritta di Catalani, e l' altra di nazionali Siciliani; e in tal maniera dovesse ella facilitare il giuramento di fedeltà a lui dovuto da' Siciliani. Che se mai le Città, e Baroni aderenti al Maestro Giustiziero ricusavano pur anche di obbedire alla Regina, facessero in ogni Città unire il Magistrato ordinario, al quale esponessero, ch' essendo stato deciso da più famosi Giureconsulti dell' Aragona appartenersi a lui la successione della Sicilia giuridicamente, aveva loro commesso di esiggere in suo nome l' omaggio, ed il giuramento di fedeltà, e di giurar l' osservanza de' loro privilegj, e nel tempo stesso di cercare di metter pace fra i contrarj partiti, ed eleggere a loro arbitrio, per quanto stimassero più conveniente al Reale servizio, i Castellani delle fortezze, ed altri uffiziali del Regno (a).

Rappresentanze degli Ambasciadori a' Siciliani.

III. Arrivati in Sicilia gli Ambasciadori Aragonesi sul fine del mese di Ottobre trovarono non ancor terminate le turbolenze del Regno, ma frattanto cercavano d' insinuare a' Siciliani, ch' essendosi esaminato da' valenti Giurisperiti in Ispagna il diritto del Re D. Ferdinan-

(a) Surita l. c. Cap. 3.

nando di Castiglia alla Corona di Aragona, e di Sicilia, era stato determinato, ch' egli, come discendente della Regina Leonora figlia del Re Pietro II., era in mancanza della linea mascihile di esso il legittimo successore nella Sicilia, onde a vista del di lui incontrastabile diritto aveva loro inviato in Sicilia a riceverne il giuramento di fedeltà, e a confermare i privilegj del Regno; aggiugnendo a tutto ciò da una parte, che mostrati essendosi in ogni tempo i Siciliani affezionatissimi alla Real Casa di Aragona, non dubitava il Re Ferdinando della loro obbedienza, ed amore, e dall' altra assicurandoli, che goduto avrebbero sotto il di lui dominio quelle stesse prerogative, e que' vantaggi, che goduto avevano per l'addietro, essendo un Principe, di cui era celebre la bontà, la giustizia, la magnificenza, e tante altre doti, che adornavano il di lui grande animo (*).

IV.

(*) Tali erano le prerogative, e le doti dell' animo, e le virtù, che nel Re Ferdinando rilucevano, che veniva da tutti riputato per questo solo degno di reggere qualunque più vasta Monarchia. La esimia prudenza, l'integrità della vita, e de' costumi, l'incorrotta giustizia, la pietà, la grandezza del di lui animo, e la magnificenza facevangli in grado eminente nobile corona, onde dopo la morte del di lui fratello Er-

IV. Un grave intoppo erasi framezzato, che in qualche maniera sospendea nel Regno lo riconoscimento del nuovo Principe, cioè, che i Messinesi eransi dichiarati a favore del Pontefice Giovanni XXIII., il quale conceduto aveva

Sollevazione de' Messinesi, e risoluzioni del Re D. Ferdinando.

Errico Re di Castiglia, che lasciata avea a lui raccomandata del suo piccolo figlio la tutela, e l'amministrazione del Regno, tratti i Castigliani dalla sublime prudenza, ed integrità, colla quale reggevali, vollero offerirgli il trono, mettendo in dietro il fanciullo nipote. Egli però, cui lo splendore del Soglio Reale non era bastante a fare dimenticare i doveri del sangue, magnanimamente l'offerto trono ricusò, anzi tutta l'opera sua impiegar volle a rattenere fra i limiti dell'obbedienza, e costanti nella fedeltà verso il nipote i vacillanti Vassalli, onde il sopranome di Giusto per tale veramente eroica azione acquistossi, leggendosi di lui un tale elogio nel proemio a' Capitoli del Regno da lui prescritti: *Qui paulò ante oblatum sibi ultrò a Castellanis imperium piè, generoseque contempserat, quâ de causa Ferdinandus cognomento Justus fuit appellatus*; e come avvertì ivi Monsignor Francesco Testa nella nota lit. a. *Quum enim ei Henricus frater Castellæ Rex admodum parvuli filii tutelam, simulque Regni procurationem moriens commendavisset, Castellanique capti morum integritate, ac prudentia, quâ in administranda Republica se præbebat, neglecto puero, ad eum summum imperium deferre vellent, omni ope, & opera enisus est, ut illi in fide, ac officio Regnum contineret.*

va, l'investitura della Trinacria al Re Ladislao. Ne diedero subito gli Ambasciadori avviso al Re Ferdinando in Aragona, il quale con nuove istruzioni spedì in Sicilia un'altro Ministro di sperimentata prudenza D. Guttierrez de Vega. Ma poichè le fazioni nel Regno nate erano per l'inclinazione, che nutrivasi in prò del giovane Conte di Luna, e questi ritrovavasi fuori della Sicilia, e, quel, ch'è più, in potere del Re Ferdinando, consideraron, che per ottenere un Principe proprio, non potevano altronde procacciarselo, che col richiederlo umilmente dallo stesso Re. Concorse a tutto ciò, che i Messinesi, saputi i disgusti del Re Ladislao col Pontefice Giovanni XXIII., che avevano eglino riconosciuto per vero Pontefice, eransi risoluti di riconoscere il dominio del Re Ferdinando insieme cogli altri Siciliani sulla speranza, che alle istanze del Regno averebbe condisceso a conceder loro per Re l'Infante D. Giovanni suo figlio secondogenito fra cinque maschi, che la di lui moglie Leonora Infante di Castiglia gli aveva dato alla luce. Onde subito gli Ambasciadori publicarono la Real carta, nella quale dichiaravasi Vicaria del Regno la Regina D. Bianca coll'assistenza de' Ministri Catalani, e Siciliani; e a sedare maggiormente le fazioni contrarie d'ordine del Re fu liberato dalla sua lunga sofferta prigionia il

Mutazione de'Messinesi, e richiesta de' Siciliani al Re D. Ferdinando.

il Maestro Giustiziero colla condizione di doversi fra giorni otto partire dalla Sicilia, come in seguito partissi ancora l'Almirante Libori; cosicchè videsi il Regno in breve sgombro de' due capi de' contrarj partiti, e ad un comune volere, e perfetta quiete ridotto. Si convocò perciò un publico Parlamento, e si determinò, che s' inviasse al Re una solenne ambasceria, affine di compiacersi di consolare del tutto il Regno, concedendogli uno degl' Infanti suoi figli, e furono destinati Ubertino de Marinis Arcivescovo di Palermo, Filippo Ferreri Vescovo di Patti, e D. Giovanni de Moncada.

Il Maestro Giustiziero, e l' Almirante Libori partono dal Regno.

Parlamento Generale, e ciò, che in quello si stabilisse.

V. D' uopo fu in tal congiuntura, poichè di tanto fu avvisato dal Corbera, e dagli altri suoi Ministri, che adoperasse il Re Ferdinando una gran prudenza per non dismembrare il Regno di Sicilia dalla Corona di Aragona; onde scrisse loro, che impedissero questa supplica, e che ciò loro non riuscendo procurassero, che l'ambasceria, e la richiesta fosse piuttosto ad impetrare, che uno de' di lui figli fosse loro conceduto per Viceré. Non pertanto non solo partirono da Sicilia gli Ambasciadori eletti, che anzi arrivarono in Saragoza d' Aragona in tempo, che il Re rimasto vincitore del Conte di Urgel, che a lui erasi ribellato, era stato solennemente coronato nel Febbrajo dell' anno 1414., e fatta al Re supplichevole istanza, perchè si degnasse accor-

Sentimenti del Re D. Ferdinando intorno alla dimanda de' Siciliani.

Gli Ambasciadori de' Siciliani dimãdano dal Re un proprio Principe, da sceglierlo fra' di lui figli.

Il Re invia in Sicilia per Vicerè l'Infāte D. Giovanni suo secondogenito.

cordargli un Principe proprio da sceglierlo fra suoi figli, non volle il Re piegarsi, e stimò soddisfarli coll' inviare al più presto in Sicilia per governarla con titolo di suo Vicario l' Infante D. Giovanni suo figlio secondogenito Duca di Pegnafiele, come lo fè porre in viaggio nell' anno 1415. colla speranza di sposarlo a Giovanna seconda vedova di Guglielmo Duca d' Austria sorella del Re Ladislao di Napoli defunto a 14. Settembre 1414. per lo vasto disegno di unire la Sicilia all' ampio Regno di Napoli. Di fatti introdottosene il trattato, acconsentì la novella Regina di Napoli, considerando esser per lei un partito assai vantaggioso nelle circostanze, in cui ritrovavasi, per l' opposizione, che soffriva fra suoi Baroni; onde avesse potuto facilmente ridurli alla obbedienza. Ma lasciatasi la volubil Regina sedurre a rompere il matrimonio già stabilito, si sposò poi col Conte della Marca del Real sangue di Francia.

Arrivo dell' Infante D. Giovanni in Sicilia, e partenza della Regina Bianca.

Passò in questo frattempo l' Infante D. Giovanni in Sicilia in età, che poco oltrepassava il terzo lustro, co'Consiglieri assegnatigli dal padre, cioè l'Almirante di Castiglia D. Alfonso Enriquez, e D. Diego Gomez de Sandoval Adelantado maggiore di Castiglia; ma il Re di Navarra mandò subito a togliervi la Regina D. Bianca sua figlia.

VI.

VI. I Siciliani però, che non avevano deposto la brama di avere un Re proprio, per essere governati immediatamente da' loro Sovrani, come loro era riuscito per più secoli, ne appalesarono il desiderio, che nutrivano a favore dell' Infante, ma non volevano ciò eseguire senza il consenso del Re, da cui bramavano d' impetrarlo (*): ma rispose sempre l' Infante rifiutando l' offerta Corona (**). Allorchè però s' intese, che il Re Ferdinando era ca-

I Siciliani offrono all' Infante D. Giovanni la Corona, ma egli la rifiuta.

(*) *Summum desiderium omnium fuit, & est habere suam generosissimam personam in Regno ad effigiem, & imaginem Paternam, nedum pro Vicerege, & Gubernatore, sed in Regem Siciliæ principalem, cum obedientia tamen, & beneplacito ipsius Domini Regis; & hoc intendimus impetrare, & obtinere a Regia Majestate, quia hoc supplicavimus, & quæsivimus semper a sua Majestate a die suæ exaltationis.* Cap. Regis Ferdinandi.

(**) *Illustris Dominus Infans regratiat eis de bona affectione, quam exhibuerunt in demonstratione lætitiæ, & jucunditatis ejus adventus, & cum habeat Regem virtuosum, justum, benignum, & potentem; & a cætero teneat Dominus Infans, quod per nullam aliam personam sic utilitèr, nec commodè hoc Regnum gubernari possit, sicut per personam Domini Regis, de cujus regimine debent esse contenti, non expedit de hac materia ultra pertractari.* cit. Cap. Reg. Ferdinandi I.

Risoluzioni degli Ambasciadori Castigliani in queste circostanze.

caduto gravemente infermo con poca speranza di vita, si fecero vieppiù ad insistere nella loro dimanda, a segno che fu d' uopo agli Ambasciadori di spedire al Re il Cancelliero D. Ferdinando Velasquez a rappresentargli, che, se così lo stimasse, non volendo egli dividere la Sicilia dall' Aragona, non era più tempo di trattenere nel Regno l' Infante per le istanze, che di continuo facevano i Siciliani; e tutto ciò esposto al Re, soggiunsero la costanza del figlio nel rifiuto, che sempre ne faceva, anzi la prontezza di abbandonare la Sicilia. Il Re non stimò allora di risolvere, se contentar doveva i Siciliani; ma frattanto peggiorando nella sua infermità se ne morì in Ingualada castello sei leghe lontano da Barcellona il dì 2. di Aprile dell' anno 1416. in età di anni 37., e nel 4. anno del suo Regno (*a*).

Morte del Re Ferdinando prima di risolvere un tal punto.

Si disamina il diritto del Re Ferdinãdo alla Corona di Sicilia, in confrõto di tutti gli altri Pretensori.

VII. Lungo sarebbe quì richiamare all'esame le ragioni di ciascheduno de' concorrenti alla Corona di Aragona, e di Sicilia, onde potessimo in tutta la sua estensione, ed interno diritto dagli argomenti legali avvalorato fare risaltare il diritto del Re Ferdinando I. della Ca-

(*a*) Surita *Lib.* 12. *Cap.* 60. Pirri *Chronol. de Rege Ferdinando*.

Casa, e linea de' Re Castigliani; basterebbe al nostro istituto stabilire il diritto di questo Sovrano dalla sentenza proferita in prò del medesimo da' nove eletti Giudici Giureconsulti celeberrimi, ed uomini d'illibata coscienza, e d'integrità, uno, ed il principale de' quali veneriamo sugli altari come ascritto al catalogo de' Beati S. Vincenzo Ferreri, il quale ne pubblicò la sentenza, ed esortò i popoli a ricevere quel Monarca, come quasi dato, e scelto da Dio a vantaggio di tante Provincie per la sua pietà, giustizia, ed integrità unitamente al diritto, che ad esclusione di ogni altro sostenevalo per il legittimo successore dell'ultimo defunto Re Martino II., il quale essendo fratello della vivente sorella Eleonora Regina di Castiglia per la di lui morte senza discendenza somministrava il gius alla successione se non a lei, perchè femina, al di lei figlio maschio Ferdinando. Tuttavia brevemente diremo, che escluso, come esser doveva, il figlio illegittimo del Re Martino I. (a), cui la legitti-

ma-

(a) Christ. Besold. *Dissert. Nomicop. dissert.* IX. *lib.* 1. *de regiis liberis naturalibus*, & *item de legitimatis*. Hier. Connestag. *de Portug.* & *Castell. Conjunct. lib.* 3. *fol.* 151. Arnisæ. *Polit. cap.* 9. *f.* 238. & *Relict.* 2. *cap.* 2. *sect.* 13.

mazione giovar non poteva in pregiudizio di colui, al quale il Regno dovea passare per diritto di generazione, non facevangli ostacolo nè il Conte di Urgel cugino del Re Martino, nè il Duca di Gandia nipote del Re Giacomo di Aragona per linea feminile, nè il Peralta già da tanto tempo *traslineati*, e di grado, e di linea più assai distanti della sorella Eleonora, e di Ferdinando di Castiglia di lei figlio. Al concorso in fine del Conte Matteo Foix figlio di Giovanna primogenita del Re Giovanni di Aragona fratello premorto del Re Martino II., e del figlio di Violante secondogenita opponeva validamente Ferdinando la prossimità del grado, come anteriore, ed alla stessa Violante la prerogativa del sesso, per cui il maschio, sebbene discendente da femina, si preferisce nella successione a tutte le femine(a); molto più che lo stesso padre loro Giovanni essendo morto senza prole maschile col suo testamento trasferì il Regno nel suo

---

Alex. Raudens. *Decis. Pisan.* 43. *p.* 3. Gaspar Schifordegherus *Lib.* 3. *Tract.* 25. *q.* 9. *L. fin. Cod. de nat. lib.*

(a) *Collat. X. de succ. feud. §. filia, & de eo, qui sibi, & hæred. suis c.* 1. *& de grad. succ. in feud. §. ad filias verò.*

suo fratello Martino, il quale essendo l'ultimo defunto veniva a succedere Ferdinando al Regno di questi, e non più al Regno di Giovanni; perchè colla mutazione della persona si cambia la natura, e la qualità della cosa (*a*); e però non potendolo Violante pretendere come per primogenitura, perchè già nel Re Martino trasferito, restar doveva nella parità del grado esclusa dalla prerogativa del sesso, cioè come maschio, e più degno (*b*); anzi quella preferenza era già stabilita dal testamento del Re Giacomo di Aragona medesimo, preferito avendo sempre la prole maschile delle sue figliuole, e avendo voluto, che li maschi delle medesime fussero preferiti in concorso colle femine; appoggiandosi egli a quella ragione, per la quale le femine vengono escluse dalli maschi nella successione feudale, cioè, perchè non possono giovare il padrone, nè apprestare colla di loro persona il servigio militare pugnando (*c*). E invero ne'Re maggiori qualità si ricercano, che non possono nelle donne rinvenirsi, come lo è la magnani-

mi-

(*a*) *Cap.* 1. *de Jur. Patr. in* 6.
(*b*) *Arg. L. Si ita scriptum de Leg.* 2.
(*c*) *In usibus feudor. de his, qui feud. dar. poss. c.* 1. §. *hoc autem notandum.*

mità, la circospezione, e la potenza, che rade volte si osservano, ed ordinariamente non si suppongono, nè si ritrovano nelle donne (*a*). Onde la provida legge alla fragilità del sesso loro riguardando molti privilegj fu d' uopo, che gli concedesse (*b*).

Disposizione del Re Ferdinando, e figli da lui lasciati.

VIII. Questo diritto di preferenza pertanto accordato al Re Ferdinando di Castiglia e dalla legge, e dalla sentenza fu trasferito col di lui testamento, che scrisse sotto li 10. Ottobre 1415. nel riferito Castello d' Ingualada in Barcellona, nel di lui primogenito Alfonso Principe di Girona lasciato da lui erede dell' Aragona, e della Sicilia; qual figlio egli aveva avuto da Eleonora Infante di Castiglia morta già in età di anni 70. nel dì 16. Dicembre del 1435., ch'era figlia di Sancio d'Alburquerque, e di Beatrice Infante di Portogallo (*c*). Oltre del primogenito Alfonso nostro Re ebbe egli ancora altri quattro figli, e due figliuole; Giovanni, che fu poi anch' egli nostro Sovrano nel

1458.,

(*a*) *L. Si stipulata ff. de Don. inter vir. & uxor. L. Nova quædam de pe. & remi. L. in multis de statu hominum. L. 3. Cod. de nupt.*
(*b*) *Tit. Digest. & Cod. ad SC. Vell.*
(*c*) Harus *l. 2. f.* 93. Surita *l.* 15. *c.* 36.

1458.; Errico Maestro dell' Ordine di S. Giacomo della Spada Principe di Galizia pel testamento paterno, Conte di Alburquerque, e di altre Città, il quale venuto in Sicilia, dove molto si segnalò nella guerra di Napoli, morì ferito nella guerra contro il Re Giovanni di Castiglia nell' anno 1445. a 15. Luglio lasciando la sua moglie Beatrice; Sancio Gran Maestro dell' Ordine di Calatrava, che passò a miglior vita nel mese di Marzo dell'anno 1416., Pietro, che lasciato erede dal padre di molti Castelli in Catalogna, in Sicilia però sotto il fratello il Re Alfonso fu Duca di Noto, e Vicerè, e morì percosso nel capo da un colpo di palla nella guerra di Napoli a dì 17. Ottobre del 1438. in età di anni 27.; Maria, che fu sposata nel 1418. a dì 20. Ottobre a Giovanni II. di Castiglia, e morì di veleno nel mese di Febbrajo 1445. lasciando il figliuolo Errico IV. successore del Regno; Eleonora, la quale fu moglie nel 1428. a dì 16. Febbrajo ad Eduardo I. di Portogallo figlio del Re Giovanni, e morì a 18. Febbrajo del 1445., premorto essendo il di lei marito a dì 9. Novembre 1437.

Ciò, che accadde in Sicilia dopo la morte del Re Don Ferdinãdo.

IX. In Sicilia arrivata la certa notizia della morte del Re Ferdinando, richiamandosi ognuno alla memoria ciò, che accaduto era nella morte del Re D. Alfonso di Aragona, cioè, che succedutogli il Re Giacomo di Si-

Sicilia, avevano in sua vece nel Regno riconosciuto il terzogenito del Re D.Pietro, e di Costanza Sveva D. Federico, credettero ben opportuna occasione di dichiararsi per l' Infante D. Giovanni, e trattavasi ora mai di venire all' acclamazione; lusingandosi, che morto già il padre non averebbe egli più ricusato la Corona, che gli si offeriva. Ma nel tempo, che a gran forza veniva trattenuto l'Infante dall'Almirante, e dal Sandoval a prestarvi il suo consenso, venne ad impedire la temuta acclamazione Don Antonio de Cardona inviato dal Re Alfonso, di cui fu prima cura il torre dalla Sicilia l' Infante Giovanni di lui fratello, offerendogli in nome del Re la conchiusione del di lui matrimonio colla Regina D. Bianca vedova del Re Martino erede del Regno paterno della Navarra: la quale offerta con altre ancora finalmente fè risolvere il giovanetto Principe a compiacere il fratello col rifiuto della Corona non solo, ma coll' abbandono della Sicilia pur anche, dalla quale si partì a 21. Agosto del 1416., facendo destramente sparger voce di essere egli richiamato per affari di gran rilievo nella Spagna, e rimasero nel Regno riconosciuti Vicarj del Re D. Alfonso Monsignor Ram Vescovo di Lerida, e lo stesso D. Antonio de Cardona, li quali intimato un general Parlamento in Catania ricevettero ivi il

Conchiusione del matrimonio dell'Infante D. Giovanni colla Regina Bianca.

L'Infante D. Giovāni parte dalla Sicilia.

I Vicarj del Re D. Alfōso ricevono il giurameto di fedeltà dal Parlamento.

il giuramento di fedeltà, ed omaggio solito prestarsi da' Baroni al nuovo Principe (*).

X. Era

(*) In questo Parlamento si scelsero gli Ambasciadori, li quali dovevano assistere in nome del Regno nel Concilio di Costanza, intimato qualche tempo prima, per dar fine allo scisma coll' elezione di un nuovo Pontefice, il quale esser dovesse riconosciuto da i tre già deposti Pontefici Benedetto XIII., Gregorio XII., e Giovanni XXIII. Furono gli eletti Ambasciadori Ubertino di Marini Arcivescovo di Palermo, ed Errico Rosso, e Spatafora Conte di Sclafani. Erano già cinque lustri, dacchè nella Chiesa Cattolica era cominciato lo scisma coll' opposizione dell' Antipapa Clemente VII. al Pontefice Urbano VI., onde credendo i Cardinali, e i Prelati radunati in Concilio nella Città di Pisa di rimediarvi colla deposizione di Gregorio XII. successore di Urbano, e di Pietro di Luna, che faceasi chiamare Benedetto XIII., l' accrebbero maggiormente coll' elezione di un terzo Pontefice, che fu Alessandro V., il quale ebbe per successore Baldassare Cossa detto Giovanni XXIII. Ma dapoichè erano prima Alessandro, e poscia Giovanni riconosciuti solamente dalla più gran parte degl' Italiani, rimasero poi le altre Provincie dell' Europa Cattolica sotto l' ubbidienza l' une del deposto Gregorio, e l' altre dell' Antipapa Benedetto. La Sicilia era ancora discorde fra i suoi; imperocchè alcuni seguivano i successori di Urbano VI., ch' era stato da' nostri riconosciuto prima, che fussero soggetti al Re D. Martino; alcuni altri però sotto il Regno di questo Principe aderivano a Benedetto

XIII.

Il Re Alfonso passa in Sardegna, e riduce alla sua ubbidienza tutta l'Isola.

X. Era la Sardegna posta sossopra da malcontenti del dominio Aragonese, onde fu d'uopo al Re Alfonso far passaggio in Sardegna, ove inviato aveva nel fine dell' anno 1419. tutta la gente d' armi, ch' era in Sicilia sotto il comando del Conte di Caltabellotta, e di D. Simo-

---

XIII. di lui parente, come altresì praticavano gli Spagnuoli; altri finalmente co' Messinesi riconobbero Baldassare Cossa, che si nominava Giovanni XXIII. In tale stato di cose benchè molto si cooperasse l' Imperador Sigismondo a togliere lo scisma, e riunire in un sol corpo la Cattolica Chiesa, non poco però vi contribuì il morto Re D. Ferdinando, il quale abbandonato finalmente per la sua ostinazione l'Antipapa Benedetto, ordinò moribondo a D. Alfonso suo successore di eseguire l' appuntato con Sigismondo, e di contribuire con tutto il suo potere all' estinzione dello scisma, ed alla unione della Chiesa Cattolica. Ma il giovane Re divertito al principio dalla inquietudine, che gli davano le cose della Sicilia, non molto si curò di eseguire, quanto il padre gli avea imposto; fintantochè mosso dalle istanze, che gli eran fatte da' Padri di Costanza, inviò il Visconte di Cardona, ed alcuni altri Ambasciadori ad assistere in suo nome al Concilio, ed alla elezione del nuovo Pontefice, e in un Parlamento Generale celebrato in Catania stabilì, che vi si portassero in nome della Sicilia i menzionati Ubertino Arcivescovo di Palermo, ed il Conte di Sclafani. Avvegnachè però si fusse concordato dal morto Re D. Ferdinando coll' Im-

mone Moncada. E di fatti nella primavera dell' anno 1420. s'imbarcò il Re sopra un' armata di 30. galee a 7. Maggio, e passò in Alguer Città Vescovile della Sardegna. Ivi arrivato gli riuscì di ridurre alla obbedienza tutta l'Isola, e già disposto era, prima di passare in Sicilia, d'inviare in Corsica un potente soccorso a cacciarne i Genovesi, e vi passò col rimanente della sua armata; ma un' ambasciadore della Regina Giovanna di Napoli gli fè cambiare pensiero, e dirizzare, sciolto l' assedio al Castel Bonifazio, le prore verso la Sicilia, ove per-

Passa in Corsica, e finalmente arriva in Sicilia, e sbarca in Palermo.

Imperadore Sigismondo, che nell' accennato Concilio avesser luogo gli Ambasciadori del Re di Aragona con tale prerogativa, che il loro suffragio valesse tanto, quanto quello di tutti i Vescovi soggetti al dominio del loro Principe, fu rivocata ciò non ostante dal Concilio la suddetta prerogativa, e furono aggregati i Siciliani, ed i Sardi al corpo della nazione Italiana. Quindi eletto finalmente per comun voto del Concilio Ottone Colonna, fu a 13. Novembre dell' anno 1417. innalzato alla Cattedra di Pietro, pigliando il nome di Martino V., e il Re D. Alfonso ne approvò l' elezione, essendo terminato il Concilio con una eloquente orazione recitata alli 2. di Aprile dell' anno 1418. da Monsign. Giovanni del Poggio Vescovo di Catania. Surita *Lib. XII. cap. 67.* Oderic. Vital. Rainald.

pervenne, e fece lo sbarco in Palermo a 12. di Febbrajo del 1421. accompagnato dall' Infante D. Pietro ultimo de' suoi fratelli, dal fratello del Re di Cipro (*), da D. Federico Conte di Luna (**), dal Conte di Modica col suo figliuol primogenito D. Giovanni Cabrera, e dal fiore in fine della Nobiltà Aragonese, Catalana, e Valenziana.

Il Re Alfonso riceve il giuraméto di fedeltà da tutto il Regno.

XI. Il Re Alfonso per le sue rare qualità (***), ed amabilità conciliossi in un tratto l' affetto de' suoi vassalli, e di quanti ebbero la sorte

(*) Ottone di Lusignano era il nome del fratello del Re di Cipro. Egli morì in Palermo infermatosi a cagione de' patimenti sofferti nell'assedio del Castel Bonifacio in Corsica, e nel viaggio.

(**) Il Conte di Luna sopra ogni altro era in Sicilia universalmente amato per la memoria del Re Martino suo padre, e perchè forse sarebbe stato dichiarato Re di Sicilia, se fosse sopravivuto il Re Martino II. suo avo. Era egli per l' avvenenza del suo sembiante, e per il valore da lui mostrato nel passato assedio divenuto l' amore del Re Alfonso, il quale non distinguevalo da' suoi stessi fratelli per la confidenza, a cui l' ammetteva.

(***) Non oltrepassava il Re Alfonso, allorchè venne a fare il suo sbarco in Palermo, l' età degli anni 24, ma non pertanto egli meritato si aveva il sopranome di *Magnanimo* per la generosità del suo animo, e de' suoi pensieri. Fu egli un Re di eccelso ingegno, di ma-

te di vederlo, ed ossequiarlo in Palermo, ove confermando col giuramento l'osservanza de' privilegj, e delle leggi gli fu fatto l'omaggio dalle tre Braccia del Regno. Era stato chiamato il Re Alfonso dalla Regina di Napoli Giovanna che volealo adottare per figlio, e dichia-

La Regina Giovanna II. di Napoli vuole adotta-

---

maturità di costumi, ed esimio possessore di tutte le virtù, onde divenuto era celeberrimo Capitano in guerra, e retto Governante in pace, a tal che superò i Principi tutti dell'età sua; onde delle sue gloriose gesta, come degne di eterna ricordanza, scrissero, e ne compilarono la storia dottissimi Uomini, fra quali Antonio della Illustre Famiglia Beccadelli, (D. Baldassare Bologna *Descrizione della Famiglia Bologna*) la quale tuttavia con non minor lustro si sostiene nella persona del virtuosissimo Signore D. Pietro Beccadelli Bologna Principe di Camporeale, che al luminosissimo fregio di sua chiarissima generosa schiatta le virtù sue proprie accoppiando, ha meritato, che dal saggio avvedimento della Maestà dell'eccelso già Sovrano nostro Carlo III. Borbone, ora Re Cattolico, fosse stato alla Real Corte di Napoli chiamato ad incaricarlo della solenne Ambasceria alla Imperial Corte di Vienna, e quindi innalzato al grado sublime di Presidente della Regia Giunta di Sicilia residente in Napoli, e di Consigliero di Stato, e finalmente all'altro di Reggente nel Gran Consiglio di Reggenza destinato per la minor età della Maestà del Re nostro Ferdinando dal Re Cattolico di lui padre pria di partir per le Spagne. Egli dunque il ridetto

 An-

tare il Re Alfonſo, e motivi di tale adozione.

chiararlo erede della Corona di Napoli. Diedero occaſione a queſto trattato le turbolenze accadute in quel Regno: dapoichè aveva la Regina ſpoſato, come ſopra abbiam detto (rotto il matrimonio già conchiuſo coll' Infante Giovanni fratello del Re Alfonſo) Jacopo di Borbone Con-

---

Antonio Beccadelli per la eccellenza della ſua dottrina troppo caro, e la delizia addivenne del Re Alfonſo, e inſieme l' ornamento maggiore di queſta Capitale, ed appellavaſi per antonomaſia il *Panormita*. Mongit. *Bibliotb. Sic. Tom.* 1. *f.* 55., *Mem. per ſervire alla Stor. Letter. di Sic. Tom.* 1. *p.* IV. *per il meſe di Aprile* 1756., *nella piſt. del* 1. *Aprile Palermo f.* 38. Fu così bene ſcritta queſta Storia, che co' ſuoi Commentarj l' illuſtrò *Enea Silvio Piccolomini*, che ſedette dopo ſulla Cattedra di Pietro ſotto nome di *Pio Secondo*. Concorrevano in queſto Principe, on le farſi amare, la proporzione delle ſue membra, la mediocre ſtatura, il grato ſuo aſpetto, gli occhi viviſſimi, l' affabiltà del ſuo tratto, l' intendimento, e lo ſpirito vivo, e pronto. Laſciò egli nelle ſue leggi molto, che indirizzato ſi vede al governo del Regno, e alla riforma del Rito del Tribunale della Regia Gran Corte. Sotto il ſuo dominio governando da Vicerè nell'anno 1445. D. Lopes Ximenes di Urrea ſi fondò in Catania lo ſtudio pubblico di Giuriſprudenza, e di Medicina, anzi che in quel ſecolo cominciato abbiano a fiorire in Italia le belle arti, e le ſcienze, ſi deve principalmente al buon genio del noſtro Re Alfonſo, di Lorenzo de' Medici, e del Ponte-

Conte della Marca, ma non visse ella lungamente in pace col marito per la confidenza, nella quale aveva fatto entrare presso di se, ed in sua grazia Giovanni Caracciolo; onde per assicurarsi il Conte della Regina sua moglie, aveva introdotto nella Corte, e nelle fortezze principali del Regno le sue persone più confiden-

---

tefice Niccolò V. successore di Eugenio IV. In questo tempo molti de' nostri Siciliani si segnalarono nella dottrina, e nelle belle lettere, cioè nell'eloquenza, nella poesia, nella giurisprudenza, nella erudizione greca, e latina, nella Filosofia, e Medicina, nella Storia, nella Teologia, e nel Commento de'Sagri Canoni. Non lasciò però una Donna di macchiare negli anni maturi la virtù del Re per l'amore, e cieca passione da lui mostrata verso Lucrezia d'Alagno, di cui visse egli molto invaghito, a segno che vi è chi creda di aver tentato il divorzio colla Regina Maria per isposarsela, al dir del Pirri coll'autorità del Surita *ann.* 1457. *lib.* 16. *cap.* 47., & *lib.* 15. *cap.* 38. in queste parole: *Lucretiam de Alagno nobilem, ac pulcherrimam Neapolitanam puellam ita ardenter adamavit, ut eam tamquam Reginam haberi decrevisset; si PP. Callixtus indulsisset, Sacramentali etiam connubio sibi copulasset*. Gli Autori, che scrissero delle virtù, ed eroiche gesta di questo Principe oltre il Panormita Silv. Cardin. Senensis *c. ult.*, Laurentius Valla, Bartholomæus Faccius, Hieronymus Surita, Bzovius *ann.* 1458. *n.* 1.

Fa arrestare il marito, e caccia dal Regno i Francesi.

denti per la maggior parte Francesi; per qual motivo aveva fatto ella arrestarlo prigione, e cacciare fuori del Regno i Francesi, lasciando il governo del detto Regno in mano del Caracciolo da lei creato Gran Sinifcalco del Regno.

Il Conte della Marca è liberato dalla prigione, e veste l' abito Francescano.

XII. Terminato però col Concilio di Costanza lo scisma colla elezione del Pontefice Martino V., che si tratteneva a lungo in Firenze, andò il Caracciolo a prestargli ubbidienza a nome della Regina, alla quale accordò la investitura del Regno di Napoli a condizione di dover essere liberato dalla prigionia il marito, il quale ritornossene in Francia, ed ivi vestì l' abito Francescano. Divenuto pertanto il Gran Siniscalco quasi il Principe pensò a disfarsi del Gran Contestabile Sforza suo emolo; ma questi per vendicarsi ricorse alla protezione di Ludovico III. di questo nome Duca d' Angiò permettendogli sul capo la Corona, se venisse in Italia con buon numero di gente. Allora fu, che il Caracciolo persuase la Regina ad adottare per figlio il nostro Re Alfonso, il quale penetrandolo da Palermo passò subito in Messina ad assistere da vicino agli affari del Regno di Napoli. Intimò ivi il Parlamento, e nel tempo stesso gli arrivarono gli Ambasciadori della Regina Giovanna, a sollecitarne il passaggio per l' adozione già fatta, ed egli vi passò con gran dis-

Volendo la Regina di Napoli adottare per figlio il Re Alfonso questi passa da Palermo in Messina, e quivi celebra un Parlamento.

dissimo numero di nobili Siciliani lasciando i suoi Vicarj, e Luogotenenti in Sicilia (*). Partito il Re dal porto di Messina a 25. Giugno con 16. galee, ed 8. grosse navi da guerra sbarcò in Napoli a 20. Settembre, si abboccò colla Regina, e diede subito mano ad assediare il Castello d' Aversa, nel quale tempo il Pontefice Martino volle farsi mediatore tra lui, e Ludovico d' Angiò per mezzo di due Cardinali da lui inviati, che ricusò il Re Alfonso; onde l' Angioino fu costretto ad uscirsene dal Regno per mancanza di danajo, e quindi tutto il Regno venne alla divozione della Regina, e del Re Alfonso.

Il Re Alfonso arriva in Napoli, caccia Ludovico d' Angiò, e ricupera tutto il Regno.

XIII. Ingelosito però il Re, e posto in sospetto della Regina per suggestione del Caracciolo Gran Siniscalco nacquero de' dissapori tra lui, e la Regina al segno, che il Re fece sulla fine del mese di Maggio 1423. catturare il Caracciolo. Quindi inasprita la Regina chiamò al suo ajuto contro de' Catalani il Gran Contestabile Sforza, e il Re restò assediato nel Castelnuovo; indi però fu liberato dal Conte di Mo-

Dissapori tra il Re Alfonso, e la Regina.

(*) I Vicarj furono Giovanni Poggio Vescovo di Catania, Arnaldo Ruggiero Palles Catalano nobilissimo, e Niccolò Castagna Messinese Maestro Razionale del Regno.

Il Re s' impadronisce della più grã parte di Napoli.

Modica, e di Collesano, e rinforzato dal soccorso venutogli da Catalogna s' impadronì della più gran parte di Napoli, e fu obbligata la Regina a ritirarsi in Aversa. Ivi rivocata l'adozione del Re Alfonso, adottò Ludovico d'Angiò.

La Regina rivoca l'adozione del Re Alfonso, e adotta Ludovico d' Angiò.

Vedendo fratanto Alfonso, che andavano peggiorando le cose sue, si partì per Spagna sotto il pretesto di andare a far fronte al Re di Castiglia, che faceva la guerra a' suoi fratelli, lasciando con titolo di Vicerè della Calabria, e della Sicilia l' Infante D. Pietro. Ma partito, che fu appena, si precipitarono in tal maniera gli affari del Regno di Napoli, che a lui non rimase, che Gaeta, alcune terre nella Calabria, e due Castelli di Napoli, ritornando tutto il resto alla ubbidienza della Regina, e degli Angioini.

Il Re Alfonso parte per Spagna.

La maggior parte del Regno torna all'ubbidienza della Regina, e dell'Angioino.

XIV. Poichè però stava talmente a cuore del Re Alfonso l' acquisto del Regno Napolitano non solo per l'adozione ingiustamente rivocata dalla Regina, ma per il diritto di successione, e di eredità del Re Manfredo di Svevia, dal quale per le intermezze persone di alcune femine traeva il real sangue, e l' origine (a), onde riunire bramava l' una, e l' altra Co-

Il Re Alfonso si maneggia col Papa Martino V. per l' acquisto del Regno di Napoli.

(a) Caruso *Mem. Ist. part.* 3. *lib.* 2. *f.* 43.

Corona di Sicilia, e di Napoli, che venuto era in disgusti col Papa Martino V., rientrato finalmente alla ubbidienza dovuta al Pontefice credeva, che non averebbe incontrato ostacolo alle sue pretensioni. Morto però questo Papa nel Febbrajo del 1432, ed eletto in sua vece Eugenio IV. nemico de' Colonnesi, o sia degli aderenti di Martino V. Ottone Colonna, furono questi privati di quanto possedevano nel Regno Napolitano; onde il Re partitosi subito dalla Spagna venne a sbarcare in Palermo sotto il pretesto di passare in Africa a far la guerra a' Mori di Tunisi, ma veramente per trattare co' Baroni Napolitani. Frattanto disgustatasi la Regina col Caracciolo, ed avendolo fatto arrestare (*), introdottisi dal Re Alfonso col suo passaggio in quel Regno alcuni maneggi tra lui, il Papa, e la Regina, risovette questa di adottare un' altra volta il Re Alfonso, come fece consegnandogli l'atto della nuova adozione scritto a 4. Aprile del 1433. nel Castello di Capua in presenza degli Ambascia-do-

Morto però questo Papa, il Re Alfonso passa in Palermo.

La Regina Giovanna disgustata col Caracciolo adotta di nuovo il Re Alfonso passato in Napoli.

(*) Consegnato il Caracciolo dalla Regina prigione in mano di alcuni suoi nemici, questi lo trucidarono a 17. Agosto del 1432.

dori del Re Alfonso (a), il quale tuttavia neppure ebbe effetto, perchè vacillando poi la stessa Regina, pensò il Re di differire a miglior tempo la conquista del Regno Napolitano, e ritornossene in Sicilia aspettando la morte della Regina oppressa da grandissime indisposizioni, e di anni già avanzata; e in fatti accadde questa nel Febbrajo dell'anno 1435., avendola proceduto a 15. Novembre quella di Ludovico d' Angiò Duca di Calabria.

Il Re ritorna in Sicilia: morte della Regina Giovanna.

XV. Quindi fu che il Re fè passare subito in Calabria il Conte di Geraci con 400. cavalli a porre l' assedio a Gaeta, dove passò egli medesimo invitato da gran numero di Baroni Napolitani, finchè dopo varia fortuna ridotta sotto l' ubbidienza degli Aragonesi la maggior parte della Calabria, e posto l'assedio a Napoli, vi entrò a 3. Giugno del 1442., onde soggiogata poi la provincia di Abruzzo, rimase egli del tutto possessore del Regno Napolitano riunendo sotto al suo dominio l'una, e l'altra Sicilia, e cercò di ottenerne l' investitura dal Pontefice Eugenio IV., o dall' Antipapa Felice poco prima eletto nel famoso Concilio di Ba-

Il Re Alfonso passa di nuovo in Napoli, e in breve riduce alla sua ubbidienza tutto il Regno.

Pace tra il Re Alfonso, e'l Papa Eugenio.

(a) *Presso il* Surita *tom.* 3. *lib.* 14. *c.* 12.

Basilea (*). Ma dichiaratosi Alfonso per la parte di Eugenio si convenne fra loro, che il Re abbandonerebbe l'Antipapa Felice riconoscendo per nulla, ed invalida la di lui elezione al Pontificato, e che darebbe tutti gli ajuti alla Chiesa per cacciare dallo Stato Ecclesiastico

(*) Nel sopradetto Concilio di Costanza erasi stabilito da' Conciliarj, che si dovessero a miglior tempo riunire per la riforma di quegli abusi, che non poterono rimediare sotto Papa Martino V. Perciò coll' autorità di Eugenio di lui successore si congregarono i Padri nella Città di Basilea, per trattarvi de' punti più necessarj a riformare la Chiesa. Accorgendosi però Eugenio, colla di cui autorità si era aperto il Concilio, che i Prelati ivi uniti dirizzavano le loro mire troppo alte contro l'autorità, che alcuni de' suoi antecessori, come diceano, aveansi arrogata, tentò sul principio di sciorre l'accennato Concilio. Di sorta che oppostisi gagliardamente a tal disegno i Conciliarj, e crescendo ognora più le querele di essi contro di Eugenio, e contro gli abusi della Corte Romana, vennesi finalmente a tali estremi, che fu da loro deposto il Pontefice, ed eletto in sua vece sul fine dell'anno 1439. Amedeo Duca di Savoja, il quale rinunziata la sua Ducea, professava allora una monastica vita. Il Re Alfonso, che godea non picciola autorità nel Concilio per cagione di Niccolò Tedeschi Arcivescovo di Palermo di lui Ambasciadore, (detto l'Abate Palermitano) il quale per l'eminente sua dottrina, e per la perizia de' Sagri Canoni gode-

co Francesco Sforza, che usurpato aveva il dominio della Marca d' Ancona; e che dall' altra parte il Papa Eugenio averebbe riconosciuta per legittima l'adozione della Regina Giovanna in persona del Re Alfonso, concedendogli l' investitura, senza pregiudicarsi frattanto il Re nella indipendenza della nostra Isola intorno al temporale dominio della Chiesa, e nel diritto di Legazione chiamata sin d' allora Monarchia; e se ne stabilì l' accordo a 4. Giugno 1443., avendo subito il Re Alfonso ridotto alla ubbidienza della Chiesa la maggior parte della Marca d' Ancona usurpata dallo Sforza.

Morte del Re Alfonso.

XVI. Visse il Re Alfonso fino all' anno 1458. in moltissimi maneggi; ma nel tempo, che mosso aveva la guerra a'Genovesi, infermatosi se ne morì a 27. Giugno nel Castel nuovo di Napoli in età di anni 65., e del suo Regno 42. Dalla sua moglie Maria figlia del zio Errico III. Re di Castiglia a lui sposata in Valenza a dì 12. Giugno 1415., ottenuta prima la dispen-

Figli da lui lasciati.

deva allora il vantaggio di luminare maggiore dell' Europa tutta, parve, che al principio aderisse all'elezione di Felice V. (così denominavasi il Duca Amedeo), alla fine però dichiaratosi Alfonso in favore di Eugenio, trasse a se ancora l' Europa tutta, e conchiuse con lui finalmente la pace.

pensa, non ebbe alcuna prole . Lasciò però di se tre figli da nobilissime concubine , cioè Ferdinando , che volle denominarlo *Infante* . Questo dicesi nato o da Margarita de Ixar , o dalla Infanta Catarina sua cognata;ed egli lo fece legittimare in Napoli,ove dalla Spagna avevalo fatto trasferire , dal Papa Eugenio IV. a dì 13. Dicembre del 1443. , Maria moglie a Leonello d' Este Marchese di Ferrara , ed Eleonora moglie al figlio del Principe di Rossano . Nel suo testamento scritto a 27. Giugno del 1458. istituì erede de' Regni di Aragona , e di Sicilia il suo fratello Giovanni già Re di Navarra per diritto della di lui moglie , e nel Regno di Napoli l'Infante Ferdinando suo figlio naturale , come da lui conquistato .

E di lui testamento.

XVII. Morto il fratello primogenito il Re Alfonso riconobbero i Siciliani con estremo piacere per loro Principe il Re Giovanni , e per la memoria della Regina Bianca sua moglie prima vedova del Re Martino I. , e come indubitato successore , ch' egli era , mancata già senza prole la linea del primogenito , tanto per successione naturale osservata per tanto tempo in Sicilia , quanto per lo testamento del Re Ferdinando I. comune padre , e dell'ultimo defunto Re Alfonso , che a quella uniformandosi , erede ne' Regni di Aragona , e di Sicilia

Morto il Re Alfonso, in un Parlamento i Siciliani acclamano il Re Giovanni.

lia solennemente lo scrisse. E però in un general Parlamento radunato in quest' anno 1458. a 14. Ottobre nella Città di Caltagirone fu acclamato Re di Sicilia, ed insieme fu supplicato, che confermasse i privilegj del Regno, e delle Città; che ricevesse nella sua grazia il Principe Carlo suo figlio, col quale erasi disgustato, per essere stato salutato da' Navarresi, ed acclamato Re di Navarra dopo la morte della Regina Bianca per il di lei diritto, e per lo testamento dell' avolo; e in fine, non venendo Sua Maestà a risiedere nel Regno, che concedesse loro il Principe Carlo, e fosse dichiarato successore col giuramento de' vassalli, pregandolo ancora, che stabilisse per legge, che il primogenito della Corona di Aragona, e di Sicilia governasse questo Regno, come suo Vicario. Furono eletti per tale ambasciata, e per ottenere questa dimanda tre personaggi distintissimi (*): Ma ingelositosi il Re per questo affetto de' Siciliani verso il figlio chiamò in Aragona il Prin-

I Siciliani domandano molte grazie al Re Giovanni.

Il Re mette in prigione il Principe Carlo.

(*) Cioè Monsign. Simone di Bologna Arcivescovo di Palermo, D. Guglielmo Raimondo Moncada Conte di Adernò Maestro Giustiziero, e D. Antonio de Luna Conte di Caltabellotta Gran Contestabile del Regno.

Principe Carlo (*a*), ove lo pose in prigione, anzi, per togliere loro ogni speranza, incorporò con giuramento la Sicilia al Regno di Aragona con sommo dispiacere de' Siciliani. Volendo però indi sedare in qualche maniera le turbolenze, che eccitate aveva in Sicilia la prigionia del figlio, pose questi in libertà al 1. di Marzo del 1461., a 23. però di Settembre dello stesso anno il giovane gravemente infermatosi per il dolore di sue sciagure se ne morì con universale amarezza.

Ed incorpora la Sicilia al Regno di Aragona.

Poi rimette in libertà il Princ. Carlo, e morte di questo.

XVIII. Veniva in questo tempo sollecitato il Re Giovanni all'impresa di Napoli, opponendosi ancora alla successione del Re Ferdinando, come illegittimo, al Regno Napolitano il Papa Callisto, per avere il Re Alfonso giurato di non potervi succedere, chi fosse illegittimo: *Nullus succedat, qui non fuerit de legitimo matrimonio procreatus*; ma egli ricusò di farlo non ostante un tal favore. Morì egli finalmente a 19. Gennajo dell' anno 1479. ottogenario, e dopo 20. anni del suo Regno. Fu sua prima moglie, come si è detto, la Regina D. Bianca di Navarra vedova del nostro Re

Il Papa Callisto sollecita il Re Giovãni all'impresa di Napoli.

Morte del Re Giovanni, e figli da lui lasciati.

Mar-

(*a*) *Lib. Protonotar. an.* 1458. *f.* 162.

Martino I., ed ebbe da questa il Principe Carlo premorto al padre, e Bianca nata nel 1424. maritata ad Errico Re di Castiglia, la quale cedè il suo diritto al Regno di Navarra, come chiamata dopo la morte del fratello Carlo per testamento della Regina Bianca di lei madre, al Re Ferdinando figliuolo del Re Giovanni del secondo matrimonio, cioè da Giovanna primogenita di Federico II. Henriquez Almirante di Castiglia della Casa Reale, e di Marina de Cardona de Ayala a 10. Marzo del 1436.

Ferdinando figlio del Re Giovãni cõpagno al trono, ed acclamato in Sicilia prima della morte del padre.

XIX. Ferdinando dunque figlio del Re Giovanni da questo secondo matrimonio indubitato erede della Corona era stato dichiarato dal padre Re di Sicilia, e suo compagno al trono a 20. Giugno del 1468., e ne fu solennizzata in Sicilia l'acclamazione nel principio dell'anno 1469., e prestato il giuramento di fedeltà, e l'omaggio da' Baroni, e Feudatarj. Fu pur

Figlie del Re Giovanni.

anche figlia al Re Giovanni Giovanna prima moglie di Alfonso di Castiglia fratello di Errico IV., e poi di Ferdinando Re di Napoli: Eleonora, e Marina morte infanti; e fra suoi bastardi si contano Giovanni nell'anno 1438., ed Alfonso da Leonora Scobar. Nel suo testa-

E di lui testamento.

mento giusta la disposizione del Re Ferdinando suo padre istituì erede ne' Regni di Aragona;

Ca-

Castiglia, e Sicilia il suo figliuolo Ferdinando; e nel Regno di Navarra la sua figliuola Bianca natagli dalla prima moglie.

I Siciliani riconoscono il Re Ferdinando per legittimo successore.

XX. A prestare omaggio al nuovo Regnante elessero i Siciliani il Conte Cardona, essendo allora Vicerè, riconoscendolo per vero, e legittimo successore del Re Giovanni qual di lui figliuolo primogenito, come si è detto, da lui già adottato per collega al Regno di Sicilia (*a*); succedette dunque al padre in tutti i Regni, e per la moglie Isabella fu anche Re di Castiglia. Per lo spazio di anni 22. dopo la morte del padre possedette l' Isola di Sicilia segregata dalle provincie *citrà Pharum*, cioè dal Regno di Napoli dominato sin'allora dal suo fratel cugino Ferdinando figlio naturale di Alfonso, e da i di lui figliuoli. Nell' anno però 1501. sembrandogli che Alfonso suo zio non avesse operato giuridicamente a lasciare quel Regno al figlio bastardo, e pretendendo pur anche Ludovico XII. Re di Francia, che a lui fosse dovuto, convennero di accordo di spogliarne il Re Federico, che allora lo possedeva, e dividerselo fra loro due.

Convenzione del Re Ferdinando col Re Ludovico XII. di Francia intorno all' acquisto del Regno di Napoli.

XXI.

(*a*) Surita *p.* 4. *lib.* 18. *cap.* 16. *pag.* 156.

Il Papa approva quella convenzione, e divide i confini.

XXI. Fu approvata questa convenzione dal Santissimo Padre il Papa Alessandro VI., e con sua Bolla in data de' 25. Giugno 1501. (*a*) divise in due parti il Regno di Napoli, e pose da una parte la Città di Napoli, e di Gaeta con tutta la terra di Lavoro, e l' Abbruzzo, e la concedette al Re di Francia col titolo di Re di Napoli, nell' altra pose la Calabria, e la Puglia con tutte le sue Provincie, e Terre col titolo di Duca, e la diede al nostro Re Ferdinando il Cattolico. Spogliato in tal maniera Federico del suo Regno, durò poco tempo la concordia fra Francesi, e Spagnuoli; perciocchè nata essendo controversia per li confini, vennero all' armi, e dopo varj successi alla fine i Francesi furono cacciati, e tutto il Regno rimase sotto il dominio del Re Ferdinando.

La concordia fra Spagnuoli, e Francesi si rompe, e questi sono cacciati dal Regno di Napoli.

Nell' anno poscia 1505. si conchiuse la pace fra due Re di Francia, e di Spagna (*b*) col matrimonio del Re Ferdinando già vedovo con Madama Germana di Fox figlia di una sorella del Re Ludovico, il quale cedè in dote della ni-

Pace tra il Re di Spagna, e di Frãcia, e secondo matrimonio di quello.

(*a*) Raynald. *tom.* 19. *an.* 1501. *n.* 72.

(*b*) Surita *Istor. del Re Ferdinando lib.*6. *cap.* 13. *pag.* 20.

nipote i suoi diritti sopra il Regno di Napoli colla condizione, che non restando figli succedesse egli a quel Regno. Ma questi Capitoli non furono approvati dal Papa Giulio II., anzi con sua Bolla data a 3. di Luglio 1510. dichiarò decaduto il Re Ludovico da ogni diritto sopra il Regno di Napoli, e lo concedette intero al Re Ferdinando, e suoi successori.

Morte del Re Ferdinando, e figli da lui lasciati.

XXII. Infermatosi alla fine il Re nel 1516. in età di anni 63. in Madrigaluccio della Estremadura, morì il dì 25. Gennajo dopo anni 48. di Regno dalla sua prima coronazione, e 36. dopo la morte del padre il Re Giovanni. Dalla sua prima moglie Isabella Regina di Castiglia trasse un figlio, e quattro figlie, cioè Giovanni nel 1478. dichiarato nel 1481. a dì 20. Maggio Principe dell' Asturia, e di Girona, e certo erede de' Regni, e dopo la morte della madre Re di Castiglia. Fu questi nel 1497. a 1. Aprile marito a Margarita figlia di Massimiliano Imperadore, e di Maria Duchessa di Brabanzia, e Contessa di Fiandra: Morì a 4. Ottobre in età di anni 19., e la di lui moglie quindi si sgravò di un parto estinto già prima di venire alla luce. Tra le femine ebbe Elisabetta primogenita a dì 2. Ottobre 1470., data a marito nel dì 18. Aprile 1490. ad Al-

fonso Principe di Portogallo figlio del Re Giovanni, dal quale non concepì figli, essendo morto nel 1497. a dì 16. Giugno. Passò a seconde nozze con Emmanuele Duca di Besa cugino del morto primo marito Alfonso nell' anno 1498., dal quale nello stesso anno ebbe un figlio appellato Michele *della Pace*, perchè colla di lui nascita arrecato aveva la pace alla Spagna tutta, e nel tempo stesso come indubitato successore fu dichiarato Principe di Castiglia, di Aragona, e di Portogallo, ma insieme colla madre da lì a poco nel 1500. a 20. Luglio se ne passò a miglior vita. Maria pure altra delle figlie, moglie fu ad Emmanuello Re di Portogallo nel 1500. a 20. Agosto dopo la morte della sorella Elisabetta; morì lasciando di se una figliuola Maria chiamata, moglie poi del Principe Carlo. E però erangli rimaste due figlie Giovanna, e Catarina. La seconda fu moglie di Errico VIII. Re d' Inghilterra; la prima Giovanna era già vedova di Filippo Arciduca d' Austria figlio dell' Imperador Massimiliano I., da cui trasse due figli Carlo, e Ferdinando, oltre ad Elisabetta Regina di Danimarca; Maria nata a 15. Novembre 1505., e moglie del Re Ludovico d' Ungaria, e di Boemia; Eleonora in primo luogo Regina di Portogallo, e poi moglie di Francesco

sco I. Re di Francia; e Catarina nata nel 1507. a 14. Gennajo moglie a Giovanni III. Re di Portogallo, dalla quale nacque Maria poi moglie di Filippo II. Re di Spagna. Or dovendo Giovanna succedere in tutti gli Regni paterni, e materni non essendo ella abile al governo, ordinò col suo testamento il Re Ferdinando, che il Principe Carlo fosse Reggente in vece della Regina Giovanna, la quale istituì erede ne' Regni, ed a Ferdinando secondogenito lasciò il Principato di Taranto, ed alcune altre Città nel Regno di Napoli (*). Sopravisse mol-

Disposizione del Re Ferdinando intorno al governo de' Regni.

(*) Per lo testamento di questo Re ebbero origine i Reggenti d'Italia nelle Spagne, avendo ordinato, che gli affari pubblici della Spagna si trattassero da i Consiglieri, que' però dell' Italia da due Giureconsulti Siciliano l' uno, e Napolitano l' altro. Fu egli il Re Ferdinando uno de' più saggi, e più ragguardevoli Principi, che abbia mai avuto la Spagna, e la nostra Sicilia; imperciochè oltre la bontà de' costumi, risplendeva in lui lo zelo per la Cristianità, e il valore nelle armi, colle quali morto appena il padre Giovanni seppe in poca d'ora scacciare da' confini della Castiglia Alfonso Re di Portogallo, che pretendea il Regno di Castiglia per diritto di Giovanna di lui nipote, inseguendolo fin dentro Lisbona, e chiudendolo nel Portogallo. Da sì a po-

Morte della Regina Giovanna.

molti anni la madre Giovanna, e con lei si estinse la Real Casa Aragonese Castigliana, e vi sottentrò nella persona del Principe Carlo l' Austriaca famiglia, il di cui diritto sulla Si-
ci-

---

poco ebbe egli il valore, e la fortuna di ripigliarsi dopo una vivissima, e lunga guerra di anni dieci il regno di Granata, il quale non senza piccolo svantaggio de' Monarchi di Spagna sotto la tirannide de' Mori, da' quali era stato invaso, per settecento, e più anni miseramente gemea: Per quale impresa meritò egli il sopranome di *Cattolico*, da lui a' suoi successori Monarchi delle Spagne gloriosamente tramandato. Sotto di questo Principe ebbe il nome cristiano un sì glorioso, e felice accrescimento nelle Isole Fortunate, ossian dette Canarie, e nel nuovo mondo occidentale per di lui saggio avvedimento, e colle di lui ingentissime spese nuovamente ritrovato. Acquistò egli dopo sì memorabili imprese il Regno di Napoli ancora, avendone scacciato i Francesi, e assediò in fine le spiaggie dell' Africa, ove con felice successo espugnò Orano, Buzia, e Tripoli Città marittime, e le ridusse al suo dominio. Richiamato poi egli dalla figlia Giovanna per la morte di Filippo nella Spagna, ivi ripigliò il governo del Regno, nel quale morì dopo un sì grande numero di gloriose gesta, onde meritamente furono i di lui Antecessori riputati secondi a lui di merito, e di potenza per le vaste provincie, che il di lui ampio dominio racchiudeva.

SE-CASTIGLIANA IN SICILIA.

Pietro Duca di
to in Sicilia.

Maria moglie di Giovanni II. Re di Castiglia.

Eleonora moglie di Eduardo I. Re di Portogallo.

nando d'Austria Re de'
anch'egli Imperadore
ritiro del fratello Car-

Maria moglie a Ludovico Re di Ungaria, e di Boemia nata a 15. Novembre 1505.

cilia formerà il ſoggetto del quarto ſuſſeguente Capitolo. Dalla ſeconda moglie Germana de Fox figlia di Giovanni de Fox Vice-Conte di Narbona ebbe un maſchio per nome Giovanni, che non ſopraviſſe alla ſua naſcita oltre ore quattro. Ebbe anch' egli de' figli illegittimi, Alfonſo nel 1470. da una Catalana Aldonza Roch, e Borra; Giovanna Maria nel 1496. ſeconda moglie di Velaſco II. Conteſtabile di Caſtiglia, ed un' altro Alfonſo Duca di *Segobria*. Sciſſe egli il ſuo teſtamento nel Maggio del 1512., e confermollo a 26. Aprile del 1515., in cui laſciò erede Giovanna figlia, ed il di lei figliuolo Carlo, e ſuoi ſucceſſori in tutti gli Regni.

Figli illegittimi del Re Ferdinãdo.

IL RIMANENTE IN APPRESSO.

SONETTI

DEL SACERDOTE DOTTOR

D. FRANCESCO

CARI

PALERMITANO.

„ O Voi, che avete l' intelletti sani,
Mettete in via le torte menti inferme,
Che seguon del piacer l'aspetti vani,
L' ombre trattando quai sostanzie ferme.
Poich' egli allor, che vide secco il germe
De la Virtù, fuggì da' petti umani,
Lasciando quì la fredda spoglia inerme:
Materia eterna a' disiderj insani.
Stavasi in terra il bel negletto panno,
Quando acconciollo di tristizia al dosso
La bugiarda lusinga, il furbo inganno.
Ond' è, che quando l' Uom crede al contento
Stringere il sen da cieca voglia mosso,
Si trova la vergogna e il pentimento.

L' Anima, quale uscì dal Fabbro eterno,
Godea nel puro aspetto i rai del Vero,
Quando in la pigra mente un nuvol nero
Mise, e ruppe la luce il tristo Averno.
Pur da i splendor così raminghi io scerno
Passar tra nube, e nube il bel primiero,
Qualor solo al pensier parla il pensiero,
Scuotendo qual di selce il lume interno.
Chiara figlia del Vero eletta lampa,
Che splendi in cima all'alma in questa selva,
Alla via d' onestà reggi i miei passi.
Ch' io spero in sul cammino, ov' Uomo inciampa
Tra il vecchio errore, e la nemica belva
Recare a luce gli occhi incerti, e lassi.

Qual

„ QUal sia felicità semplice, e vera
Di non cieco disìo ben salda norma, (ra
Che tutta addentro,e intorno alla sua spe-
L'alma soavemente empie,ed informa:
Come l' arbitrio fral, che giaccia, e dorma,
Muova al destro cammin diva lumiera,
E il tragga di esta selva orrida, e nera
A' santi rai de la beata forma:
Scrivi, ed in me ti specchie; I' son colui,
Onde vivon gl' ingegni: Iddio sì disse:
Tremaro al tuon sovrano i Regni bui.
D' alta Filosofia pieno la mente,
Poichè in Dio già satolli i lumi fisse,
„ Chinossi il gran Tommaso umilemente.

In morte del Sig.D.Rinaldo Alessi.

NOn piango Alessi, che ne vai giulivo,
Lasciando in verde età la mortal veste,
Da questo esiglio a la magion celeste,
Come al mar torna, e torna presto il rivo:
Nè il tuo dir sì leggiadro, e colto, e vivo,
E i gentil' atti, e le maniere oneste,
Ch' erano pria le mie delizie, or queste
Fansi oggetti di duol, ch' io ne son privo.
Piango, che al tuo partir soave invito
Sentì l'alma lassuso a muover l'ale,
Ma intanto io giaccio quì, tu ne se' ito.
Chiuso augellin,se vede irne in viaggio
Compagno al duolo un prigioniero eguale,
Non piange il volo altrui,ma il suo servaggio.

CATALOGO
DI LIBRI.

DIscorso Istorico-Legale sopra l' uso della Stola, e sua origine, dove si dimostra non potersene valere il Parroco nelle funzioni non Parrocali ...., ed insieme dichiaransi le funzioni mere Parrocali, in discernimento delle Pontefi- cali, e Conventuali, ed altre giurisdizioni appartenenti alla prima Dignità nelle Collegiate a favore del Dottor D. Bernardo Amato Prevosto dell' insigne Collegiata della Città della Licata contro il Sacerdote D. Stefano Cumbo Parroco Cantore della medesima, dall' Avvocato D. Liborio Amorelli Belguardo de' Signori di Roda, Baroni di Giancascio, e Comitini. Palermo nella Stamperia de' SS. Apostoli in Piazza Vigliena per Pietro Bentivenga 1755. in fogl.

Genealogia Cronostorica della cospicua, e nobilissima famiglia *Naselli* ..... composta, e mandata alla pubblica luce da Leonardo Maria lo Presti. Palermo per Francesco Valenza 1755. in foglio.

Discorso Storico sopra l' acque vomitate da Mongibello, e suoi ultimi fuochi avvenuti nel mese di Marzo del corrente anno 1755. dal Sac.

Giuſeppe Recupero Socio Colombario Fiorentino Paſtore Etneo, ed Accademico Gioviale. Catania per Gioacchimo Pulejo 1755. in foglio.

Siculæ Sanctiones nunc primum typis excuſæ, atque extra corpus juris municipalis hactenus vagantes digeſtæ, atque in unum redactæ. Panormi apud Bentivenga 1755. in fol. Tom. VI.

Bulla Sanctiſſimi Domini noſtri Clementis XII. Pontificis Maximi, confirmatoria Concordiæ inter Rm̃os Dominos Archiepiſcopum, & Archimandritam Meſſanæ initæ ſuper diverſis punctis juriſdictionalibus. Panormi typis Bentivenga 1755. in fol.

Trattenimenti Apologetici ſul Probabiliſmo: di Giuſeppe Maria Gravina della Compagnia di Gesù Palermitano. Palermo per Bentivenga. 1755. in 4. To. I. II. III.

Orazione funebre in morte di Monſignor D. Lorenzo Gioeni Veſcovo di Girgenti ne' funerali celebratigli nel dì ſettimo di ſua morte nella Chieſa maggiore di Caſteltermini da Giannagoſtino de Coſmi Prete già Parroco della Chieſa medeſima a 2. Ottobre 1754. A cui ſi aggiunge in fine il riſtretto de' penſieri ſopra l' eloquenza ſacra. Palermo per Bentivenga 1755. in 4.

Practica Ritualis, ſeu explanatio terminorum vocabulorum Ritus forenſis..... auctore D. Honuphrio Buſcemi, & ſub directione optimi Juriſperiti amplificata. Opus poſthumum. Panor-

normi ex typographia Regia Antonini Epiro 1755. in 4.

Orazione Panegirica per il Pontefice S. Gregorio detto il Magno del P. D. Gaetano Allegiani Cher. Reg. Teatino Torinese.... Messina per Francesco Gaipa 1755. in 4.

Lettera di Benedetto Plazza della Compagnia di Gesù al M. R. P. Fr. Daniello Concina dell' Ordine de' Predicatori in risposta a due impugnazioni da lui fattegli nell' opera contra gli Ateisti...... Palermo per Angelo Felicella 1755. in 4.

Il traffico Evangelico, in cui può negoziarsi l' eterna salvezza. Opera di Fr. Antonio da Bronte Capuccino della Provincia di Messina Parte I. Cefalù nella Stamperia di Stefano Amato 1755. in 4.

Orazione ne' funerali del M. R. P. Salvadore Maria Ragusa d' Alcamo già Lettore, Diffinitore, e Guardiano Capuccino, recitata nella Ven. Chiesa de' RR. PP. Capuccini della Città d' Alcamo, da un Religioso dell' Ordine de' RR. PP. Predicatori a dì 6. Dicembre 1754. Palermo per l'erede d' Aiccardo 1755. in 4.

Contemplazioni di Suor Febronia Ferdinanda Ansalone di Gesù Religiosa Professa nel Monistero di S. Chiara di Palermo scritte dalla medesima per ubbidienza al suo Direttore.... Palermo per l'erede d' Aiccardo 1755. in 4. Tom. III.

Saggi di Dissertazioni dell' Accademia Palermitana del Buon Gusto Vol. I. Palermo per Bentivenga 1755.

Orazione Panegirica per l' Imperadrice S. Pulcheria del P. Diego Picciolo della Compagnia di Gesù. Messina per il Gaipa 1755. in 4.

Il Mese contemplativo delle perfezioni divine del M. R. P. Casimiro Casani da Marsala Esprovinciale Capuccino Consultore, e Qualificatore del S. Uffizio ..... Palermo per Giuseppe Gramignani 1755. in 4.

Carmina P. Dominici Caraccioli è S. J. Panormitani olim in Panormitana Academia Rhetorices Professoris. Opus Postumum. Panormi ex typographia Josephi Gramignani 1755.

Raccolta di varj discorsi Italiani composti da alcuni Oratori Siciliani della Compagnia di Gesù Decade III. nella Stamperia di Francesco Ferrer 1755. in 8.

Selectiores dicendi formulæ ex triumviris latinitatis Plauto, Terentio, Arbitro, quo simul & linguæ, & morum peritati consulatur: collectæ olim in gratiam juventutis Gymnasiorum Sanctæ Mariæ Curtis Orlandin. PP. Congregat. Matris Dei a P. Barthclomæo Beverini ejusdem Congregationis; nunc verò in usum Siculæ juventutis annotationibus illustratæ. Panormi typis Bentivenga 1755. in 12.

F I N E.